

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXII

BARI, 30 APRILE 2001

N. 65 suppl.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti. Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 0805402259-0805402264-0805402099 - Fax 0805402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c.c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

RACCOLTA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI REGIONALI 2 0 0 0

CON TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

N.B. I testi delle Leggi e dei Regolamenti sono **Ripubblicati** tenendo conto delle sole modifiche e/o integrazioni esplicite, nonché delle “Errata-corrige e/o Avvisi di Rettifica” pubblicate nel corso dell’anno e sino alla data di redazione del presente volume (**28 febbraio 2001**).
La presente pubblicazione non costituisce testo ufficiale delle leggi e dei regolamenti regionali per i quali si rinvia ai relativi Bollettini Ufficiali della Regione.

RACCOLTA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI REGIONALI 2 0 0 0

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

REDAZIONE A CURA DEL:

SETTORE LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE
Ufficio Documentazione Studi e Informazione Legislativa

Coordinatore redazionale:

Bellisario CARBONE

Redazione:

S. GIULIESE
G. RUGGIERI
N. BERNARDINI
S. CALOGERO
G. LUISO

PRESENTAZIONE

La raccolta delle disposizioni normative regionali è una iniziativa, ormai consolidata, che offre l'opportunità di disporre annualmente, in modo organico e coordinato, della produzione legislativa della Regione Puglia.

Come di consueto vi ha provveduto l'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale che si avvale del più tradizionale veicolo informativo rappresentato dal Bollettino Ufficiale della Regione, per rafforzare la politica della trasparenza, per migliorare il rapporto tra il cittadino e le Istituzioni.

E se è vero che l'attività legislativa è la cartina di tornasole per verificare il grado di incidenza tra le Dichiarazioni Programmatiche rese dal Presidente e l'azione del Governo, è indubbio che la presente pubblicazione permette di cogliere, con immediatezza, il forte impegno del Consiglio Regionale della Puglia che ha avviato un significativo processo rivolto ad innovare il quadro normativo in una prospettiva di reale decentramento amministrativo.

Tanto richiede, ora, la redazione di quei testi unici e/o leggi organiche per materia in grado di orientare, con certezza, semplici cittadini ed operatori nella tutela dei propri diritti e nel perseguimento delle opportunità offerte dalle politiche d'intervento della Regione.

RAFFAELE FITTO
Presidente della Regione Puglia

BREVI NOTE SULLA PRODUZIONE LEGISLATIVA DEL 2000

Le leggi della Regione Puglia per l'anno 2000 sono complessivamente 28, così come riportato nell'indice, di cui 9 vanno collocate nell'attività normativa riferita al completamento della VI legislatura 1995 - 2000, mentre 19 leggi rappresentano la prima produzione della VII legislatura.

CLASSIFICAZIONE

L'incremento della produzione legislativa ripartita per settori di competenza riguarda:

Ordinamento e Organizzazione amministrativa (5)

L.R. 2000, n. 3 *Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*

L.R. 2000, n. 5 *Esodo volontario dirigenti regionali*

L.R. 2000, n. 6 *Riduzione dotazione organica*

L.R. 2000, n. 10 *Istituzione della Commissione Speciale per lo studio delle condizioni e per l'individuazione delle misure atte a favorire la sicurezza delle persone nella Regione Puglia*

L.R. 2000, n. 22 *Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali*

Sviluppo economico e attività produttive (4)

L.R. 2000, n. 16 *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di agricoltura*

L.R. 2000, n. 18 *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi*

L.R. 2000, n. 24 *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale*

L.R. 2000, n. 27 *Modifica e integrazione alla legge regionale 4 agosto 1999, n. 24 Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio*

Servizi sociali alla persona e alla comunità (4)

L.R. 2000, n. 15 *Modifiche alla legge regionale 28 novembre 1983, n. 20 concernente interventi per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) - Norme per la salvaguardia del patrimonio e modalità per l'estinzione*

L.R. 2000, n. 21 *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria*

L.R. 2000, n. 23 *Interventi a favore dei pugliesi nel mondo*

L.R. 2000, n. 26 *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di immigrazione extracomunitaria*

Assetto ed utilizzo dei territorio (7)

L.R. 2000, n. 7 *Modifica alla legge regionale 5 maggio 1999, n. 18*

L.R. 2000, n. 8 *Proroga dei termini per la denuncia dei pozzi. Modifica della legge regionale 6 settembre 1999, n. 26*

L.R. 2000, n. 14 *Abrogazione legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 e successive modificazioni*

L.R. 2000, n. 17 *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale*

L.R. 2000, n. 19 *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia e risparmio energetico, miniere e risorse geotermiche*

L.R. 2000, n. 20 *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi nelle materie di opere pubbliche, viabilità e trasporti*

L.R. 2000, n. 25 *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di urbanistica e pianificazione territoriale e di edilizia residenziale pubblica*

Programmazione Finanze Bilancio (8)

L. R. 2000, n. 1 *Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000*

L.R. 2000, n. 2 *Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1998*

L.R. 2000, n. 4 *Modifica alla legge regionale 15 dicembre 1976, n. 27*

L.R. 20.00, n. 9 *Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000/2002*

L.R. 2000, n. 11 *Assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000*

L.R. 2000, n. 12 *Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1999*

L.R. 2000, n. 13 *Procedure per l'attivazione del programma operativo della Regione Puglia 2000/2006*

L.R. 2000, n. 28 *Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000*

PRODUZIONE COMPLESSIVA

Rispetto alle altre regioni la produzione normativa pugliese dei 2000 si colloca in una media di minore produttività, sia come produzione annuale che come produzione complessiva (Tab. 1).

**PRODUZIONE LEGISLATIVA DELLE REGIONI ITALIANE
A STAUTO ORDINARIO
1971 -2000**

REGIONE	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	TOTALE	
Abruzzo	3	28	47	54	71	87	82	89	71	85	81	101	87	91	85	78	125	123	112	106	91	106	80	108	54	146	137	165	148	12	2781	
Basilicata	2	8	48	42	62	36	49	53	48	57	56	42	38	43	35	32	36	43	36	33	29	27	99	36	73	64	54	40	36	62	1360	
Calabria	1	8	23	18	32	21	34	32	15	34	23	18	27	38	30	41	30	33	15	56	19	22	18	36	43	45	13	15	28	20	783	
Campania	1	12	25	66	71	29	22	60	43	75	87	67	17	45	57	45	42	15	27	32	20	15	47	43	25	27	20	13	7	19	1141	
Emilia	1	15	49	57	46	56	47	59	45	58	48	60	48	52	29	43	64	52	47	54	29	48	47	59	67	53	46	43	40	39	1361	
Lazio	1	10	40	73	97	69	46	82	122	93	36	62	79	75	122	57	64	80	85	52	69	58	72	88	80	95	46	57	40	30	1912	
Liguria	3	14	51	42	35	42	51	62	50	37	36	63	51	56	42	30	39	78	52	38	45	43	62	86	56	54	62	36	48	48	1580	
Lombardia	2	41	32	88	109	86	64	78	76	106	72	75	124	98	96	59	43	60	80	80	87	64	48	48	47	57	38	48	34	30	26	1787
Marche	4	9	36	53	47	35	50	72	62	53	43	48	41	42	33	25	45	45	34	60	40	52	37	52	57	46	77	47	32	30	1268	
Molise	1	21	32	22	48	43	63	35	40	43	57	25	22	31	19	18	18	25	25	36	24	25	24	23	36	42	33	21	44	28	881	
Piemonte	1	13	24	45	62	52	64	85	81	87	59	41	24	67	66	83	87	52	81	58	70	80	48	89	97	82	86	45	27	67	1748	
Puglia	8	17	28	48	65	32	40	56	77	78	85	33	26	69	84	40	34	29	20	20	15	14	33	28	40	21	24	22	28	28	1136	
Toscana	2	35	60	77	81	85	84	92	67	107	54	36	36	75	64	66	82	83	88	74	61	83	108	125	109	101	86	81	62	82	2328	
Umbria	2	29	47	66	41	40	63	72	74	79	83	62	52	51	43	47	63	43	42	47	38	23	22	47	51	33	48	51	28	43	1407	
Veneto	2	13	28	59	104	45	75	73	108	102	81	67	66	65	68	56	87	84	68	43	38	29	43	74	42	42	44	33	62	26	1677	
TOTALE	22	272	806	788	828	717	877	838	939	1085	880	880	778	863	110	710	753	831	803	643	643	638	762	874	881	877	823	741	485	287	22800	


In totale le leggi della Regione Puglia dal 1972 al 2000 sono 1138 di queste:

- 215 sono leggi di bilancio - da intendersi leggi - che la Regione annualmente emana per disciplinare i vari aspetti della spesa (leggi di bilancio, variazioni di bilancio, esercizio provvisorio, conto consuntivo, ecc.) e che in genere hanno valenza annuale.
- 217 sono leggi che modificano e/o integrano esplicitamente norme emanate precedentemente (che rappresentano "la terapia di mantenimento").
- 386 sono leggi esplicitamente abrogate (vedi in appendice).
- 320 in definitiva sarebbero le leggi base che disciplinano le varie materie di competenza regionale e che, se non rappresentano un "dato" proprio da "giungla normativa", certamente è un dato che necessita di una continua opera di manutenzione e di semplificazione.


TENDENZE

Dai dati relativi all'anno 2000 rispetto agli anni precedenti si deduce una inversione di tendenza rispetto:

- *all'ascesa* iniziata nell'anno 1997 con 24 leggi e proseguita nel '98 con 32 e nel '99 con 36 (Tab. 2)



- *alla consuetudine* che vuole l'anno conclusivo della legislatura ('75, '80, '85, '90, '95, 2000) quasi sempre come l'anno più prolifico del quinquennio (Tab. 3)



- *al calo* della produzione normativa, per legislatura, iniziato sin dalla III Legislatura (Tab. 4)

LEGISLATURA	TOTALE LEGGI APPROVATE
I	146
II	283
III	249
IV	163
V	138
VI	140*
fino al termine della VI Legislatura (aprile 2000)	

EFFETTI ABROGATIVI E/O MODIFICATIVI

Con riguardo al dato dell'incidenza delle nuove norme sulla legislazione pregressa, emerge che sono state *esplicitamente abrogate* n. 23 leggi e 41 *quelle modificate* (Tab. 5)

LEGGI REGIONALI ESPLICITAMENTE ABROGATE

L.R. n. 25 del 1974	L.R. n. 47 del 1981
L.R. n. 34 del 1978	L.R. n. 54 del 1981
L.R. n. 48 del 1978	L.R. n. 57 del 1981
L.R. n. 20 del 1979	L.R. n. 33 del 1984
L.R. n. 38 del 1979	L.R. n. 14 del 1988
L.R. n. 63 del 1979	L.R. n. 25 del 1990
L.R. n. 65 del 1979	L.R. n. 29 del 1990
L.R. n. 14 del 1980	L.R. n. 16 del 1991
L.R. n. 64 del 1980	L.R. n. 29 del 1993
L.R. n. 69 del 1980	L.R. n. 03 del 1995
L.R. n. 41 del 1981	L.R. n. 39 del 1995
	L.R. n. 03 del 1998

LEGGI REGIONALI ESPLICITAMENTE MODIFICATE

L.R. n. 18 del 1974	L.R. n. 07 del 1997
L.R. n. 27 del 1976	L.R. n. 10 del 1997
L.R. n. 17 del 1977	L.R. n. 16 del 1997
L.R. n. 54 del 1978	L.R. n. 18 del 1997
L.R. n. 20 del 1983	L.R. n. 19 del 1997
L.R. n. 22 del 1983	L.R. n. 22 del 1997
L.R. n. 54 del 1984	L.R. n. 04 del 1998
L.R. n. 27 del 1985	L.R. n. 06 del 1998
L.R. n. 48 del 1985	L.R. n. 11 del 1998
L.R. n. 30 del 1986	L.R. n. 14 del 1998
L.R. n. 16 del 1987	L.R. n. 27 del 1998
L.R. n. 28 del 1990	L.R. n. 32 del 1998
L.R. n. 30 del 1990	L.R. n. 13 del 1999
L.R. n. 37 del 1994	L.R. n. 17 del 1999
L.R. n. 08 del 1995	L.R. n. 18 del 1999
L.R. n. 27 del 1995	L.R. n. 19 del 1999
L.R. n. 37 del 1995	L.R. n. 24 del 1999
L.R. n. 39 del 1995	L.R. n. 26 del 1999
L.R. n. 25 del 1996	L.R. n. 32 del 1999
L.R. n. 26 del 1996	L.R. n. 09 del 2000
	L.R. n. 11 del 2000

In totale sono ben 386 le leggi abrogate su di una produzione normativa pari a 1138. La Tabella 6 offre una visione d'insieme delle *leggi esplicitamente abrogate nell'arco temporale 1972-2000*.

Tab. 6

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE LEGGI REGIONALI ABBROGATE

aggiornato al 28 febbraio 2001

	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
2	1	2	2	4	1	1	7	3	1	3	2	2	1	1	6	2	5	9	5	4	3	29	5	1	9	3			
4	5	7	3	5	4	3	8	4	6	5	6	5	2	7	3	7	7	20	7	6	5		10	2					
6	7	8	4	6	5	4	9	9	7	10	7	7	13	12	7	9		14	8	5			14	3					
7	12	9	5	7	6	6	10	10	9	12	13	9	17	15	18	10		15	10	14			16	16					
9	13	10	6	8	7	11	11	11	14	13	14	10	18	16	19	11		25	16	16			20	18					
10	15	12	7	9	8	12	12	13	15	14	15	13	20	17	21	12		29	29				28	24					
11	16	13	9	10	9	13	13	14	18	16	16	15	21	21	23	14		36	36				30	33					
12	17	15	10	14	14	15	14	18	28	18		19	23	22	24	15							31	36					
14	18	16	11	15	15	16	18	19	29	19		20	24	24	35	16							33	39					
15	19	17	13	16	19	18	19	23	31	20		21	25	29															
16	20	24	14	17	22	19	20	27	37	21		22	28	33	20														
17	22	25	15	18	23	20	24	28	41	23		25	29	37															
	23	26	16	20	24	21	26	29	42	28		33	30	39															
	24	27	17	21	25	22	27	31	43	32		34	43																
	25	33	18	22	27	23	29	36	44	38		35	44																
	26	34	19	25	28	26	30	38	47			37	46																
	27	35	20	26	31	27	32	47	54			38	47																
	28	36	21	31	32	29	35	51	55			39	49																
	33	37	26		35	31	36	55	57			41	52																
	40	27			39	32	38	57	60			51	55																
	41	28			33	39	58	65				52	57																
	42	29			34	43	59					53	58																
	43	31			37	45	60					59																	
	44	32			40	48	62																						
	46	33			41	49	64																						
					45	51	68																						
					46	52	69																						
					47	58	74																						
					48	59	75																						
					49	63	77																						
					50	65	78																						
					51	68	79																						
					52	68	79																						
					53																								
					54																								

note

- 1) I numeri indicati nella colonna di riferimento al numero della L.R.
- 2) In appendice sono riportati i titoli di tutte le leggi abrogate

NOVITA' LEGISLATIVE

Sul piano dei contenuti generali di un certo interesse sono da segnalare oltre le leggi regionali:

L.R. 2000, n. 3 *Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (CO. RE. COM)*

L.R. 2000, n. 5 *Esodo volontario dirigenti regionali*

L.R. 2000, n. 10 *Istituzione della Commissione Speciale per lo studio delle condizioni e per l'individuazione delle misure atte a favorire la sicurezza delle persone nella Regione Puglia*

L.R. 2000, n. 13 *Procedure per l'attivazione del programma operativo della Regione Puglia 2000/2006*

L.R. 2000, n. 23 *Interventi a favore dei pugliesi nel mondo*

le leggi regionali promulgate in attuazione delle leggi Bassanini e cioè:

L.R. 2000, n. 16 *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di agricoltura*

L.R. 2000, n. 17 *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale*

L.R. 2000, n. 18 *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi*

L.R. 2000, n. 19 *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia e risparmio energetico, miniere e risorse geotermiche*

L.R. 2000, n. 20 *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi' nelle materie di opere pubbliche, viabilità e trasporti*

L.R. 2000, n. 21 *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria*

L.R. 2000, n. 22 *Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali*

L.R. 2000, n. 24 *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale*

L.R. 2000, n. 25 *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di urbanistica e pianificazione territoriale e di edilizia residenziale pubblica*

L.R. 2000, n. 26 *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di immigrazione extracomunitaria*

Queste sono leggi che testimoniano il passaggio dal vecchio assetto dei poteri regionali e locali, al nuovo assetto che sta maturando.

Leggi che rivoluzionano il quadro normativo regionale, che preludono ad una necessità ed inderogabile "riformulazione e attualizzazione dell'impianto legislativo regionale" e che porteranno a porre effettivamente mano alla formulazione di quei testi unici e/o leggi organiche per materia, che se non rappresentano la "bacchetta magica" per risolvere tutti i problemi della legislazione, certamente rappresentano una base ineliminabile per condurre il "sistema normativo" dalla complessità alla semplificazione.

Per tornare alla Raccolta delle leggi del 2000, è necessario sottolineare che il presente elaborato non costituisce testo ufficiale delle leggi regionali - per il quale si rinvia ai rispettivi fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione - ma realizza, in termini di contenuti operativi,

l'obbiettivo di raccogliere la produzione normativa regionale a cadenza annuale.

Per ciascuna legge pubblicata nel 2000 che reca modifiche a norme precedenti è stato elaborato, come di consueto, il testo coordinato così come risultante dalle modifiche ed integrazioni succedutesi nel tempo.

Si precisa che, qualora i testi normativi qui ripubblicati non coincidessero con quelli risultanti dai testi ufficiali, viene fatto espresso rinvio del lettore ai testi originali delle norme pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Dott. BELLISARIO CARBONE
Dirigente dell'Ufficio

**INDICE CRONOLOGICO
DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI REGIONALI
2000**

LEGGI REGIONALI

L.R.14.01.2000, n. 1

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000

Pag. 19

L.R.26.01.2000, n. 2

Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1998

Pag. 22

L.R.28.02.2000, n. 3

Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM)

Pag. 24

L.R 02.03.00, n. 4

Modifica alla legge regionale 15 dicembre 1976, n. 27

Pag. 31

L.R 08-03-00, n. 5

Esodo volontario dirigenti regionali

Pag. 33

L.R 08-03-00, n. 6

Riduzione dotazione organica

Pag. 35

L.R.20.03.00, n. 7

Modifica alla legge regionale 5 maggio 1999, n. 18

Pag. 37

L.R 20.03.00, n. 8

Proroga dei termini per la denuncia dei pozzi. Modifica della legge regionale 6 settembre 1999, n. 26

Pag. 39

L.R 12.04.00, n. 9

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000/2002

Pag. 46

L.R 30.08.2000, n. 10

Istituzione della Commissione Speciale per lo studio delle condizioni e per l'individuazione delle misure atte a favorire la sicurezza delle persone nella Regione Puglia

Pag.66

L.R 5.09.2000, n. 11

Assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000

Pag. 69

L.R 5.09.2000, n. 12

Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1999

Pag. 72

L.R 25.09.2000, n. 13

Procedure per l'attivazione del programma operativo della Regione Puglia 2000/2006

Pag. 74

L.R 25.09.2000, n. 14

Abrogazione legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 e successive modificazioni

Pag. 93

L.R 20.11.2000, n. 15

Modifiche alla legge regionale 28 novembre 1983, n. 20 concernente interventi per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) - Norme per la salvaguardia del patrimonio e modalità per l'estinzione

Pag. 95

L.R 30.11.2000, n. 16

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di agricoltura

Pag. 99

L.R 30.11.2000, n. 17

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale

Pag. 106

L.R 30.11.2000, n. 18

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi

Pag. 118

L.R 30.11.2000, n. 19

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia e risparmio energetico, miniere e risorse geotermiche

Pag. 128

L.R 30.11.2000, n. 20

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi nelle materie di opere pubbliche, viabilità e trasporti

Pag. 131

L.R 30.11.2000, n. 21

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria

Pag.140

L.R. 30.11.2000, n. 22

Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali

Pag. 147

L.R. 11.11.2000, n. 23

Interventi a favore dei pugliesi nel mondo

Pag. 154

L.R. 15.12.2000, n. 24

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale

Pag. 162

L.R. 15.12.2000, n. 25

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di urbanistica e pianificazione territoriale e di edilizia residenziale pubblica

Pag. 180

L.R. 15.12.2000, n. 26

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di immigrazione extracomunitaria

Pag. 188

L.R. 15.12.2000, n. 27

Modifica e integrazione alla legge regionale 4 agosto 1999, n. 24 "Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio"

Pag. 193

L.R. 22.12.2000, n. 28

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000

Pag. 195

REGOLAMENTI REGIONALI**Regolamento Regionale 28.02.2000, n. 1**

Criteri e modalità per il finanziamento regionale dei progetti di lotta alla droga

Pag. 209

Regolamento Regionale 10.10.2000, n. 2

Regolamento di organizzazione del Gabinetto del Presidente della Regione

Pag. 218

Regolamento Regionale 28.12.2000, n. 3

Approvazione del Regolamento regionale "Vigilanza venatoria" art 45, comma 2, L.R. 27/98

Pag. 221

Regolamento Regionale 28.12.2000, n. 4

Approvazione regolamento Aziende Faunistico-Venatorie. Modalità di istituzione, gestione e funzionamento. Revoca deliberazione GR. n. 39 del 9 febbraio 2000

Pag. 225

Regolamento Regionale 28.12.2000, n. 5

Approvazione regolamento Zone per l'addestramento, l'allevamento e le gare cinofile. Modalità di istituzione, gestione e funzionamento. Prove su fauna selvatica. Revoca deliberazione G.R. n. 40 del 9 febbraio 2000

Pag. 230

Regolamento Regionale 28.12.2000, n. 6

Approvazione regolamento Aziende agri-turistiche-venatorie. Modalità di istituzione, gestione e funzionamento. Revoca deliberazione GR. n. 41 del 9 febbraio 2000

Pag. 235

APPENDICE

Leggi Regionali abrogate dal 1972 al 2000

Pag. 239

Legge regionale 14 gennaio 2000, n. 1
“Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2000”

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI

– ex ERSAP - Personale non di ruolo

LEGGE REGIONALE 14 GENNAIO 2000, N. 1

“Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000”

(Pubblicata nel B.U.R. n. 6 del 14 gennaio 2000)

Art. 1

1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2000 e sino al 30 aprile, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 2000 sulla base degli stati di previsione dell'entrata e delle spese per l'anno 1999, come approvati con la legge regionale 4 maggio 1999, n. 16 e successive modificazioni.

Art. 2

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è limitata a un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria e inderogabile, di cui all'elenco allegato alla presente legge, per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionabile in dodicesimi.

2. In applicazione dell'articolo 50, comma 3, della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni è sospesa, dal 1° gennaio 2000 e per la durata dell'esercizio provvisorio, l'esecuzione delle spese non obbligatorie e inderogabili.

Art. 3

1. Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata, assegnate alla Regione per l'anno 2000, possono essere impegnate a condizione che i relativi fondi siano accertati dalla Ragioneria della Regione a termine dell'articolo 53 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e inte-

grazioni.

2. Le risorse finanziarie provenienti dall'attivazione del mutuo di lire 403 miliardi già accordato dalla Cassa Depositi e Prestiti possono essere impegnate, per la finalità e secondo i criteri di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 16 del 1999, all'atto della riscossione della relativa somma.

3. Al fine di consentire la tempestiva approvazione del piano di formazione professionale per l'anno 2000-2001, può essere impegnata sull'apposito capitolo 0961015 la quota a carico della Regione di cofinanziamento sino all'importo massimo del previsto 5 per cento dell'ammontare dei finanziamenti statali e comunitari a tale scopo complessivamente attribuibili.

Art. 4

1. Al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi, in conformità all'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte:

- a) dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall'Unione europea e dalle relative deliberazioni del CIPE di cofinanziamento nazionale; **(1)**
- b) dai quadri finanziari sia di programmazione sia di cassa contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto di risorse. **(1)**

2. L'autorizzazione annuale al pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b), è vincolata a quanto previsto dalle quote dei piani finanziari dell'Unione europea e da quelle di cui alle deliberazioni con le quali il CIPE provvede al cofinanziamento nazionale o al riparto di risorse.

3. Il fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari di cui al capitolo 1110050, istituito con l'articolo 32 della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6, incrementato della somma di lire 30 miliardi, è, gestito e alimentato secondo i criteri e le modalità di cui al medesimo articolo 32 e può essere in tutto o in parte attivato anche nel corso dell'esercizio finanziario di cui alla presente legge.

Art. 5

1. Al fine di unificare le procedure di pagamento e i connessi adempimenti fiscali, gli assegni dovuti al Presidente e ai componenti della Giunta regionale saranno pagati, con decorrenza dal 1° gennaio 2000, in uno con le indennità consiliari e con i rimborsi spese di cui alla legge regionale 28 gennaio 1998, n. 5, ad esclusione delle missioni, dal Settore bilancio e ragioneria del Consiglio regionale.

2. Lo stanziamento annuale previsto per il

pagamento dei suddetti assegni sui capitoli di spesa 1200 va a confluire sul cap. 1020 "Spese per indennità di carica spettanti ai componenti del Consiglio regionale".

Art. 6

1. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo e terzo capoverso, dell'articolo 26 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e successive modificazioni e integrazioni si applicano altresì nei confronti del personale non di ruolo già in servizio presso il soppresso ER-SAP ed attualmente retribuito con oneri a carico del bilancio regionale,.

ALLEGATO 1

Elenco capitoli relativi alle spese obbligatorie e inderogabili

Omissis

NOTE

(1) Errata corrige pubblicata nel BUR n. 12/2000.

Legge regionale 26 gennaio 2000, n. 2
“Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 1998”

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI

//

LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 2000, N. 2

“Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 1998”

(Pubblicata nel B.U.R. n. 18 suppl. del 10 febbraio 2000)

TITOLO I Norme di rendiconto	
Art. 1 (Approvazione del rendiconto 1998)	Art. 6 (Situazione residui di stanziamento al 31-12-1998)
1. È approvato l’allegato rendiconto generale per l’esercizio finanziario 1998 della Regione Puglia, secondo le risultanze esposte negli articoli seguenti.	omissis
Art. 2 (Entrate e spese di competenza)	Art. 7 (Situazione residui passivi propri al 31-12-1998)
omissis	omissis
Art. 3 (Riepilogo entrate e spese di competenza)	Art. 8 (Fondo di cassa)
omissis	omissis
Art. 4 (Risultato finanziario della competenza 1998)	Art. 9 (Situazione finanziaria complessiva)
omissis	omissis
Art. 5 (Situazione residui attivi)	Art. 10 (Residui passivi perenti)
omissis	omissis
	Art. 11 (Conto patrimoniale)
	omissis

Legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3
“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale
per le Comunicazioni (CO.RE.COM)”

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI

- Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
- Esperti nel settore della comunicazione

PRINCIPALI SCADENZE PERIODICHE E RELATIVI ADEMPIMENTI PREVISTI PER SOGGETTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE

SCADENZE	ADEMPIMENTI	SOGGETTI
• Quinquennale	Segnalazioni per il rinnovo Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)	• Esperti nel settore della comunicazione
• 15 settembre di ogni anno	Trasmissione, all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, del programma dell’anno successivo con relativo fabbisogno finanziario	• Comitato regionale per la comunicazione (Co.Re.Com.)
• 31 marzo di ogni anno	Trasmissione, all’Ufficio di Presidenza del Consiglio e all’Autorità, attività svolta nell’anno precedente e rendiconto della gestione	• Comitato regionale per la comunicazione

LEGGE REGIONALE 28 FEBBRAIO 2000, N. 3

“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM)”

(Pubblicata nel B.U.R. n. 27 del 29 febbraio 2000)

**Art. 1
(Oggetto)**

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è istituito presso il Consiglio regionale della Puglia il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.) della Regione Puglia, al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

**Art. 2
(Natura)**

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni, fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale, è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Il Comitato regionale per le comunicazioni, quale organo regionale, svolge funzioni di consulenza, di supporto e di garanzia della Regione per le funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione.

3. Il Comitato, oltre alle funzioni proprie e alle funzioni delegate, di cui agli articoli 13 e 14, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

**Art. 3(1)
(Composizione e durata in carica)**

1. Il Comitato regionale per le comunica-

zioni è composto da cinque membri, scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2. I componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a tre nomi. In caso di parità, risulta eletto il più anziano di età.

3. Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del Comitato, il Consiglio procede con voto segreto all'elezione, tra di essi, del Presidente del Comitato. Risulta eletto colui che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità resta eletto il più anziano di età.

4. In caso di impedimento per qualunque causa del Consiglio regionale, alla nomina del Presidente e dei componenti il Comitato vi provvede il Presidente del Consiglio regionale, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari.

5. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni ed esercitano le proprie funzioni fino all'insediamento del Comitato subentrante.

6. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio regionale procede alla elezione del sostituto, che resta in carica fino alla scadenza del Comitato.

7. In caso che il Comitato si riduca a due componenti, si procede al rinnovo integrale del Comitato stesso.

NOTE

(1) Il Governo ha osservato: è richiamata l'attenzione in ordine al rispetto della disposizione di cui all'articolo 1, lettera A, n. 5) della Deliberazione n. 52/1999 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che stabilisce il divieto di rieleggibilità alla carica per i componenti del Comitato regionale per le comunicazioni.

8. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 7. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o due membri, si procede entro sessanta giorni dalla morte del componente o contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o dalla deliberazione consiliare di decadenza del componente.

9. In caso di dimissioni del Presidente del Comitato:

- a) se le dimissioni riguardano anche la carica di componente del Comitato, il Consiglio provvede alla sostituzione a norma dei commi 6 e 8 e, nella stessa seduta, alla nomina del nuovo Presidente;
- b) se le dimissioni riguardano solo la carica di Presidente, il Consiglio provvede alla nomina del Presidente nella prima seduta utile.

Art. 4 (Incompatibilità)

- a) La carica di componente del Comitato è incompatibile con le seguenti situazioni: membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
- b) componente del Governo nazionale;
- c) Presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale, Consigliere regionale;
- d) Sindaco, Presidente di Amministrazione provinciale, Assessore comunale o provinciale, Consigliere comunale o provinciale;
- e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;
- f) detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e movimenti politici;

g) amministratore, dirigente, dipendente (o socio azionista) di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; (i soci risparmiatori delle società commerciali e delle società cooperative non versano in situazione di incompatibilità);

h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i soggetti di cui alla lettera g);

i) dipendente regionale.

2. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato e al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.

Art. 5 (Decadenza)

1. I componenti del Comitato decadono dall'incarico:

- a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive;
- b) qualora sussista una causa di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverla.

2. Il Presidente del Consiglio regionale procede alla contestazione delle cause di decadenza d'ufficio o su segnalazione del Presidente del Comitato, che è tenuto a comunicare il fatto di cui alla lettera a) del comma 1 nonché, se ne è a conoscenza l'esistenza di altre cause di decadenza.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, entro sette giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta per iscritto all'interessato, con invito a rimuovere la causa di incompatibilità entro trenta giorni. L'interessato, entro trenta giorni dalla data della contestazione, può presen-

tare osservazioni e controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni, il Presidente del Consiglio regionale provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa; ovvero propone al Consiglio regionale l'adozione del provvedimento di decadenza negli altri casi.

Art. 6 (Dimissioni)

1. Le dimissioni dei componenti il Comitato sono presentate, tramite il Presidente del Comitato stesso, al Presidente del Consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente del Comitato sono presentate direttamente al Presidente del Consiglio.

2. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino alla elezione dei successori.

Art. 7 (Rinvio)

1. Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato, quando si devono sostituire componenti cessati anticipatamente dalla carica, non si applica il metodo del voto limitato.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni procedurali previste dalla normativa regionale vigente in materia di nomine.

Art. 8 (Comunicazioni)

1. Il Presidente del Consiglio regionale comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'avvenuta elezione del Comitato e del suo Presidente, nonché le eventuali variazioni nella composizione del Comitato stesso.

Art. 9 (Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente del Comitato:

- a) rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;
- b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;
- c) cura i rapporti con gli organi regionali, con l'Autorità.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 10 (Regolamento interno)

1. Il Comitato adotta, col voto di quattro quinti dei suoi componenti, il regolamento interno che disciplina:

- a) le modalità di nomina e le funzioni del Vice Presidente;
- b) l'organizzazione e il funzionamento del Comitato, compresa la possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli componenti;
- c) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

2. Il Comitato approva, altresì, all'unanimità, un "codice etico" volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti.

Art. 11 (Indennità di funzioni e rimborsi)

1. Al Presidente del Comitato è attribuita una indennità lorda mensile di funzione pari al 40 per cento dell'indennità mensile di base spettante ai Consiglieri regionali.

2. Al Vice Presidente del Comitato è attribuita una indennità lorda mensile di funzione

pari al 25 per cento dell'indennità mensile di base spettante ai Consiglieri regionali.

3. Ai componenti del Comitato è attribuita una indennità lorda mensile di funzione pari al 15 per cento dell'indennità mensile di base spettante ai Consiglieri regionali.

4. Nel caso in cui il Presidente del Comitato sia assente o impedito per oltre due mesi consecutivi, al Vice Presidente spetta, per tutto il periodo di assenza o impedimento del Presidente, l'indennità di funzione prevista per il Presidente.

5. Ai componenti del Comitato che non risiedono nel luogo di riunione del Comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

6. Ai Componenti del Comitato che su incarico del Comitato si recano in località diverse da quelle di residenza è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i Consiglieri regionali.

Art. 12

(Modalità di esercizio delle funzioni)

1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate il Comitato si avvale dell'Ispezzione del Ministero delle comunicazioni competente per territorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 5/bis, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1999, n. 78.

2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità, il Comitato può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'Amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità.

Art. 13

(Funzioni proprie)

1. Il Comitato esercita come funzioni proprie:

- a) le funzioni già assegnate dalla normativa statale, regionale al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi (Co.re.rat.);

- b) le altre funzioni conferite al Comitato dalla normativa statale, regionale e da provvedimenti dell'Autorità.

2. Il Comitato formula proposte, orientamenti ed indicazioni agli organi regionali in tutti i casi in cui essi debbano esprimere, od esprimano autonomamente, pareri all'Autorità o ad altri soggetti in materie interessanti il settore delle comunicazioni o adottino provvedimenti sulle stesse materie. Gli organi regionali:

- a) sono tenuti ad acquisire gli apporti espressi dal Comitato;
- b) possono delegare al Comitato, in via permanente o transitoria, eventualmente con prefissione di indicazioni e criteri, l'adozione e la gestione di provvedimenti di loro competenza in materia interessati le comunicazioni.

3. Il Comitato inoltre esprime parere alle Commissioni consiliari competenti sui progetti di legge regionale disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni.

Art. 14

(Funzioni delegate)

1. Il Comitato esercita le funzioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997.

2. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.

3. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Comitato, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate nonché le risorse assegnate per il loro esercizio.

4. Le risorse assegnate e trasferite dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate

sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale. La cifra corrispondente è poi iscritta in un capitolo di spesa intestato "Spese per l'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al Co.re.com." inserito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. Nel bilancio autonomo del Consiglio regionale, a norma della legge 6 dicembre 1973, n. 853, sono inserite apposite voci di spesa per l'attività e le funzioni, proprie e delegate, del Comitato.

5. In caso di accertati inerzia, ritardo o inadempiamento del Comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla legge n. 249 del 1997, l'Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al Comitato e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2. Della contestazione e degli atti conseguenti l'Autorità dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

Art. 15 (Programmazione delle attività del Comitato)

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato trasmette all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni delegate, è presentata anche all'Autorità.

2. Il programma del Comitato è presentato ed illustrato dal Presidente del Comitato all'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Successivamente l'Ufficio di Presidenza discute ed approva il programma. In conformità del programma approvato sono determinati i mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spe-

sa del bilancio del Consiglio e da porre a disposizione del Comitato.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato trasmette all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per opportuna conoscenza, e all'Autorità:

- a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;
- b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria, che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.

4. Il Comitato, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di cui al comma 3, lettera a).

Art. 16 (Dotazione organica)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con l'Autorità, con il Presidente del Comitato e con il Segretario generale del Consiglio, individua la struttura di supporto al Comitato. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del Comitato.

2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è determinata d'intesa con l'Autorità, con il Presidente del Comitato e con il Segretario Generale del Consiglio, valutando prioritariamente la professionalità e le competenze acquisite nella struttura del Co.re.rat. Al reclutamento dell'ulteriore personale eventualmente occorrente si provvede a norma dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 249 del 1997.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato può avvalersi, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, di soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza, secondo la vigente normativa regionale in materia di consulenza.

Art. 17
(Gestione economica e finanziaria)

1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato ha autonomia gestionale e operativa. A tal fine, il dirigente della struttura funzionalmente dipendente dal Comitato assume la funzione di funzionario delegato, ai sensi delle norme di contabilità regionale.

2. Gli atti della gestione tecnica, finanziaria e amministrativa riguardanti l'attività del Comitato sono di competenza del dirigente responsabile della struttura di supporto, sulla base degli indirizzi impartiti dal Comitato.

Art. 18
(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale provvede all'elezione del Comitato e del suo Presidente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more della prima elezione del Comitato nei termini e con le procedure previste dall'articolo 3, le funzioni proprie e delegate di cui agli articoli 13 e 14, sono attribuite al Co.re.rat.

3. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, il Comitato, fermo restando quanto disposto all'articolo 12, si avvale del personale già assegnato al Co.re.rat., secondo la vigente normativa regionale in materia.

4. Nelle more dell'adozione del regolamento interno di cui all'articolo 10, restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il Co.re.rat.

Art. 19
(Norma finanziaria)

1. All'onere finanziario necessario per l'applicazione della presente legge si fa fronte mediante lo stanziamento annuale del capitolo 1120, la cui denominazione è integrata da "Spese per il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)", previsto nei corrispondenti bilanci di previsione della Regione.

Art. 20
(Abrogazione)

1. È abrogata la legge regionale 28 dicembre 1993, n. 29 recante norme in materia di Co.re.rat.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. **(1)**

NOTE

(1) Errata corrige pubblicata nel BUR n. 54 del 4 maggio 2000.

Legge Regionale 2 marzo 2000, n. 4
“Modifica alla Legge Regionale 15 dicembre 1976, n. 27”

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI

– ASL, Istituti, Enti e Case di cura

LEGGE REGIONALE 2 MARZO 2000, N. 4

“Modifica alla Legge Regionale 15 dicembre 1976, n. 27” (1)

(Pubblicata nel B.U.R. n. 31 del 6 marzo 2000)

Art. 1

1. All'articolo 3, comma 1, della Legge Regionale 15 dicembre 1976, n. 27 la parola “archiviazione” è soppressa

NOTE

(1) Si riporta testo della L.R. 15 dicembre 1976, n. 27 “Norme per l'esercizio dei diritto di surroga e dell'azione di rivalsa per il recupero, nel caso di responsabilità di terzi, delle spese di ospedalità anticipate dalla Regione” coordinato con le modifiche recate dalla L.R. 4100

Art. 1

L'istruttoria amministrativa, ai fini dello esercizio dell'azione di rivalsa di cui agli artt. 20 e 21 della legge regionale n. 5 del 20.1.1975, e la conseguente definizione, è curata dagli Uffici regionali dei contenzioso competenti per territorio.

Art. 2

Agli stessi uffici, gli enti ospedalieri, gli istituti, enti e case di cura, già tenuti per effetto dell'art. 21 della legge regionale 20.1.1975, n. 5, devono inoltrare le segnalazioni per tutti quei casi di ricovero causati da fatti traumatici o comunque da stati morbosi presumibilmente imputabili a terzi responsabili.

Art. 3

Le deliberazioni per eventuali rinunce o transazioni, rientrano nelle attribuzioni della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 41, lett. g), dello Statuto.

La Giunta decide su relazione degli uffici dei contenzioso competenti, sentito il settore legale.

Art. 4

E' abrogato l'art. 5 della legge regionale n. 8 del 31 marzo 1973.

Art. 5

Per l'attuazione dei compiti di cui agli articoli precedenti nonché di quelli previsti nella citata legge n. 8 del 31.3.1973, la Giunta Regionale, su proposta dell'assessore competente, determina, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, il contingente di personale da assegnare agli uffici, utilizzando anche le unità richieste in comando ai sensi dell'art. 19 della legge 17.8.1974, n. 386.

Art. 6

I coordinatori degli uffici dei Contenzioso o funzionari da essi designati possono essere autorizzati dal Presidente della Giunta Regionale ad effettuare ispezioni presso gli Ospedali della Regione ai fini della verifica e del controllo delle operazioni inerenti alle rivalse ospedaliere.

Art. 7

(Norma transitoria)

Omissis

Legge Regionale 8 marzo 2000, n. 5
“Esodo volontario dirigenti regionali”

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI

//

LEGGE REGIONALE 8 MARZO 2000, N. 5

“Esodo volontario dirigenti regionali”

(Pubblicata nel B.U.R. n. 34 del 10 marzo 2000)

Art. 1

1. Ai dirigenti del ruolo regionale che hanno maturato o che maturino il diritto al collocamento a riposo e al trattamento di quiescenza entro il 31 dicembre 2000 e che presentino o confermino domanda di cessazione del servizio entro il 30 giugno 2000, sarà corrisposta una indennità aggiunta “una tantum” pari al quaranta per cento della retribuzione lorda di qualifica, compresa l’indennità di posizione in godimento al 31 dicembre 1999, che avrebbero percepito fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

2. L’importo massimo dell’indennità di cui al comma 1 non potrà superare, in ogni caso, le ventiquattro mensilità, intere della retribuzione lorda di qualifica, compresa l’indennità di posizione in godimento al 31 dicembre 1999.

3. La presente normativa non si applica ai dirigenti che abbiano già usufruito delle proroghe previste e che debbano ancora prestare meno di due anni di servizio.

Art. 2

1. L’indennità di cui all’articolo 1 sarà corrisposta fino ad un massimo di dodici mensilità entro il 31 dicembre 2000; l’eventuale saldo sarà corrisposto entro il 31 dicembre 2001.

2. La cessazione da servizio avverrà entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda per i dirigenti che abbiano maturato il diritto al collocamento a riposo e al trattamento di quiescenza alla data di presentazione della domanda, ivi compresi i dirigenti di cui all’articolo, comma 1. Per gli altri la cessazione dal servizio avverrà alla data prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3

1. I posti resi vacanti in applicazione della presente legge sono portati in diminuzione dalla corrispondente dotazione organica (qualifica “dirigente”) di cui alla tabella A (articolo 22, comma 1) della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7.

2. La legge regionale 31 dicembre 1991, n. 16 “Adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37 (“Elevazione limiti di età per collocamento riposo dirigenti della Regione Puglia”) è abrogata dalla data di entrata in vigore della presente legge. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 34 della l.r. 7/97 è abrogata.

3. Gli oneri derivanti dalla presente legge graveranno soltanto sui bilanci relativi agli esercizi finanziari 2000 e 2001.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Legge regionale 8 marzo 2000, n. 6
“Riduzione dotazione organica”

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI

//

LEGGE REGIONALE 8 MARZO 2000, N. 6

“Riduzione dotazione organica”

(Pubblicata nel B.U.R. n. 34 del 10 marzo 2000)

**Art. 1
(Finalità)**

1. Ai fini del contenimento della spesa per il personale e di migliorare la funzionalità della Regione Puglia, la presente legge ne riduce la dotazione organica e articola la distribuzione tra i livelli in modo più funzionale alle mutate esigenze organizzative.

**Art. 2
(Dotazione organica)**

1. La dotazione organica della Regione Puglia è ridotta di duecento unità.

2. I posti di cui all'articolo 30, comma 1, lettera b), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 sono ridotti a dieci. I posti di cui all'articolo 30, comma 1, lettera c), della l.r. 7/1997 sono ridotti a venti. I posti di cui all'articolo 30, comma 1, lettera d), della l.r.

7/1997 sono ridotti a quaranta. I posti di cui all'articolo 30, comma 1, lettera e), della l.r.

7/1997 sono ridotti a seicento. **(1)**

3. La tabella “A” di cui all'articolo 22, comma 1, della l.r. 7/1997 è così modificata:

qualifica seconda posti	n.	70
qualifica terza posti	n.	570
qualifica quarta posti	n.	400
qualifica quinta posti	n.	770
qualifica sesta posti	n.	1000
qualifica settima posti	n.	1350
qualifica ottava posti	n.	690
“dirigente” posti	n.	450
TOTALE posti	n.	5300

4. Alla copertura dei posti vacanti in organico di cui alla tabella precedente si provvede utilizzando le graduatorie dei rispettivi concorsi espletati e/o in corso di espletamento, alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le graduatorie di cui al comma 4 hanno validità ventiquattro mesi.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
“Modifica alla legge regionale 5 maggio 1999, n. 18”

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI

- **Soggetti utilizzatori di acque sotterranee**
- **Imprese di escavazione pozzi**

LEGGE REGIONALE 20 MARZO 2000, N. 7

“Modifica alla legge regionale 5 maggio 1999, n. 18” (1)

(Pubblicata nel B.U.R. n. 39 del 24 marzo 2000)

Art. 1

1. All'articolo 4, comma 7, della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 è aggiunto il seguente comma 8:

“8. La quota relativa alla concessione è ridotta del settantacinque per cento qualora il pozzo insista in appezzamento inferiore a cinque ettari, del cinquanta per cento se inferiore, a due ettari”.

Art. 2

1. In calce al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 è aggiunto quanto segue:

“Qualora il concessionario abbia in dotazione o installi una pompa di sollevamento di portata pari o inferiore alla quantità di emungimento prevista dalla concessione, l'obbligo

dell'installazione dell'apparecchio contalimitatore decade ovvero, nel caso in cui le esigenze idriche aziendali o di comunioni di aziende siano variate in aumento, decade l'obbligo dell'installazione dell'apparecchio contalimitatore, previa relazione tecnico-agronomica e idrogeologica che asseveri la effettiva aumentata richiesta di acqua e la compatibile capacità idrica della falda”.

Art. 3

1. All'articolo 5 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 è aggiunto il seguente comma 5:

“5. Al fine di assicurare la funzionalità degli impianti irrigui esistenti la portata emungibile di cui al comma 4 è fissata nella misura minima di 10 litri/secondo per ettaro per tutto le colture intensive”.

NOTE

(1) Il testo aggiornato e coordinato della L.R. 18/99 già modificato dalla L.R. 26/99 è riportato in nota alla L.R. 8/2000.

Legge regionale 20 marzo 2000, n. 8
“Proroga dei termini per la denuncia dei pozzi
Modifica della legge regionale 6 settembre 1999, n. 26”

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI

- Amministrazioni Provinciali
- Soggetti utilizzatori di acque sotterranee
- Tecnici esperti di servizi idrici
- Imprese di escavazione pozzi

PRINCIPALI SCADENZE PERIODICHE E RELATIVI ADEMPIMENTI PREVISTI PER SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

SCADENZE	ADEMPIMENTI	SOGGETTI
• Già in scadenza il 20 agosto 2000 è stata prorogata al 30 giugno 2001	Richiesta all'Amministrazione Provinciale competente di concessione dei pozzi non autorizzati e denuncia dei pozzi a falda artesiane e freatica	• Soggetti utilizzatori di acque sotterranee

LEGGE REGIONALE 20 MARZO 2000, N. 8

**“Proroga dei termini per la denuncia dei pozzi
Modifica della legge regionale 6 settembre 1999, n. 26”**

(Pubblicata nel B.U.R. n. 39 del 24 marzo 2000)

**Art. 1
(Proroga dei termini)**

1. Il termine disposto dalla legge regionale 6 settembre 1999, n. 26 per la richiesta di concessione dei pozzi non autorizzati, nonché per la denuncia dei pozzi a falda artesiane e freatica ai sensi dell'articolo 10 del decreto 12 luglio 1993, n. 275, viene prorogato al 30 giugno 2001.(1)

**Art. 2
(Semplificazione degli adempimenti
per le utenze minori)**

1. La denuncia e la richiesta di concessione per i pozzi ad uso domestico o agricolo possono effettuarsi anche mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

2. La presentazione delle denunce da effettuarsi presso le Amministrazioni provinciali competenti, nel termine di cui all'articolo 1 della presente legge, estingue ogni illecito amministrativo ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 17 agosto 1999, n. 290.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

NOTE

(1) termine così prorogato dall'art. 1 della L.R. 9/2001.

(2) La L.R. 26/199 proroga il termine previsto dall'art. 15 della L.R. 18/199. Si riporta il testo aggiornato e coordinato con le modifiche e integrazioni recate dalle LL.RR. 26/99, 7/00, 8/00.

**Legge Regionale 5 maggio 1999, n. 18
“Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee”****TITOLO I
FINALITÀ DELLA LEGGE****Art. 1
(Finalità)**

1. Nello spirito dei principi sanciti dall'art. 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la presente legge disciplina la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle risorse idriche sotterranee della regione Puglia, con esclusione di quelle disciplinate da leggi speciali.

2. Le funzioni amministrative relative alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee sono esercitate unitariamente dalla Regione per il tramite dei propri uffici periferici del Genio civile.

TITOLO II
AUTORIZZAZIONE ALLA ESCAVAZIONE DI POZZI PER SCOPI DI RICERCA FINALIZZATA
ALLA UTILIZZAZIONE PER ACQUE SOTTERRANEE

Art. 2

(Modalità di rilascio della autorizzazione)

1. La ricerca delle acque sotterranee è sottoposta ad autorizzazione regionale. Per quelle da destinare ad uso domestico si applicano le disposizioni di cui all'art. 8.
2. Le domande per l'autorizzazione alla ricerca sono presentate all'Ufficio dei Genio civile competente per territorio e devono essere corredate della documentazione prevista dalla "Normativa tecnica in materia di ricerca, prelievo e utilizzazione di acque sotterranee" allegata alla presente legge (allegato 1).
3. All'istanza di autorizzazione deve essere allegata attestazione di versamento di lire 150 mila su conto corrente postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria.

Art. 3

(Rilascio dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione alla ricerca è rilasciata dal dirigente responsabile dei Genio civile entro centoventi giorni dalla data di acquisizione della domanda, previa l'istruttoria prevista dall'art. 95, commi 2 e 3, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
2. I pareri richiesti per l'istruttoria si ritengono favorevoli ove, trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione dell'idonea documentazione, non sia intervenuto parere contrario.
3. Avverso il rilascio o il diniego dell'autorizzazione alla ricerca o alla misura dell'indennità da corrispondersi al proprietario del suolo è ammesso, da parte degli interessati, entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento, ricorso all'Assessore ai lavori pubblici, il quale provvede definitivamente, sentito il Comitato tecnico di cui all'art. 46 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24, entro novanta giorni dalla data di deposito del ricorso.
4. I ricorsi sono presentati al Genio civile competente, che trasmette gli atti, unicamente alle proprie deduzioni, all'Assessore ai lavori pubblici per i provvedimenti di competenza.
5. Il provvedimento di autorizzazione prescrive le modalità delle operazioni di ricerca e le cautele da osservarsi per la protezione della falda.
6. L'autorizzazione non può avere durata superiore a un anno e può essere prorogata una sola volta per periodo non superiore a sei mesi.
7. L'autorizzazione è nominativa e soggetta a voltura previo nulla osta dei Genio civile.
8. L'autorizzazione alla ricerca può essere revocata nel caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione e in caso si contravvenga alle disposizioni del comma 7.

TITOLO III

CONCESSIONE ALL'UTILIZZO DI ACQUE SOTTERRANEE

Art. 4

(Concessione per l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee)

1. L'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee sono sottoposte a concessione regionale. Per l'utilizzazione delle acque ad uso domestico si applicano le disposizioni di cui all'art. 8.
2. I soggetti che abbiano individuato acque sotterranee possono presentare domanda di concessione per l'utilizzazione delle acque estratte, entro e non oltre un anno dal termine di scadenza dell'autorizzazione alla ricerca.
3. In mancanza di presentazione di domanda di concessione nei termini di cui al comma 2, o in caso di ricerca infruttuosa, il proprietario del fondo o il titolare dell'autorizzazione alla ricerca è tenuto al ripristino immediato dello stato dei luoghi entro sessanta giorni dalla data della relativa comunicazione da parte dell'Ufficio dei Genio civile.
4. Le domande vanno indirizzate al Genio civile competente per territorio e vanno redatte su carta da bollo. Ciascuna istanza deve espressamente indicare l'utilizzo previsto, a pena di inammissibilità.
5. Altra copia della domanda finalizzata alla estrazione e utilizzazione di acque sotterranee va trasmessa all'Autorità di bacino competente per territorio ai sensi dell'art. 3 dei d.p.r. 12 luglio 1993, n. 275 per le previsioni del piano di bacino idrografico interessato.

6. All'istanza di concessione deve essere allegata la documentazione riportata nella normativa tecnica. Il richiedente può fare riferimento a documenti già presentati con la domanda di autorizzazione alla ricerca d'acqua.

7. Alla domanda di concessione deve essere allegata attestazione di versamento di lire duecentomila su conto corrente postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria.

8. La quota relativa alla concessione è ridotta dei settantacinque per cento qualora il pozzo insista in appezzamento inferiore a cinque ettari, dei cinquanta per cento se inferiore, a due ettari. 444

Art. 5

(Concessione per l'estrazione e utilizzazione di acque sotterranee per uso agricolo)

1. La concessione per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee per uso agricolo, rilasciata dal dirigente responsabile dell'Ufficio dei Genio civile, previa presentazione della quietanza di pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'art. 11, deve indicare le condizioni alle quali la concessione medesima viene rilasciata e deve specificare i valori della portata massima e del volume annuale complessivo emungibile ed i periodi di utilizzazione. Il provvedimento viene notificato al Comune e alla Provincia.

2. Per il controllo delle condizioni poste nel provvedimento di concessione, il concessionario deve installare e custodire, a propria cura e spesa, un apparecchio contalimitatore di portata sigillato dagli uffici dei Genio civile. Qualora il concessionario abbia in dotazione o installi una pompa di sollevamento di portata pari o inferiore alla quantità di emungimento prevista dalla concessione, l'obbligo dell'installazione dell'apparecchio contalimitatore decade ovvero, nel caso in cui le esigenze idriche aziendali o di comunione di aziende siano variate in aumento, decade l'obbligo dell'installazione dell'apparecchio contalimitatore, previa relazione tecnicoagronomica e idrogeologica che asseveri la effettiva aumentata richiesta di acqua e la compatibile capacità idrica della falda. (1)

3. Per il rilascio di concessioni per portate superiori a 10 litri/sec o per volumi superiori a 20 mila mc/anno è richiesto il preventivo parere favorevole dei Comitato tecnico risorse idriche (COTRI). Per portate o volumi inferiori, l'Ufficio, ove lo ritenga utile, può richiedere il parere del suddetto COTRI.

4. Nelle zone di possibile emungimento, secondo le previsioni del vigente piano di risanamento delle acque (PRA), la portata emungibile non può superare 20 litri/sec, sempreché la salinità totale risulti pari o inferiore a 1,5 g/litro.

5. Al fine di assicurare la funzionalità degli impianti irrigui esistenti la portata emungibile di cui al comma 4 è fissata nella misura minima di 10 litri/secondo per ettaro per tutto le colture intensive.

Art. 6

(Concessione di utilizzo acque sotterranee per usi collettivi o diversi da quello agricolo)

1. Le concessioni per uso collettivo, uso industriale, per itticoltura, a servizio di insediamenti abitativi ed insediamenti turistico-residenziali, nonché quelle a servizio di pubblici acquedotti, sono rilasciate, con le stesse modalità di cui all'art. 5, anche in deroga al comma 4 del medesimo articolo, sentito il parere dei COTRI.

2. I pozzi da destinarsi, esclusivamente, a scopi di studio per il monitoraggio qualitativo delle falde sotterranee non sono soggetti a concessione.

Art. 7

(Durata della concessione)

1. La concessione ha durata quinquennale e può essere sospesa, revocata o modificata nel caso che si verificano incrementi della salinità totale, ovvero fenomeni di contaminazione o situazioni tali da recare pregiudizio all'equilibrio della falda e/o all'ambiente circostante.

2. La concessione è rinnovabile, su istanza dell'interessato, con apposito provvedimento del dirigente responsabile dell'Ufficio dei Genio civile che verificherà la sussistenza delle condizioni che diedero luogo alla concessione.

3. All'istanza di rinnovo va allegato:

a) attestazione del versamento di lire 150 mila sul conto corrente postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria;

b) certificazione delle analisi chimiche e batteriologiche delle acque emunte.

Art. 8

(Ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee per uso domestico)

1. S'intende per uso domestico l'utilizzazione dell'acqua estratta per i bisogni della famiglia dell'utilizzatore, per l'abbeveraggio del bestiame, per l'innaffiamento di orti o giardini di proprietà o in uso da parte dell'utilizzatore del-

l'acqua e dei suoi familiari conviventi. E' riferibile all'uso domestico l'innaffiamento di verde condominiale non eccedente i 5 mila mq. Non sono riferibili all'uso domestico le utilizzazioni per coltivazioni o per allevamenti i cui prodotti sono, anche parzialmente, destinati alla vendita.

2. La ricerca di acque sotterranee per uso domestico deve essere preventivamente comunicata all'Ufficio dei Genio civile per i fini di cui all'art. 28, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

3. L'Ufficio entra sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione rilascerà la presa d'atto contenente le eventuali prescrizioni e obblighi a cui deve ottemperare il richiedente per poter procedere alla ricerca.

4. L'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee per uso domestico è libera.

5. Alla comunicazione di ricerca deve essere allegata la attestazione di versamento di lire 100 mila sul conto corrente postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria.

Art. 9

(Verifica delle autorizzazioni per utilizzo domestico)

1. L'utilizzo di acque sotterranee per uso domestico è assoggettato a verifica quinquennale da parte dell'Ufficio dei Genio civile. A tal fine l'utilizzatore ogni cinque anni deve trasmettere al predetto Ufficio i risultati delle analisi chimiche e batteriologiche delle acque emunte.

2. All'istanza di verifica quinquennale deve essere allegato attestato di versamento di lire 50 mila sul conto corrente postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria.

Art. 10

(Norme sulla pubblicità per l'utilizzo di acque sotterranee)

1. Le domande finalizzate alla ricerca ed alla utilizzazione di acque sotterranee sono pubblicate, per estratto e per quindici giorni, nell'albo pretorio dei Comune competente territorialmente e degli altri Comuni eventualmente interessati, su disposizione dell'Ufficio dei Genio civile, che dà anche comunicazione delle domande ai proprietari dei fondi in cui devono eseguirsi le ricerche e le opere, quando non risulti che ne siano già a conoscenza.

TITOLO IV

CANONI E SANZIONI

Art. 11

(Canoni per le utenze)

1. Ai sensi dell'art. 37 del testo unico n. 1775 del 1933, i soggetti titolari della concessione per l'utilizzazione di acque sotterranee sono tenuti al pagamento del canone annuo nella misura definita dall'art. 18 della legge n. 36 del 1994.

2. Ogni concessione, al momento del rilascio e/o rinnovo, è soggetta a tassa regionale pari a lire 50 mila.

3. Ai sensi dell'art. 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i canoni di concessione definiti dal comma 1 del presente articolo vengono introitati dalla Regione per essere destinati al finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico del territorio.

Art. 12

(Sanzioni)

1. Fatti salvi i pozzi denunciati ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, qualsiasi opera realizzata al fine di ricerca, estrazione o utilizzazione di acque sotterranee, in assenza di concessione e/o autorizzazione regionale, è sottoposta a chiusura. Il Sindaco emette ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, assegnando al proprietario del fondo il termine perentorio di sessanta giorni, trascorsi i quali provvede d'ufficio a spese dello stesso proprietario.

2. Per le fattispecie di cui al comma 1 il proprietario del fondo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire 10 milioni, da versarsi sul conto corrente della Tesoreria comunale competente per territorio.

3. Qualora l'utilizzatore del pozzo contravvenga alle condizioni poste nel provvedimento di concessione o di autorizzazione regionale, ovvero qualora i soggetti che esercitano le relative funzioni accertino manomissioni ai sigilli posti alle apparecchiature di controllo, viene redatto apposito verbale da trasmettere all'Ufficio dei Genio civile.

4. Il dirigente del Genio civile commina a carico del contravventore la sanzione amministrativa da lire un milione a lire 5 milioni, da versarsi su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Puglia; valgono nella fattispecie le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Nell'eventualità che l'impresa incaricata di effettuare lo scavo per la ricerca o l'utilizzo di acque sotterranee contravvenga al disposto dell'art. 13, essa è soggetta a sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 15 milioni, da versarsi sul conto corrente della Tesoreria comunale di pertinenza.

Art. 13

(Adempimenti delle imprese escavatrici)

1. Possono effettuare lavori di escavazione di pozzi imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, cat. XI - f, ovvero presso la Camera di commercio.

2. Le imprese che devono eseguire lavori di escavazione pozzi, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni di scavo, comunicano all'Ufficio del Genio civile e al Comune la data di inizio dei lavori, i dati catastali del sito interessato alla ricerca, nonché gli estremi dell'autorizzazione concessa alla ricerca, ovvero della comunicazione nel caso di ricerca per uso domestico.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 14

(Revisione delle utenze di acque sotterranee)

1. Sono soggette a revisione le utenze per uso domestico di cui all'art. 93 del testo unico n. 1775 del 1933.

2. Gli utenti dovranno presentare istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 8, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che sia stata presentata relativa domanda di autorizzazione, si applicano le sanzioni previste dall'art. 12, comma 1.

Art. 15

(Norme di carattere generale)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti i pozzi comunque esistenti. I soggetti che utilizzano pozzi non autorizzati devono presentare, entro sessanta giorni (1) dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiesta di concessione per l'utilizzo di acque sotterranee. Per i pozzi autorizzati all'estrazione e all'utilizzo di acque sotterranee, per i quali non è stata presentata denuncia ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 275 del 1993, si fa riferimento, ai fini di detta denuncia, al provvedimento autorizzativo agli atti degli Uffici del Genio civile. (2)

2. Le richieste di concessione di cui al comma 1 devono seguire le procedure previste dall'art. 4.

3. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che sia stata presentata la relativa istanza di concessione, si applicano le sanzioni previste dall'art. 12, comma 1.

4. I pozzi denunciati ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 275 del 1993 rientranti nelle zone di vietato emungimento, prima del rilascio della concessione o autorizzazione, devono acquisire il parere vincolante dei COTRI.

5. Per quanto non regolamentato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al regio decreto n. 1775 del 1933.

6. Le norme della presente legge si applicano anche per la captazione e utilizzazione di acque sorgive.

7. Gli Uffici del Genio civile ed i Comuni esercitano le funzioni di controllo sulle utilizzazioni in atto.

8. Gli enti preposti all'autorizzazione agli scarichi sul suolo o nel sottosuolo danno comunicazione dell'autorizzazione concessa e del sito dello scarico all'Ufficio del Genio civile competente per territorio, ai fini dei regolamenti regionali nn. 2, 4 e 5 del 3 novembre 1989, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 319 e 24 dicembre 1979, n. 650.

NOTE

(1) Il termine per la richiesta di concessione dei pozzi non autorizzati nonché per la denuncia dei pozzi già prorogato dalla L.R. 26199, è stato ulteriormente prorogato al 20 agosto 2000 dalla L.R. 8100.

(2) Vedi l'art. 2 della L.R. 8100 che così dispone:

"1. La denuncia e la richiesta di concessione per i pozzi ad uso domestico o agricolo possono effettuarsi anche mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

2. La presentazione delle denunce da effettuarsi presso le Amministrazioni provinciali competenti, nel termine di cui all'articolo 1 della presente legge, estingue ogni illecito amministrativo ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 17 agosto 1999, n. 290."

Art. 16
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 6 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 19.
2. Gli artt. 34, 35 e 47 della legge regionale n. 24 del 1983 sono abrogati.

Art. 17
(Norme sulla tutela della pubblica incolumità)

1. Il ricercatore e l'utilizzatore del pozzo, ovvero il proprietario, ancorchè il pozzo non venga utilizzato, sono tenuti ad adottare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per garantire l'incolumità delle persone e per evitare che si verifichino danni di qualsiasi genere.
2. In caso di inadempimento, il Sindaco adotta il provvedimento di chiusura del pozzo e dispone l'esecuzione in danno del proprietario del fondo.

Art. 18 (1)
(Modifiche al Comitato tecnico per le risorse idriche)

1. Il comma 4 dell'art. 46 della legge regionale n. 24 del 1983, già modificato dall'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 19 viene così sostituito:
"4. I membri di cui alla precedente lett. d) devono essere scelti tra docenti universitari, ricercatori presso enti pubblici e tecnici laureati con una anzianità di iscrizione all'albo professionale non inferiore a dieci anni, ciascuno esperto in una delle seguenti discipline: geologia, idrogeologia, ingegneria delle acque, chimica del trattamento delle acque, smaltimento dei rifiuti, agronomia".

NOTE

- (1) L'art. 13 della L.R. 28/99 abroga l'art. 46 della L.R. 24/83, istituisce il Comitato regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche e dispone il trasferimento delle competenze e attività del COTRI a questo nuovo organismo.

Art. 19
(Gestione delle risorse finanziarie e destinazione dei proventi)

1. I versamenti delle tasse (spese istruttoria) e canoni previsti dalla presente legge, a favore della Regione Puglia, sono da effettuarsi su conto corrente postale n. 287706 con la causale "Tasse e canoni per la utilizzazione del demanio idrico".
2. E' istituito un fondo speciale dei proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico da iscriversi su apposito capitolo di entrata di nuova istituzione.
3. I proventi di cui al comma 2 sono destinati, prioritariamente, al finanziamento degli interventi di tutela del demanio idrico e all'assetto idraulico e idrogeologico del territorio, gestito dal competente Assessorato ai lavori pubblici.

ALLEGATI

OMISSIS

Legge regionale 12 aprile 2000, n. 9
“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2000 e
bilancio pluriennale 2000-2002”

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI

- ASL (Commissari Liquidatori e Direttore generali, Collegi sindacali)
- Istituti di credito
- Residenze protette ed enti socio educativi

PRINCIPALI SCADENZE PERIODICHE E RELATIVI ADEMPIMENTI PREVISTI PER SOGGETTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE

SCADENZE	ADEMPIMENTI	SOGGETTI
• 31 gennaio di ogni anno	Istanza all’Assessorato regionale alla Sanità per il rimborso delle somme versate per l’erogazione del contributo di soggiorno per cure termali (invalidi di guerra e categorie assimilate (art. 25)	• ASL
• Entro il 15 maggio	Provvedono a dare pubblicità in merito alle modalità e termini per l’accensione e bruciatura delle stoppie	• Amministrazioni comunali
• Quinquennale	Segnalazione dei nominativi per il rinnovo Commissione regionale per il fondo regionale per l’occupazione dei disabili (art. 48)	• Organismi rappresentativi dei lavoratori; • dei datori di lavoro; e • dei disabili • un ispettore medico del lavoro

LEGGE REGIONALE 12 APRILE 2000, N. 9

“Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000-2002” (1)

(Pubblicata nel B.U.R. n. 48 suppl. del 13 aprile 2000)

**TITOLO I
NORME DI BILANCIO****Art. 1
(Stato di previsione delle entrate)**

1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l'anno finanziario 2000, annesso alla presente, legge, è approvato in lire 39.926.200.750.879 in termini di competenza ed in lire 50.878.390.218.537 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 2000.

3. Il mutuo per l'importo di lire 403 miliardi - contratto, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 1993, n. 68, ai fini del completamento del ripiano del residuo disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1992 di lire 1203 miliardi e secondo le specifiche modalità di cui all'articolo 15 della legge regionale 6 maggio 1998, n. 14 - viene iscritto, in termini di competenza e cassa, al capitolo 5129210 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2000.

**Art. 2
(Stato di previsione della spesa)**

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l'anno finanziario 2000,

annesso alla presente, legge, è approvato in lire 39.926.200.750.879 in termini di competenza e in lire 50.878.390.218.537 in termini di cassa.

2. Le disponibilità finanziarie provenienti dall'attivazione del mutuo di cui all'articolo 1, comma 3, sono utilizzate secondo i criteri di cui all'articolo 14 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 16.

**Art. 3
(Impegni e pagamenti delle spese)**

1. E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2000, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 2, fatto salvo l'impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 60 e 61 della legge regionale di contabilità 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.

2. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2000, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 2.

**Art. 4
(Codifica regionale)**

1. La Ragioneria è autorizzata ad apportare d'ufficio ogni necessaria modifica alla codifica dei capitoli di bilancio introdotta in connessione con i criteri di classificazione degli stessi per settori e attività di intervento, ai fini

NOTE

(1) Con le LL.RR. 11/2000 e 28/2000 sono state introdotte variazioni al bilancio di previsione.

del relativo adeguamento al nuovo programma informatico di contabilità e avuto riguardo a eventuali mutamenti negli assetti organizzativi regionali.

Art. 5
(Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2000, di cui all'Allegato 1 della presente legge.

Art. 6
(Elenco spese obbligatorie)

1. Sono considerate spese obbligatorie, ai sensi della legge regionale di contabilità, quelle descritte nell'elenco di cui all'allegato 2 della presente legge.

Art. 7
(Fondo di riserva per spese obbligatorie)

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie, determinato per l'esercizio finanziario 2000 in lire 8.200.000.000, è iscritto al capitolo 1110010 ed è gestito a termini dell'articolo 36 della legge regionale di contabilità 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8
(Fondo di riserva per spese impreviste)

1. Il fondo di riserva per spese impreviste, determinato per l'esercizio finanziario 2000 in lire 586.346.493, è iscritto al capitolo 1110030 ed è gestito a termini dell'articolo 37 della legge regionale di contabilità 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9
(Fondo di riserva di cassa)

1. Il fondo di riserva di cassa, determinato per l'esercizio finanziario 2000 in lire 729.668.249.866, è iscritto al capitolo 1110020 ed è gestito a termini dell'articolo 41 della legge regionale di contabilità 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare con proprie deliberazioni le procedure di cui all'articolo 41, comma 3, della legge regionale di contabilità 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10
(Fondo per residui passivi perenti)

1. Il fondo per il pagamento dei residui dichiarati perenti ai fini amministrativi, determinato per l'esercizio finanziario 2000 in lire 150 miliardi, è iscritto al capitolo 1110045 ed è gestito a termini dell'articolo 71 della legge regionale di contabilità 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni.

2. E' iscritta, inoltre, al capitolo 1121029, la somma di lire 271.169.983.094 quale stanziamento derivante dall'attivazione della terza tranche di mutuo a ripiano del disavanzo e destinato, ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 14/1998 e dell'articolo 14 della l.r. 16/1999, alla regolarizzazione delle carte contabili, limitatamente alla sorte capitale, derivanti da provvedimenti esecutivi dell'autorità giudiziaria, nonché alla reiscrizione dei residui passivi perenti originati da obbligazioni sorte entro la data del 31 dicembre 1992.

Art. 11
(Variazioni di bilancio - Autorizzazione alla Giunta regionale)

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, le iscrizioni di cui all'articolo 43, comma 1, della l.r. 17/1977 e

successive modificazioni e integrazioni negli stati di previsione della entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 2000.

Art. 12
(Bilancio pluriennale)

1. A norma dell'articolo 6 e seguenti della l.r. 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni, è approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 2000 - 2002 nel testo allegato alla presente legge.

Art. 13
(Criteri di utilizzazione delle disponibilità finanziarie della terza tranche di mutuo con la Cassa depositi e prestiti)

1. Le disponibilità finanziarie provenienti dall'attivazione del mutuo di lire 403 miliardi già stipulato con la Cassa depositi e prestiti a termini dell'articolo 20 della l. 68/1993 sono utilizzate nel rispetto dei criteri e secondo le modalità di cui all'articolo 14 della l.r. 16/1999.

2. La prevista verifica in ordine alla corretta utilizzazione delle predette risorse per le finalità per le quali il mutuo viene contratto sarà effettuata al termine degli esercizi finanziari 2000-2001 mediante apposito atto deliberativo da adottare da parte della Giunta regionale sulla base di specifiche rilevazioni predisposte dalla Ragioneria. È iscritto, a tal fine, per la parte eccedente la somma necessaria al pagamento dei debiti di bilancio sorti entro la data del 31 dicembre 1992, apposito stanziamento al capitolo di spesa 1121029, dal quale prelevare, secondo i criteri di cui all'articolo 71, comma 10, della l.r. 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni, le ri-

sorse finanziarie occorrenti per la regolarizzazione delle carte contabili, limitatamente alla sorte capitale, derivanti da provvedimenti esecutivi dell'autorità giudiziaria, nonché alla reiscrizione, sui pertinenti capitoli di bilancio, dei residui passivi perenti originati da obbligazioni sorte entro la predetta data del 31 dicembre 1992.

2 bis. Le disponibilità finanziarie non utilizzate al termine del corrente esercizio 2000 sul predetto capitolo 1121029 sono mantenute in bilancio quali residui di stanziamento e impiegate, per le finalità di cui al presente articolo, nel corso dell'esercizio successivo. (2)

3. Il pagamento delle annualità di ammortamento e degli interessi del mutuo è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.

4. A tal fine è autorizzata l'iscrizione, nel bilancio pluriennale, al capitolo 1122020, quale rata di ammortamento, la somma di lire 119 miliardi per l'anno 2001 e di lire 119 miliardi per l'anno 2002.

5. Gli oneri di cui al comma 4 troveranno copertura, così come previsto dall'articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante vincolo sulle erogazioni di spettanza regionale di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, da attivare per mezzo di apposita delegazione di pagamento rilasciata al Ministro del tesoro dal Presidente della Regione.

6. Le spese di cui al presente articolo rivestono carattere obbligatorio a norma dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale di contabilità 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni.

NOTE

(2) Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 28/2000.

Art. 14**(Mutuo relativo al consolidamento dei debiti verso gli istituti di credito)**

1. L'annualità di ammortamento da iscriverne al capitolo 1121040 dello stato di previsione della spesa, derivante dalle operazioni di consolidamento della esposizione debitoria verso le banche per mutui diretti e indiretti, per credito agrario e di edilizia residenziale agevolata a valere su leggi regionali, così come ristrutturata a far data dal 1° luglio 1999, viene quantificata in lire 205 miliardi.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è iscritta, nel bilancio pluriennale, al capitolo 1121040, quale rata di ammortamento, la somma di lire 210 miliardi per l'anno 2001 e di lire 210 miliardi per l'anno 2002.

3. Il pagamento delle annualità di ammortamento e degli interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel bilancio di previsione, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.

4. Gli oneri di cui al comma 3 troveranno copertura, così come previsto dall'articolo 42, comma 6, del d.lgs. 446/1997, mediante vincolo sulle erogazioni di spettanza regionale di cui all'articolo 3, comma 12, della l. 549/1995, da attivare per mezzo di apposita delegazione di pagamento rilasciata al Ministro del tesoro dal Presidente della Regione in applicazione e secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 6, della medesima l. 549/1995.

5. Il predetto vincolo viene esteso, in caso di insufficiente gettito delle erogazioni relative alla accisa sulla benzina, di cui all'articolo 3, comma 12, della l. 549/1995, alle risorse finanziarie di propria spettanza provenienti dal fondo di compensazione interregionale di cui all'articolo 42, comma 2, del d.lgs. 446/1997.

6. Le spese di cui al presente articolo rivestono carattere obbligatorio a norma dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale di

contabilità 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 15**(Finanziamento oneri per ritardati pagamenti)**

1. Al fine di provvedere alla liquidazione degli oneri per ritardati pagamenti vengono iscritte sui corrispondenti capitali di spesa 0001315, 0001316 e 0001317 del bilancio di previsione per l'anno 2000 le somme rispettivamente di lire 2 miliardi quale quota interessi, di lire 1 miliardo quale quota rivalutazione e di lire 2 miliardi quali spese procedurali e legali.

2. La misura degli interessi di cui al comma 1 è quella stabilita dagli atti convenzionati ovvero da provvedimenti di ingiunzione giudiziale.

TITOLO II**NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO****CAPO I****DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE****Art. 16**

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 18, comma 1, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano per i giudizi di responsabilità civile, penale e amministrativa promossi nei confronti dei dipendenti e degli amministratori regionali.

2. In ogni caso, anche per ipotesi di patrocinio prestato da più difensori, non sono consentiti rimborsi per importi complessivamente superiori ad un unico onorario massimo con esclusione di qualsiasi maggiorazione.

Art. 17**(Norma di sanatoria in applicazione dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 4)**

1. In ottemperanza al principio di omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, la decorrenza degli inquadramenti disposti in applicazione dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 4 è fissata, ai fini economici, dalla data di esecutività dei provvedimenti di inquadramento e, ai fini giuridici, dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 1988, n. 2987. (3)

Art. 18**(Personale impianti irrigui)**

1. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa, al personale addetto agli impianti irrigui che, a seguito di decisioni giurisdizionali definitive ha maturato in costanza di rapporto con la Regione Puglia il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro di natura privatistica a tempo indeterminato, con decorrenza 1 gennaio 2000, previa deliberazione di Giunta regionale, si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle Regioni e delle autonomie locali.

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 23 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7.

3. Per effetto di quanto previsto dal presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata, in sede di adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, ad imputare la relativa spesa sul capitolo 131072.

Art. 19

1. Fino all'espletamento del concorso pre-

visto dall'articolo 23 della l.r. 7/1997, il personale di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 23 della l.r. 7/1997 deve effettuare almeno centottantuno giornate lavorative annue.

Art. 20**(Rinviato da Governo)****CAPO II****DISPOSIZIONI IN MATERIA
SANITARIA****Art. 21****(Norme di ripianamento
disavanzi sanitari)**

1. Al fine di dare corso al ripiano della quota residua del disavanzo delle ex USL derivante dalla gestione liquidatoria 1994 e retro, così come aggiornata al 31 dicembre 1999, viene attivato l'apposito capitolo di spesa 771082 da finanziare attraverso le specifiche erogazioni a tale scopo disposte dallo Stato e da introitare sul capitolo di entrata 2056610.

2. Agli stessi fini i commissari liquidatori delle aziende sanitarie sono autorizzati a utilizzare le risorse finanziarie provenienti dall'alienazione del patrimonio delle aziende sanitarie per la parte non destinata ad attività assistenziale ai sensi dell'articolo 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. All'attivazione delle relative procedure provvedono gli stessi direttori generali nella veste di commissari secondo la normativa vigente.

3. Il competente Assessorato alla sanità provvede all'adozione di tutti gli atti necessari alla regolarizzazione di eventuali carte contabili derivanti da provvedimenti esecutivi di pignoramento a carico del tesoriere regionale adottati dall'autorità giudiziaria in relazione a

NOTE

(3) Così rettificata con il BUR n. 116 del 28. 9. 2000.

relazione a debiti delle ex USL rientranti nella gestione liquidatoria e con imputazione delle relative somme al capitolo di spesa 771082 di cui al comma 1. L'Assessorato alla sanità, inoltre, provvede a comunicare alle ASL interessate i pagamenti già intervenuti sulle relative partite debitorie, ai fini delle necessarie modifiche e registrazioni da introdurre nelle contabilità delle gestioni liquidatorie.

4. In relazione alle risorse da acquisire dalla Regione, a proprio carico e a carico dello Stato, per il ripianamento dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario regionale (SSR), le ASL sono autorizzate ad acquisire anticipazioni dagli istituti di credito tesorieri entro i limiti fissati con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla sanità. La delibera della Giunta regionale indica anche il tasso massimo di interesse da applicare alle anticipazioni degli istituti tesorieri.

5. Le risorse assegnate alle ASL per il ripianamento dei disavanzi, incluse le anticipazioni di cui sopra, sono utilizzate dai commissari delle gestioni liquidatorie e dai direttori generali, anche a mezzo di transazioni, predisponendo un programma di estinzione delle passività.

6. Al fine di assicurare la gestione unitaria del processo di estinzione delle passività e fornire alle ASL il necessario supporto tecnico-finanziario e legale, l'Assessorato alla sanità definisce i criteri per l'estinzione delle passività e ne coordina l'applicazione con particolare riferimento agli atti transattivi.

7. Agli oneri conseguenti all'attivazione del supporto tecnico-finanziario e legale, quantificati per l'esercizio finanziario 2000 in lire 150 milioni, si provvede mediante l'istituzione nel bilancio 2000 del capitolo 711030 denominato "Oneri connessi al supporto tecnico-finanziario e legale alle ASL per il processo di estinzione dei disavanzi (spesa obbligatoria)", con lo stanziamento di lire 150 milioni.

8. Qualora il direttore generale e il commissario liquidatore consegua, attraverso adeguata attività transattiva, risparmi di spesa superiori al venticinque per cento complessivo di tutti i disavanzi provenienti dagli esercizi 1999 e precedenti, ivi compresi quelli di cui alle gestioni liquidatorie, viene allo stesso attribuita la maggiorazione del venti per cento del compenso spettante di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, fermo restando la verifica dei risultati amministrativi e di gestione da effettuare ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 17 ottobre 1994, n. 590 e del decreto legislativo 19 gennaio 1999, n. 229(4). Il collegio sindacale provvede alla certificazione degli eventuali risparmi conseguiti.

9. Al fine di accelerare le operazioni di ripianamento dei disavanzi sanitari di cui al presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere a cessione di crediti derivanti da specifici trasferimenti statali all'uopo previsti, anche attraverso gli strumenti finanziari di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130.

Art. 22

(Finanziamento delle Aziende ospedaliere)

1. In attesa dell'adeguamento della disciplina riguardante il finanziamento delle Aziende sanitarie al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal d.lgs. 229/1999, alle Aziende ospedaliere è corrisposto mensilmente un acconto pari al novanta per cento di un dodicesimo dei tetti massimi di remunerazione dell'assistenza ospedaliera e ambulatoriale erogata a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN).

2. La Giunta regionale procederà al conguaglio, fra l'ammontare massimo riconosciuto e gli acconti erogati, dopo l'apposizione del visto di congruità sul bilancio di esercizio per l'anno di riferimento.

NOTE

(4) Deve intendersi 19 giugno 1999, n. 229.

Art. 23

1. I benefici di cui alla legge regionale 21 novembre 1996, n. 25, modificata e integrata dalla l.r. 14/1998, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della stessa legge, si applicano ai dipendenti regionali della Regione Puglia che per motivi istituzionali risultano residenti fuori Regione

2. Le somme spettanti, non cumulabili con analoghi benefici eventualmente concessi dalla Regione di residenza, saranno erogate dalla ASL di provenienza residenziale dei dipendenti regionali e sarà rimborsata dalla Regione a carico del capitolo di spesa 781075 del bilancio autonomo.

Art. 24**(Quota di spesa sanitaria nelle strutture residenziali protette)**

1. La disponibilità di cui al capitolo 741012 per lire 5 miliardi è destinata alla spesa sanitaria relativa ai ricoveri nelle residenze protette ai sensi del regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1 e agli enti socio-educativi di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 284.

2. Le somme che risulteranno non utilizzate alla fine di ciascun esercizio finanziario saranno restituite entro il 28 febbraio successivo e potranno essere attribuite alle ASL che avranno documentato un maggiore carico assistenziale.

Art. 25

1. Le prestazioni sanitarie specifiche integrative di cui all'articolo 57, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istituitiva del SSN, sono assicurate in termini di continuità e di uniformità nell'ambito regionale in favore dei soggetti di cui al comma 2.

2. Le prestazioni sanitarie specifiche integrative di cui agli articoli successivi sono erogate agli invalidi per causa di guerra e di ser-

vizio, agli invalidi civili per fatti di guerra (decreto legge 2 marzo 1948, n. 135, convertito dalla legge 3 novembre 1952, n. 1790), ai cittadini già deportati dal nemico (legge 14 marzo 1961, n. 130), ai perseguitati politici (legge 3 aprile 1961, n. 284), agli invalidi della disciolta Repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

3. Le prestazioni sanitarie di cui alla presente disposizione sono erogate agli aventi diritto da parte delle ASL di residenza dell'assistito, le quali provvedono al rilascio della certificazione sanitaria di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Sono erogate a carico del Fondo sanitario nazionale (FSN) tutto quelle prestazioni di assistenza sanitarie, specifiche, preventive, ortopediche e protesiche ai sensi dell'articolo 3 della l. 833/1978 e delle leggi e ordinamenti in vigore e successive modificazioni.

5. Viene erogato a carico del bilancio regionale, nei limiti degli stanziamenti annuali, un contributo di soggiorno per cure termali che, pur potendosi configurare come prestazione sanitaria, precedentemente era riconosciuto in favore dei beneficiari indicati al comma 2.

6. Ai singoli beneficiari, in occasione della effettuazione di cure termali prescritte dal medico curante, è concesso un contributo giornaliero, nei limiti della spesa documentata, fissato per l'anno 2000 in lire 55 mila per un massimo di dodici giorni.

7. I mutilati, invalidi di guerra e gli appartenenti a tutte le categorie assimilate devono presentare all'ASL di appartenenza, al fine di ottenere il rimborso del contributo di soggiorno di cui al comma 5, la fattura o la ricevuta fiscale nominativa dell'albergo presso cui hanno soggiornato per l'effettuazione delle cure termali.

8. Le ASL che hanno erogato agli invalidi del loro territorio i contributi di cui al comma 5 devono inoltrare, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, al competente ufficio dell'Assessorato alla sanità, documentata istanza per il rimborso delle somme versate, per l'an-

zidetto titolo, nell'intero anno precedente a quello di presentazione della domanda.

9. La misura di tutte le contribuzioni in danaro previste della presente disposizione sarà annualmente modificata in proporzione alla percentuale del tasso di inflazione programmata.

10. L'onere derivante dalla presente norma, stimato in lire 264 milioni l'anno, sarà sostenuto con i fondi del capitolo di nuova istituzione (CNI) "Prestazioni sanitarie integrative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 57 della l. 833/1978".

Art. 26

1. Nella more del completamento e perfezionamento del programma ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il quale la deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 1999, n. 1063 rappresenta punto di riferimento, in anticipazione e a stralcio del programma stesso, nell'ambito del quadro programmatico di cui alla deliberazione CIPE del 6 maggio 1998 relativo alla seconda fase del programma nazionale straordinario di investimenti previsto dalla citata legge, è autorizzata la stipula di accordo di programma, ex articolo 5-bis del d.lgs. 229/1999, per l'accelerazione delle procedure e la realizzazione del Presidio ospedaliero di Vico del Gargano (Fg) prevista al capo 6.3 della del. giunta reg. 1063/1999 e con impegno finanziario nei limiti dell'importo indicato alla Tabella 3A allegata alla del. giunta reg. 1063/1999.

CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DE- MANIO E PATRIMONIO

Art. 27 (Dismissioni immobiliari)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 15, del-

NOTE

(5) Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 28/2000.

la legge 23 dicembre 1999, n. 488, la Giunta regionale può applicare alla alienazione dei diritti e dei beni immobiliari in proprietà, ivi compresi quelli provenienti dall'ex ERSAP, in deroga alle norme di contabilità dello Stato e della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27, le disposizioni contenute nel suddetto articolo di legge.

2. Limitatamente ai beni ex ONC, consistenti in terreni, fondi agrari, fabbricati rurali e di borgata, comunque non soggetti alla speciale disciplina della riforma fondiaria, il prezzo di vendita determinato dalla Commissione di valutazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 15 febbraio 1985, n. 5 e successive modificazioni è decurtato del trenta per cento in caso di acquisto da parte degli attuali conduttori e/o loro eredi. Ove il prezzo, come sopra determinato e accettato, superi l'importo di lire 100 milioni, può essere accordato, a richiesta e per la parte eccedente il cinquanta per cento del suo ammontare, la rateizzazione del relativo pagamento per un massimo di dodici rate dalla sottoscrizione del contratto preliminare di vendita. La decurtazione è subordinata all'assunzione del vincolo di destinazione d'uso per anni trenta.

Art. 28 (Trasferimento di beni immobili regionali agli enti locali)

1. Al fine di favorire l'incremento occupazionale in tutto il territorio regionale, la Giunta regionale è autorizzata a trasferire, gratuitamente, in favore degli enti locali i beni immobili regionali che si trovano nella disponibilità o nell'uso degli stessi. L'incremento occupazionale deve essere documentato nella istanza. (5)

2. Gli enti locali devono richiedere alla Regione il trasferimento dei beni immobili di cui al comma 1 entro e non oltre il 30 dicembre 2000.

3. Sono privilegiate le richieste corredate da promessa ovvero da ottenimento di contributo comunitario.

4. Il trasferimento dei beni immobili di cui al comma 1 ha luogo sotto l'espressa condizione che l'ente locale:

- a) acquisisca il bene nello stato di fatto, di diritto e di consistenza in cui il bene medesimo si trova, subentrando alla Regione nelle situazioni attive e passive;
- b) non proceda ad alienare il bene trasferito per almeno venti anni;
- c) non proceda a variare la destinazione d'uso pubblica o di pubblico interesse del bene trasferito per almeno dieci anni.

5. Nel caso di accertata inosservanza del rispetto di una sola delle condizioni del comma 4 ovvero nel caso di accertato inutilizzo per due anni consecutivi dal trasferimento, il bene ritorna nella proprietà della Regione.

6. La retrocessione del bene ha luogo senza alcun aggravio per la Regione.

Art. 29

(Modificazione articolo 11 legge regionale 30 dicembre 1994, n. 37 e integrazione articolo 28 legge regionale 6 maggio 1998, n. 14)

1. Il comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 37/1994 è abrogato.

2. All'articolo 28 della l.r. 14/1998 sono aggiunte le parole:

“Il conferimento del patrimonio immobiliare e mobiliare ha luogo nello stato di fatto, di diritto e di consistenza in cui si trovano”.

Art. 30

(Rendicontazione spese gestioni irrigue pregresse)

1. In sede di approvazione della rendicontazione delle spese relative alle stagioni irrigue pregresse, sono ammissibili a discarico i costi sostenuti dai Consorzi di bonifica, in eccedenza alla quota di riparto di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 18 apr-

le 1994, n. 15, per:

- a) consumi energetici di funzionamento degli impianti e delle relative pertinenze, compresi gli oneri per ritardato pagamento;
- b) trattamento economico del personale utilizzato, compresi gli oneri legali derivanti da contenziosi definiti con provvedimento giudiziario passato in giudicato o in via transattiva.

2. Alla copertura finanziaria dei maggiori costi riconosciuti si provvede mediante utilizzazione, sino al sessanta per cento del loro ammontare, delle disponibilità finanziarie derivanti dai residui di stanziamento o da eventuale insussistenza di residui passivi propri formati sui capitoli 131050, 131055, 131070, 131072, 131073 e 131074, previo loro accertamento ai sensi dell'articolo 70 della legge regionale di contabilità.

3. La residua percentuale delle disponibilità come sopra accertato viene impiegata nella realizzazione di lavori di adeguamento alla normativa provenzionale e di sicurezza sui luoghi di lavoro, di manutenzione e ripristino, di completamento, ampliamento e ammodernamento di impianti irrigui di proprietà regionale.

Art. 31

(Pagamento dei maggiori costi riconosciuti)

1. Ove richiesto dai Consorzi di bonifica, al pagamento dei maggiori costi riconosciuti di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a) e b), provvede direttamente la Regione, in nome e per conto degli stessi, previa liquidazione della relativa spesa da parte dei competenti organi istituzionali dei Consorzi.

Art. 32

(Riscossione canoni di gestione)

1. A decorrere dall'esercizio 2000 i proventi di gestione degli impianti irrigui regio-

nali sono riscossi su apposito conto corrente intestato alla Regione Puglia da ripartire annualmente, tra i Consorzi di bonifica, laddove convenzionati, per la gestione degli impianti irrigui regionali, in relazione ai costi di esercizio del servizio.

Art. 33
(Modificazioni articolo 10
legge regionale 31 maggio 1980, n. 54)

(Rinviato dal Governo)

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI COMMERCIO

Art. 34
(Contributo straordinario enti fieristici)

1. Per gli enti fieristici a carattere regionale (articolo 39 della legge regionale 22 giugno 1994, n. 22) di Foggia e di Francavilla Fontana, è iscritto nel bilancio regionale, limitatamente all'esercizio 2000, al capitolo di nuova istituzione 352026, epigrafato "Contributo straordinario per le spese di funzionamento della Fiera di Foggia e Fiera dell'Ascensione di Francavilla Fontana", lo stanziamento di lire 900 milioni come di seguito articolato:

- a) per l'Ente Fiera di Foggia la somma di lire 800 milioni;
- b) per l'Ente Fiera di Francavilla Fontana la somma di lire 100 milioni.

Capo V
Disposizioni in materia di agricoltura

Art. 35
(Oneri pregressi relativi all'indennità
compensativa)

1. La Regione Puglia riconosce agli imprenditori agricoli a titolo principale attivi, le cui domande sono state istruite favorevolmente, l'indennità compensativa prevista dalla legge regionale 3 marzo 1978, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, per gli anni dal 1989 al 1993.

2. La somma complessiva viene corrisposta in un quinquennio a partire dall'esercizio finanziario 2000 e fino all'esercizio finanziario 2004.

3. La somma per l'anno 2000, pari a lire 12.694.009.135, è iscritta al capitolo di nuova istituzione 121062, epigrafato "Spese per il pagamento dell'indennità compensativa pregressa per gli anni dal 1989 al 1993. L.r. 15/1978 e successive modificazioni e integrazioni".

Art. 36
(Contributo straordinario alla Comunità
montana Murgia tarantina)

1. Al fine di fronteggiare le spese di costituzione, di avvio e di gestione delle attività istituzionali della Comunità montana della Murgia tarantina, istituita con legge regionale 24 febbraio 1999, n. 12, viene concesso un contributo straordinario di lire 1 miliardo e 100 milioni prevedendo nel bilancio per l'esercizio finanziario 2000 apposito capitolo di nuova istituzione 113045 epigrafato "Contributo straordinario alla Comunità montana Murgia tarantina (legge di bilancio 2000)". (6)

NOTE

(6) articolo così modificato dall'art. 34 della L.R. 28/2000.

Art. 37**(Modificazioni articolo 41
legge regionale 13 agosto 1998, n. 27)**

1. All'articolo 41 della l.r. 27/1998 è soppresso il periodo "dal 1° marzo al 30 settembre" ed è aggiunto il seguente comma 2:

"2. Le modalità e i termini per l'applicazione del comma 1 sono quelle di cui alla legge regionale 12 maggio 1997, n. 15".

Art. 38**(Assistenza tecnica alle azioni zootecniche)**

1. Alle associazioni allevatori pugliesi che svolgono azioni di assistenza tecnica e di promozione a favore delle aziende zootecniche può essere concesso un contributo per le spese nella misura massima del settanta per cento.

2. Il contributo è concesso, su domanda delle associazioni allevatori, sulla base di un programma annuale approvato dalla Giunta regionale, su specifica e articolata proposta dell'Assessorato all'agricoltura.

3. Per l'esercizio finanziario 2000 si provvederà con lo stanziamento previsto al capitolo di nuova istituzione epigrafato "Contributi per l'assistenza tecnica per azioni zootecniche".

Art. 39**(Integrazioni articolo 12 legge regionale
13 dicembre 1999, n. 32, concernente
"Abrogazione di norme in materia
di aiuti alle imprese")**

1. All'articolo 12 della l.r. 32/1999 è inserito il seguente comma 1 bis:

"1 bis. Sono altresì abrogate le seguenti leggi regionali in materia di agricoltura:

1) l.r. 24 luglio 1978, n. 34 'Interventi per favorire nel settore agricolo - forestale - zootecnico - vivaistico la cooperazione giovanile e il recupero delle terre incolte. Delega di funzioni ai comuni e agli altri enti locali elettivi';

2) l.r. 4 settembre 1978, n. 48 'Ulteriori programmi di intervento in campo agricolo con particolare riferimento ai settori incentivati dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984';

3) l.r. 12 aprile 1979, n. 20 'Rinnovo e modifiche alla l.r. 7 giugno 1975, n. 51, recante agevolazioni creditizie nel settore delle strutture ed infrastrutture agricole';

4) l.r. 29 giugno 1979, n. 38 'Intervento regionale per lo sviluppo e il potenziamento della meccanizzazione in agricoltura';

5) l.r. 4 settembre 1979, n. 63 'Applicazione nella Regione Puglia del Regolamento n. 78/1054/CEE e modifiche alla l.r. 3 marzo 1978, n. 15 concernente l'attuazione delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura';

6) l.r. 28 gennaio 1980, n. 14 'Ulteriori modifiche alle leggi regionali 3 marzo 1978, n. 15 e 4 settembre 1979, n. 63, attuative delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura';

7) l.r. 9 giugno 1980, n. 64 'Modifiche ed integrazioni alla l.r. 24 luglio 1978, n. 34, concernente Interventi per favorire la cooperazione giovanile e il recupero delle terre';

8) l.r. 9 giugno 1980, n. 69 'Incentivi per la realizzazione di un programma di opere di ammodernamento delle strutture aziendali';

9) l.r. 17 luglio 1981, n. 41 'Utilizzazione di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate in attuazione della legge nazionale n. 440 del 4 agosto 1978';

10) l.r. 31 agosto 1981, n. 47 'Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 24 luglio 1978, n. 34 al fine di sviluppare la cooperazione giovanile in agricoltura';

11) l.r. 31 agosto 1981, n. 54 'Programmi regionali di sviluppo agricolo e forestale ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Organizzazione e snellimento delle procedure';

12) l.r. 4 dicembre 1981, n. 57 'Interventi per la valorizzazione delle attività ittiche e dell'acquacoltura'.

Art. 40
(Modifica art. 2 legge regionale
4 luglio 1997, n. 18)

1. A integrazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera h), della l.r. 18/1997, così come modificata dalla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, al Comitato tecnico consultivo sono affidate, oltre ai compiti previsti dall'articolo 2, le attività di regolazione e/o eventuale consolidamento, da svolgere anche mediante specifiche transazioni della debitoria regionale, nei confronti delle banche creditrici interessate derivanti da partite fidejussorie in corso di definizione.

CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI EDILIZIA RESIDENZIALE

Art. 41
(Definizione partite debitorie residuali)

1. Per il completamento e la definizione di tutte le partite debitorie residuali in edilizia residenziale pubblica a finanziamento statale rivenienti dagli esercizi 1991/1996, sono utilizzate le disponibilità finanziarie derivanti dai residui di stanziamento o da eventuali riduzioni per insussistenza di residui passivi propri accertati sui capitoli 491024/93-94-95, 491025/94, 491026/94, 491033/94, 491037/93-94-95, 491038/94, 491039/94, 492025/93-94-95, 492026/94, 492027/94, 411060/96, compatibilmente con la sussistenza degli eventuali residui attivi correlati e con le modalità di cui all'articolo 71, comma 12, della l.r. 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 42
(Modifica legge regionale
24 maggio 1985, n.48)

1. Al comma 5 dell'articolo 1 della l.r.

48/1995, le parole "di durata non superiore ai quindici anni e con onere a carico del mutuatario pari al sette per cento oltre il rimborso del capitale" sono sostituite dalle seguenti:

"di durata non superiore ai quindici anni e con onere a carico del mutuatario pari al cinquanta per cento del tasso rinegoziato ai sensi dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, oltre il rimborso del capitale".

Art. 43

1. Fino all'approvazione del piano paesistico e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 è prorogata la legge regionale 11 maggio 1990, n. 30.

Art. 44

1. Il mancato frazionamento dei mutui a tasso agevolato finanziati da leggi statali e regionali nei termini di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive integrazioni e modifiche non comporta la decadenza del finanziamento agevolato per gli alloggi che sono stati assegnati o acquistati nei termini stessi (entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori), sempre che il frazionamento avvenga nel tal termine di dodici (7) mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 45

1. Il tasso individuale decorre secondo la normativa vigente dalla data dell'atto notarile di assegnazione o acquisto a prescindere dalla data di trasmissione alla Regione dell'atto notarile.

NOTE

(7) termine così modificato dall'art. 6 della L.R. 7/2001.

Capo VII
Disposizioni in materia di servizi sociali

Art. 46
**(Programma di interventi e di riparto
per l'integrazione scolastica dei disabili)**

1. Il programma di intervento e di riparto di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 e dell'articolo 18 della legge regionale 18 marzo 1997, n. 10 è prorogato di un ulteriore anno.

2. In attesa degli accordi di programma, gli interventi in favore delle ASL che attuano le convenzioni di cui all'articolo 5, comma 4, della l.r. 16/1987 saranno confermati, nei limiti delle somme stanziare in bilancio, ove sia intervenuta la proroga delle convenzioni già in atto, con durata delle stesse per l'intero anno solare. (8)

Art. 47
**(Interpretazione autentica
degli articoli 5 e 6 della l.r. 10/1997
per il
trasporto di portatori di handicap)**

1. Ai fini del contenimento della spesa e per una gestione coordinata e sinergica del trasporto per soggetti portatori di handicap sia a fini scolastici che riabilitativi presso centri pubblici di riabilitazione, il servizio viene assicurato direttamente dalle ASL competenti per territorio.

2. Al finanziamento del servizio trasporto concorrono gli enti locali, in rapporto al numero dei soggetti interessati, utilizzando ri-

sorse proprie e/o contributi assegnati dalla Regione per interventi relativi al diritto allo studio e in materia socio-assistenziale. (9)

CAPO VIII
**DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI LAVORO, COOPERAZIONE
ED EMIGRAZIONE**

Art. 48
**(Istituzione del fondo regionale
per l'occupazione dei disabili)**

1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", è istituito il Fondo regionale, per l'occupazione dei disabili, che viene alimentato con le risorse e le modalità previste dal medesimo articolo 14 della l. 68/1999.

2. Il fondo è finalizzato al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi ivi comprese le convenzioni per le iniziative intraprese dagli enti privati e pubblici di cui agli articoli 11 e 12 della l. 68/1999.

3. La Giunta regionale, in raccordo con il Piano pluriennale e annuale per l'occupazione di cui alla legge regionale 5 maggio 1999, n. 19, su proposta dell'Assessore al lavoro, definisce i criteri di gestione del fondo, valuta le proposte della Commissione di cui al comma 4 e provvede al monitoraggio, alla valutazione e alla verifica delle attività.

4. E' istituita la Commissione regionale per il fondo che è nominata, per la durata di cinque anni, dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro. Essa è costituita

NOTE

(8) Con l'art. 26 della L.R. 28/2000 è stato disposto che:

1. *Le risorse finanziarie assegnate dalla Regione alle Aziende sanitarie per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 46 della l.r. 9/2000 possono essere utilizzate esclusivamente per gli operatori che alla data del 31 dicembre 1999 erano adibiti per l'attuazione delle finalità di cui alla l.r. 16/1987.*

2. *Alle Aziende sanitarie è fatto divieto di aumentare il numero degli operatori esistenti alla data del 31 dicembre 1996 e adibiti per le finalità della l.r. 16/1987 e successive modificazioni e integrazioni.*

(9) Vedi anche l'art. 8, lettera a), della L.R. 21/2000.

su base paritetica e su designazione di componenti effettivi e supplenti da parte degli organismi maggiormente rappresentativi dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili, oltre ad un ispettore medico del lavoro.

5. La Giunta regionale, decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta delle designazioni dei componenti di cui al comma 4 e se in possesso di almeno la metà più una delle medesime designazioni, su proposta dell'Assessore competente, provvede all'insediamento della Commissione.

Art. 49

(Modifiche e integrazioni l.r. 19/99)

1. L'organismo di cui all'articolo 10 della l.r. 19/1999, nell'esercizio delle funzioni già esercitate dalla preesistente Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, nel rispetto del combinato disposto della l. 68/1999 e dell'articolo 48, comma 1, istitutivo del fondo regionale per l'occupazione dei disabili, è integrato da componenti designati dalle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative, comunque assicurando la pariteticità con le parti sociali. Lo stesso organismo provvede a costituire il Comitato tecnico, come indicato all'articolo 6, comma 2, lettera b), della l. 68/1999.

2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 19/1999 è abrogata.

3. Gli assessorati competenti della Regione e delle Amministrazioni provinciali, mediante i propri uffici, provvedono all'insediamento degli organismi di cui ai commi precedenti, se in possesso di almeno la metà più una delle relative designazioni dei componenti, trascorsi trenta giorni dalla richiesta agli aventi diritto.

4. Le parti sociali presenti negli organismi di cui ai commi precedenti sono tenute a designare, oltre al componente effettivo, anche un componente supplente.

Art. 50

(Conferenza regionale dell'emigrazione)

1. Il Consiglio regionale, con deliberazione 22 dicembre 1997, n. 251, ha approvato lo svolgimento della IV Conferenza regionale dell'emigrazione.

2. Per consentirne l'organizzazione e lo svolgimento è stanziata, limitatamente all'esercizio finanziario 2000, la somma di lire 500 milioni, in termini di competenza e cassa, sul capitolo di nuova istituzione 952060 epigrafato "Spese per l'organizzazione e lo svolgimento della IV Conferenza regionale dell'Emigrazione (legge di bilancio 2000)".

CAPO IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZE

Art. 51

(Tassa automobilistica regionale)

1. Le modalità di riversamento della tassa automobilistica regionale previste dall'articolo 6 del decreto Ministro delle finanze del 13 settembre 1999, pubblicato sulla G.U. n. 223 del 22 settembre 1999, si applicano a tutte le delegazioni dell'ACI.

2. Ai riversamenti antecedenti la data di entrata in vigore del d.m. finanze 13 settembre 1999 si applicano le disposizioni previste dal "Protocollo Tecnico" del 12 febbraio 1999, sottoscritto dal Ministro delle finanze, concernente le modalità di riscossione e riversamento della tassa automobilistica regionale.

Art. 52

(Imposta regionale sulle concessioni statali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, prevista dall'articolo 2 della legge 16 maggio

1970, n. 281 e disciplinata dal capo II della legge regionale 13 gennaio 1972, n. 1, così come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 1999, n. 25, si applica alle concessioni statali del demanio marittimo i cui canoni sono fissati in via generale e astratta ai sensi dell'articolo 3(10), comma 1, lettera c), della legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2. I titolari delle concessioni di cui al comma 1 sono tenuti al versamento dell'imposta liquidata dalla Regione a seguito di atti o provvedimenti che determinano una variazione del canone corrispondente, ai sensi della l.r. 25/1999.

**CAPO X
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PROGRAMMAZIONE**

**Art. 53
(Diffusione della informazione
statistica regionale)**

1. La Regione Puglia, attraverso l'ufficio statistico del Settore programmazione, in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, provvede, attraverso studi, indagini, ricerche ed elaborazioni dati, alla diffusione della informazione statistica regionale.

2. A tal fine è stanziata per l'esercizio finanziario 2000, sul capitolo di nuova istituzione 1084040 epigrafato "Spese per studi, indagini, ricerche, elaborazione dati e diffusione dell'informazione statistica regionale (legge di bilancio 2000)", la somma di lire 500 milioni in termini di competenza e di cassa.

3. Per i futuri esercizi si provvederà in sede di approvazione della legge di bilancio annuale.

**Art. 54
(Servizio "Rete punto impresa"
Spese di gestione)**

1. La Regione Puglia, attraverso il Servizio "Rete punto impresa", istituito con l'articolo 35 della legge regionale 5 giugno 1997, n. 16, stanziata per l'anno finanziario 2000 la somma di lire 200 milioni che viene iscritta in specifico capitolo di nuova istituzione 1481 con la denominazione "Spese operative di gestione relative al Servizio rete punto impresa". Per i futuri esercizi si provvederà in sede di approvazione della legge di bilancio annuale.

**CAPO XI
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ARTIGIANATO**

**Art. 55
(Monitoraggio attività produttive
comparto artigianato)**

1. E' istituito presso il Settore artigianato e piccole medie imprese (PMI) dell'Assessorato industria, commercio e artigianato, il Sistema regionale informatico per il monitoraggio attività produttiva per il comparto artigianato e PMI, di seguito denominato SIMAP. Il SIMAP è finalizzato al monitoraggio del comparto artigianato e PMI della Regione Puglia ed alla alimentazione della base dati del Sistema informatico osservatorio economico nazionale (SIOE), ai sensi della legge 3 ottobre 1987, n. 399.

2. Per le attività del SIMAP è istituito il capitolo di spesa 0213015, al quale è assegnato per l'esercizio 2000 lo stanziamento di lire 200 milioni. Per i futuri esercizi si provvederà in sede di approvazione della legge di bilancio annuale.

NOTE

(10) Il riferimento "all'articolo 3, comma 1, lett. c) della legge 4 dicembre 1993, n. 494" deve intendersi all'articolo 03 del DL 5 ottobre 1993, n. 400 premesso dalla legge di conversione 494/93 pubblicata nella Gazz. Uff. n. 285 del 4-12-1993.

**CAPO XII
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI TRASPORTI**

Art. 56

**(Modifiche e integrazioni legge regionale
25 marzo 1999, n. 13)**

1. Il comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 13/1999 è sostituito dal seguente:

“5. La Giunta regionale, fatte salve le funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, delega agli enti locali, secondo le competenze di cui ai commi 1 e 2, le funzioni di programmazione e di amministrazione dei servizi che costituiscono reti non comprese interamente nei propri ambiti territoriali, osservando i principi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare quelli di sussidiarietà e di adeguatezza. La delega è disposta in favore dell'ente locale individuato con i criteri di cui all'articolo 18, comma 6”.

2. All'articolo 3 della l.r. 13/1999 è inserito il seguente comma 5 bis:

“5 bis. Nel caso di reti di servizi plurimodali comprendenti i servizi ferroviari, metropolitani, marittimi ed aerei, la Giunta regionale può delegare funzioni amministrative atinenti le reti agli enti locali individuati con i principi e i criteri di cui al comma 5”.

3. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 13/1999 le parole “30 giugno 2000” sono sostituite con le parole “30 giugno 2001”.

4. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 13/1999 è abrogata.

5. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 13/1999 è sostituito dal seguente:

“2. I Comuni dotati di gestione in economia di servizi di trasporto pubblico con numero di addetti superiore a venticinque unità

dispongono la cessazione delle medesime gestioni entro il 31 dicembre 2000 trasformandole, ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422, modificato dal d.lgs. 20 settembre 1999, n. 400, in società di capitali ovvero in cooperative a responsabilità limitata, anche tra i dipendenti, alle quali affidare in concessione i servizi già in economia, previa stipula dei contratti ‘ponte’ di servizio con le compensazioni già attribuite alle gestioni in economia. Le concessioni come sopra accordate hanno validità fino alla data del riaffidamento dei relativi servizi con le procedure concorsuali di cui all'articolo 18 e comunque non oltre il 31 dicembre 2003. Il Comune può prevedere l'eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali o di gestione e può restare socio unico di tali società per un periodo non superiore a due anni. Ove la trasformazione non avvenga entro il 31 dicembre 2000, provvede il Sindaco nei successivi tre mesi. In caso di ulteriore inerzia la Regione, previa sospensione di ogni intervento contributivo per investimenti nei confronti delle gestioni in economia, provvede all'affidamento immediato dei servizi in economia con le procedure concorsuali di cui all'articolo 18”.

6. Il comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 13/1999 è sostituito dal seguente:

“3. Il servizio delle cessate gestioni in economia potrà essere considerato nei servizi minimi di cui all'articolo 5 subordinatamente all'acquisizione nel bilancio regionale delle relative risorse già a carico dei bilanci comunali” (*).

7. L'articolo 16 della l.r. 13/1999 è abrogato.

8. All'articolo 18 della l.r. 13/1999 è inserito il seguente comma 2 bis:

“2 bis. Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del d.lgs. 422/1997, modificato dal d.lgs. 400/1999, sono escluse dalla partecipa-

NOTE

(*) Il comma 2 dell'art. 1 della L.R. 10/2001 ha così disposto:

“3. I servizi minimi di TPRL non comprendono i servizi delle cessate gestioni in economia, i cui oneri restano a carico dei bilanci comunali”.

zione alle gare di cui al comma 1 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi in affidamento diretto e le società dalle stesse controllate. Tale esclusione non opera nelle gare che hanno ad oggetto, in tutto o in parte prevalente, i servizi già espletati dalle predette società affidatarie in via diretta".

9. Il comma 8 dell'articolo 21 della l.r. 13/1999 è sostituito dal seguente:

"8. Per la Regione i contratti di servizio sono sottoscritti dal dirigente del Settore trasporti".

10. Al comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 13/1999 le parole "31 dicembre 2002" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2003"; le parole "30 giugno 2000" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2000". **(11) (12)**

11. Il comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 13/1999 è sostituito dal seguente:

"2. Per i servizi in affidamento diretto gli enti locali competenti, ai sensi dell'articolo 18, comma 3 bis, del d.lgs. 422/1997, come modificato con il d.lgs. 400/1999, hanno l'obbligo, entro e non oltre il 31 dicembre 2000, di trasformare le aziende speciali o consorzi affidatari in società di capitali ovvero in cooperative a responsabilità limitata, anche tra i dipendenti, alle quali affidare in concessione i servizi già in affidamento diretto previa stipula dei contratti 'ponte' di servizio con le compensazioni di cui all'articolo 36. Le concessioni come sopra accordate hanno validità fino alla data di riaffidamento dei relativi servizi con le procedure concorsuali di cui all'articolo 18 e comunque non oltre il 31 dicembre 2003. L'ente locale competente può prevedere l'eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali e di gestione e può restare socio unico delle società derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali o consorzi per un periodo non superiore a due anni. Ove tale trasformazione non avvenga entro il 31 dicembre 2000, provvede il Sindaco o il Presidente della Provincia nei succes-

sivi tre mesi. In caso di ulteriore inerzia la Regione procede immediatamente alla concessione dei servizi già in affidamento diretto con le procedure concorsuali di cui all'articolo 18".

12. I commi 6 e 7 dell'articolo 35 della l.r. 13/1999 sono abrogati.

13. Al comma 8 dell'articolo 35 della l.r. 13/1999 le parole "31 dicembre 2002" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2003"; le parole "30 giugno 2000" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2000". **(10)**

14. All'articolo 35 della l.r. 13/1999 è inserito il seguente comma 8 bis:

"8 bis. Ai sensi dell'articolo 18, comma 3 bis, del d.lgs. 422/1997, come modificato dal d.lgs. 400/1999, nel periodo transitorio successivo alla stipula dei contratti 'ponte' e fino al riaffidamento in concessione con le procedure concorsuali di cui all'articolo 18, la Regione e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, hanno l'obbligo di affidare in concessione con le medesime procedure concorsuali quote di servizi che corrispondano ad accertate esigenze funzionali e di gestione. Per le medesime esigenze ed in vista della organizzazione dei servizi in rete e bacini di cui all'articolo 8, previa verifica in apposita conferenza dei servizi con la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, la Regione e gli enti locali possono altresì disporre, anche di concerto tra loro, trasferimenti di servizi tra i vari soggetti gestori, definendo le conseguenti compensazioni con l'eventuale revisione dei contratti in essere.

15. Al comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 13/1999 dopo la parola "autorizzazione" sono aggiunte le parole "o per qualsiasi altra causa".

16. Il comma 5 dell'articolo 36 della l.r. 13/1999 è sostituito dal seguente:

"5. È confermata la disposizione di cui all'articolo 23 della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6, intendendosi la misura massima del

NOTE

(11) Scadenza prorogata ad ulteriori novanta giorni dall'entrata in vigore della L.R. 28/2000 - art. 8, comma 11.

(12) Il testo coordinato della L.R. 13/99 è riportato a pag.

dieci per cento del contributo integrativo riferita all'ammontare degli interventi finanziari relativi ai servizi già in affidamento precario. La predetta disposizione è prorogata di validità a tutto l'anno 2003, assumendo, per gli anni 2001, 2002 e 2003, la misura massima, rispettivamente, del nove per cento, del sette per cento e del cinque per cento".

Art. 57

(Investimenti nel settore del TPRL)

1. Gli stanziamenti di spese iscritti nel capitolo 0552028 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e pluriennale 2000-2002 e i relativi residui di stanziamento formati alla chiusura dell'esercizio finanziario 1999 possono essere utilizzati per gli investimenti di cui all'articolo 10 della l.r. 13/1999.

Art. 58

(Disposizioni finanziarie) (13)

CAPO XIII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 59

(Espletamento diciassettesimo corso di perfezionamento e formazione professionale per agenti di polizia municipale)

1. E' portato a compimento, entro il 31 dicembre 2001, il diciassettesimo corso di ad-

destramento, perfezionamento e formazione professionale per agenti di polizia municipale bandito con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 settembre 1997, n. 420 e non espletato entro il 31 dicembre 1999. Il decreto del bando è stato emesso in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 1997, n. 6261, adottata in attuazione della legge regionale 10 gennaio 1974, n. 1 e relativo regolamento di esecuzione e della legge regionale 24 dicembre 1989, n. 2(14).

2. Alla spesa occorrente si fa fronte mediante l'utilizzo dello stanziamento previsto al capitolo 1010020 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000.

Art. 60

(Programma di formazione professionale 2000-2001)

1. Al fine di assicurare, senza soluzione di continuità, la piena fruizione delle risorse comunitarie e statali e in deroga agli articoli 7 e 8 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, le attività formative da realizzare nell'anno 2000/2001 sono approvate dalla Giunta regionale secondo le disposizioni contenute nei relativi bandi, sulla base delle disponibilità finanziarie risultanti dal Programma operativo regionale e dalla delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 139 nonché in base alle disposizioni previste dall'articolo 52, comma 4, del regolamento (CE) 1260/1999.

NOTE

(13) articolo abrogato dal comma 9 dell'art. 8 della L.R. 28/2000. L'articolo così disponeva:

1. Al fine di assicurare continuità del pubblico servizio e di soddisfare la domanda di mobilità, gli interventi finanziari di cui all'articolo 36 della l.r. 13/1999 sono disposti dagli enti competenti anche in favore delle imprese assoggettate nell'anno 1999 e 2000 a provvedimenti di annullamento, revoca e/o decadenza della concessione e/o dell'affidamento, sino all'effettivo subentro nell'esercizio dei servizi automobilistici di altro concessionario/affidatario.

2. Alla spesa derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede con gli stanziamenti iscritti nel capitolo 552012 del bilancio per l'esercizio finanziario 2000.

(14) Il riferimento alla legge regionale 24 dicembre 1989, n. 2 deve intendersi alla legge regionale 24 gennaio 1989, n. 2.

**CAPO XIV
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA**

**Art. 61
(Partecipazione azionaria a Tecnopolis
Novus Hortus s.c.a.r.l.)**

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare provvedimenti in ordine alla partecipazione azionaria all'aumento di capitale di Tecnopolis Novus Hortus s.c.a.r.l. nei limiti di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 2000.

2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito nuovo capitolo di bilancio, recante il numero 512016, epigrafato "Partecipazione azionaria della Regione Puglia al capitale sociale di Tecnopolis Novus Hortus s.c.a.r.l."

**Art. 62
(Modifica legge regionale
4 maggio 1999, n. 17)**

1. All'articolo 21 della l.r. 17/1999 le parole "entro il 30 settembre di ogni anno" sono sostituite con le parole "entro il 30 settembre di ogni triennio".

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO 1

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO ANNUALE

OMISSIS

ALLEGATO 2

ELENCO CAPITOLI RELATIVI ALLE SPESE OBBLIGATORIE E INDEROGABILI

OMISSIS

ALLEGATO 3

BILANCINO AUTONOMO 2000

OMISSIS

Legge Regionale 30 agosto 2000, n. 10

“Istituzione della Commissione speciale per lo studio delle condizioni e per l’individuazione delle misure atte a favorire la sicurezza delle persone nella Regione Puglia”

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI

- Organizzazioni sociali, culturali di volontariato
- Istituzioni giurisdizionali
- Formazioni economiche e finanziarie

LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 2000, N. 10

“Istituzione della Commissione speciale per lo studio delle condizioni e per l’individuazione delle misure atte a favorire la sicurezza delle persone nella Regione Puglia”

(Pubblicata nel B.U.R. n. 106 del 8 settembre 2000)

**Art. 1
(Finalità)**

1. E' istituita una Commissione consiliare speciale con il compito di:
- a) esaminare la diffusione, la consistenza e la tipologia dei fenomeni sociali, finanziari ed economici incompatibili con le condizioni di sicurezza della popolazione residente in permanenza o occasionalmente nella regione;
 - b) sottoporre ai competenti organi della Regione atti di natura legislativa, regolamentare, amministrativa e organizzatoria ritenuti idonei a favorire la conoscenza e la prevenzione dei suddetti fenomeni nelle materie di competenza regionale, come specificate nell'articolo 117 della Costituzione;
 - c) intrattenere rapporti periodici con la Commissione parlamentare antimafia, di cui alla legge 23 marzo 1988, n. 94, onde individuare progetti per l'attuazione di iniziative congiunte, nel rigoroso rispetto dei diversi ambiti e delle reciproche competenze, volte a favorire il miglioramento delle condizioni di legalità e di sicurezza nella regione;
 - d) riferire semestralmente al Consiglio regionale sulla propria attività e formulare proposte in materia;
 - e) promuovere convegni, seminari, ricerche e incontri di studio con le istituzioni sociali, culturali e giurisdizionali operanti nella regione, nel quadro delle finalità della presente legge.

**Art. 2
(Composizione insediamento)**

1. La Commissione è composta da undici Consiglieri regionali in rappresentanza proporzionale alla consistenza dei Gruppi.
2. Il Presidente del Consiglio provvede di conseguenza e la insedia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 3
(Elezione della Presidenza)**

1. I componenti la Commissione eleggono, nella prima seduta, un Presidente e due Vice Presidenti, a scrutinio segreto e a maggioranza qualificata dei due terzi per le prime due votazioni ovvero a maggioranza assoluta per le successive.
2. Per il funzionamento della Commissione si osservano, in quanto applicabili le norme previste dal Regolamento interno del Consiglio per l'attività delle Commissioni consiliari permanenti.

**Art. 4
(Poteri)**

1. La Commissione speciale, per lo svolgimento del mandato di cui alla presente legge, ha la facoltà di promuovere audizioni con amministratori e funzionari pubblici nonché con rappresentanti di formazioni sociali, economiche, culturali e di volontariato.
2. La Commissione può, altresì, avvalersi di esperti nominati in base alla vigente normativa regionale.

Art. 5
(Durata)

1. La Commissione dura in carica trenta mesi dalla data di insediamento.

Art. 6
(Funzioni di segreteria)

1. Per l'espletamento delle funzioni di segreteria la Commissione si avvale dei dipen-

denti regionali e di strutture del Consiglio regionale.

2. Alla responsabilità dell'ufficio è preposto un dirigente, cui competono le indennità di legge.

3. Il Presidente della Commissione si avvale di una segreteria particolare per la cura degli affari connessi all'esercizio delle proprie funzioni, formata da due unità, di cui una con incarico di segretario particolare, dipendenti della Regione e indicato dal Presidente medesimo.

Legge regionale 5 settembre 2000, n. 11
“Assestamento al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2000”

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI

- Aziende di autoservizi
- Ex E.R.P.T.

PRINCIPALI SCADENZE PERIODICHE E RELATIVI ADEMPIMENTI PREVISTI PER SOGGETTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE

SCADENZE	ADEMPIMENTI	SOGGETTI
• Già in scadenza nel 2000 è stato prorogato fino al 2003	Formulazione di pareri e proposte alla Giunta regionale per la definizione di tutti gli atti e connesse procedure amministrative finalizzati al piano di liquidazione dell’ERSAP (art. 3)	• Comitato tecnico consultivo dall’art. 27 della L.R. 18/97

LEGGE REGIONALE 5 SETTEMBRE 2000, N. 11

“Assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000” (1)

(Pubblicata nel B.U.R. n. 108 suppl. del 12 settembre 2000)

**Art. 1
(Finalità)**

1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2000, approvato con legge regionale 12 aprile, n.9, sono introdotte le variazioni necessarie ad assestare gli elementi relativi ai residui attivi e passivi, alla giacenza di cassa ed all'avanzo di amministrazione secondo i valori risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio 1999.

2. Il saldo finanziario attivo, già iscritto per lire 198.769.493.716 al competente capitolo 101001 di entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2000, viene conseguentemente rideterminato in lire 734.733.595.909 e destinato, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 di contabilità regionale, quanto a lire 437 miliardi all'impinguamento del fondo per la reinscrizione dei residui passivi perenti di cui al capitolo 1110045 di uscita e per la differenza di lire 99.054.102.193 all'incremento per lire 60 miliardi dal fondo di riserva per il cofinanziamento regionale dei programmi comunitari di cui al capitolo 1110050 e per la parte restante al finanziamento di passività pregresse ed a spese indilazionabili ed obbligatori.

**Art. 2
(Adeguamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa)**

1. Per effetto delle variazioni di cui all'articolo 1, l'ammontare complessivo dell'entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 risulta mo-

dificato in lire 40.462.254.853.072 in termini di competenza e in lire 50.581.410.406.779 in termini di cassa per l'entrata e in lire 40.462.254.853.072 in termini di competenza e in lire 50.581.410.406.779 in termini di cassa per la spesa.

**Art. 3
(Proroga funzioni Comitato tecnico consultivo - legge regionale 4 luglio 1997, n. 18)**

1. Le funzioni del Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni sono prorogate di tre anni. **(1)**

Art. 4

1. Per il completamento e la definizione di tutte le partite debitorie residuali delle cessate gestioni precarie di autoservizi interurbani, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37, nonché delle partite debitorie residuali del disciolto Ente regionale pugliese trasporti (ERPT), ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 9, possono essere utilizzate le disponibilità finanziarie derivanti dai residui di stanziamento accertati sui capitoli di spesa n. 0551020, n. 0552015, n. 0552040 e n. 0562005 o da eventuali riduzioni per insussistenza di residui passivi propri, convertibili in residui di stanziamento in applicazione del comma 12 del-

NOTE

(1) Il testo aggiornato e coordinato dell'art. 3 della L.R. 18/97 è riportato in nota all'art. 33 della L.R. 28/2000.

l'articolo 71 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, accertati sui capitoli n. 0552010 e n. 0562005.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

NOTE

(1) Con la L.R. 28/2000 sono state introdotte variazioni all'Allegato A.

Legge Regionale 5 settembre 2000, n. 12
“Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 1999”

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI

//

LEGGE REGIONALE 5 SETTEMBRE 2000, N. 12

“Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 1999” (1)

(Pubblicata nel B.U.R. n. 109 del 14 settembre 2000)

Art. 1 (Approvazione del rendiconto 1999) omissis	Art. 7 (Situazione residui passivi propri al 31 dicembre 1999) omissis
Art. 2 (Entrate e spese di competenza) omissis	Art. 8 (Fondo di cassa) omissis
Art. 3 (Riepilogo entrate e spese di competenza) omissis	Art. 9 (Situazione finanziaria complessiva) omissis
Art. 4 (Risultato finanziario della competenza 1999) omissis	Art. 10 (Residui passivi perenti) omissis
Art. 5 (Situazione residui attivi) omissis	Art. 11 (Conto patrimoniale) omissis
Art. 6 (Situazione residui di stanziamento al 31 dicembre 1999) omissis	

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

NOTE

(1) Con BURP n. 1017 del 15.2.2001 sono state apportate delle rettifiche ad alcune schede finanziarie.

Legge regionale 25 settembre 2000, n. 13
“Procedure per l’attuazione del Programma Operativo della Regione Puglia
2000 – 2006”

NOTE:**PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI**

- Enti Locali
- ANCI
- UPI
- UNCEM
- Organizzazioni sindacali e professionali, ambientali e non profit
- Organismi pari opportunità
- Università pugliesi

PRINCIPALI SCADENZE PERIODICHE E RELATIVI ADEMPIMENTI PREVISTI PER SOGGETTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE

SCADENZE	ADEMPIMENTI	SOGGETTI
• Convocazione a cadenza trimestrale	Formula proposte alla Giunta Regionale sul completamento di programmazione, attuazione e modificazioni del programma	• Comitato regionale di concertazione previsto dall’art. 5
• 30 giugno 2003	Richiesta di accreditamento per svolgere attività di formazione professionale	• Centri di F.P.
• 31 maggio di ogni anno (2000-2006)	Presentazione delle domande e richiesta di ammissione a finanziamento (art. 27)	• Soggetti attuatori
• Quadrimestralmente	Rendicontazione delle spese connesse ai progetti e alle iniziative ammesse a finanziamento	• soggetti attuatori

LEGGE REGIONALE 25 SETTEMBRE 2000, N. 13

“Procedure per l’attuazione del Programma Operativo della Regione Puglia 2000 – 2006”

(Pubblicata nel B.U.R. n. 115 suppl. del 26 settembre 2000)

**TITOLO I
PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE 2000 – 2006 (POR)****Art. 1
(Finalità)**

1. La presente legge disciplina modalità e procedure dell’attuazione degli interventi previsti nel Programma Operativo della Regione Puglia 2000 – 2006, di seguito denominato POR.

**Art. 2
(Approvazione e attuazione del POR)**

1. Il POR è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, che è trasmessa al Consiglio regionale a titolo informativo.

2. La Giunta regionale è responsabile dell’efficacia e della regolarità della gestione e dell’attuazione del POR e in particolare delle attività indicate all’art. 34 del regolamento (CE) n.1260 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

3. L’attuazione degli assi e delle misure in cui si articola il POR è disciplinata esclusivamente dalla presente legge e dal complemento di programmazione di cui all’art. 4, in deroga anche ad eventuali norme previste dalle leggi regionali di settore ove in contrasto.

**Art. 3
(Informazione al Consiglio regionale sull’attuazione del POR)**

1. La Giunta regionale approva e trasmette al Consiglio regionale entro centoventi giorni

dalla fine dell’anno civile il rapporto annuale di esecuzione di cui all’art. 37 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

2. Il Consiglio regionale discute il rapporto annuale in specifica seduta e formula eventuali proposte.

**Art. 4
(Complemento di programmazione)**

1. Il complemento di programmazione (Cdp) attua la strategia e gli assi prioritari del POR.

2. Il complemento di programmazione, oltre agli elementi previsti dall’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1260/1999, comprende quanto segue:

- a) l’organizzazione amministrativa cui è demandata la responsabilità gestionale delle singole misure con individuazione dell’ufficio e/o struttura operativa responsabile;
- b) le modalità di acquisizione dei progetti e i criteri di selezione dei medesimi nell’ambito delle singole misure;
- c) il cronogramma delle attività da sviluppare per l’implementazione;
- d) il sistema di gestione e di controllo finanziario per corrispondere alle esigenze di assicurare un impiego efficiente e regolare dei fondi comunitari.

3. Il piano finanziario del complemento di programmazione deve essere formulato sulla base di previsioni attendibili e coerenti con le disposizioni in materia di gestione finanziaria di cui al capo II del titolo III del regolamento (CE) 1260/1999.

4. Il complemento di programmazione è predisposto dalla Giunta regionale, previa consultazione del Comitato regionale di con-

certazione di cui all'articolo 5. Il documento è quindi sottoposto alle valutazioni del Comitato di Sorveglianza di cui all'articolo 7, che può chiederne un adeguamento.

5. La Giunta regionale, valutata la pertinenza e l'efficacia delle richieste di adeguamento di cui al comma 4, approva il complemento di programmazione con propria deliberazione da trasmettere a titolo informativo al Consiglio regionale.

6. Le modifiche e gli adeguamenti da apportare al complemento di programmazione sono approvate con le stesse modalità di cui ai commi 4 e 5.

TITOLO II COINVOLGIMENTO DELLE PARTI SOCIO-ECONOMICHE E ISTITUZIONALI

Art. 5 (Comitato regionale di concertazione)

1. In attuazione dell'articolo 8, comma 1, del regolamento (CE) 1260/1999, la Giunta regionale istituisce con propria deliberazione il Comitato regionale di concertazione cui sono chiamati a far parte i rappresentanti:

- a) dell' ANCI, UPI, UNCEM;
- b) delle organizzazioni sindacali;
- c) delle organizzazioni professionali;
- d) del forum del terzo settore e in particolare delle organizzazioni ambientali;
- e) degli organismi per la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne;
- f) delle autonomie funzionali di cui alla deliberazione CIPE 14 maggio 1999.

2. Le parti economiche e sociali sono individuate tenuto conto della rappresentatività degli interessi e degli utenti nella gestione degli interventi programmati.

3. Il Comitato è convocato dal Presidente della Regione, che lo presiede, di norma a cadenza trimestrale.

4. Al Comitato spetta il compito di:

- a) esprimersi sul complemento di programmazione e sulle eventuali proposte di adeguamento;

- b) formulare proposte per la regolare e corretta attuazione del programma;
- c) proporre eventuali modificazioni al complemento di programmazione;
- d) indicare le rappresentanze sociali ed economiche in seno al Comitato di sorveglianza di cui al successivo articolo 9.

Art. 6 (Trasparenza e comunicazioni)

1. Il POR e il complemento di programmazione sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, dandone adeguata informazione ai potenziali beneficiari, alle organizzazioni professionali, alle parti economiche e sociali, agli organismi per la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne e alle organizzazioni del forum del terzo settore.

2. Le azioni in materia di comunicazione e pubblicità devono essere realizzate in ottemperanza degli articoli 34 e 46 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e del regolamento (CE) n.1159/2000 del 30 maggio 2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei fondi strutturali, dando adeguato rilievo alla diffusione delle informazioni attraverso i mezzi di comunicazione di massa.

TITOLO III ATTUAZIONE DEL POR

Art. 7 (Direzione delle funzioni amministrative)

1. L'attuazione del POR si esplica attraverso la gestione, la sorveglianza, il monitoraggio, la valutazione e il controllo ed è demandata ai seguenti soggetti:

- a) Giunta regionale;
- b) Comitato di sorveglianza;
- c) Area di coordinamento delle politiche comunitarie;
- d) Settori e strutture responsabili della gestione di misure;

- e) Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;
- f) Autorità ambientale regionale.

Art. 8
(Compiti della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale, al fine di assicurare un efficiente, efficace e completo utilizzo dei fondi strutturali e la regolarità delle operazioni finanziate, provvede a:

- a) organizzare, sulla base di quanto previsto dal POR e dal complemento di programmazione, le strutture amministrative anche attraverso la partecipazione diretta, con l'apporto di risorse umane e altri servizi, delle organizzazioni no-profit e del terzo settore; **(1)**
- b) fissare i termini entro i quali i soggetti attuatori devono completare gli adempimenti di propria competenza;
- c) stabilire le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei soggetti attuatori inadempienti;
- d) disciplinare la regola del silenzio-assenso in caso di mancata pronuncia di pareri di competenza regionale nei termini stabiliti;
- e) fissare i termini entro i quali dovranno essere notificati a tutti gli interessati le pronunce positive o negative, con indicazione, per queste ultime, delle possibilità di ricorso esistenti e delle relative modalità;

Art. 9
(Comitato di sorveglianza)

1. I compiti di sorveglianza indicati nell'articolo 35 del regolamento n. 1260/1999 e nel Quadro comunitario di sostegno - Italia, obiettivo 1, 2000-2006, sono svolti dal Comitato di Sorveglianza (CdS) del POR.

2. La composizione del Comitato di sorveglianza, presieduto dal Presidente della Regione, è stabilita nel POR.

3. Il Presidente della Regione, entro e non oltre novanta giorni dalla data della decisione della Commissione europea di partecipazione dei fondi strutturali, istituisce il Comitato di sorveglianza.

4. Le modalità di funzionamento, partecipazione ed assunzione delle deliberazioni del Comitato di sorveglianza sono stabilite nel POR e nel regolamento interno, adottato dallo stesso Comitato nel corso della prima riunione.

5. Il Comitato di sorveglianza e il Comitato regionale di concertazione, di cui all'articolo 5 si avvalgono del supporto organizzativo e tecnico dell'Area di coordinamento delle politiche dei fondi strutturali comunitari, nonché dei Settori preposti all'attuazione delle misure del POR, per l'approfondimento delle tematiche relative all'attuazione del POR, per l'elaborazione delle proposte di adattamento e di revisione del programma e del complemento di programmazione.

6. La Giunta regionale per le finalità di cui al comma 5 istituisce specifiche segreterie tecniche.

Art. 10
(Area di coordinamento delle politiche comunitarie)

1. L'Area di coordinamento delle politiche comunitarie svolge compiti di gestione programmatica e finanziaria. Il POR stabilisce l'organizzazione operativa dell'Area stessa e definisce le funzioni amministrative e tecniche cui dovrà assolvere.

Art. 11
(Settori e strutture responsabili della gestione di misure)

1. I settori, gli uffici e le strutture individuate dal POR e dal complemento di programmazione assumono responsabilità pri-

NOTE

(1) Disciplinato con DPGR n. 35 e n. 36 del 30 gennaio 2001 (BURP n. 44 dell'8.3.2001).

maria in ordine alla gestione, dalla fase di predisposizione dei bandi di selezione dei progetti e individuazione delle iniziative da ammettere a finanziamento alla certificazione delle spese.

2. Il POR e il complemento di programmazione specificano i compiti e le funzioni dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 12

(Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici)

1. In attuazione dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999 n. 144 è istituito presso il Settore programmazione il Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.

2. Il Nucleo svolge i compiti attribuiti dalla legge n. 144/99, dal Quadro comunitario di sostegno - Italia, ob.1, 2000 - 2006, e dal POR.

3. Il Nucleo, presieduto dal Dirigente del Settore programmazione, è composto da dirigenti regionali e da cinque esperti esterni di adeguata e comprovata competenza tecnica e operativa nelle seguenti specializzazioni:

- a) analisi e programmazione economica applicata a livello territoriale e settoriale;
- b) valutazione di programmi e progetti e di analisi di fattibilità e di monitoraggio;
- c) valutazione multicriteria;
- d) materie giuridico-economiche e/o diritto amministrativo;
- e) economia e analisi ambientale.

4. Il Nucleo esprime il proprio parere sui progetti di investimento di importo netto superiore a lire 10 miliardi ritenuti ammissibili nell'ambito delle misure del POR

5. Il Nucleo stabilisce in un proprio regolamento i principi e le modalità secondo cui esplicherà le attività di propria competenza.

6. La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina i componenti del Nucleo e contestualmente ne determina i compensi.

Art. 13

(Autorità ambientale regionale)

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, designa la struttura regionale e il dirigente responsabile della medesima cui sarà demandato il ruolo di Autorità ambientale regionale nel quadro dei fondi strutturali 2000 - 2006.

2. I compiti dell'Autorità ambientale sono definiti nel Quadro comunitario di sostegno - Italia, ob.1, 2000-2006, e nel POR.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Autorità ambientale, autorizza la stipula di specifiche convenzioni con dipartimenti del Politecnico e delle Università pugliesi, con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e centri pubblici di ricerca operanti nel settore ambiente, al fine di assicurare qualificata assistenza tecnica e amministrativa all'Autorità ambientale nello svolgimento dei propri compiti.

Art. 14

(Attività di monitoraggio)

1. L'attività di monitoraggio deve concorrere:

- a) a garantire una efficace ed efficiente azione di coordinamento, di valutazione del programma e di assunzione di iniziativa da parte del Comitato di sorveglianza e del Comitato regionale di concertazione;
- b) ad assicurare una mirata e completa informazione sull'avanzamento del programma;
- c) a rendere efficace ed efficiente il sistema dei controlli ex articolo 38 del regolamento (CE) n. 1260/99 e la gestione finanziaria del POR.

2. Le attività di rilevazione, da effettuarsi sulla base degli indicatori procedurali, finanziari, di realizzazione e, ove possibile, di risultato e di impatto, così come individuati dal Complemento di programmazione, sono esercitate dai settori, uffici e strutture di cui all'articolo 11.

3. La raccolta dei dati è incentrata presso l'Area di coordinamento delle politiche comunitarie. La stessa Area coordina il sistema informatizzato di monitoraggio, vigila sul funzionamento delle strutture specificatamente dedicate alle attività di monitoraggio e sulle modalità di rilevazione dei dati ed è responsabile della trasmissione dei dati aggregati alle Amministrazioni dello Stato interessate e alla Commissione europea, secondo modalità convenute.

Art. 15
(Sistema di valutazione)

1. Le procedure, i metodi, i contenuti e il percorso temporale della valutazione del POR devono conformarsi a quelli indicati nel QCS - Italia, ob.1, 2000-2006.

2. Il Nucleo regionale di valutazione di cui all'articolo 12 definisce le metodologie e le tecniche per la valutazione e assicura che la stessa sia svolta con il supporto di adeguati e congruenti indicatori, di dati statistici e informazioni.

Art. 16
(Sistema del controllo finanziario)

1. L'attività di controllo comprende la gestione a livello di misura, il controllo ordinario sulla gestione e la verifica dell'efficacia del sistema gestionale.

2. L'organizzazione funzionale e operativa del sistema di controllo, da definirsi nel POR e nel complemento di programmazione, deve garantire il rispetto delle norme comunitarie in materia di sana e buona gestione finanziaria e, in particolare, dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

3. La verifica dell'efficacia del sistema di controllo della gestione del POR e della regolarità delle operazioni finanziate è demandata ad una specifica struttura, da identificarsi nel POR, funzionalmente indipendente dai setto-

ri e uffici di gestione e certificazione delle spese.

4. I controlli di competenza della struttura di cui al comma 3 sono eseguiti con le modalità previste dall'articolo 7 del regolamento (CE) 2185/96 e secondo i criteri esplicitati nel POR, fermo restando quanto stabilito dalla normativa nazionale in materia di verifica amministrativo - contabile.

TITOLO IV
REGIMI DI AIUTO

Art. 17
(Funzioni regionali in materia di incentivazione)

1. Ai fini di una gestione unitaria degli interventi e fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di conferimento e riordino delle funzioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dei relativi regolamenti di attuazione, per il triennio 2000-2002 sono esercitate dalla Regione le funzioni amministrative concernenti la concessione e l'erogazione di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e contributi di qualsiasi genere previsti dal POR, ritenuti conformi dalla Commissione europea.

2. Gli aiuti sono concessi alle imprese, nel rispetto dei vincoli, delle limitazioni e delle restrizioni settoriali previsti e disciplinati dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Art. 18
(Procedure di concessione degli aiuti)

1. La concessione degli aiuti è effettuata con le procedure disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 nella tipologia automatica, valutativa e negoziale.

2. E' consentita altresì la concessione di contributi in conto capitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 7 della legge n.144/1999, anche ad integrazione dei contributi in conto interessi di competenza statale.

Art. 19
(Convenzioni con soggetti esterni)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad affidare mediante convenzione, anche pluriennale, ad uno o più soggetti esterni l'istruttoria delle domande di finanziamento e l'erogazione degli aiuti di cui alla presente legge, anche a sostegno dell'attività di garanzia di consorzi fidi.

2. I soggetti esterni, da selezionare secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, devono essere in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà.

3. Le graduatorie delle domande ritenute ammissibili sono approvate dal Dirigente di Settore competente per materia.

Art. 20
(Procedura automatica e procedura valutativa)

1. Il Complemento di programmazione definisce:

- a) le iniziative per le quali la concessione dei contributi avviene con procedura automatica, in base a criteri di selezione predeterminati e con l'accertamento dei requisiti soggettivi del richiedente secondo l'articolo 4 del decreto legislativo n. 123 del 1998;
- b) i casi nei quali è necessaria l'applicazione della procedura valutativa secondo l'articolo 5 del decreto legislativo n. 123 del 1998 al fine di promuovere iniziative in specifici ambiti settoriali e/o territoriali ritenuti prioritari e di sopperire alla eventuale carenza di iniziative private;
- c) l'intensità degli aiuti, l'ammontare della spesa ammissibile, i criteri di priorità, le modalità di presentazione delle domande e di erogazione dei contributi.

2. I bandi emanati in attuazione delle procedure di cui al comma precedente dovranno avere adeguata evidenza pubblica.

Art. 21
(Procedura negoziale)

1. Per la realizzazione di interventi di sviluppo territoriale o settoriale nell'ambito di forme di programmazione concertata e in particolare nei casi in cui è previsto l'intervento mediante programmi integrati o altre forme di collaborazione tra più soggetti per realizzare obiettivi di crescita produttiva anche tramite la realizzazione di infrastrutture, si applica agli interventi di imprese singole o associate la procedura negoziale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 123 del 1998.

2. La proposta negoziale si applica nei seguenti casi:

- a) realizzazione di impianti e infrastrutture per il risanamento, la tutela, la manutenzione e la valorizzazione dell'ambiente naturale;
- b) interventi integrati promossi da Consorzi di PMI;
- c) interventi integrati in campo turistico, culturale, ambientale e di riassetto ideologico del territorio.

3. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma precedente coinvolgano le competenze di enti locali, devono essere definiti, nell'ambito delle forme di programmazione concertata di cui al comma 1, gli impegni di tali enti in ordine alle infrastrutture di supporto volte a favorire la localizzazione degli interventi.

4. Per l'attuazione dei progetti integrati territoriali individuati dal POR si applicano le procedure di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n.4.

Art. 22
(Ispezione e controlli)

1. In ogni fase procedimentale devono essere disposti controlli ed ispezioni sui soggetti che hanno ottenuto aiuti al fine di verificare le condizioni per la fruizione dei medesimi, sull'attività dei soggetti esterni convenzionati

di cui all'articolo 19 e sulla regolarità dei procedimenti.

2. Con deliberazione di Giunta regionale verranno stabilite le modalità per lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni.

Art. 23 (Divieto di cumulo)

1. Gli aiuti di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri aiuti concessi allo stesso titolo e per le stesse opere:

- a) dalle Amministrazioni statali e dalla Unione europea su altri programmi che utilizzano i fondi strutturali;
- b) dalla Regione, dallo Stato e da altri enti pubblici indipendentemente dalla provenienza dell'aiuto da fonti locali, regionali e nazionali.

Art. 24 (Vincoli di destinazione)

1. La concessione degli aiuti di cui alla presente legge comporta l'apposizione del vincolo di utilizzazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria a far data dalla riscossione del contributo, nei seguenti termini:

- a) per cinque anni per macchinari, attrezzature, altri tipi di beni mobili comunque denominati;
- b) per dieci anni per strutture, stabilimenti, altri tipi di beni immobili comunque denominati.

2. L'inosservanza dei vincoli di cui al comma 1 o il trasferimento dell'impresa fuori della regione Puglia comporta la decadenza dei benefici e l'obbligo della restituzione del contributo ottenuto, in misura proporzionale al periodo previsto non decorso.

3. Con deliberazione di Giunta regionale verranno stabilite le modalità per l'accertamento della decadenza e il recupero delle somme erogate.

Art. 25 (Promozione turistica)

1. Le iniziative e le manifestazioni di promozione turistica, da finanziare sia nell'ambito del POR sia con le risorse ordinarie del bilancio regionale, sono individuate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato regionale al turismo e, per quelle da svolgere all'estero, previa intesa, ove richiesta dalle normative vigenti, con gli organi statali competenti.

2. La Giunta regionale stabilisce altresì le modalità di attuazione delle iniziative e delle manifestazioni di cui al comma 1.

Art. 26 (Attuazione del Piano di sviluppo rurale)

1. Le procedure di cui alla presente legge sono applicate, in quanto compatibili anche per la concessione degli aiuti previsti dal Piano di sviluppo rurale (PSR) di cui ai Regolamenti (CE) 1257/99 e 1750/99, relativamente alle misure di accompagnamento degli interventi strutturali.

2. La sorveglianza sul PSR viene effettuata secondo le procedure del POR.

TITOLO V DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

Art. 27 (Presentazione, selezione e ammissibilità)

1. La selezione delle proposte di finanziamento avviene, ove non diversamente disposto dal complemento di programmazione, a seguito di richiesta, da parte dei soggetti attuatori indicati nelle schede di misura del complemento di programmazione, da presentare entro il 31 maggio di ogni anno civile per la durata del periodo programmato.

2. In fase di prima applicazione della presente legge, i soggetti attuatori indicati nelle schede di misura del complemento di programmazione devono presentare richiesta di ammissione a finanziamento a partire dal quindicesimo giorno ed entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del complemento di programmazione.

3. Potranno accedere alle procedure di selezione delle proposte di finanziamento i soggetti attuatori che avranno attestato di essere in possesso di progetti elaborati a livello definitivo.

4. Sono esclusi dalla procedura di cui ai comma precedenti gli interventi infrastrutturali inseriti nei progetti integrati individuati dal POR e le azioni a titolarità regionale individuate nel complemento di programmazione.

5. Il complemento di programmazione definisce:

i soggetti abilitati a presentare richiesta di finanziamento;

la documentazione da presentare ai fini dell'ammissibilità in graduatoria;

le tipologie d'intervento ammissibili a finanziamento;

i criteri di selezione per la formulazione delle graduatorie delle domande di finanziamento;

le spese ammissibili a finanziamento.

6. Le graduatorie sono approvate, con cadenza annuale, dal Dirigente di settore entro sessanta giorni dal termine indicato nei commi 1 e 2.

7. Le graduatorie approvate costituiscono ammissibilità a finanziamento per gli interventi infrastrutturali inferiori a venti miliardi. Per gli interventi superiori a tale soglia, l'ammissibilità resta subordinata al parere del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 12.

8. Il termine di cui al comma 6 può essere prorogato per una sola volta per ulteriori trenta giorni, previo provvedimento motivato del Dirigente di settore.

9. Il finanziamento è assentito per gli interventi infrastrutturali inclusi in graduatoria fi-

no all'esaurimento delle risorse annuali previste nei piani finanziari di misura. Il relativo provvedimento formale di concessione del finanziamento deve essere comunicato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.

10. In fase di prima applicazione della presente legge il finanziamento è assentito per gli interventi inclusi in graduatoria fino all'esaurimento delle risorse riferite alle prime due annualità previste nei piani finanziari di misura.

11. I soggetti attuatori degli interventi ritenuti ammissibili e non finanziati possono partecipare alla selezione dell'anno successivo presentando domanda di conferma nei termini fissati al comma 1.

Art. 28

(Progettazione, appalto ed esecuzione degli interventi)

1. Alla progettazione, appalto ed esecuzione degli interventi infrastrutturali previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni, anche regolamentari, vigenti in materia di opere e lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni, salvo quanto diversamente disposto nella presente legge.

Art. 29

(Responsabile unico del procedimento)

1. Per ogni intervento infrastrutturale previsto dalla presente legge deve essere individuato il responsabile unico del procedimento ai sensi delle disposizioni, anche regolamentari, di cui alla legge 109 del 1994 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 30

(Pareri sui progetti)

1. Ai fini dell'approvazione dei progetti

degli interventi infrastrutturali previsti dalla presente legge, il responsabile del procedimento richiede il parere del Dirigente dell'Ufficio del Genio civile competente per territorio, nel caso in cui l'opera non rientri nelle competenze professionali del Dirigente dell'ufficio tecnico dell'ente.

2. Per opere di eccezionale rilevanza sotto il profilo tecnico, il responsabile del procedimento può richiedere, ove ricorrano giustificati motivi, il parere del Comitato regionale tecnico amministrativo sul progetto sviluppato a livello definitivo.

3. I soggetti che svolgono attività di pubblico interesse diversi da comuni, province, comunità montane e consorzi fra di essi, sono tenuti ad acquisire sui progetti relativi agli interventi di cui alla presente legge, il parere del Dirigente dell'ufficio del Genio civile competente per territorio

Art. 31

(Termini e modalità di ammissione a finanziamento)

1. I termini per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono fissati come segue:

- a) trenta giorni per gli adempimenti di competenza dei Settori o strutture responsabili delle singole misure, concernenti emissione di comunicazioni, provvedimenti di erogazione del finanziamento e di omologazione delle spese;
- b) sessanta giorni dalla data di ammissione a finanziamento, per la redazione ed approvazione del progetto esecutivo, redatto ai sensi dell'art. 16 legge n. 109 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, da parte dei soggetti attuatori;
- c) novanta giorni per l'appalto e consegna dei lavori da parte dei soggetti attuatori;

2. Il complemento di programmazione definisce le modalità di attuazione con riferimento ai termini fissati al comma 1.

3. I finanziamenti concessi ai sensi del presente titolo sono ridotti delle somme rinve-

nienti da economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara d'appalto.

Art. 32

(Erogazione dei contributi e rendicontazione delle spese)

1. I soggetti attuatori dopo l'espletamento della gara di appalto, approvano il nuovo quadro economico di spesa depurato delle economie conseguite.

2. La erogazione dei contributi avviene con le seguenti modalità:

anticipazione pari al sette per cento del costo dell'intervento rideterminato ai sensi del comma 1, previa attestazione da parte del responsabile del procedimento di avvenuto concreto inizio dei lavori;

- a) erogazioni successive quadrimestrali fino al novantacinque per cento del costo rideterminato ai sensi del comma 1, pari alle spese ammissibili effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge per l'intervento finanziato;
- b) erogazione finale del cinque per cento disposta contestualmente alla emissione del provvedimento, predisposto dai Dirigenti dei settori o strutture responsabili delle singole misure, di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento.

Art. 33

(Varianti in corso d'opera)

1. Sono ammesse varianti in corso d'opera solo nei casi previsti dall'articolo 25 della legge n.109 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Non sono ammissibili a finanziamento le maggiori spese conseguenti alle varianti di cui al comma 1, lettera d) dell'articolo 25 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Alle eventuali maggiori spese derivanti da varianti suppletive ammissibili ai sensi

dell'articolo 25 della legge n.109 del 1994 e successive modificazione ed integrazioni si farà fronte con le economie conseguite nel corso dell'esercizio ovvero a valere sulle risorse delle successive annualità.

**Art. 34
(Collaudi)**

1. Il collaudo tecnico-amministrativo degli interventi infrastrutturali, oltre ai collaudi tecnici specifici a norma della legislazione vigente, deve essere espletato secondo le modalità previste dalla legge n.109 del 1994 e successive modificazioni e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

2. Il collaudatore è nominato dalla stazione appaltante all'interno delle proprie strutture. Per le operazioni di collaudo di opere di particolare tipologia e categoria i soggetti attuatori applicano il comma 5 dell'articolo 188 del regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni.

3. Ove sia accertata, dal Responsabile del procedimento, carenza di organico per l'espletamento dell'attività di collaudo, i soggetti attuatori individuano, nell'ambito dell'Albo regionale dei collaudatori, il professionista ovvero i professionisti cui conferire l'incarico di collaudo.

**Art. 35
(Controlli e revoche dei finanziamenti)**

1. I settori o strutture responsabili delle singole misure, prima dell'emissione del provvedimento di omologazione di spesa per l'intervento finanziato, dispongono controlli in loco degli interventi finanziati, finalizzati alla verifica della correttezza amministrativa delle procedure poste in essere dai soggetti attuatori.

2. I contributi concessi sono revocati con provvedimento motivato dei settori o strutture responsabili delle singole misure ove, nel corso dei controlli disposti ai sensi del comma 1, venga accertato, in qualsiasi modo, il

mancato rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali.

**Art. 36
(Finanza di Progetto)**

1. Il complemento di programmazione individua singole opere o tipologie di opere di cui si prevede l'attuazione attraverso la finanza di progetto.

2. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 è disciplinata dalle specifiche disposizioni, anche regolamentari, della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche e integrazioni

3. Per le opere individuate nel complemento di programmazione, i soggetti promotori presentano le loro proposte ai soggetti attuatori designati nel complemento di programmazione entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

4. Per le tipologie di opere previste nelle schede di misura del complemento di programmazione, i soggetti promotori possono presentare le loro proposte, nei termini indicati al comma 3, ai soggetti attuatori, nel caso in cui questi ultimi abbiano inserito l'opera in strumenti di programmazione formalmente approvati.

5. Ai fini della selezione delle proposte di finanziamento da attuare attraverso la finanza di progetto, i soggetti attuatori devono attestare di aver proceduto alla valutazione della fattibilità delle proposte presentate dai soggetti promotori.

6. I soggetti attuatori, prima dell'indizione della gara per l'aggiudicazione della concessione, devono acquisire il parere del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 12.

**Art. 37
(Partecipazione finanziaria
dei soggetti attuatori)**

1. La copertura finanziaria di almeno il 15 per cento del costo pubblico dell'investimen-

to da parte dei soggetti attuatori costituisce criterio di priorità per l'ammissione a finanziamento.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti attuatori devono allegare alla domanda di finanziamento atto amministrativo esecutivo che attesti l'impegno o la prenotazione di impegno della relativa spesa.

3. La quota di copertura di cui al comma 1 è ridotta al 7 per cento per le Amministrazioni comunali che soddisfano una delle seguenti condizioni:

- a) aver costituito, anche in forma associata, lo sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 112 del 1998; realizzando la struttura e avendo nominato il responsabile del procedimento;
- b) aver attivato e reso operativo l'Ambito territoriale ottimale di gestione dei rifiuti urbani, in attuazione delle leggi regionali 13 agosto 1993, n.17 e 18 luglio 1996, n.13, attraverso l'istituzione dell'organismo rappresentante la forma di cooperazione prescelta, la determinazione della tariffa d'ambito e la predisposizione e approvazione da parte dello stesso organismo sia del piano finanziario sia del modello gestionale e organizzativo connesso;
- c) aver sottoscritto, nei casi in cui nei territori comunali ricadono aree protette regionali, i documenti di indirizzo a seguito della conclusione delle pre-conferenze previste dall'articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n.19.

4. La quota di copertura di cui al comma 1 è ridotta al 2 per cento nel caso in cui le Amministrazioni comunali soddisfano due delle condizioni di cui al comma 3.

Art. 38

(Coordinamento tecnico-scientifico)

1. Ai fini di un coerente sviluppo delle infrastrutture infotelematiche regionali e dei servizi della pubblica amministrazione su re-

te telematica, nell'ambito esclusivo della realizzazione della RUPAR, è affidato a Tecno-polis, per i compiti e le attività fissati dalla Giunta regionale, il coordinamento tecnico-scientifico degli interventi previsti dai complementi di programmazione.

TITOLO VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE, NULLA OSTA E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Art. 39

(Sportello unico)

1. Al fine di promuovere il consolidamento e la crescita del sistema produttivo nonché l'insediamento di nuove iniziative, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione provvede a:

- a) fissare le modalità di rilascio degli atti autorizzativi o di consenso, comunque denominati, di competenza dell'amministrazione regionale a seguito di richiesta della struttura responsabile del procedimento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n.112 del 1998;
- b) definire, in attuazione dell'articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, le forme di coordinamento e raccordo per la diffusione delle informazioni da parte dello sportello unico;
- c) stabilire in attuazione dell'articolo 6, comma 6 del d.p.r. n. 447 del 1998, i criteri per l'individuazione degli impianti produttivi di beni e servizi a struttura semplice.

2. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art. 40**(Variante agli strumenti urbanistici)**

1. Nel caso in cui le opere infrastrutturali finanziati nell'ambito dei fondi strutturali 2000-2006 non risultano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici approvati, fatto salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 - Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di locazione delle opere di interesse statale - la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante urbanistica. La delibera di adozione è pubblicata il giorno successivo e depositata per dieci giorni presso la segreteria comunale. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avvisi affissi nei luoghi pubblici ed all'Albo pretorio del comune. Nei successivi dieci giorni possono essere presentate osservazioni. Scaduti i termini predetti, il Consiglio comunale approva in via definitiva il progetto decidendo contestualmente sulle osservazioni prodotte.

2. La deliberazione di approvazione definitiva del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico vigente e non è soggetta a controllo, autorizzazione e approvazione regionale.

3. Nel caso in cui le opere infrastrutturali pubbliche, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui al titolo II del medesimo decreto legislativo, il relativo nulla osta è rilasciato dal Comune.

4. Per l'acquisizione di eventuali ulteriori pareri previsti da disposizioni e norme di legge, il Sindaco può indire, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, specifica conferenza di servizi.

Art. 41**(Valutazione di Impatto ambientale)**

1. In attuazione del decreto del Presidente

della Repubblica 12 aprile 1996 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n.146, concernente disposizioni in materia di valutazione d'Impatto ambientale", successivamente modificato ed integrato con decreto Presidenza Consiglio dei Ministri del 3 settembre 1999, per gli interventi ed opere ammessi al finanziamento nell'ambito dei fondi strutturali 2000 - 2006:

- a) la domanda contenente il progetto dell'opera e la relazione e/o lo studio d'impatto ambientale è depositata a cura del proponente presso l'autorità competente in materia di VIA- Assessorato regionale all'ambiente, Settore ecologia, nonché presso la Provincia e il Comune interessato e, nel caso di aree protette, presso gli enti gestori, che dovranno esprimere il proprio parere;
- b) contemporaneamente, nel caso di interventi ricadenti nelle tipologie di cui all'allegato A) del d.p.r. del 12 aprile 1996, così come modificato e integrato con il d.p.c.m. 3 settembre 1999, il proponente provvede a far pubblicare su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, l'oggetto, la localizzazione e una sommaria descrizione dell'opera o dell'intervento, nonché l'indicazione dei termini e dei luoghi di deposito.

2. Per gli interventi ed opere ricadenti nella tipologia di cui all'allegato B) del d.p.r. 12 aprile 1996, così come modificato ed integrato con d.p.c.m. 3 settembre 1999, che non ricadono in aree naturali protette, la Regione visti i pareri espressi dalle amministrazioni provinciali e municipali, decide entro trenta giorni dalla data di deposito della domanda se le caratteristiche del progetto richiedono o meno lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale e, in caso di esclusione, individuando eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti delle opere e/o impianti.

3. Per gli interventi e le opere ricadenti nelle tipologie di cui al comma 1, lettera b), e per

quelli di cui al comma 2 che necessitano di procedura VIA, il predetto termine di trenta giorni decorre dopo venti giorni dalla pubblicazione dell'annuncio sui quotidiani e del deposito della domanda di cui al comma 1 - lettera a), utili per la presentazione di eventuali osservazioni.

4. I pareri delle amministrazioni provinciali e municipali, devono essere forniti all'Assessorato regionale all'ambiente entro quindici giorni dall'avvenuto deposito degli atti. Decorso tale termine il parere si intende reso favorevolmente.

5. Tutti gli interventi e le opere ricadenti negli ambiti territoriali individuati con decreto ministeriale 3 aprile 2000 come SIC (siti d'importanza comunitaria) o come ZPS (zone di protezione speciale), rispettivamente ai sensi delle direttive 92/43 CEE e 79/409 CEE, sono assoggettati a valutazione d'incidenza ai sensi di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1997 n. 357.

6. Per gli interventi e le opere assoggettati a verifica VIA e/o a procedure di VIA, ricadenti negli ambiti territoriali di cui al comma 5, la relazione ambientale e/o lo studio di impatto ambientale devono contenere anche la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del d.p.r. n. 357 del 1997.

7. Il Settore ecologia, per lo svolgimento dei compiti relativi alle attività di verifica e valutazione di cui ai comma precedenti, si avvale del Nucleo di valutazione di impatto ambientale istituito con provvedimento della Giunta regionale.

8. Il Nucleo di valutazione di impatto ambientale è presieduto dal Dirigente del Settore ecologia ed è composto da dirigenti e funzionari regionali nonché da tre docenti universitari esperti in scienze naturali, medicina del lavoro e impianti tecnologici.

9. Con il provvedimento di istituzione del Nucleo di valutazione di impatto ambientale sono definiti i compiti dello stesso, sono nominati i suoi componenti e sono determinati i compensi da corrispondere agli esperti esterni.

TITOLO VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

Art. 42 (Attuazione)

1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riforma della formazione professionale, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196, gli interventi del POR cofinanziati con il FSE sono attuati dall'Assessorato regionale al lavoro e formazione professionale.

2. Per gli interventi in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi all'impiego si applica la legge regionale 5 maggio 1999 n.19.

3. Le iniziative cofinanziate dal FSE e trasversali agli altri Assi prioritari del POR sono attuate dall'Assessorato al lavoro e formazione professionale, sentiti gli Assessorati competenti per settore.

Art. 43 (Ambiti di intervento)

1. Gli interventi cofinanziati dal FSE, così come indicati nel POR e nel complemento di programmazione riguardano:

- a) sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare a donne e uomini la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento dei disoccupati di lunga durata nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro che si reinseriscono nel mercato del lavoro;
- b) promozione nell'accesso al mercato del lavoro delle persone che rischiano l'esclusione sociale;
- c) promozione e integrazione dei sistemi della formazione professionale e dell'istru-

zione nell'ottica dello sviluppo di una politica di apprendimento per l'intero arco della vita;

- d) promozione di una forza lavoro competente, qualificata e adattabile, dell'innovazione e dell'adattabilità nell'organizzazione del lavoro, dello sviluppo imprenditoriale, di condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro, della qualificazione delle risorse umane nella ricerca e nello sviluppo tecnologico;
- e) favorire e rafforzare l'accesso e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e ridurre la segregazione verticale ed orizzontale fondata sul sesso nel mercato del lavoro.

2. Il piano pluriennale per le politiche del lavoro e formative integrate con i sistemi educativi è costituito, per il periodo 2000-2006, dal POR e dal relativo complemento di programmazione.

3. La Regione emana direttive pluriennali di attuazione per le attività formative. Tali direttive e le eventuali modifiche e/o integrazioni sono approvate dalla Giunta regionale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

4. Per le iniziative non cofinanziate dal FSE per il periodo 2000-2006, si applica la disciplina della legge regionale 5 maggio 1999 n.19.

Art. 44
(Adeguamento del sistema della formazione professionale regionale)

1. La Regione completerà il Processo di accreditamento delle sedi operative delle strutture formative entro il 30 giugno 2003. Dopo tale data solo le strutture operative accreditate potranno realizzare attività di formazione professionale.

2. Le strutture accreditate saranno inserite in apposito Albo approvato dalla Giunta regionale e dalla stessa aggiornato con la periodicità definita nelle direttive di cui al comma 3.

3. La Giunta regionale emanerà specifiche direttive contenenti gli standard minimi, le procedure e i tempi per l'accreditamento delle strutture operative di formazione professionale.

4. Nel periodo transitorio potranno concorrere alla realizzazione delle attività di formazione professionale le strutture formative che avranno dichiarato formalmente, secondo le indicazioni delle direttive di cui al comma 3, di aver avviato le procedure per l'accreditamento.

Art. 45
(Aiuti alla formazione)

1. Nell'ambito del POR sono finanziati interventi in favore dei lavoratori occupati delle imprese localizzate sul territorio regionale con particolare attenzione alle PMI, dei titolari delle PMI, delle PMI e delle grandi imprese, finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) aggiornamento delle qualifiche e acquisizione di nuove competenze da parte dei lavoratori occupati (compresi i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori ed i prestatori di lavoro temporaneo);
- b) sostegno all'occupabilità dei lavoratori interessati da forme contrattuali flessibili;
- c) promozione dell'utilizzo di nuovi modelli organizzativi delle prestazioni lavorative;
- d) sostegno di nuove iniziative di rimodulazione dei tempi di lavoro in impresa.

2. In attuazione della disciplina degli aiuti di stato alla formazione 98/C 343/7 dell'11 novembre 1998, la Regione stabilisce che gli interventi di formazione di cui al comma 1 devono realizzarsi secondo le seguenti intensità lorde massime di aiuto, in percentuale dei costi sovvenzionabili:

- a) grandi imprese: 35 per cento per la formazione specifica e 60 per cento per la formazione generale;
- b) piccole e medie imprese: 45 per cento per la formazione specifica e 80 per cento per la formazione generale.

3. Le intensità di cui al comma 2 possono essere aumentate di dieci punti percentuali quando i destinatari della formazione sono i disabili, soggetti privi di titolo di studio o con bassa qualificazione, soggetti provenienti da uno stato di disoccupazione di lunga durata, donne interessate da un processo di reinserimento professionale.

4. Ai fini della distinzione tra i tipi di formazione di cui al comma 2 si definisce:

- a) formazione specifica: quella che comporta l'acquisizione di competenze professionali spendibili principalmente sul posto di lavoro attuale o successivo del dipendente all'interno dell'impresa beneficiaria, restando la possibilità di trasferire le competenze acquisite attraverso questo tipo di formazione ad altre imprese o ad altri settori di lavoro estremamente ridotta;
- b) formazione generale: quella che assicura l'acquisizione di competenze che non sono unicamente applicabili sul posto di lavoro attuale o successivo del dipendente all'interno dell'impresa beneficiaria ed è connessa al funzionamento generale dell'impresa e procura qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o ad altri settori di lavoro e che pertanto contribuisce a migliorare l'occupabilità dei destinatari. Il percorso per la formazione generale si conclude con idonea certificazione rilasciata dalla Regione o da autorità pubblica da essa delegata.

5. L'aiuto concerne il rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e dimostrate per l'attuazione delle attività formative. La dimostrazione di spesa sostenuta avverrà - secondo quelli che sono i costi di diretta imputazione all'attività formativa documentati con titoli di spesa validi anche dal punto di vista fiscale e regolarmente quietanzati e formalizzati - al termine dell'attività formativa in un "rendiconto generale delle spese". La Regione definisce gli eventuali limiti parametrici entro cui contenere i rimborsi suddetti nell'ambito degli specifici bandi e/o direttive per la realizzazione delle attività.

6. I costi sovvenzionabili sono quelli indicati nel complemento di programmazione.

Art. 46

(Aiuti all'occupazione)

1. Nell'ambito del POR sono finanziate iniziative che riguardano aiuti alla creazione di posti di lavoro aggiuntivi non legati ad un investimento nelle attività ed alle condizioni previste nel complemento di programmazione.

2. Le provvidenze sono erogate per assunzioni supplementari e definitive, secondo i tassi di aiuto e le modalità previste nel complemento di programmazione.

3. Per quanto non previsto dalla presente legge e dal complemento di programmazione si rimanda agli orientamenti della Commissione UE in materia di aiuti all'occupazione vigenti nel periodo di attuazione del POR.

Art. 47

(Aiuti alla creazione ed allo sviluppo delle piccole e medie imprese)

1. La Regione promuove e sostiene la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, così come definite dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, mediante strumenti agevolativi specificamente definiti nel complemento di programmazione.

2. I tassi di aiuto, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e la tipologia delle spese ammissibili sono indicati nel complemento di programmazione.

Art. 48

(Concessione degli aiuti all'occupazione)

1. Gli aiuti previsti dagli articoli 45, 46 e 47 sono concessi con le procedure valutative e negoziali di cui agli articoli 20 e 21.

2. L'istruttoria e l'erogazione degli aiuti sono affidate ad uno o più soggetti esterni se-

lezionati come previsto dall'articolo 19, comma 2.

3. Le graduatorie sono approvate dal Dirigente di settore.

Art. 49

(Procedure di selezione dei progetti di formazione e inserimento lavorativo)

1. Gli interventi formativi e di inserimento lavorativo, programmati con il POR e con il complemento di programmazione, possono essere realizzati con programmi annuali o pluriennali, predisposti a seguito di una procedura di selezione delle proposte progettuali presentate dai soggetti beneficiari sulla base di una chiamata per avviso pubblico contenente tutti gli elementi per la presentazione, ammissibilità, valutazione e finanziamento delle proposte stesse.

2. La valutazione delle proposte progettuali si realizza attraverso le seguenti fasi:

valutazione dell'ammissibilità formale della proposta;

valutazione della rispondenza e coerenza della proposta alle finalità del POR e dei relativi complementi di programmazione;

valutazione dei requisiti richiesti dal bando;

3. I progetti che superano positivamente le fasi di valutazione di cui al comma 2 vengono ammessi alla valutazione di merito.

4. Sulla base della valutazione di merito delle proposte, il Dirigente di settore approva la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento che saranno inseriti nel programma annuale o pluriennale da pubblicare sul BURP.

5. Le richieste di intervento sono istruite dall'Assessorato al lavoro e formazione professionale per la verifica dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), del comma 2, che può avvalersi anche di esperti esterni, mentre la valutazione di merito è effettuata da un Nucleo di valutazione, istituito presso l'Assessorato medesimo, composto da esperti interni alla Regione ed esterni. Gli esperti interni so-

no individuati tra i funzionari dell'Assessorato al lavoro ed alla formazione professionale con provvedimento del Dirigente di settore. Gli esperti esterni sono selezionati in base a procedure ad evidenza pubblica.

6. L'attività di valutazione delle proposte dovrà essere svolta entro un mese dal termine ultimo di presentazione delle domande fissato dal bando.

7. Le data di pubblicazione del programma sul BURP costituisce termine iniziale per la presentazione di ricorsi amministrativi entro il termine perentorio di venti giorni. La definizione dei ricorsi, affidata al Settore formazione professionale, deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento formale degli stessi.

8. Per i progetti di durata poliennale, qualora ammessi in graduatoria e finanziati, la obbligazione giuridicamente vincolante sarà assunta con lo stesso atto di approvazione e finanziamento del progetto limitatamente alla quota da erogare per ciascuna annualità di realizzazione dello stesso, sulla base delle risorse annuali disponibili.

9. Dall'approvazione di un progetto di durata poliennale consegue la prenotazione, a favore del progetto stesso e del soggetto ammesso a finanziamento, delle risorse necessarie alla relativa attuazione per gli anni a valere sulle annualità finanziarie successive.

10. Nella fase transitoria del processo di accreditamento, l'esecuzione dei progetti è subordinata alla verifica dell'idoneità delle sedi operative per le attività formative, all'accettazione del controllo ispettivo da parte degli organi preposti e delle modalità di rilevazione e comunicazione alla Regione Puglia dei dati fisici e finanziari inerenti l'attività, da disciplinare con apposita convenzione.

Art. 50

(Piccoli sussidi)

1. Alcune azioni del POR sono attuate sotto forma di piccoli sussidi, sulla base del regolamento (CE) 12 luglio 1999, n. 1784, art. 4, comma 2.

2. I beneficiari di tali azioni sono le ONG, imprese sociali, cooperative di solidarietà, ONLUS, loro raggruppamenti e/o consorzi, raggruppamenti locali.

3. L'attuazione e la gestione dell'intervento sono affidate a uno o più intermediari, autorizzati conformemente all'articolo 27, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999

Art. 51
(Progetti interregionali)

1. Alcune iniziative previste nel POR possono essere realizzate anche tramite progetti interregionali.

2. I progetti interregionali sono quei progetti collocati in reti regionali o subregionali, a valenza territoriale e/o settoriale, che perseguono obiettivi formativi, educativi, occupazionali, di sviluppo economico e sociale.

3. La promozione dei progetti interregionali è di competenza della Giunta Regionale.

4. Per i progetti interregionali verranno definite forme specifiche di coordinamento interregionale, di accesso, attuazione, controllo, monitoraggio e valutazione.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI CONTABILITÀ

Art. 52
(Modifiche e integrazioni alla legge regionale di contabilità)

1. All'articolo 45/bis, comma 1, della legge regionale 30 maggio 1977 n. 17 e successive modifiche e integrazioni, le parole "su parere della Commissione consiliare al bilancio" sono soppresse.

2. L'articolo 71, comma 6, della L.r. n. 17/1977 e successive modifiche e integrazioni viene così modificato:

a) le parole "di cui all'articolo 25 del regolamento comunitario n. 2082/93 e successive modificazioni e integrazioni" sono sostituite con le parole "di cui alle disposi-

zioni comunitarie del regolamento n. 1260/99 di attuazione dei fondi strutturali".

b) le parole "su parere della Commissione consiliare al bilancio" sono soppresse.

3. All'articolo 71, comma 12, della l.r. n. 17/1977 e successive modifiche e integrazioni, le parole "con deliberazione della Giunta regionale" sono sostituite con le parole "con atto dirigenziale".

Art. 53
(Modalità di rendicontazione)

1. Le spese connesse ai progetti e alle iniziative ammesse a finanziamento nell'ambito del POR sono ammissibili se effettivamente sostenute dal beneficiario finale dopo la data di ricezione della domanda di cofinanziamento del POR da parte della Commissione dell'Unione europea.

2. I soggetti attuatori sono tenuti a produrre una rendicontazione quadrimestrale. Tale rendicontazione va presentata anche in assenza di avanzamento della spesa rispetto a quella relativa al quadrimestre precedente. In presenza di un avanzamento della spesa, tale rendicontazione deve riportare:

a) una dichiarazione, sottoscritta dal responsabile del procedimento, attestante che le spese rendicontate sono ammissibili ed effettivamente sostenute dall'amministrazione o ente titolare dell'attuazione dell'intervento;

b) una contestuale domanda di pagamento a valere sulla spesa effettuata.

3. Al completamento del progetto finanziato, a prescindere dal livello di spesa raggiunto, che non potrà comunque essere superiore alla spesa ammessa, i soggetti di cui al comma 2 devono sottoscrivere una ulteriore dichiarazione attestante che si tratta della rendicontazione finale dell'intervento.

4. Nel caso in cui non pervenga alla Regione nei termini previsti alcuna domanda di pagamento, l'avanzamento della spesa viene considerato nullo e non si procede ad alcuna

liquidazione prima del quadrimestre successivo. Nell'eventualità che per dodici mesi consecutivi non vi sia nessuna domanda di pagamento a valere su un avanzamento nell'attuazione del progetto finanziato, tutto o parte dell'acconto, in funzione dei progressi realizzati nell'attuazione dell'intervento, è rimborsato, al lordo degli interessi eventualmente maturati, alla Regione da parte del soggetto attuatore.

Art. 54
(Modalità di liquidazione)

1. L'atto dirigenziale di liquidazione, una volta adottato, va trasmesso al Settore ragioneria contestualmente alla prevista affissione all'Albo. Il Settore ragioneria, qualora non vi siano disposizioni differenti da parte del responsabile dell'atto entro i cinque giorni di affissione previsti, provvede ad emettere il mandato di pagamento entro i dieci giorni successivi all'avvenuta esecutività dell'atto.

Art. 55
(Modalità di erogazione della spesa)

1. Le modalità di erogazione della spesa sono disciplinate dalla presente legge e dal complemento di programmazione.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 56
**(Cofinanziamento regionale
per il triennio 2000 - 2002)**

1. In attuazione dell'articolo 19, comma 2, della l.r. 17/1977 e successive modifiche e integrazioni, la quota regionale per il cofinanziamento del POR per il triennio 2000-2002, da finanziare con risorse autonome, è di lire 360 miliardi, di cui lire 100 miliardi per l'esercizio finanziario 2000 e lire 130 miliardi per ciascuno dei successivi esercizi 2001 e 2002.

2. E' autorizzata l'assunzione di obbligazioni entro i limiti della spesa complessiva di cui al comma 1, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni assunte che vengono a scadenza nel corso dell'anno.

TITOLO IX
NORME DI SALVAGUARDIA

Art. 57
(Abrogazione)

1. La legge regionale 20 febbraio 1995, n. 3 "Procedure per l'attuazione del Programma Operativo 1994-1999" è abrogata. Resta applicabile ai rapporti sorti nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa.

Legge Regionale 25 settembre 2000, n. 14

**“Abrogazione Legge Regionale 20 gennaio 1998, n. 3 e successive
modificazioni e integrazioni”**

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI

– Amministrazioni comunali

LEGGE REGIONALE 25 SETTEMBRE 2000, N. 14

“Abrogazione Legge Regionale 20 gennaio 1998, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni”

(Pubblicata nel B.U.R. n. 115 suppl. del 26 settembre 2000)

Art. 1

1. La legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 “Norme urgenti per l’accelerazione delle procedure connesse all’attuazione dei programmi comunitari e alla realizzazione di opere pubbliche realizzate dallo Stato e amministrazioni centrali” e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

2. Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi per i quali alla data di entrata in vigo-

re della presente legge risulti:

- a) per le opere pubbliche, adottata la variante urbanistica con delibera del Consiglio comunale ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 3/1998.
- b) Per le opere di pubblico interesse, conclusa positivamente la conferenza di servizi di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Legge Regionale 20 novembre 2000, n. 15
“Modifiche alla Legge Regionale 28 novembre 1983, n. 20 concernente interventi
per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali delle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza (IPAB)”
Norme per la salvaguarda del patrimonio e modalità per l’estinzione

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI

- **IPAB**
- **Enti Locali**

LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2000, N. 15

“Modifiche alla Legge Regionale 28 novembre 1983, n. 20 concernente interventi per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)”**Norme per la salvaguarda del patrimonio e modalità per l'estinzione(1)**

(Pubblicata nel B.U.R. n. 144 del 1 dicembre 2000)

Art. 1

1. L'art. 2 della legge regionale 28 novembre 1983, n. 20 è sostituito dal seguente:

“1. Le deliberazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza beneficenza di determinazione e/o modifiche delle piante organiche del personale, al fine di verificarne la corrispondenza ai livelli assistenziali previsti dai regolamenti regionali e la compatibilità con la dimensione dell'attività istituzionale, sono soggette all'approvazione della Regione.

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri di corrispondenza e di compatibilità di cui al comma 1.

3. La Commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta di

parere da parte della Giunta regionale. Decorso detto termine, la Giunta adotta il provvedimento di cui al comma 2.

4. I procedimenti amministrativi sono conclusi con atto dirigenziale entro novanta giorni dalla data di ricezione delle richieste degli enti”.

Art. 2

1. L'art. 3 della legge regionale 28 novembre 1983, n. 20 è abrogato.

Art. 3

1. L'art. 4 della legge regionale 28 novembre 1983, n. 20 è abrogato.

NOTE

(1) Si riporta il testo della L.R. 20/83 aggiornato, annotato e coordinato con le modifiche recate dalle LLRR. 27/85, 6/96, 27/96, 17/99 e 15/00:

Legge Regionale 28 novembre 1983, n. 20**Interventi per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e beneficenza (I.P.P.A.B.) - Norme per la salvaguardia del patrimonio e modalità per l'estinzione”****Art. 1**

In attesa della emanazione della legge di riforma sulla assistenza pubblica e nell'ambito dell'attività di sorveglianza di competenza della Regione prevista dal combinato disposto dell'art. 44 - primo comma - della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dell'art. 2 - secondo comma - dei D.P.R. 15.1.1972, n. 9, le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti nell'ambito regionale, ivi comprese le Istituzioni amministrate dai Comuni ai sensi della L.R. 15.3.1978, n. 17, sono sottoposte alla disciplina di cui alla presente legge.

**Titolo I
(Norme di salvaguardia)****Art. 2**

1. Le deliberazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza beneficenza di determinazione e/o modifiche delle pian-

te organiche del personale, al fine di verificarne la corrispondenza ai livelli assistenziali previsti dai regolamenti regionali e la compatibilità con la dimensione dell'attività istituzionale, sono soggette all'approvazione della Regione.

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri di corrispondenza e di compatibilità di cui al comma 1.

3. La Commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta di parere da parte della Giunta regionale. Decorso detto termine, la Giunta adotta il provvedimento di cui al comma 2.

4. I procedimenti amministrativi sono conclusi con atto dirigenziale entro novanta giorni dalla data di ricezione delle richieste degli enti.

Art. 3

Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 15100

Art. 4

Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 15100

Art. 5

Le disposizioni previste dai precedenti articoli vigono in carenza di legislazione nazionale in materia.
Gli atti compiuti in violazione alle norme di cui alla presente legge sono nulli.

Titolo II
(Norme per l'estinzione)

Art. 6

Le II.PP.A.B. che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 70 - primo comma - della legge 17.7.1890, n. 6972, ovvero che non siano più in grado di perseguire i propri scopi statuari o che comunque non svolgono più alcuna attività riconducibile alle finalità di cui alla stessa legge 17 luglio 1890, n. 6972, sono soggette ad estinzione.

La dichiarazione di estinzione dovrà avvenire nel rispetto delle procedure previste per le modificazioni statuarie degli artt. 62 e 68 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e con le modalità previste dagli artt. 3 - punto 5 - e 4 - punto 3 - della legge regionale 4 luglio 1974, n. 22.

Art. 7

Il decreto di estinzione dovrà disporre la data da cui ha effetto l'estinzione, l'attribuzione in proprietà al Comune sede legale della istituzione del patrimonio dell'IPAB, con vincolo di destinazione ai servizi sociali, e la assegnazione del relativo personale.

Il Comune subentra nella situazione patrimoniale attiva e passiva e nei rapporti giuridici pendenti a qualsiasi titolo.

Art. 8

Entro 90 giorni dalla data di estinzione, i Comuni provvedono, secondo le disposizioni vigenti, all'inquadramento nei propri ruoli organici del personale assegnato a norma dell'articolo precedente.

Titolo III
(Contributi regionali) (1)

Art. 9

In attuazione dell'ultimo capoverso dell'art. 6 dello Statuto, al fine di favorire il miglioramento ed il potenziamento dei servizi socio-assistenziali pubblici esistenti sul territorio regionale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per la gestione, il funzionamento, il potenziamento e l'ammmodernamento delle attrezzature e dei servizi delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.

NOTE

(1) Vedi gli artt. 16 e 17 della L.R. 17199 pubblicata nel BURP n. 47 Suppl. del 7 maggio 1999.

Art. 10 (2)

I contributi possono essere concessi a favore delle II.PP.A.B. che realizzano attività assistenziale prevista dalle

norme statutarie attraverso servizi aperti alla collettività, a condizione che:

1) assumano l'obbligo di applicare nei confronti del personale dipendente il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi nazionali;

2) abbiano approvato la pianta organica.

Sono escluse le Istituzioni che svolgono attività destinate in via esclusiva o prevalente in favore dei propri soci, dei familiari o di limitate categorie di cittadini.

NOTE

(2) Vedi l'art. 42 della L.R. 6196 come modificato successivamente dall'art. 10, comma 6, della L.R. 27196.

Art. 11

Le istanze per la concessione dei contributi dovranno essere indirizzate all'Assessorato regionale ai Servizi Sociali entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno, ed essere corredate dalla seguente documentazione:

- copia del bilancio di previsione regolarmente approvato;

- copia dell'ultimo consuntivo regolarmente approvato;

- relazione analitica dalla quale risulti la destinazione del finanziamento richiesto, l'attività assistenziale realizzata, il personale in servizio;

- altra documentazione probante la necessità del finanziamento.

La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, dopo aver acquisito il parere vincolante della competente Commissione consultare, approva il programma di riparto dei contributi sulla base dei finanziamenti previsti in bilancio.

Art. 12

Le II.PP.A.B. destinatarie dei contributi previsti dalla presente legge dovranno documentare l'avvenuto utilizzo dei finanziamenti per gli scopi per i quali sono stati concessi.

Art. 13

I beni mobili e le attrezzature acquistate con il contributo regionale dovranno essere registrati nell'inventario di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, con specifica annotazione indicante l'intervento regionale.

Titolo IV
(Norme generali)

Art. 14

Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, può delegare l'Assessore regionale ai Servizi Sociali per le competenze di cui alla presente legge.

Art. 15

In sede di prima applicazione, le istanze previste dal primo comma del precedente art. 11 dovranno essere presentate entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La Giunta regionale, entro i successivi 90 giorni, provvede agli adempimenti di cui al precedente art. 11.

Art. 16

Al fine di assicurare il coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge, il gruppo di lavoro di cui all'art. 7 - terzo comma - della legge regionale 12 agosto 1978, n. 37(3), dovrà essere integrato dal rappresentante dell'Assessorato regionale ai Servizi Sociali. (4)

NOTE

(3) La L.R. 37178 è stata abrogata dalla L.R. 27185.

(4) L'articolo si deve intendere implicitamente abrogato dalla L.R. 27/85

Art. 17
(Disposizioni finanziarie)

Omissis

Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 16
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di agricoltura”

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI

- Provincia
- Comunità Montane
- Imprenditori ed aziende agricole, zootecniche ed agroalimentari
- Strutture agricole
- Consorzi di Bonifica
- Consorzi di difesa della produzione agricola
- Aziende agrituristiche
- Soggetti esercitanti l'attività di pesca e caccia

PRINCIPALI SCADENZE PERIODICHE E RELATIVI ADEMPIMENTI PREVISTI PER SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

SCADENZE	ADEMPIMENTI	SOGGETTI
• Triennale	Elaborazione ed invio alla Regione del Piano agricolo provinciale (art. 9)	• Provincia

LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 2000, N. 16.

“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di agricoltura”

(Pubblicata nel B.U.R. n. 147 del 13 dicembre 2000)

**Art. 1.
(Finalità)**

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 “Ordinamento delle autonomie locali”, nonché della legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa” e del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 “Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materie di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale”, provvede a disciplinare l'articolazione e l'organizzazione delle funzioni attribuite in materia di agricoltura, alimentazione, acquacoltura, caccia, pesca, incentivi alle imprese agricole e zootecniche e usi civici alla Regione, ovvero da questa conferite alle Province, ai Comuni o loro Consorzi e alle Comunità montane.

**Art. 2
(Oggetto)**

1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, 15 gennaio 1972, n. 11, del decreto del Presidente della Repubblica, 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 4 dicembre 1993, n. 491, le funzioni amministrative in materia di agricoltura concernono: le coltivazioni della terra, le attività zootecniche e l'allevamento di qualsiasi specie con le relative produzioni, i soggetti singoli o associati che vi operano, i mezzi e gli strumenti che vi sono destinati; la difesa e la lotta fitosanitaria; la raccolta, conservazione, trasformazione e commercio dei prodotti agricoli e zootecnici

da parte di imprenditori agricoli singoli o associati; gli interventi a favore dell'impresa e della proprietà agraria singola e associata; le attività di divulgazione tecnica e di preparazione professionale degli operatori agricoli; le attività di ricerca e sperimentazione di interesse regionale; le destinazioni agrarie delle terre di uso civico; il demanio armentizio; la propaganda per la cooperazione agricola; la propaganda, la divulgazione tecnica e l'informazione socio-economica in agricoltura; la formazione e qualificazione professionale degli operatori agricoli; l'assistenza aziendale e interaziendale nel settore agricolo; il miglioramento fondiario e l'ammodernamento delle strutture fondiarie; gli interventi di incentivazione e sostegno della cooperazione e delle strutture associative per la coltivazione, la lavorazione e il commercio dei prodotti agricoli; il miglioramento e incremento zootecnico; il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi; la gestione dei centri di fecondazione artificiale; ogni altro intervento sulle strutture agricole, anche in attuazione di direttive e regolamenti comunitari, ivi compresa l'erogazione di incentivi e contributi.

**Art. 3
(Funzioni attribuite alla Regione)**

1. Ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. 143/1997, sono esercitate dalla Regione direttamente, ovvero conferite alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane o svolte attraverso enti funzionali, tutte le funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale e alimentazione già svolte dal soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e non mantenute alla specifica competenza sta-

tale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo medesimo.

Art. 4
(Funzioni riservate alla competenza regionale)

1. Sono riservate alla competenza della Regione le funzioni e i compiti amministrativi richiedenti l'unitario esercizio a livello regionale concernenti:

- a) i rapporti con il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Unione europea; la formulazione degli indirizzi programmatici generali e settoriali in campo agricolo, ittico, agrituristico, rurale, alimentare e faunistico; il coordinamento delle funzioni delegate e la relativa vigilanza;
- b) l'attuazione di programmi a dimensione o rilevanza regionale previsti in campo agricolo, ittico, agrituristico, rurale, alimentare e faunistico dalla normativa comunitaria, da leggi statali e regionali;
- c) la ripartizione delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio delle funzioni delegate;
- d) le funzioni amministrative, comprese la vigilanza e la tutela, relative a enti o istituzioni a carattere regionale;
- e) la proposta di delimitazione dei territori danneggiati da calamità naturali e da avversità atmosferiche e l'adozione dei provvedimenti relativi e conseguenti, ai sensi della legge regionale 11 maggio 1990, n. 24 e successive modificazioni, sulla base delle proposte formulate dalle Province entro i termini previsti dalla legislazione vigente;
- f) la regolamentazione dell'esercizio dell'attività venatoria, anche attraverso la istruzione e redazione del piano faunistico venatorio regionale e la predisposizione del calendario venatorio regionale; il controllo tecnico-amministrativo dei piani faunistici provinciali;
- g) il coordinamento e l'indirizzo per i controlli e le certificazioni fitosanitarie necessarie alla produzione e circolazione dei prodotti vegetali;
- h) l'offerta dei prodotti agricoli e gli interventi sui mercati, ivi comprese le relative forme organizzative;
- i) gli interventi sulle strutture di trasformazione e commercializzazione e gli interventi relativi alle iniziative di cooperazione;
- j) i rapporti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario e, in particolare, il riparto fra gli stessi delle disponibilità finanziarie relative al credito agevolato, la definizione delle priorità, dei criteri e dei parametri relativi al credito stesso;
- k) il riconoscimento giuridico delle associazioni dei produttori agricoli, la vigilanza e il controllo sulle attività delle associazioni riconosciute e la concessione alle stesse degli incentivi finanziari;
- l) le funzioni amministrative, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati a carattere regionale;
- m) la rappresentanza in commissioni, gruppi di lavoro, incontri e riunioni a livello nazionale ove si trattino problemi di carattere agricolo;
- n) le funzioni amministrative concernenti la ricerca applicata, le attività sperimentali e dimostrative e le attività per il supporto regionale all'assistenza tecnica in agricoltura; nonché, d'intesa con le Province, la formazione professionale dei tecnici dei servizi di sviluppo agricolo e le attività di assistenza tecnica di livello regionale e interprovinciale;
- o) l'impostazione e gestione di programmi e di azioni di coordinamento per la promozione, a livello regionale, del comparto agroalimentare pugliese, anche in raccordo con omologhe azioni locali e con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Puglia;
- p) la rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare, l'attuazione degli interventi relativi alla promozione e all'orientamento dei consumi alimentari;

- q) la valorizzazione delle produzioni agroalimentari, ivi comprese le azioni per l'innovazione di processo e di prodotto, nonché gli interventi a livello regionale per l'orientamento dei consumi alimentari e per il coordinamento delle politiche nutrizionali anche relative alle produzioni biologiche;
- r) la bonifica e l'irrigazione, ivi compresi il controllo e la vigilanza sui consorzi di bonifica;
- s) la gestione del servizio informativo agricolo della Regione Puglia e il coordinamento delle rilevazioni statistiche agricole previste dal programma statistico nazionale e dagli analoghi programmi regionali, anche in collegamento con l'Ufficio statistico regionale;
- t) la definizione di capitolati speciali d'appalto finalizzati all'acquisizione di servizi e beni strumentali per i quali è ritenuta necessaria l'uniformazione su standard di livello regionale;
- u) la definizione di convenzioni con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Puglia che disciplinino modalità e condizioni per la messa a disposizione della Regione e degli enti delegati, e il relativo trasferimento telematico, di dati, notizie e atti presenti nel registro delle imprese;
- v) le funzioni amministrative in materia di usi civici, trasferite con l'articolo 1 del d.p.r. 11/1972 e con l'articolo 66 del d.p.r. 616/1977 e disciplinate dalla legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7;
- w) l'irrogazione delle sanzioni amministrative in applicazione della normativa regionale, statale e comunitaria.
- tiva nelle aree non rientranti fra quelle delimitate per le Comunità montane), ivi compreso il finanziamento dei piani per lo sviluppo aziendale, per la fase di produzione e di trasformazione aziendale;
- b) la ricomposizione e il riordinamento fondiario;
- c) i contributi per l'acquisto di macchine innovative e macchine sostitutive per rottamazione;
- d) la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante, l'autorizzazione: per l'uso dei presidi sanitari di I e II categoria di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 e successive modifiche e integrazioni;
- e) le richieste di impianto, reimpianto ed estirpazione dei vigneti;
- f) le attività zootecniche aziendali, la bachicoltura, l'apicoltura, l'elicicoltura e le relative produzioni;
- g) l'acquacoltura e la produzione ittica nelle acque interne;
- h) l'autorizzazione all'abbattimento di piante di ulivo; l'attestazione per i terreni vitati ai fini dell'iscrizione nell'albo dei vigneti; l'autorizzazione all'attività vivaistica e al commercio di piante, parti di piante e altro materiale di moltiplicazione vegetale;
- i) l'attuazione di programmi di aiuti al reddito agricolo, per territori non compresi nelle aree sottese alle Comunità montane, e, in particolare, i contributi in conto interessi su prestiti, compresi quelli di soccorso, e i mutui di miglioramento perfezionati a tasso agevolato dalle banche convenzionate, a favore delle aziende agricole e degli organismi cooperativi, nonché l'istruttoria, l'accertamento e i controlli per l'erogazione di premi, integrazioni di reddito previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché gli interventi di mercato;
- j) la rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare e l'attuazione dei programmi provinciali d'intervento relativi alla educazione alimentare e alle politi-

Art. 5

(Funzioni delegate alle Province)

Sono conferite alle Province le funzioni amministrative concernenti:

- a) gli interventi relativi al miglioramento delle strutture agrarie (l'insediamento di giovani agricoltori, l'indennità compensa-

che nutrizionali, ivi comprese quelle biologiche;

- k) l'istruttoria, l'accertamento e i controlli per la gestione delle quote di produzione;
- l) l'attuazione delle leggi nazionali e regionali in materia di calamità naturali e di avversità atmosferiche, nonché le attività istruttorie e la gestione degli interventi conseguenti ad esse, a sostegno delle colture e delle strutture aziendali, nonché delle infrastrutture rurali a livello provinciale, nell'ambito delle zone delimitate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e);
- m) le funzioni di vigilanza sui Consorzi costituiti per la difesa delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche;
- n) i controlli e le certificazioni fitosanitarie necessarie alla produzione e circolazione dei prodotti vegetali;
- o) le funzioni ex UMA connesse all'immatricolazione delle nuove macchine agricole e al trasferimento di proprietà di macchine agricole usate;
- p) gli interventi relativi all'irrigazione e alle infrastrutture rurali in ambito esclusivamente provinciale;
- q) le attività agrituristiche di cui alla legge regionale 22 maggio 1985, n. 34, fatte salve quelle ricadenti nei territori compresi nelle Comunità montane.

2. Sono esercitate dalle Province le funzioni amministrative concernenti la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali nonché gli adempimenti derivanti dall'applicazione delle norme inerenti alla riproduzione animale.

Art. 6

(Funzioni conferite ai Comuni)

1. Sono conferite ai Comuni o a Consorzi costituiti fra gli stessi le funzioni amministrative concernenti:

- a) la certificazione della qualifica di coltivatore diretto, di imprenditore agricolo a ti-

tole principale e di ogni altra qualifica richiesta in agricoltura previa verifica delle risultanze del registro delle imprese presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

- b) l'autorizzazione degli interventi relativi a strade vicinali e interpoderali;
- c) la formazione degli elenchi dei progetti in ordine prioritario relativi alla realizzazione di elettrodotti rurali;
- d) le funzioni ex UMA connesse alla concessione delle agevolazioni sui carburanti agricoli.

Art. 7

(Funzioni conferite alle Comunità montane)

1. Sono conferite alle Comunità montane le funzioni amministrative concernenti:

- a) l'attuazione di programmi di aiuti al reddito agricolo, per territori compresi nelle aree di competenza;
- b) la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici del territorio montano;
- c) le attività agrituristiche di cui alla l.r. 34/1985 in relazione ai territori ricadenti nelle zone omogenee delle Comunità montane;

Art. 8

(Disposizioni regionali)

1. Le Province, i Comuni o i loro Consorzi e le Comunità montane esercitano i compiti e le funzioni amministrative loro conferite ai sensi della presente legge in armonia con gli indirizzi di politica agraria, generali e settoriali, deliberati dalla Regione.

2. Gli enti di cui al comma 1 devono attecnersi alle disposizioni emanate dalla Giunta regionale per lo svolgimento delle funzioni loro conferite.

3. La Regione può in ogni tempo specificare e meglio dettagliare le norme relative alle

funzioni e ai compiti conferiti agli enti locali, adottando regolamenti di esecuzione con atti della Giunta regionale. I regolamenti di esecuzione disciplinano, altresì, l'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione agli enti locali al sol fine di semplificare e accelerare la conclusione dei procedimenti, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali e dei principi di cui all'articolo 20, comma 5, della L. 59/1997.

Art. 9

(Programmazione in agricoltura)

1. In funzione del bilancio triennale e in coerenza con gli obiettivi definiti dal programma regionale di sviluppo, per armonizzare la programmazione di settore con la politica agricola nazionale e dell'Unione europea, al fine di garantire l'omogeneo ed efficace esercizio delle funzioni con la presente legge conferite agli enti locali, la Regione definisce il piano agricolo poliennale degli interventi, delle iniziative e delle risorse da attivarsi a sostegno del sistema agricoloalimentare, della pesca, dell'agriturismo, della caccia, dello sviluppo rurale e della sana alimentazione.

2. Il piano definisce in particolare:

- a) le linee strategiche dell'intervento regionale in agricoltura, coordinate con il programma regionale di sviluppo, le politiche nazionali e comunitarie di settore e i restanti strumenti di programmazione negoziata;
- b) le priorità nell'allocazione delle risorse;
- c) i criteri e i parametri di riparto delle risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni conferite.

3. Il piano è approvato dal Consiglio regionale. La Giunta regionale ne approva annualmente i programmi operativi in coerenza con il documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR).

4. Le Province partecipano alla programmazione di cui al presente articolo mediante lo strumento del piano agricolo triennale pro-

vinciale, il quale è articolato in stralci annuali in analogia con lo schema regionale di programmazione e:

- a) indica gli obiettivi della programmazione provinciale in agricoltura, con riferimento alle condizioni socio-economiche, strutturali e territoriali, delle diverse aree sub-provinciali;
- b) individua i comparti produttivi, indicando le strategie di sviluppo qualitativo e quantitativo delle produzioni e dei servizi, nonché le strategie e gli interventi di supporto e di riconversione per i comparti produttivi in condizioni di difficoltà strutturale e territoriale;
- c) definisce le strategie e indica gli interventi e gli strumenti per l'attuazione dei servizi di sviluppo agricolo di competenza provinciale;
- d) formula proposte per la programmazione agricola di competenza regionale;
- e) definisce le linee di indirizzo per l'omogeneo esercizio sul territorio provinciale delle funzioni amministrative conferite con la presente legge agli enti sub-provinciali.

Art. 10

(Anagrafe aziendale)

1. Gli enti delegati sono obbligati a fornire i dati e gli elementi per concorrere alla formazione dell'anagrafe informatizzata delle aziende agricole istituita presso la Regione. Essi possono collegarsi alla banca dati per conoscere informazioni ed elementi per lo svolgimento delle funzioni di istruttoria e di erogazione degli aiuti, delle sovvenzioni e delle provvidenze.

Art. 11

(Razionalizzazione delle funzioni regionali attuate attraverso gli enti strumentali regionali)

1. Nell'ambito del conferimento di funzio-

ni di cui alla presente legge e in correlazione con le indicazioni relative alla riforma degli enti controllati dal Ministero per le politiche agricole di cui all'articolo 3, comma 1, del d.lgs. 143/1997, la Regione avvia la riforma degli enti strumentali regionali operanti in agricoltura.

2. La riorganizzazione di cui al comma 1 può prevedere:

- a) la ridefinizione e riarticolazione delle funzioni assolate dagli enti;
- b) l'aggregazione di funzioni attualmente svolte da enti differenti;
- c) l'aggregazione e/o la soppressione degli

enti;

- d) la ridefinizione delle forme statutarie degli enti;
- e) la previsione di specifici conferimenti di funzioni agli enti da parte della Regione e l'elezione degli enti alla fornitura dei servizi di quanto previsto all'articolo 10.

3. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle norme che disciplinano la riorganizzazione degli enti controllati dal Ministero delle politiche agricole, predispone un organico progetto di legge che prevede la riorganizzazione degli enti regionali.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 17
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale”

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI

- Province
- Comunità Montane
- ARPA
- Soggetti pubblici e privati operanti per la difesa del suolo, la tutela dell'acqua, dell'ambiente e il contenimento dell'inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico
- Presidi multizonali di prevenzione
- Aziende idriche
- Aziende di gestione e smaltimento rifiuti

PRINCIPALI SCADENZE PERIODICHE E RELATIVI ADEMPIMENTI PREVISTI PER SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

SCADENZE	ADEMPIMENTI	SOGGETTI
• Annuale	Invio alla Regione di una relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la tutela dell'ambiente (art. 5)	• Provincia
• Annuale	Predisposizione ed invio alla Regione di una relazione sull'evoluzione della situazione ambientale con riferimento allo stato di attuazione del piano (art. 9)	• Provincia

LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 2000, N. 17

“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale”

(Pubblicata nel B.U.R. n. 147 del 13 dicembre 2000)

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI****CAPO I
FINALITÀ E PRINCIPI****Art. 1****(Finalità e definizione della disciplina)**

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 5 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa” e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, definisce la disciplina generale, gli obiettivi e l'attribuzione agli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela dell'ambiente, al fine di stabilirne il riparto fra la Regione e gli enti locali.

2. In particolare, le funzioni e i compiti amministrativi, in materia di tutela dell'ambiente, contenuti nella presente legge attengono alla protezione della natura e dell'ambiente (compresi la fauna e la flora, i parchi e le aree naturali protette), alla valutazione di impatto ambientale, alle aree a elevato rischio di crisi ambientale, all'inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico, alla gestione dei rifiuti, alle risorse idriche, alla difesa del suolo e alla tutela delle acque.

**TITOLO II
PROTEZIONE DELLA NATURA E
DELL'AMBIENTE****CAPO I
FUNZIONI E COMPITI
DI CARATTERE GENERALE
E DI PROTEZIONE DELLA FAUNA
E DELLA FLORA****Art. 2****(Funzioni e compiti della Regione)**

1. Sono esercitati dalla Regione tutti i compiti e le funzioni amministrative di cui agli articoli 70 e 73 del d. lgs. 112/1998, salvo quanto disposto dall'articolo 18 della presente legge, e tra questi, in particolare, quelli concernenti:

- a) l'elaborazione e l'adozione di un programma regionale per la tutela dell'ambiente;
- b) la determinazione delle priorità dell'azione ambientale;
- c) il coordinamento degli interventi ambientali;
- d) la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi.

2. La Regione esercita altresì, in via concorrente con lo Stato e le Province, le funzioni e i compiti amministrativi relativi all'informazione e all'educazione ambientale.

Art. 3**(Modalità di esercizio)**

1. Le funzioni e i compiti amministrativi di cui all'articolo 8 sono espletati dalla Regione

in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Essi, salvo diverse e più specifiche disposizioni di legge, sono in via generale esercitati dalla Giunta regionale o, se delegato, dall'Assessore competente in materia, coadiuvati dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) istituita dalla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6.

Art. 4
(Programma regionale per la tutela dell'ambiente)

1. Al fine di stabilire le linee e le azioni finalizzate alla tutela e al risanamento dell'ambiente da attuarsi attraverso l'utilizzo di risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli enti locali, la Regione si dota di un programma regionale per la tutela dell'ambiente (PRTA).

2. Il PRTA è approvato dalla Giunta regionale. Esso, sulla base di una valutazione sullo stato delle singole componenti ambientali, con riferimento anche a peculiari situazioni territoriali, determina, in particolare:

- a) gli obiettivi e le priorità delle azioni ambientali, anche con riferimento a peculiari situazioni territoriali o produttive;
- b) le fonti e il quadro delle risorse finanziarie da destinare a tale fine;
- c) i tempi e i criteri per l'approvazione del quadro triennale degli interventi di cui all'articolo 5;
- d) gli ambiti di intervento per i quali le Province prevedono contributi ai soggetti indicati al comma 4, lettere b) e c).

3. Sulla base del programma le Province, sentiti i Comuni e le Comunità montane e tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani di settore, individuano in ordine di priorità gli interventi da realizzare da parte dei soggetti pubblici, con l'indicazione presuntiva dei costi e la disponibilità al finanziamento da parte degli stessi.

4. Il PRTA ha durata triennale ed è attuato mediante:

- a) concessione a enti locali di contributi in conto capitale sino al 60 per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di impianti e opere;
- b) bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti privati di contributi in conto capitale o attualizzati in conto interesse, in conformità della vigente normativa comunitaria, per la realizzazione di impianti e opere collegate alla finalità del programma;
- c) bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti pubblici e privati di contributi, in conformità alla vigente normativa comunitaria, per l'introduzione di sistemi finalizzati al miglioramento della qualità ambientale.

5. Per la predisposizione del PRTA la Giunta regionale si avvale degli studi e delle ricerche necessarie anche ai fini dell'attività di pianificazione condotti dall'ARPA per la Puglia.

6. Le linee e le azioni contenute nel PRTA sono raccordate con quelle relative all'informazione ed educazione ambientale, alla difesa del suolo e alla tutela delle acque.

Art. 5
(Quadro degli interventi)

1. La Giunta regionale, sulla base del programma regionale per la tutela dell'ambiente e delle proposte delle Province, sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali, approva il quadro triennale degli interventi.

2. La Giunta regionale può aggiornare annualmente il quadro degli interventi, anche su iniziativa delle Province e limitatamente a singoli settori.

3. Le Province provvedono alla gestione del quadro triennale degli interventi e con frequenza annuale inviano alla Regione una relazione sul loro stato di attuazione nonché il rendiconto finale.

4. Per la realizzazione degli interventi previsti dal quadro triennale, la Regione trasferisce alle Province le risorse finanziarie stan-

ziate a tale scopo nel bilancio annuale e pluriennale secondo le modalità stabilite dal quadro medesimo.

Art. 6
(Funzioni e compiti delle Province)

1. Sono attribuiti alle Province tutte le funzioni e i compiti concernenti:

- a) la gestione del quadro triennale degli interventi;
- b) la protezione e osservazione delle zone costiere;
- c) le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- d) il servizio reso da organizzazioni di volontariato che operano nel campo della protezione e della valorizzazione della natura e dell'ambiente.

2. Sono attribuite, altresì, alla Provincia, in materia di commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti sui certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea.

CAPO II
VALUTAZIONE
DI IMPATTO AMBIENTALE

Art. 7
(Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali)

1. La ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti locali in materia di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi del d.lgs. 112/1998, è disciplinata con i criteri e le modalità stabilite nella legge regionale emanata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996.

CAPO III
AREE A ELEVATO
RISCHIO AMBIENTALE

Art. 8
(Funzioni e compiti della Regione)

1. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati e la Commissione consiliare regionale competente, individua le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione.

2. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, la Giunta regionale dichiara tali aree a elevato rischio di crisi ambientale. La dichiarazione ha la validità di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta.

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare regionale competente, approva il piano di risanamento precedentemente elaborato dalle Province interessate, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni.

Art. 9
(Funzioni e compiti delle Province)

1. Le Province, sulla base dei criteri e indirizzi fissati dalla Giunta regionale, anche in concorso tra di loro nei casi di aree che interessano il territorio di più province, elaborano il piano di risanamento, che individua in via prioritaria le misure urgenti per rimuovere le situazioni a rischio e per il ripristino ambientale.

2. Sono esercitate dalle Province le funzioni amministrative relative all'attuazione dei piani di risanamento.

3. Le Province, per il periodo di validità della dichiarazione di cui all'articolo 8, predispongono annualmente una relazione sull'evoluzione della situazione ambientale con riferimento allo stato di attuazione del piano e la inviano alla Regione.

Art. 10
(Piano di risanamento)

1. Per ciascuna area a elevato rischio ambientale è redatto un piano di risanamento che individua le misure e gli interventi finalizzati a:

- a) ridurre o eliminare i fenomeni di squilibrio ambientale e di inquinamento, anche con la realizzazione e l'impiego di appositi impianti e apparati;
- b) favorire e promuovere lo sviluppo ambientalmente sostenibile dei settori produttivi e la migliore utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento e dei fenomeni di squilibrio;
- c) garantire la vigilanza e il controllo sullo stato dell'ambiente, sull'attuazione degli interventi e sull'efficacia degli stessi a risolvere lo stato della crisi.

2. L'approvazione del piano comporta la dichiarazione di urgenza e di pubblica utilità di tutti gli interventi nello stesso previsti.

3. Unitamente al piano di risanamento viene proposto il piano finanziario, nel quale vengono indicate le risorse pubbliche e private, gli strumenti di gestione del piano, i tempi e le procedure per l'attuazione.

CAPO IV
PARCHI E RISERVE NATURALI

Art. 11
(Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali)

1. La ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti locali nella materia di cui al presente capo è disciplinata dalla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 e dalle specifiche disposizioni contenute, per quanto concerne la Regione, nel decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

TITOLO III
INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 12
(Funzioni e compiti della Regione)

1. Sono riservati alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

- a) la definizione legislativa delle linee guida per la zonizzazione acustica del territorio da parte dei Comuni;
- b) la formulazione da parte della Giunta regionale delle proposte allo Stato per la redazione dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali, quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali;
- c) la tenuta, presso l'Assessorato competente in materia, dell'elenco regionale dei tecnici competenti, previsto dall'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico);
- d) in via concorrente con i Comuni e le Province, l'emanazione di ordinanze, da parte del Presidente della Giunta regionale, di carattere contingibile e urgente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Art. 13
(Funzioni e compiti delle Province)

1. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

- a) il coordinamento delle azioni di contenimento del rumore attuate dai Comuni, nei casi di inquinamento acustico che riguardano aree ricadenti nel territorio di più Comuni;
- b) il controllo e la vigilanza in materia di inquinamento acustico, in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più Comuni;
- c) in via concorrente con la Regione e i Co-

muni, l'emanazione di ordinanze di carattere contingibile e urgente per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività;

- d) la gestione dei dati di monitoraggio relativi all'inquinamento acustico, forniti dall'ARPA.

Art. 14

(Funzioni e compiti dei Comuni)

1. Si intendono attribuiti ai Comuni tutte le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

- a) la classificazione del territorio comunale in zone acustiche, sulla base della quale sono coordinati gli strumenti urbanistici comunali;
- b) l'approvazione dei piani di risanamento acustico, ai sensi dell'articolo 7 della L. 447/1995;
- c) l'adozione di regolamenti locali ai fini dell'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- d) la rilevazione delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (r) Nuovo codice della strada" e successive integrazioni e modifiche;
- e) le attività di controllo sull'osservanza delle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse, della disciplina stabilita dall'articolo 8, comma 6, della L. 447/1995, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto, della disciplina delle prescrizioni tecniche contenute negli atti emanati dal Comune ai sensi del presente articolo;
- f) il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere tem-

poraneo ovvero mobile, anche in deroga ai valori limite definiti dalla vigente normativa;

- g) per i Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, l'adozione di una relazione biennale sullo stato acustico;
- h) la verifica sull'osservanza della normativa vigente per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio di concessioni edilizie e provvedimenti comunali abilitativi relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, di provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive, ivi compresi i null osta di cui all'articolo 8, comma 6, della L. 447/1995;
- i) la verifica sulla corrispondenza della normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della L. 447/1995;
- l) l'adozione delle misure amministrative e tecniche tese al contenimento del rumore nei casi di inquinamento acustico che riguardano aree ricadenti nel territorio comunale;
- m) l'approvazione dei progetti di risanamento delle imprese nei confronti dell'ambiente esterno;
- n) in via concorrente con la Regione e le Province, l'emanazione di ordinanze di carattere contingibile e urgente per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

TITOLO IV

INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Art. 15

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Sono riservate alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

- a) la fissazione di valori limite di qualità del-

l'aria compresi tra i valori limite e i valori guida, ove determinati dallo Stato, nell'ambito dei piani di conservazione per zone specifiche, nelle quali si ritiene necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento dell'aria derivante da sviluppi urbani o industriali;

- b) la fissazione dei valori di qualità dell'aria coincidenti o compresi nei valori guida, ovvero a essi inferiori, nell'ambito dei piani di protezione ambientale per zone determinate nelle quali è necessario assicurare una speciale protezione dell'ambiente;
- c) la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;
- d) l'individuazione di zone, anche interregionali, particolarmente inquinate o soggette a specifiche esigenze di tutela ambientale, in relazione all'attuazione del piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi dei valori minimi di emissione definiti nelle linee guida dello Stato, nonché, per talune categorie di impianti, la determinazione di particolari condizioni di costruzione o di esercizio;
- e) l'indirizzo e il coordinamento dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici e l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni;
- f) la predisposizione di relazioni annuali sulla qualità dell'aria da trasmettere ai Ministeri competenti;
- g) l'emanazione di direttive, indirizzate alle Province, inerenti al rilascio di autorizzazioni, al controllo delle emissioni e organizzazione e alla realizzazione degli inventari delle emissioni.

2. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono esercitati dalla Giunta regionale, che può avvalersi della consulenza dell'ARPA.

Art. 16

(Funzioni e compiti delle Province)

1. Si intendono attribuiti alle Province tutte le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

- a) la vigilanza e il controllo sulle emissioni atmosferiche;
- b) la redazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario provinciale delle emissioni atmosferiche, sulla base dei criteri generali dettati dallo Stato e dalla Regione;
- c) le autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti industriali e per impianti già esistenti, con esclusione delle raffinerie di oli minerali e delle centrali termoelettriche, nonché la revoca delle autorizzazioni stesse.

2. Nell'espletare le attività di vigilanza e di controllo, le Province possono avvalersi della consulenza dei Dipartimenti provinciali dell'ARPA, delle ASL o dei Presidi multizonali di prevenzione.

Art. 17

(Funzioni e compiti dei Comuni)

1. I soggetti titolari di nuove attività ad inquinamento atmosferico poco significativo, di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, devono comunicare agli organi tecnici comunali competenti la sussistenza delle condizioni di poca significatività dell'inquinamento atmosferico prodotto.

2. La comunicazione deve essere rimessa per conoscenza anche alla Provincia.

Art. 18

(Emissioni odorifiche di aziende ed emissioni derivanti da sansifici)

1. Sono fatte salve le disposizioni in materia sancite dalla legge regionale 22 agosto 1999, n. 7.

TITOLO V INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Art. 19 (Funzioni e compiti della Regione)

1. Sono riservati alla Regione le funzioni e i compiti concernenti:

- a) l'adozione, da parte della Giunta regionale, di un piano generale contenente indirizzi e procedure generali per il raggiungimento di obiettivi di qualità e per l'esecuzione di azioni di risanamento dall'inquinamento elettromagnetico;
- b) la realizzazione, tramite l'ARPA, di un catasto delle sorgenti fisse di impianti, sistemi e apparecchiature operanti con frequenze comprese tra cento KHZ e trecento GHZ.

Art. 20 (Funzioni e compiti delle Province)

1. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

- a) l'attività autorizzatoria, inerente alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione non superiore a centocinquanta KV e alle relative varianti;
- b) il controllo e la vigilanza sulle suddette reti circa l'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico;
- c) l'esecuzione delle azioni di risanamento di detti impianti.

2. Qualora gli impianti interessano il territorio di due o più Province, è competente la Provincia nella quale vi è il maggiore sviluppo della linea, previa intesa con l'altra o le altre Province.

Art. 21 (Funzioni e compiti dei Comuni)

1. I Comuni esercitano le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

- a) l'attività autorizzatoria inerente alla costruzione e all'esercizio di impianti di telecomunicazioni con frequenza compresa tra cento KHZ e trecento GHZ;
- b) il controllo e la vigilanza sulle suddette reti circa l'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico;
- c) l'esecuzione delle azioni di risanamento di detti impianti.

2. I Comuni possono dotarsi, al fine di minimizzare il rischio di esposizione delle popolazioni, di un regolamento di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni che integra la pianificazione territoriale.

TITOLO VI GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 22 (Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali)

1. La ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti locali nella materia di cui al presente titolo è disciplinata dagli articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ferme restando le disposizioni contenute nella legge regionale 3 ottobre 1986, n. 30 e successive integrazioni e modificazioni, nonché nella legge regionale 13 agosto 1993, n. 17 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 23 (Integrazione delle funzioni delegate alle Province)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 5 della l.r. 30/1986 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Sono delegate alle Province, per il territorio di rispettiva competenza, le funzioni concernenti:

- a) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti;

- b) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
- c) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere che il regolamento CEE n. 259/93 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;
- d) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate ricadenti entro i confini di un medesimo territorio provinciale.

2. Nell'esercizio delle funzioni delegate, le Province devono uniformarsi alla normativa di settore vigente, nonché agli atti di programmazione della Regione". (1)

TITOLO VII RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Art. 24 (Funzioni e compiti della Regione)

1. La Regione, in materia di risorse idriche e difesa del suolo, esercita le funzioni e i compiti a essa attribuiti dalle leggi dello Stato che

richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, in particolare in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche", della legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36".

2. Ferme restando le attribuzioni riservate alle Autorità di bacino e all'Autorità d'ambito, sono di competenza regionale i compiti e le funzioni seguenti:

- a) pianificazione e programmazione, garantendo adeguate modalità di partecipazione degli enti locali;
- b) fissazione di criteri, indirizzi e procedure per lo sfruttamento delle acque pubbliche e per la delimitazione e tutela delle aree di salvaguardia del patrimonio idrico, finalizzati a garantire l'integrità ecologica e funzionale delle acque superficiali o sotterranee e a favorire gli usi sostenibili delle risorse in aderenza alle previsioni dei piani di bacino idrografico;

NOTE

(1) Si riporta il testo aggiornato e coordinato dell'art. 5 della LR. 30186 "M.P.R. 10 Settembre 1982, n. 915. Smaltimento rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione": Art. 5 (Delega di funzioni)

! Sono delegate alle Province, per il territorio di rispettiva competenza, le funzioni concernenti:

- a) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti;
- b) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
- c) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere che il regolamento CEE n. 259/93 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;
- d) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate ricadenti entro i confini di un medesimo territorio provinciale.0)

2. Nell'esercizio delle funzioni delegate, le Province devono uniformarsi alla normativa di settore vigente, nonché agli atti di programmazione della Regione.

3. Il Consiglio regionale impartirà direttive vincolanti per l'esercizio delle funzioni delegate, con particolare riferimento al personale necessario ed alle risorse occorrenti. Le direttive sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. La delega ha effetto dalla data di pubblicazione della prima direttiva emanata ai sensi del precedente comma.

5. Gli atti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate sono definitivi.

6. In caso di inerzia degli enti delegati, la Giunta regionale invita gli stessi a provvedere entro il termine di trenta giorni, decorso il quale assume direttamente i singoli atti.

7. La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'esercizio della delega, si farà fronte con stanziamenti da iscriversi nell'apposito capitolo del Bilancio regionale.

g. Per l'esercizio della delega di cui al presente articolo, le province si avvalgono di appositi comitati tecnici nei quali deve essere comunque garantita la presenza di esperti nei settori chimico, ingegneristico, geologico e sanitario, con specifica competenza nella materia dello smaltimento dei rifiuti.

- c) determinazione dei canoni di concessione di derivazione delle acque pubbliche, introito e destinazione dei relativi proventi ai fini della tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica;
 - d) emanazione di direttive e individuazione di zone sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime;
 - e) adozione dei provvedimenti e realizzazioni delle intese relative a grandi derivazioni di cui all'articolo 29, comma 3 e all'articolo 89, commi 2 e 3, del d. lgs. 112/1998, sino al verificarsi delle condizioni in essi previste; ove, nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 89, comma 2, del d. lgs. 112/1998, la Regione debba rilasciare il relativo provvedimento di concessione, la funzione è esercitata avvalendosi degli uffici della Provincia nel cui territorio ricadono le opere di presa, previo accordo con la medesima;
 - f) rilascio delle concessioni relative agli usi del demanio idrico;
 - g) autorizzazioni alla costruzione di dighe di competenza regionale e vigilanza sull'esercizio delle stesse;
 - h) realizzazione di opere di pronto intervento sui corsi d'acqua;
 - i) delimitazione delle aree di rispetto delle captazioni potabili;
 - l) monitoraggio idrogeologico e idraulico, compreso quello già esercitato dagli uffici periferici del dipartimento dei servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
 - m) concessione di contributi agli enti locali per le opere da questi realizzate di cui al comma 3 e ai successivi articoli 25 e 26;
 - n) nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo al riparto delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
3. La Regione attua il monitoraggio degli usi delle acque pubbliche promuovendo, in

collaborazione con le Province, l'organizzazione dei dati e la conoscenza sulla disponibilità delle risorse, sulle caratteristiche qualitative delle falde e delle acque superficiali, sugli usi in atto.

Art. 25

(Funzioni e compiti delle Province)

1. Sono attribuiti alle Province le funzioni e i compiti concernenti:

- a) il rilascio di autorizzazioni allo scavo di pozzi e gli attingimenti di cui al t.u. approvato con r.d. 1775/1933 e alla legge regionale 5 maggio 1999, n. 18, nonché la disciplina relativa alla trivellazione dei pozzi a uso domestico ai sensi della richiamata l.r. 18/1999 e successive integrazioni e modificazioni;
- b) il rilascio di concessioni relative alle piccole derivazioni di cui al t.u. approvato con r.d. 1775/1933;
- c) la formazione e l'aggiornamento del catasto delle utenze idriche;
- d) lo svolgimento del servizio di piena;
- e) i compiti di polizia idraulica, anche con riguardo all'applicazione del t.u. approvato con r.d. 1775/1933;
- f) il rilascio delle concessioni relative alle estrazioni di materiale litoide dai corsi d'acqua, all'uso di pertinenze idrauliche delle aree fluviali e lacuali, anche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37;
- g) il controllo sulle costruzioni nelle zone sismiche.

Art. 26

(Funzioni e compiti dei Comuni)

1. Si intendono attribuiti ai Comuni le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

- a) l'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica;
- b) l'esecuzione delle piccole manutenzioni nel settore della difesa del suolo e la pulizia dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua;

- c) l'adozione dei provvedimenti relativi agli abitati da consolidare, ivi compresa l'approvazione dei progetti generali di consolidamento.

TITOLO VIII TUTELA DELLE ACQUE

Art. 27 (Funzioni e compiti della Regione)

1. La Regione, in materia di tutela delle acque, esercita le funzioni e i compiti a essa attribuiti dalle leggi dello Stato che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, in particolare in attuazione della l. 183/1989 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", della l. 36/1994 "Disposizioni in materia di risorse idriche", della l.r. 28/1999 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione fra gli enti locali, in attuazione della legge n. 34/96", del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Recepimento di direttive comunitarie in materia di tutela delle acque".

2. Ferme restando le attribuzioni riservate alle Autorità di bacino e all'Autorità d'ambito, sono di competenza regionale i compiti e le funzioni seguenti:

- a) pianificazione e programmazione, garantendo adeguate modalità di partecipazione agli enti locali;
- b) adozione di norme regionali in materia di tutela delle acque in adempimento delle norme comunitarie e statali;
- c) definizione degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, anche in relazione alla destinazione d'uso degli stessi, nel rispetto del d. lgs. 152/1999;
- d) individuazione dei corpi idrici che non costituiscono aree sensibili e individuazione di ulteriori aree sensibili in aggiunta a quelle identificate dal d. lgs. 152/1999, delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari e delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano;
- e) designazione e classificazione delle acque, nonché formazione e aggiornamento dei relativi elenchi, anche su proposta degli enti locali;
- f) individuazione e classificazione dei corsi d'acqua superficiali e dei laghi naturali e l'aggiornamento dei relativi elenchi;
- g) organizzazione e gestione della rete regionale di monitoraggio ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee finalizzata alla definizione dello stato della qualità delle acque e alla identificazione, realizzazione e verifica degli interventi volti al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di qualità;
- h) organizzazione e gestione del sistema informativo regionale delle risorse idriche superficiali e sotterranee, finalizzato alla raccolta dei flussi informativi provenienti dalle reti di monitoraggio ambientale regionale e provinciale, di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano, nonché dei dati provenienti dai catasti degli scarichi, delle utilizzazioni agronomiche delle utenze, delle infrastrutture irrigue e dei servizi idrici;
- i) monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;
- l) monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere;
- m) costituzione dell'Osservatorio dei servizi idrici, ivi compresa la tenuta del catasto delle infrastrutture dei servizi idrici;
- n) regolamentazione della riduzione dei consumi idrici e delle perdite delle reti, del riuso delle acque e dell'eliminazione degli sprechi;
- o) integrazione del codice di buona pratica agricola emanato dallo Stato;
- p) concessione di contributi agli enti locali per le opere da questi realizzate nelle materie di cui al presente comma e ai successivi articoli.

Art. 28
(Funzioni e compiti delle Province)

1. Sono attribuiti alle Province i compiti e le funzioni concernenti:

- a) la formazione e l'aggiornamento del catasto di tutti gli scarichi non recapitanti in reti fognarie e del catasto delle utilizzazioni agronomiche di cui alla lettera d);
- b) la formazione e l'aggiornamento del catasto delle infrastrutture irrigue;
- c) il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della legge regionale 2 maggio 1995, n. 31;
- d) il rilevamento, la disciplina e il controllo delle operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o di acque reflue idonee al suddetto utilizzo, ivi comprese quelle provenienti da allevamenti ittici e aziende agricole e agroalimentari;
- e) il rilevamento e il controllo sull'applicazione del codice della buona pratica agricola e dei programmi d'azione obbligatori nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
- f) l'adozione di programmi di analisi biologica delle acque;
- g) i provvedimenti eccezionali e urgenti, integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi e/o degli usi incidenti sulle acque designate e classificate, volti alla tutela delle medesime acque;
- h) l'irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite o trasferite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative

strative conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque (d. lgs. 152/1999);

- i) l'introito dei proventi delle sanzioni amministrative di cui alla lettera h) e loro destinazione a interventi di emergenza in materia di inquinamento dei corpi idrici;
- l) il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di acque risultanti dall'estrazione degli idrocarburi nelle unità geologiche profonde, nonché degli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

Art. 29
(Funzioni e compiti dei Comuni)

1. Sono attribuiti ai Comuni i compiti e le funzioni concernenti:

- a) il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse comunale ai sensi della l.r. 31/1995;
- b) l'irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque (d. lgs. 152/1999);
- c) l'introito dei proventi delle sanzioni amministrative di cui alla lettera b) e loro destinazione a interventi di emergenza in materia di inquinamento dei corpi idrici.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

NOTE

Il Governo ha osservato la previsione di un eccessivo accentramento, in capo alla Regione di compiti che potrebbero invece essere conferiti agli enti locali, ed in particolare alle Province, in ossequio al principio di sussidiarietà di cui all'art. 4, co. 3 lett. a) della L. 59/97.

Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 18
**“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste,
protezione civile e lotta agli incendi boschivi”**

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI

- Province
- Comuni
- Autorità di bacino
- Comunità Montane
- Ex ERSAP
- Enti, Istituti, Aziende e Associazioni operanti per la conservazione, incremento e tutela del patrimonio boschivo e forestale
- Soggetti pubblici e privati operanti nel settore della Protezione civile
- Corpo forestale dello Stato
- Comitato regionale di Protezione civile
- Agenzie nazionali di protezione civile

LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 2000, N. 18

“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi”

(Pubblicata nel B.U.R. n. 147 del 13 dicembre 2000)

DISPOSIZIONI GENERALI**Art. 1****(Oggetto e finalità)**

1. La presente legge individua, in materia di boschi, foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi, le funzioni amministrative riservate alla competenza della Regione e quelle attribuite o delegate a Province, Comuni, Comunità montane o altri enti locali o funzionali, in attuazione della legge 8 agosto 1990, n. 142, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, oltre alla legge 1 marzo 1975, n. 47, alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e al decreto legge 4 agosto 2000, n. 220.

**TITOLO I
BOSCHI E FORESTE****Art. 2****(Ambito di applicazione)**

1. Ai fini della presente legge i termini “bosco” e “foresta” sono impiegati in modo promiscuo e indicano qualunque area coperta da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, di origine spontanea o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo (macchia mediterranea).

2. Sono equiparati ai boschi e alle foreste i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione forestale arborea e/o arbu-

stiva per intervento dell'uomo o per cause naturali, accidentali o per incendio.

3. In materia di boschi e foreste sono da ritenersi conferite alla Regione tutte le funzioni amministrative previste da leggi in vigore o da atti aventi pari forza e valore o da regolamenti delegati e inerenti la cura e promozione degli interessi della propria comunità, ad eccezione di quelle espressamente riservate allo Stato da apposite norme di legge o di regolamento delegato.

4. Il conferimento di cui al comma 3 concerne, in particolare:

a) le funzioni già attribuite al Ministero dell'agricoltura e foreste e alla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali, a norma del regio decreto-legge 10 dicembre 1923, n. 3267 e trasferite e/o delegate alla Regione con i decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e 24 luglio 1977, n. 616, ivi incluse quelle non più oggetto di riserva statale e non attribuite alla competenza di altre Amministrazioni statali, locali o funzionali preposte alla cura di interessi pubblici collegati;

b) le funzioni e i compiti già svolti dal soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di cui alla legge 4 dicembre 1991, n. 493, in modo diretto o attraverso l'avvalimento del Corpo forestale dello Stato, nonché di enti, istituti e aziende sottoposti alla vigilanza di tale Ministero, a eccezione di quelli tassativamente elencati nell'articolo 2 del d. lgs. 143/1997;

c) le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni tuttora riservate allo Stato (articolo 70, lettera c), d. lgs. 112/1998).

Art. 3**(Criteri di organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni regionali)**

1. La Regione disciplina l'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo della propria comunità ad essa conferiti o spettanti in materia di boschi e foreste secondo i principi di sussidiarietà, di cooperazione con i Comuni, le Province, le Comunità montane e gli altri enti locali e di partecipazione, in modo da garantire la conservazione, l'incremento, la tutela e la produttività compatibile del patrimonio forestale e boschivo.

2. I Comuni, le Province e le Comunità montane organizzano ed esercitano le funzioni ad essi attribuite o delegate nell'ambito dell'indirizzo e coordinamento regionale e attraverso procedimenti ispirati ai criteri della semplificazione, della trasparenza e della partecipazione, in modo da attingere risultati di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

Art. 4**(Funzioni amministrative riservate alla Regione)**

1. In conformità alle previsioni degli articoli 3, comma 1, della L. 142/1990 e 4, comma 1, del d. lgs. 59/1997, restano attribuite alle Regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi ad essa conferiti in materia di boschi e foreste che richiedono l'unitario esercizio in sede regionale, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

- a) concorso alla elaborazione e attuazione delle politiche nazionali e comunitarie e relative funzioni di monitoraggio, vigilanza e controllo;
- b) attuazione di specifici programmi regionali, interregionali, nazionali e comunitari definiti ai sensi delle normative sulle procedure di programmazione;
- c) pianificazione e programmazione in campo

forestale e montano e relative funzioni di monitoraggio, controllo e vigilanza;

- d) redazione ed approvazione dei piani di tutela idrogeologica di cui al r.d.l. 3267/1923;
- e) redazione e aggiornamento dell'inventario forestale regionale, del piano forestale regionale, della Carta forestale regionale;
- f) redazione e approvazione del regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale (regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126);
- g) tutela della biodiversità forestale di interesse regionale;
- h) ricerca applicata di interesse regionale, divulgazione e assistenza tecnica in campo forestale;
- i) tenuta del libro dei boschi da seme di cui all'articolo 14 della legge 22 maggio 1973, n. 269;
- l) sviluppo e valorizzazione delle filiere produttive;
- m) gestione del Sistema Informativo della Montagna (SIM).

2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c) e comma 3 della l. 142/1990, la Regione procede altresì all'accertamento della conformità ai propri indirizzi della programmazione socio-economica e territoriale delle linee di intervento per la sistemazione idrogeologica e idraulico-forestale tracciate dalla Provincia nel piano territoriale di coordinamento.

Art. 5**(Gestione delle foreste regionali)**

1. Le foreste, costituenti patrimonio regionale indisponibile, sono amministrate dalla Regione, in conformità agli indirizzi e alle prescrizioni contenute nei piani di assestamento e di utilizzazione approvati e aggiornati dalla Giunta regionale per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4.

2. Allo stesso regime giuridico sono assoggettati i boschi pervenuti alla Regione a seguito della soppressione dell'Ente regionale sviluppo agricolo di Puglia (ERSAP) e attual-

mente gestiti secondo le modalità indicate nella legge regionale 4 luglio 1997, n. 18.

3. Su istanza di una Comunità montana e previo parere della Conferenza Regione - enti locali, la Giunta regionale può delegare a una Comunità montana, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, le funzioni amministrative inerenti la gestione di foreste integralmente ricadenti nell'ambito del territorio dell'ente, che saranno gestite secondo i piani predisposti dalla Regione.

Art. 6

(Funzioni amministrative delle province e delle Comunità montane)

1. Sono conferite alle Comunità montane e alle Province, limitatamente al territorio non compreso in alcuna Comunità montana, le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la tutela idrogeologica del suolo di cui al r.d.l. 3267/1923 e al r.d. 1126/1926.

2. Tali funzioni, da esercitarsi nell'ambito degli indirizzi e delle prescrizioni contenute nel piano regionale di tutela idrogeologica di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d) e del piano di bacino previsto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, ricomprendono:

- a) i provvedimenti impositivi e di gestione del vincolo idrogeologico;
- b) le autorizzazioni a interventi nelle aree vincolate;
- c) le esenzioni e le rimozioni del vincolo, sentito il parere della Regione e dell'Autorità di bacino;
- d) i "nulla osta" previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 al fine della sanatoria delle opere abusivamente realizzate;
- e) i pareri sugli strumenti di pianificazione urbanistica previsti da leggi di settore;
- f) i pareri per la realizzazione di interventi in aree sottoposte a vincolo ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431;
- g) i pareri previsti dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 per la realizzazione di interventi in boschi e radure;

- h) l'alta sorveglianza sui lavori forestali;
- i) le autorizzazioni al taglio;
- l) le autorizzazioni al pascolo.

3. Le Comunità montane e le Province, nella ipotesi di cui al comma 1, esercitano altresì le competenze già di spettanza regionale inerenti la lotta fitosanitaria, nonché quelle ad esse conferite in attuazione di leggi regionali, nazionali e comunitarie, secondo i programmi e i piani adottati dalla Regione.

4. A norma dell'articolo 6 della legge regionale 24 febbraio 1999, n. 12, spettano, inoltre, alle Comunità montane, nei rispettivi ambiti territoriali, le seguenti funzioni:

- a) forestazione protettiva;
- b) promozione di consorzi o aziende per la gestione di beni agro-silvopastorali;
- c) promozione, anche in associazione con altre Comunità montane, di forme di gestione del patrimonio forestale di cui all'articolo 9 della L. 97/1994.

5. Le Comunità montane affidatarie dell'amministrazione di foreste regionali nei casi previsti dall'articolo 5, comma 2, esercitano le funzioni amministrative occorrenti alla gestione, conservazione e tutela di tali beni.

Art. 7

(Funzioni dei Comuni)

1. Ai Comuni è attribuito un autonomo potere di proposta in ordine all'adozione di atti riconducibili a funzioni riservate alla Regione o conferite a Comunità montane e Province ai sensi della presente legge.

2. Sull'iniziativa comunale assunta a norma del comma 1 gli enti competenti hanno l'obbligo di pronunciarsi.

TITOLO II

PROTEZIONE CIVILE E LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI

CAPO I

PROTEZIONE CIVILE

Art. 8
(Tipologia dei rischi)

1. Le funzioni di protezione civile della Regione attengono, in particolare, ai rischi di origine e derivazione seguenti:

- a) idrogeologica, suscettibili di tradursi in frane, alluvioni, gravi smottamenti et similia;
- b) sismica;
- c) ambientale;
- d) da attività civili, industriali o commerciali da chiunque svolte;
- e) da avversità atmosferiche;
- f) da incendi boschivi, salve le previsioni di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), n. 3), del d.lgs. 112/1998;
- g) da altre calamità che si verificano nel territorio della Regione.

Art. 9
(Tipologia degli eventi calamitosi e misure organizzative)

1. Ai fini della razionale ed efficace distribuzione dei compiti di protezione civile tra i soggetti interessati, gli eventi calamitosi rilevanti in sede regionale si distinguono in:

- a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che, per loro natura ed estensione, comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
- c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, richiedono l'impiego di mezzi e poteri straordinari.

Art. 10
(Criteri di organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni regionali)

1. La Regione disciplina l'organizzazione

delle funzioni e dei compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo della propria comunità ad essa conferiti o spettanti nel settore della protezione civile secondo i principi di sussidiarietà, di partecipazione e di cooperazione con i Comuni, le Province, le Comunità montane, gli altri enti locali e gli organismi di diritto pubblico o privato, in modo da garantire la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni e/o dai pericoli di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi eccezionali.

2. L'esercizio delle funzioni operative riservate alla competenza della Regione, sulla base di esigenze di organizzazione unitaria a livello regionale, è demandato al Presidente della Giunta regionale, all'Assessore competente e alla struttura regionale di protezione civile.

3. Alla struttura regionale di protezione civile possono essere delegati dal Presidente della Giunta regionale poteri di coordinamento delle strutture regionali ordinariamente competenti all'esercizio di determinate funzioni nelle ipotesi in cui lo svolgimento di attività di protezione civile richiede l'esercizio di competenze specifiche.

4. Per l'espletamento dei compiti a essa conferiti nel campo della protezione civile la Regione si avvale dei Comuni singoli o associati, delle Province, delle Comunità montane, di altri enti locali o funzionali previsti da norme di legge, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte negli elenchi tenuti a cura della Regione, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, nei limiti e con modalità compatibili con la disciplina di riorganizzazione di cui agli articoli 9 e 109 del d. lgs. 112/1998.

5. Per l'esercizio delle altre funzioni di competenza statale la Regione collabora altresì con le Prefetture per l'utilizzazione delle Forze dell'ordine.

6. I soggetti dell'autonomia locale organizzano ed esercitano le funzioni a essi attribuite o delegate nell'ambito dell'indirizzo e coordinamento regionale e attraverso interventi di

programmazione e operativi svolti in modo coordinato, rapido ed efficace.

Art. 11
(Funzioni amministrative riservate alla Regione)

1. In conformità alle previsioni degli articoli 3, comma 1, della L. 142/1990 e 4, comma 1, del d. lgs. 59/1997, restano attribuite alla Regione tutte le funzioni e i compiti amministrativi a essa conferiti in materia di protezione civile che richiedano l'unitario esercizio in sede regionale, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

- a) indirizzo e vigilanza sul sistema regionale di protezione civile, coordinamento delle attività dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore;
- b) predisposizione, in conformità agli indirizzi nazionali, dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi. Tali programmi devono essere coordinati con gli strumenti della programmazione territoriale e con il piano regionale forestale regionale, con gli atti normativi e generali di regolamentazione delle attività a rischio di incidente rilevante di cui all'articolo 72 del d. lgs. 112/1998, previa identificazione dei rischi e individuazione delle zone del territorio a essi esposte, in modo particolare con specifico riferimento alle aree caratterizzate da un elevato rischio di crisi ambientale;
- c) formulazione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza nei casi di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della L. 225/1992;
- d) coordinamento degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della L. 225/1992 nonché all'articolo 9, lettera h), della presente legge;
- e) coordinamento e organizzazione - d'intesa con l'Agenzia nazionale di protezione civile - delle attività successive agli inter-

venti tecnici di prima necessità occorrenti al ripristino delle normali condizioni di vita e ambientali nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;

- f) coordinamento delle attività di spegnimento degli incendi boschivi affidate ai soggetti dell'autonomia locale e ad enti e istituzioni pubbliche e private a norma della presente legge, eccettuate le attività di spegnimento con mezzi aerei in dotazione dello Stato, a esso riservate a norma dell'articolo 107, comma 1, lettera f), n. 3), del d. lgs. 112/1998;
- g) coordinamento delle iniziative, delle forme di collaborazione e di solidarietà in materia di protezione civile;
- h) promozione e incentivazione, anche a mezzo di forme di collaborazione tecnica e sostegno finanziario, di strutture comunali di protezione civile;
- i) promozione di attività informativo-formative della comunità regionale, anche attraverso accordi programmatici con le istituzioni competenti.
- j) disciplina degli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato di protezione civile in ambito regionale.

Art. 12
(Funzioni amministrative delle Province)

1. Le Province, sulla base delle specifiche competenze previste dagli articoli 14 e 15 della L. 142/1990 e dall'articolo 108, comma 1, lettera b), del d. lgs. 112/1998, concorrono alla organizzazione e all'attuazione del servizio nazionale della protezione civile in relazione agli eventi di cui all'articolo 2, lettere a), b) e c), della L. 225/1992 nonché all'articolo 9, lettere a), b) e c), della presente legge.

2. Sono, in particolare, attribuite alle Province le seguenti funzioni di programmazione e di intervento:

- a) predisposizione, attuazione e aggiornamento dei programmi provinciali di previsione e prevenzione di eventi calamitosi in armonia con i programmi nazionali e regionali, anche sulla base di dati acquisiti

dalle Comunità montane, dai Comuni e da altri soggetti pubblici;

- b) predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali e degli elementi istruttori acquisiti attraverso le proprie strutture stabili di protezione civile e/o quelle dei Comuni o fornite dalle Comunità montane;
- c) vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della L. 225/1992 nonché all'articolo 9, lettera b), della presente legge;
- d) attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della L. 225/1992 nonché all'articolo 9, lettera b), della presente legge;
- e) attuazione delle attività successive agli interventi tecnici di prima necessità occorrenti al ripristino delle normali condizioni di vita e ambientali nelle aree colpite dagli eventi calamitosi.

Art. 13
(Funzioni amministrative delle Comunità montane)

1. La partecipazione delle Comunità montane alle attività di protezione civile di cui alla presente legge si verifica attraverso lo svolgimento dei seguenti compiti:

- a) concorso nella raccolta di elementi istruttori e dati statistici occorrenti alla Provincia per l'esercizio dell'attività di pianificazione volta alla prevenzione delle calamità;
- b) attuazione, entro il proprio ambito territoriale, degli interventi indicati nei programmi di previsione e prevenzione, per i profili inerenti al rischio di natura idrogeologica;
- c) concorso nell'assistenza tecnica ai Comuni montani nei quali si siano verificati eventi calamitosi disciplinati dalla presente legge.

Art. 14
(Funzioni dei Comuni)

1. Nell'ambito della organizzazione regionale del sistema di protezione civile i Comuni, singoli o associati, rivestono il ruolo di nuclei operativi di base per tutte le attività di protezione civile necessarie in occasione degli eventi di cui all'articolo 9, lettere a), b) e c), della presente legge.

2. In particolare spettano ai Comuni, in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della L. 225/1992 e dell'articolo 9, lettera a), della presente legge, i compiti di protezione civile connessi ai rischi fronteggiabili nell'ambito delle ordinarie competenze comunali.

3. A norma dell'articolo 108, lettera c), del d.lgs 112/1998, sono attribuite ai Comuni le funzioni relative:

- a) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabiliti dai programmi e piani regionali;
- b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- c) alla predisposizione dei piani comunali c/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla L. 142/1990 e, in ambito montano, tramite le Comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
- d) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- e) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
- f) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

4. Per la realizzazione dei compiti e delle funzioni a essi affidati, i Comuni, anche eventualmente associandosi tra loro, si dotano di una struttura stabile di protezione civile e del-

le attrezzature minime idonee a fronteggiare lo stato di emergenza e a garantire l'attivazione dei primi soccorsi alle popolazioni.

5. Spetta al Sindaco, nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 38, comma 1, lettera d), della L. 142/1990, vigilare sulla insorgenza di situazioni di rischio coinvolgenti il territorio comunale, informando tempestivamente il Prefetto, le strutture regionali e provinciali di emergenza e le popolazioni interessate in caso di attualizzazione del rischio e adottando tutte le misure necessarie a salvaguardare la pubblica e privata incolumità.

6. Allorché si verifichi un evento calamitoso che richieda interventi di protezione civile, il Sindaco:

- a) assume la direzione unitaria e il coordinamento in sede comunale dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni;
- b) provvede agli interventi necessari, anche a mezzo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, dei lavoratori socialmente utili e, previa convenzione con la competente Amministrazione statale, dei militari di leva che prestano servizio civile sostitutivo;
- c) informa immediatamente la Regione.

7. Il rapporto tra il Comune e le organizzazioni di volontariato per le prestazioni svolte nell'ambito del servizio di protezione civile è regolato sulla base di apposite convenzioni, nel rispetto dei principi e delle prescrizioni contenute nella normativa statale in materia e in conformità al principio secondo il quale tali prestazioni costituiscono adempimento di un dovere generale di solidarietà sociale e non possono costituire fonte di lucro per coloro che le rendono.

CAPO II

LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI

Art. 15

(Funzioni regionali)

1. Fermo restando il riparto di competenze

tra la Regione e i soggetti dell'autonomia locale nel settore della protezione civile previsto dalle norme precedenti, la Regione, nell'ambito dell'attività preordinata al perseguimento della funzione pubblica di preservazione del proprio territorio coperto da vegetazione, di spegnimento degli incendi e di ricostituzione del patrimonio boschivo e forestale eventualmente distrutto dal fuoco, redige e approva, avvalendosi dei tecnici di altre strutture della Regione, dei Comuni, delle Comunità montane e delle Province, i piani regionali e, previa intesa con le altre Regioni, i piani interregionali di difesa e conservazione del patrimonio boschivo, articolandoli per Province o per aree territoriali omogenee.

2. Il piano contiene:

- a) gli elementi sugli indici di pericolosità degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio;
- b) la consistenza e la localizzazione degli strumenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi;
- c) l'indicazione dei tempi, dei modi, dei luoghi e dei mezzi necessari per la costituzione di nuovi e completi dispositivi di prevenzione e di intervento;
- d) l'individuazione, in conformità alla normativa statale vigente, dell'equipaggiamento individuale e di squadra idoneo agli interventi di prevenzione e lotta agli incendi boschivi;
- e) gli strumenti di coordinamento e di comunicazione tra gli operatori volontari e i soggetti istituzionalmente competenti;
- f) la disciplina del sistema operativo di intervento nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 16

(Funzioni delle Comunità montane, dei Comuni e delle Province)

1. Le Comunità montane, i Comuni, singoli o associati, le Province e la Regione, affidatari di boschi e foreste regionali nei casi previsti dalla legge regionale in materia di boschi e foreste, esercitano altresì le funzioni di pre-

visione e prevenzione del rischio di incendio, salve le previsioni dell'articolo 107, lettera f), n. 3), del d. lgs 112/1998.

2. Si considerano strumenti per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi:

- a) l'organizzazione e l'esercizio di un sistema adeguato di vigilanza del territorio;
- b) l'autorizzazione, secondo le indicazioni dei piani e compatibilmente con lo stato di salute dei boschi, della immissione di bestiame bovino, ovino e suino nei boschi, al fine di utilizzarne le risorse foraggere e di conseguire la spontanea ripulitura dei boschi;
- c) le opere colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi e le periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate;
- d) i viali frangifuoco di qualsiasi tipo, anche se ottenuti mediante l'impiego di prodotti chimici;
- e) i serbatoi d'acqua, gli invasi, le canalizzazioni, le condutture fisse e mobili, nonché pompe, motori e impianti di sollevamento d'acqua di qualsiasi tipo;
- f) le torri e altri posti di avvistamento e le relative attrezzature;
- g) gli apparecchi di segnalazione e di comunicazione, fissi e mobili;
- h) i mezzi di trasporto necessari;
- i) i mezzi aerei e gli apprestamenti relativi al loro impiego;
- l) la formazione e l'addestramento nei singoli Comuni, indicati nei piani, di squadre volontarie di pronto intervento, ivi compresi i vigili volontari del fuoco, le cui prestazioni in occasione degli incendi boschivi saranno regolate, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa statale in vigore, secondo i criteri di cui all'articolo 14 della presente legge;
- m) ogni altra attrezzatura o mezzo idoneo.

3. Nell'organizzazione delle funzioni di vigilanza sul territorio a fini di prevenzione degli incendi boschivi e nello svolgimento dei compiti operativi, gli enti istituzionalmente competenti possono avvalersi:

- a) delle proprie strutture;
- b) del Corpo forestale dello Stato;

c) delle organizzazioni di volontariato riconosciute, previa stipula di convenzioni secondo i criteri di cui all'articolo 14;

d) dei lavoratori socialmente utili;

e) dei militari di leva in servizio civile sostitutivo previa convenzione con le Amministrazioni statali competenti.

Art. 17

(Funzioni di volontariato)

1. Allo scopo di evitare che l'incendio di un bosco possa comportare per chiunque utilità economiche anche indirette, ogni collaborazione prestata da parte di cittadini, singoli o associati, legati o no da rapporti di lavoro di ruolo o non di ruolo, a tempo indeterminato, a contratto stagionale o giornaliero, per l'opera di spegnimento si intende motivata da senso civico e dal dovere di solidarietà sociale e corrisponde, nelle ipotesi di cui agli articoli 33 del r.d. 3267/1923 e 652 del cod. pen., all'adempimento di un obbligo giuridico.

2. I compensi previsti dall'articolo 7 della L. 47/1975 sono erogati ai singoli aventi diritto sulla base di criteri e modalità prestabiliti dal Comitato regionale di protezione civile, a cui compete, inoltre, ogni attività di verifica e controllo.

Art. 18

(Regime di utilizzazione delle aree già boscate)

1. Nelle aree coperte da boschi e foreste e in quelle a esse equiparate in materia di boschi e foreste, distrutte da incendi dolosi, colposi o accidentali è vietato l'insediamento di costruzioni e ogni intervento di trasformazione del territorio a scopi urbanistici, edilizi, civili, industriali, commerciali e di ogni altro tipo. Tali aree non possono, comunque, avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio.

2. Nelle medesime aree è altresì vietato l'esercizio del pascolo per la durata di dieci anni

e comunque per un tempo non inferiore a quello occorrente alla integrale ricostituzione del patrimonio boschivo preesistente.

Art. 19
(Interventi di rimboschimento)

1. La Regione assegna alle funzioni di rimboschimento o di ricostituzione boschiva, nel caso di boschi di latifoglie o di pinete naturali di particolare importanza per costituzione e ubicazione, carattere prioritario nell'ambito degli interventi di programmazione e di sostegno delle attività da essa svolte direttamente o attraverso i soggetti dell'autonomia locale secondo i criteri di riparto della competenza normativamente fissati.

Art. 20
(Abrogazione di norme)

1. È abrogata la legge regionale 2 aprile 1998, n. 11 "Conferimento delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca trasferite alla Regione ai sensi della L. 59/1997 e del d. lgs. 143/1997" nelle parti concernenti la disciplina delle competenze in materia di boschi e foreste.

2. È abrogata la legge regionale 26 aprile 1988, n. 14 "Organizzazione della funzione regionale di protezione civile", come modificata dalla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 39 "Modifiche e integrazioni alla l.r. 14/1988, concernente l'organizzazione della funzione regionale di protezione civile" nelle parti incompatibili con la presente legge.

3. È abrogata altresì la legge regionale 18 luglio 1974, n. 25 "Interventi per la tutela del patrimonio boschivo".

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

NOTE

Il Governo ha osservato, in relazione all'art. 17, che la collaborazione prestata da parte di cittadini singoli o associati per l'opera di spegnimento degli incendi non può non essere intesa come circoscritta all'obbligo di avvertire le Autorità competenti che un incendio si sta sviluppando e non già come intervento operativo sull'incendio stesso. Ha altresì osservato la previsione di un eccessivo accentramento, in capo alla Regione, di compiti che potrebbero invece essere conferiti agli enti locali, ed in particolare alle province, in ossequio al principio di sussidiarietà di cui all'art. 4, co. 3 lett. a) della L. 59/97.

Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 19

“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia e risparmio energetico, miniere e risorse geotermiche”

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI

- Province
- Comuni
- Operatori pubblici e privati esercenti attività in campo energetico, geotermico ed impiantistica termica

LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 2000, N. 19

“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia e risparmio energetico, miniere e risorse geotermiche”

(Pubblicata nel B.U.R. n. 147 del 13 dicembre 2000)

**Art. 1.
(Finalità)**

1. La presente legge individua, in materia di energia e risparmio energetico, miniere e risorse geotermiche, le funzioni amministrative riservate alle competenze regionali e quelle attribuite o delegate agli enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del Titolo II, Capo VI, articolo 34, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

**Art. 2
(Funzioni della Regione)**

1. Sono esercitate dalla Regione le seguenti funzioni amministrative:

- a) elaborazione del piano regionale delle attività estrattive (PRAE) finalizzato all'individuazione delle aree dove l'attività estrattiva è prioritaria, ivi comprese le zone sottoposte a vincoli urbanistici paesaggistici, culturali, idrogeologici, forestali, archeologici, nelle quali l'attività estrattiva può essere subordinata a determinate modalità di coltivazione;
- b) concessione ed erogazione degli ausili finanziari previsti da leggi dello Stato;
- c) concessioni ai sensi dell'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;
- d) determinazione delle tariffe entro i limiti fissati dall'articolo 33, lett. i), del decreto legislativo n. 112 del 1998;
- e) determinazione dei canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni per la coltivazione di cave;
- f) compiti di polizia mineraria su terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari e ai prefetti;

g) compiti di polizia mineraria relativi alle risorse geotermiche sulla terraferma.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalla struttura regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 7 e successive modificazioni e integrazioni.

**Art. 3
(Funzioni delle Province)**

1. Sono esercitate dalle Province le funzioni amministrative in materia di:

- a) autorizzazioni, permessi di ricerca, concessioni di coltivazioni minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma, secondo gli indirizzi programmatici della Regione;
- b) gli obblighi di informazione previsti a carico dei titolari di permessi e di concessioni sono assolti mediante comunicazione alla Regione, la quale provvede alla trasmissione dei dati al Ministero dell'industria, commercio e artigianato.

**Art. 4
(Funzioni della Regione)**

1. Sono delegate alla Regione le funzioni amministrative in materia di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio e al gas, che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 29 o che non siano attribuite agli enti locali ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Per far fronte alle esigenze di spesa relative alle attività di cui al comma 1 del presente articolo e per le finalità della legge 9 gen-

naio 1991, n. 10, la Regione destina con legge di bilancio almeno la quota dell'uno per cento delle disponibilità conseguite annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

3. La Regione svolge funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nonché

compiti di assistenza agli stessi per le attività di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della installazione, esercizio e controllo degli impianti termici. La Regione riferisce annualmente alla Conferenza unificata sullo stato di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 per il rispettivo territorio.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

NOTE

Il Governo ha osservato, la previsione di un eccessivo accertamento, in capo alla Regione, di compiti che potrebbero invece essere conferiti agli enti locali, ed in particolare alle province, in ossequio al principio di sussidiarietà di cui all'art. 4, co. 3 lett. a) della L. 59/97.

Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 20
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi nelle materie
delle opere pubbliche, viabilità e trasporti”

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI

- Province
- Comuni
- Enti pubblici
- Ordine provinciale degli ingegneri e architetti
- Soprintendente per i beni ambientali, architettonici e archeologici
- Aziende di costruzione di opere pubbliche di reti stradali ed autostradali
- Autotrasportatori
- Autoservizi pubblici
- Autoscuole
- Aziende di trasporti
- Esperti in ingegneria, geologia, chimica e biologia

PRINCIPALI SCADENZE PERIODICHE E RELATIVI ADEMPIMENTI PREVISTI PER SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

SCADENZE
• Durata della legislatura regionale

ADEMPIMENTI
Segnalazione dei nominativi per il rinnovo del Consiglio regionale dei lavori pubblici (art. 6)

SOGGETTI
• Esperti in materia di lavori pubblici
• Ordine provinciale e regionale ingegneri e architetti
• Soprintendente: scolastico regionale; per i beni ambientali; architettonici e archeologico per la Puglia

LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 2000, N. 20

“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi nelle materie delle opere pubbliche, viabilità e trasporti”

(Pubblicata nel B.U.R. n. 147 del 13 dicembre 2000)

DISPOSIZIONI GENERALI**Art. 1
(Finalità)**

1. In attuazione dei principi costituzionali vigenti per l'ordinamento regionale, in particolare della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 in materia di autonomia delle Regioni e di elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, nonché in attuazione dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, relativa al conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali per la realizzazione del decentramento amministrativo e per la semplificazione amministrativa, la presente legge individua le funzioni di competenza della Regione e degli enti locali relative alle materie di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 nei settori delle opere pubbliche, della viabilità e dei trasporti.

2. Le ulteriori materie disciplinate dal d. lgs. 112/1998 risultano oggetto di ulteriori provvedimenti legislativi coordinati con la presente normativa e da interpretare nel rispetto dei principi generali fissati dalla l. 59/1997 e dal d. lgs. 112/1998 e successive modificazioni.

**TITOLO I
OPERE PUBBLICHE****Art. 2
(Oggetto)**

1. Le funzioni amministrative relative alla materia delle opere pubbliche concernono la programmazione, la progettazione, l'autoriz-

zazione, l'esecuzione e la manutenzione dei lavori pubblici comunque eseguiti nel territorio regionale, fatti salvi i lavori dichiarati d'interesse nazionale da norme dello Stato.

2. Sono qualificati lavori pubblici “sussidiati” i lavori eseguirne dagli enti pubblici, nonché i lavori eseguiti, con l'eccezione dei lavori di edilizia residenziale pubblica, da soggetti privati ammessi anche parzialmente a finanziamento regionale, sotto qualsiasi forma o denominazione.

3. I lavori sussidiati eseguiti da soggetti privati possono essere realizzati solo previa approvazione di un progetto redatto e attuato secondo la normativa in vigore nella materia delle opere pubbliche. Per tali progetti, la Regione procede all'approvazione degli elaborati, acquisito il parere degli organi consultivi regionali.

**Art. 3
(Funzioni della Regione)**

1. La Regione esercita le funzioni di regolamentazione, di programmazione e di vigilanza in materia di opere e lavori pubblici, nel rispetto dei compiti conferiti agli enti locali dalle disposizioni statali e dalla presente legge.

2. Sono riservate alla Regione le competenze relative a:

- a) la predisposizione della normativa di riferimento e dei provvedimenti amministrativi generali;
- b) l'organizzazione e la gestione dell'osservatorio regionale dei lavori e opere pubbliche;
- c) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi prezzi dei lavori e delle opere pubbliche;

- d) l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento dei relativi elenchi;
- e) la formazione e l'aggiornamento del catasto delle opere pubbliche;
- f) la valutazione tecnico amministrativa e l'attività consultiva di cui all'articolo 6, relativa a:
1. progetti di opere pubbliche eseguite direttamente dalla Regione, in applicazione della successiva lettera g);
 2. progetti di lavori sussidiati, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3;
- progetti di opere pubbliche eseguite da province, comuni ed enti pubblici ausiliari;
- g) progettazione, esecuzione e manutenzione delle opere pubbliche di competenza diretta della Regione e in particolare:
1. gli interventi attuativi dei programmi operativi dei quadri comunitari di sostegno, con cofinanziamento statale o dell'Unione europea;
 2. le opere infrastrutturali concernenti i trasporti pubblici riservati alla Regione;
 3. le opere relative ai porti di interesse regionale;
 4. le opere già appaltate con i fondi della soppressa agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno accreditati in applicazione dell'articolo 2, comma 108, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni;
 5. gli interventi di ripristino di opere pubbliche di interesse regionale, a seguito di eventi bellici o di calamità naturali;
- h) ogni attività di vigilanza e di verifica dell'attuazione degli interventi programmati, sia se eseguiti direttamente dalla Regione sia se realizzati dalle province, comuni e ogni altro soggetto pubblico, per competenza diretta ovvero per delega ai sensi del comma 4, anche al fine di monitorarne il rispetto della spesa programmata. Ove non sussistano imprevedibili giustificati motivi per l'eventuale superamento della spesa programmata, anche per i lavori di-

rettamente realizzati da province, comuni e altri enti pubblici, per attribuzione diretta o per delega, sussiste nei confronti della Regione la responsabilità diretta del responsabile del procedimento designato dall'ente locale.

3. Per i lavori di propria competenza, la Regione esercita anche le funzioni concernenti la dichiarazione d'urgenza e indifferibilità dei lavori nonché l'espropriazione per pubblica utilità e l'occupazione temporanea delle aree, con le connesse attività previste dagli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sentiti, ove interessati, le Province e i Comuni competenti. La Regione è altresì competente all'eventuale retrocessione

4. Per la realizzazione ovvero la manutenzione delle opere indicate al comma 2, lettera g, per singole opere e previo parere del Consiglio regionale dei lavori pubblici di cui all'articolo 6, la Giunta regionale ha la potestà di delegare i relativi compiti a province ovvero a comuni ovvero a soggetti pubblici comunque interessati.

5. La Regione esercita direttamente le funzioni delegate dallo Stato in relazione alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria delle opere concernenti le materie di cui all'articolo 1, comma 3, della L. 59/1997, con esclusione delle grandi reti infrastrutturali già con legge statale dichiarate di interesse nazionale, nonché delle opere in materia di difesa, delle dogane, dei lavori relativi all'ordine e alla sicurezza pubblica e alla edilizia penitenziaria, nonché la manutenzione straordinaria degli immobili destinati ad ospitare uffici dell'amministrazione statale ed espressamente mantenuti dallo Stato ai sensi del d. lgs. 112/1998.

6. Per la realizzazione di opere di competenza regionale, il dirigente regionale competente nella materia ha facoltà di convocare una "Conferenza di servizi" alla quale partecipano i rappresentanti delle strutture regionali competenti nonché i rappresentanti degli enti pubblici interessati. In relazione all'esito della Conferenza, l'eventuale approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti,

pareri, autorizzazioni e concessioni degli organi regionali, provinciali e comunali. Resta ferma la necessità della valutazione di impatto ambientale (VIA), secondo la procedura vigente.

7. L'approvazione di cui al comma 6 costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. Ove la determinazione non sia adottata all'unanimità dei presenti, regolarmente rappresentanti degli enti pubblici e degli organi statali interessati, la variante diviene efficace al sedicesimo giorno dalla sua adozione.

Art. 4 (Funzioni delle province)

1. Le province esercitano l'attività amministrativa attribuita direttamente dallo Stato e dalla presente legge relativa a:

- a) nel rispetto delle indicazioni dei piani settoriali regionali, la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di edilizia scolastica previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23;
 - b) la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione delle opere pubbliche di competenza provinciale, in particolare:
 1. le opere infrastrutturali relative ai trasporti pubblici riservati alle province;
 2. gli impianti e le attrezzature sportive di interesse provinciale;
 3. le opere appaltate sui fondi della soppressa agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, accreditati alle province ai sensi dell'articolo 2, comma 108, della L. 662/1996, con le successive modifiche;
 4. l'istruttoria e il rilascio di autorizzazione per gli elettrodotti con tensione inferiore a 150 kv.
2. Alle Province è delegato l'esercizio dell'attività amministrativa concernente:
- a) le opere portuali di terza e quarta classe;

- b) i procedimenti espropriativi e le occupazioni temporanee e di urgenza concernenti le opere pubbliche di competenza provinciale, nonché le opere di competenza della comunità montana la cui sede risulti ubicata nel territorio provinciale nonché di qualsiasi soggetto o ente non territoriale per opere da eseguirsi comunque nel territorio della provincia. Per tali opere, la provincia è competente anche all'eventuale retrocessione;
- c) l'adozione dei provvedimenti necessari agli interventi da realizzarsi nel territorio provinciale dai consorzi delle aree e dei nuclei di sviluppo.

Art. 5 (Funzioni dei comuni)

1. I comuni sono competenti per l'attività amministrativa non espressamente riservata alla Regione e non conferita direttamente o in delega agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano l'attività attribuita dallo Stato e dalla presente legge relativa a:

- a) nel rispetto delle indicazioni dei piani settoriali regionali, la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della L. 23/1996;
- b) la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione di:
 1. opere relative all'edilizia di culto;
 2. opere infrastrutturali relative ai trasporti pubblici riservati ai comuni;
 3. opere di interesse locale destinate a finalità di assistenza e beneficenza pubblica;
 4. attrezzature fisse dei mercati locali;
 5. impianti elettrici di illuminazione pubblica di interesse comunale e opere di elettrificazione rurale;
 6. interventi di ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici e da calamità naturali;

7. opere appaltate sui fondi della soppressa agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, accreditati ai comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 108, della L. 662/1996, con le successive modifiche.

2. I comuni sono delegati all'attività relativa a:

- a) denunce di opere in cemento armato normale e precompresso e di strutture metalliche, previste dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086;
- b) denunce di opere da realizzarsi in zone sismiche in osservanza della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
- c) controlli previsti dall'articolo 21 della L. 64/1974 e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelli previsti dall'articolo 64 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27 e relative norme procedurali.

3. È altresì delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti i procedimenti espropriativi relativi alle opere pubbliche di competenza comunale, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dall'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Per tali opere, il comune è delegato anche all'eventuale retrocessione.

Art. 6

(Consiglio regionale dei lavori pubblici)

1. Il Consiglio regionale dei lavori pubblici è organo della Regione istituito presso l'Assessorato ai lavori pubblici della Regione Puglia.

2. Il Consiglio regionale dei lavori pubblici è composto da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, che lo presiede;
- b) il dirigente coordinatore del Settore regionale competente in materia di lavori pubblici;
- c) un numero di esperti non superiore a nove, competenti nelle materie di idraulica, im-

pianti tecnologici, viabilità, ingegneria sanitaria, ingegneria edile, chimica e biologia, geologia, strutture, architettura e beni culturali e architettonici;

- d) due esperti nella legislazione dei lavori pubblici;
- e) un esperto da scegliersi tra sei nominativi, dei quali cinque indicati dagli ordini provinciali degli ingegneri e uno indicato dall'associazione regionale di categoria;
- f) un esperto da scegliersi tra sei nominativi, dei quali cinque indicati dagli ordini provinciali degli architetti e uno indicato dall'associazione regionale di categoria;
- g) i dirigenti responsabili del Settore competente in materia di lavori pubblici;
- h) un dirigente di Settore competente nelle sotto specificate materie, designato dagli assessori competenti: territorio e urbanistica, trasporti, ambiente, sanità, istruzione, lavoro, assistenza, bilancio, agricoltura.

3. Quali componenti aggiunti, in funzione consultiva per le sole materie di competenza ed escluso quindi il diritto di voto, sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio regionale dei lavori pubblici:

- a) il Soprintendente regionale scolastico o suo delegato;
- b) i Soprintendenti per i beni ambientali e architettonici in Puglia o loro delegati;
- c) il Soprintendente archeologico per la Puglia o suo delegato.

4. Le attività ausiliarie sono svolte dall'ufficio di segreteria.

5. Il Consiglio regionale dei lavori pubblici è nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavori pubblici.

6. Il Consiglio regionale dei lavori pubblici dura in carica per il periodo di legislatura regionale nel corso della quale risulta costituito.

7. È applicabile ai componenti esterni del Consiglio regionale dei lavori pubblici la disciplina delle cause di esclusione e di incompatibilità vigenti per i consiglieri regionali.

8. La Giunta regionale, entro centottanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana delibera di determinazione delle modalità organizzative e di funzionamento del Consiglio regionale dei lavori pubblici.

9. Il Consiglio regionale dei lavori pubblici è competente ad esprimere pareri relativi a:

- a) strumenti programmatori predisposti dai Settori regionali riferiti ai lavori pubblici, di competenza regionale;
- b) progetti di competenza regionale d'importo pari o superiore a 5 milioni di euro e relative varianti;
- c) progetti per i lavori pubblici sussidiati dei quali all'articolo 11, comma 2, relativi ad opere di eccezionale rilevanza nonché alle relative varianti che, qualora ricorrano giustificati motivi e su richiesta del responsabile del procedimento, comportino una spesa superiore al 5 per cento dell'importo contrattuale;
- d) vertenze relative ai lavori pubblici sussidiati, sorte con le imprese in corso d'opera ovvero in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali; nonché proposte di risoluzione o di rescissione dei contratti;
- e) ogni altro oggetto previsto dalle disposizioni vigenti di legge o di regolamento ovvero che l'Assessore ai lavori pubblici ritenga opportuno sottoporre alla valutazione del Consiglio regionale dei lavori pubblici.

10. Il Consiglio regionale dei lavori pubblici esprime inoltre pareri nei casi previsti da disposizioni di legge o regolamentari ovvero su richiesta degli uffici regionali interessati. Svolge altresì funzioni di assistenza e consulenza nei confronti dei Settori regionali preposti alla realizzazione di lavori pubblici, al fine di assicurare uniformità di procedure e interventi, anche mediante fissazione di appositi standard operativi.

11. Sono oggetto di parere delle strutture tecniche regionali periferiche (ex Genio civile) competenti nei rispettivi territori provinciali in materia di lavori pubblici:

- a) i progetti di competenza regionale d'importo inferiore a 5 milioni di euro;
- b) i progetti dei lavori sussidiati nell'ipotesi in cui l'opera non rientri nelle competenze professionali del dirigente dell'ufficio tecnico dell'ente attuatore, e per le relative varianti.

12. I pareri di cui sopra sono resi, rispettivamente, entro novanta giorni quello di cui al comma 10 e in sessanta giorni quello di cui al comma 11. Decorso il termine dalla data di presentazione della richiesta, il parere s'intende reso per assenso, salve le eventuali responsabilità per l'esecuzione delle opere.

13. Al fine di consentire la continuità dell'attività consultiva regionale, gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della l.r. 27/1985 sono abrogati a decorrere dalla data di effettivo insediamento del Consiglio regionale dei lavori pubblici previsto dalla presente legge.

TITOLO II VIABILITÀ

Art. 7 (Oggetto)

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "viabilità" concernono la programmazione, la progettazione, l'esecuzione, la gestione delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale, ivi incluse la manutenzione e il miglioramento delle strade esistenti; nonché i compiti di classificazione e di declassificazione delle strade, e la potestà generale di vigilanza.

Art. 8 (Funzioni della Regione)

1. La Regione, al fine di assicurarne l'unitario indirizzo, esercita le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

- a) individuazione, pianificazione, programmazione e coordinamento della rete viaria

regionale, nonché classificazione e declassificazione delle strade di interesse regionale e di quelle provinciali;

- b) pareri relativi alla classificazione e alla declassificazione delle strade statali;
- c) progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle eventuali autostrade regionali, da attuarsi attraverso concessioni;
- d) salvo il rispetto delle direttive e degli atti generali dello Stato, definizione dei criteri, delle direttive e delle prescrizioni tecniche per progettazione, manutenzione, gestione e sicurezza della rete viaria regionale;
- e) determinazione dei criteri per la fissazione dei canoni per licenze e concessioni, nonché per l'esposizione della pubblicità lungo ovvero in vista delle strade e autostrade della rete viaria regionale;
- f) determinazione delle tariffe del pedaggio autostradale di cui alla lettera c) e adeguamento delle stesse, nonché controllo delle concessionarie regionali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e f), possono essere applicate anche per tratte specifiche della rete viaria regionale non autostradale.

Art. 9

(Funzioni delle province)

1. Le province esercitano le funzioni amministrative attribuite dallo Stato e dalla presente legge relative a:

- a) approvazione, integrazione e aggiornamento del piano catastale delle strade provinciali;
- b) nei confronti dei comuni singoli ovvero associati e delle comunità montane, promozione, coordinamento e verifica volti alla realizzazione di infrastrutture pubbliche di servizio alle zone rurali;
- c) determinazione dei criteri, nonché fissazione e riscossione quali entrate proprie delle tariffe relative a licenze, concessioni ed esposizione della pubblicità lungo ovvero in vista delle strade di cui al comma 3;

d) progettazione, costruzione, manutenzione e vigilanza delle strade provinciali.

2. È delegato alle province l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla gestione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla vigilanza della rete viaria regionale, esclusi i tratti autostradali gestiti dalla Regione in regime di concessione.

3. Sono trasferite al demanio della provincia rispettivamente competente per territorio le strade non comprese nella rete stradale e autostradale nazionale, dapprima classificate statali ovvero regionali. Ove la Regione, ai sensi del comma 1, lettera a), qualifichi talune strade di interesse regionale, da ogni provincia, per la parte compresa nel proprio territorio, le funzioni amministrative sono esercitate nel rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali.

Art. 10

(Funzioni dei comuni)

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative non espressamente riservate alla Regione e non conferite agli altri enti locali e in particolare:

- a) classificazione delle strade comunali;
- b) approvazione, integrazione e aggiornamento del piano catastale delle strade comunali;
- c) progettazione, costruzione, manutenzione e vigilanza delle strade comunali.

Art. 11

(Accordi di programma)

1. Per la finalità di assicurare omogeneità alle caratteristiche funzionali delle strade, sentite le Province territorialmente interessate la Regione promuove, in applicazione dell'articolo 98, comma 4 e dell'articolo 99, comma 4, del d. lgs. 112/1998, accordi di programma con le altre regioni interessate per la programmazione delle reti stradali e autostradali interregionali, nonché per la progettazio-

ne, costruzione e manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale.

2. La Regione può promuovere, per le strade di interesse regionale, anche specifici accordi di programma fra e con le province territorialmente interessate, per la definizione delle opere da eseguire, le modalità progettuali e gli impegni e oneri rispettivi.

TITOLO III TRASPORTI

Art. 12 (Oggetto)

1. Le funzioni e i compiti conferiti alla Regione e agli enti locali in materia di trasporti concernono i servizi pubblici di trasporto di persone e di merci definiti dai decreti legislativi 19 novembre 1997, n. 422 e 20 settembre 1999, n. 400, nonché dall'articolo 2 della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13, nonché i servizi pubblici non di linea.

2. L'attribuzione delle competenze e l'organizzazione amministrativa del trasporto pubblico di linea sono disciplinate dalla l.r. 13/1999 e successive modificazioni per il trasporto pubblico di linea e dalla legge regionale 3 aprile 1995, n. 14 per il trasporto pubblico non di linea.

Art. 13 (Funzioni della Regione)

1. Sono riservati alla Regione, ferme restando le funzioni e i compiti amministrativi di cui alla l.r. 13/1999, anche quelli concernenti:

- a) la programmazione del sistema portuale per gli scali di rilievo regionale e interregionale;
- b) la programmazione degli interporti e delle intermodalità, con esclusione di quelli di rilievo nazionale e internazionale indicati all'articolo 104, comma 1, lettera h), del d. lgs. 112/1998;

- c) l'istituzione dell'albo dei medici abilitati all'accertamento medico dell'idoneità alla guida degli autoveicoli;
- d) l'assegnazione delle risorse e del personale trasferito dal Ministero dei trasporti ai comuni delegati per l'attività di escavazione dei fondali dei porti non sede di autorità portuale;
- e) la programmazione delle opere infrastrutturali concernenti i trasporti pubblici riservati alla Regione.

Art. 14 (Funzioni delle province)

1. Le province esercitano, ferme le funzioni attribuite dalla l.r. 13/1999, anche quelle attribuite dallo Stato concernenti:

- a) l'autorizzazione e la vigilanza tecnica sulle attività svolte dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
- b) il riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;
- c) gli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola;
- d) il rilascio di autorizzazione a imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e il controllo amministrativo delle imprese autorizzate;
- e) il controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;
- f) il rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;
- g) gli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasportatore di persone su strada e dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;
- h) la tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori.

2. È attribuito alle province, oltre alle funzioni delegate dalla l.r. 13/1999, anche l'esercizio dei compiti concernenti:

- a) l'individuazione delle zone caratterizzate da intensa conurbazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché la promozione di forme di collaborazione tra gli enti locali ricompresi in tali zone;
- b) l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 14, comma 8, del d. lgs. 422/1997, in caso di mancata intesa tra i comuni interessati;
- c) l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi di autobus con conducente, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1 e 2, della legge 21/1992;
- d) la nomina delle Commissioni provinciali istituite presso le Camere di commercio, artigianato, industria e agricoltura per l'accertamento dei requisiti di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 7 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 14.
- e) le autorizzazioni relative alla circolazione nel territorio provinciale dei veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità;
- f) le autorizzazioni relative al transito delle macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali;
- g) i porti lacuali e di navigazione interna.

3. È altresì delegato ad ogni provincia, rispettivamente competente in applicazione del criterio di collegamento, il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione dei trasporti eccezionali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad oggetto la circolazione nell'intero territorio della Regione Puglia,

ma previa acquisizione - da parte della provincia che risulta competente - di apposito nulla osta dell'ente proprietario per le strade rispettivamente regionali, comunali ovvero di altre province. L'individuazione della provincia competente è gradatamente determinata dai criteri di collegamento che nel rispettivo territorio provinciale risulti ubicata:

- a) la sede legale della ditta richiedente, per le ditte pugliesi;
- b) il cantiere pugliese dal quale prenderà avvio il trasporto eccezionale, per le ditte con sede legale in altre regioni;
- c) il primo tratto di attraversamento del territorio pugliese da parte del trasporto eccezionale, ove non risultino già esistenti le correlazioni indicate alle lettere a) e b).

Art. 15 **(Funzioni dei comuni)**

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico di linea conferite dalla legislazione statale nonché dalla l.r. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni. I comuni svolgono le funzioni relative agli autoservizi pubblici non di linea di cui alla L. 21/1992 e alla l.r. 14/1995, ad eccezione delle funzioni riservate alla Regione o conferite ad altri enti ai sensi del presente capo.

2. Sono delegate, altresì, ai comuni provvisti di porto e non sede di autorità portuale le attività di escavazione dei fondali dei porti da effettuare mediante l'affidamento a soggetti privati scelti attraverso procedure di gara pubblica.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

NOTE

Il Governo ha Osservato, la previsione di un eccessivo accentramento, in capo alla Regione, di compiti che potrebbero invece essere conferiti agli enti locali, ed in particolare alle province, in ossequio al principio di sussidiarietà di cui all'art. 4, Co. 3 lett. a) della L. 59/97.

Legge Regionale 30 novembre, n. 21
**“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute
umana e di sanità veterinaria”**

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI

- ASL
- Comuni
- Comunità Montane Strutture socio-sanitarie
- Studi odontoiatrici, medici, diagnostici e di riabilitazione
- Enti ausiliari
- Allevamenti e aziende zootecniche
- Aziende di mollischicoltura
- Istituto zooprofilattico della Puglia e Basilicata

LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE, N. 21

“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria”

(Pubblicata nel B.U.R. n. 147 del 13 dicembre 2000)

DISPOSIZIONI GENERALI**Art. 1
(Finalità)**

1. La presente legge disciplina, in attuazione dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del Titolo IV, Capi I e II, articoli 114, 118, 121, 122, 124, 130, 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di salute umana e di sanità veterinaria e individua le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale secondo le indicazioni della legge summenzionata e del piano socio-sanitario regionale.

**TITOLO I
NORME IN MATERIA SANITARIA
OSPEDALIERA****Art. 2
(Funzioni della Regione)**

1. La Regione esercita tutte le funzioni e i compiti amministrativi, salvo quelli espressamente riservati allo Stato mediante leggi o regolamenti delegati, richiedenti l'unitario esercizio a livello regionale in tema di salute umana, con particolare riferimento alle seguenti materie:

a) approvazione dei piani e dei programmi di settore non aventi rilievo e applicazione nazionale;

- b) concorso, anche mediante intese e concertazioni con lo Stato e le altre Regioni, alla elaborazione e attuazione delle politiche e delle attività sanitarie;
- c) coordinamento dei sistemi informativi d'interesse sanitario e socio-sanitario di comuni, province, comunità montane e aziende sanitarie locali, anche in vista del coordinamento nazionale delle informazioni previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 112 del 1998;
- d) adozione dei provvedimenti puntuali relativi all'erogazione delle prestazioni;
- e) verifiche della conformità alla normativa nazionale e comunitaria - nonchè vigilanza successiva, ivi compresa la verifica della buona pratica di laboratorio - di attività, strutture, impianti, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ai fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto in materia dall'articolo 115, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998;
- f) verifiche di conformità, avvalendosi degli uffici comunali e delle aziende sanitarie locali, sull'applicazione, da parte dei soggetti pubblici e privati interessati, dei provvedimenti autorizzatori statali in materia di pubblicità ed informazione scientifica di cui all'articolo 119, lettera d), del decreto legislativo n. 112 del 1998;
- g) individuazione dei criteri e delle modalità mediante i quali i comuni e le aziende sanitarie garantiscono l'integrazione, su base distrettuale, delle prestazioni socio-sanitarie di propria competenza, individuando gli strumenti e gli atti per assicurare la gestione integrata dei processi assistenziali socio-sanitari anche con riferimento alla vigilanza regionale sulle attività autoriz-

- zate dai sindaci ai sensi degli articoli 5 e 6;
- h) definizione del riparto delle risorse del fondo sanitario regionale destinate alla copertura della spesa sanitaria per i servizi ad intersezione sanitaria;
- i) determinazione dei requisiti delle strutture erogatrici dei servizi ai fini dell'autorizzazione al funzionamento, tenendo fermi gli standard essenziali individuati e aggiornati a livello nazionale;
- l) disciplina delle modalità e dei requisiti di accreditamento delle strutture erogatrici dei servizi, in applicazione del modello di cui all'articolo 115, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 112 del 1998;
- m) riconoscimento, con decreto del Presidente della Giunta regionale, del servizio prestatato all'estero ai fini e secondo le norme di cui all'articolo 124, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998;
- n) esercizio dell'attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza sulle funzioni e sui compiti conferiti alle autonomie locali, ivi inclusi gli interventi di sostituzione degli organi inadempienti, previa diffida e fissazione di congruo termine per provvedere, deliberata dalla Giunta regionale e notificata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 3

(Prestazioni socio - sanitarie e prestazioni sociali a rilevanza sanitaria)

1. Le prestazioni socio - sanitarie comprendono:
- a) le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale;
- b) le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria;
- c) le prestazioni a elevata integrazione sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno - infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezione da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico - degenerative.
2. Le prestazioni sociali a rilevanza sanita-

ria sono di competenza dei comuni, che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti dalla legislazione regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

3. Le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e quelle ad elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie locali.

4. Per tutte le prestazioni di cui al presente articolo è prevista la possibilità di interventi integrati fra comuni (singoli e/o associati) e aziende sanitarie locali.

Art. 4

(Sanità penitenziaria)

1. In applicazione del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, la Regione programma e organizza i servizi sanitari negli istituti penitenziari e il controllo sul loro funzionamento avvalendosi delle aziende sanitarie locali competenti per territorio.

2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 prenderà avvio dopo il trasferimento di funzioni, beni e personale di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 230 del 1999. "Riordino della medicina penitenziaria".

Art. 5

(Competenze delle province)

1. Alle province pugliesi sono conferiti i seguenti compiti e funzioni:

- a) erogazione di contributi a favore dei titolari di patente speciale per la modifica agli strumenti di guida, in base all'articolo 27 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- b) corresponsione delle indennità previste dalla legge ai cittadini affetti da TBC non assistiti dall'INPS.

2. Nell'esercizio della competenza di cui al comma 1, lett. b), la provincia si avvale della consulenza della azienda sanitaria locale di competenza.

Art. 6**(Funzioni dei comuni - Autorizzazioni per la realizzazione di strutture sanitarie o socio-sanitarie)**

1. Sono di competenza dei comuni pugliesi nel rispettivo territorio le funzioni in materia di autorizzazione per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie secondo quanto previsto dall'articolo 8 ter del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

Art. 7**(Funzioni dei comuni - Autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie)**

1. I comuni sono competenti anche al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 8 ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni per l'esercizio delle attività sanitarie relativamente agli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie ove attrezzati per le prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero per procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino rischi per il paziente, previa verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione.

2. Nell'esercizio della competenza di cui al comma 1 i comuni si avvalgono dell'istruttoria e del parere dell'azienda sanitaria locale territoriale.

3. In caso di reiezione dell'istanza l'interessato può chiederne la revisione al Sindaco con ricorso da depositare presso il comune o spedire con posta raccomandata al funzionario responsabile entro quindici giorni dal diniego. Nei successivi quindici giorni il Sindaco decide e comunica l'esito del ricorso avvalendosi eventualmente di un nuovo parere dell'azienda sanitaria locale competente.

Art. 8**(Altre competenze comunali)**

1. Sono conferiti ai comuni i seguenti compiti e funzioni:

- a) trasporto assistito dei soggetti portatori di handicap, sia in ambito scolastico che presso centri di riabilitazione pubblici, privati o privati accreditati, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 12 aprile 2000, n. 9;
- b) regolamenti e provvedimenti in ordine alla pubblicità sanitaria di cui all'articolo 118, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998;
- c) rilascio dell'autorizzazione, su parere della azienda sanitaria locale competente per territorio, per esumazioni ordinarie anticipate rispetto al turno di esumazione non inferiore ad anni cinque, alle condizioni determinate dal regolamento nazionale di polizia mortuaria;
- d) esercizio delle ulteriori competenze previste dal regolamento nazionale di polizia mortuaria;
- e) concorso alle attività di integrazione scolastica di cui alle leggi regionali 9 giugno 1987, n. 16 e 18 marzo 1997, n. 10. (1)

Art. 9**(Interventi d'urgenza)**

1. Gli interventi d'urgenza in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale spettano al Sindaco, che adotta le relative ordinanze contingibili ed urgenti quale rappresentante della comunità locale. Si applica negli altri casi il disposto dell'articolo 117, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

NOTE

(1) Con l'art. 47 della L.R. 9/2000 è stata emanata l'interpretazione autentica degli artt. 5 e 6 della L.R. 10/97.

Art. 10
(Competenze esclusive delle aziende sanitarie locali)

1. Sono trasferiti alle aziende sanitarie locali i compiti e le funzioni concernenti:

- a) la tenuta dell'albo degli enti ausiliari che operano nell'area delle dipendenze patologiche, secondo la legge regionale 9 settembre 1996, n. 22 "Criteri relativi alla regolamentazione dei rapporti con gli enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze";
- b) gli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni, nonché a causa di vaccinazione antipolio-mielitica non obbligatoria ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.

TITOLO II
SANITÀ VETERINARIA
E SALUBRITÀ DEI PRODOTTI
DI ORIGINE ANIMALE

Art. 11
(Funzioni della Regione)

1. La Regione Puglia, con l'emanazione di regolamenti o con atti di Giunta o del Presidente, esercita, anche in sede di indirizzo e coordinamento, tutte le funzioni e i compiti amministrativi richiedenti l'unitario esercizio a livello regionale in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente riservati allo Stato mediante leggi o regolamenti delegati, e in particolare:

- a) approva i piani e i programmi di settore non aventi rilievo e applicazione nazionale;
- b) concorre, anche mediante intese e concertazioni con lo Stato e le altre regioni, alla elaborazione e attuazione delle politiche per la sanità veterinaria;

- c) coordina i sistemi informativi d'interesse della sanità veterinaria di comuni, province, comunità montane e aziende sanitarie locali, anche in vista del coordinamento nazionale delle informazioni previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 112 del 1998;
- d) adotta i provvedimenti puntuali relativi all'erogazione delle prestazioni;
- e) verifica la conformità alla normativa nazionale e comunitaria di attività, strutture, impianti, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ai fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto in materia dall'articolo 115, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 112 del 1998;
- f) raccorda nell'assetto tecnico - amministrativo i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali e quelli svolti da uffici statali o comunitari;
- g) coordina e verifica l'applicazione nel territorio regionale della vigente normativa sanitaria che regola i traffici di importazione, esportazione, transito, da e per l'estero, di animali, prodotti e avanzi di animali;
- h) predispose i piani regionali di profilassi e di risanamento del bestiame previsti dalla normativa statale e regionale e ne coordina la corretta applicazione;
- i) relativamente agli aspetti veterinari, esercita le funzioni di propria competenza sulla pesca marittima, ai sensi degli articoli 19 e 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963;
- l) assicura il coordinamento delle iniziative zoosanitarie nel quadro della programmazione regionale sanitaria ed economica;
- m) provvede alla istituzione e organizzazione dei corsi di aggiornamento e di specializzazione per veterinari nonché di corsi di formazione professionale per il personale tecnico e ausiliario, con la collaborazione degli istituti universitari, dell'Istituto zooprofilattico della Puglia e della Basilicata e delle associazioni di categoria;
- n) provvede a raccogliere ed elaborare i dati statistici sulle malattie degli animali e a promuovere ogni iniziativa per la migliore

- conoscenza dello stato sanitario del patrimonio zootecnico regionale ai fini del suo miglioramento;
- o) assicura altresì il necessario coordinamento tecnico e funzionale tra gli interventi in materia di profilassi e di bonifica sanitaria degli allevamenti con interventi per il miglioramento dello stato di salute e di produttività del patrimonio zootecnico sulla base di appositi piani predisposti dall'Assessorato all'agricoltura;
- p) esercita le attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza sulle funzioni e sui compiti conferiti alle autonomie locali, ivi inclusi gli interventi di sostituzione degli organi inadempienti, previa diffida e fissazione di congruo termine per provvedere, deliberata dalla Giunta regionale e notificata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 12
(Compiti delle province)

1. Sono di competenza delle province, che le esercitano nel rispettivo territorio avvalendosi dell'azienda sanitaria locale competente o di quella scelta dalla provincia stessa in caso di pluralità di azienda:

- a) l'aggiornamento della mappa delle acque destinate alla molluschicoltura ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
- b) l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'autorizzazione, alla produzione di mangimi semplici, composti, completi e complementari di cui agli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281.

Art. 13
(Funzioni dei comuni)

1. Sono di competenza dei comuni, che le esercitano nel rispettivo territorio:

- a) ogni funzione in materia di medicina veterinaria attribuita ai comuni dalle leggi dello Stato e della Regione;

- b) le funzioni in materia autorizzativa di igiene degli alimenti e delle bevande, demandate alla competenza regionale dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, per quanto riguarda i prodotti di origine animale;
- c) il riconoscimento, previsto dall'articolo 16 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 "Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo", dei danni al patrimonio zootecnico causati da cani randagi; il comune, previo accertamento del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, liquida un contributo in favore del danneggiato nel rispetto della legge 2 giugno 1998, n. 218;
- d) esclusivamente locale che spettano al Sindaco, il quale adotta le relative ordinanze contingibili ed urgenti quale rappresentante della comunità locale. Si applica negli altri casi il disposto dell'articolo 117, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998. Gli interventi d'urgenza in caso di emergenza di sanità o igiene veterinaria a carattere

Art. 14
(Funzioni delle aziende sanitarie locali)

1. Sono di competenza delle aziende sanitarie locali:

- a) le indagini epizootiche su base locale e la tutela igienico-sanitaria degli allevamenti e dell'ambiente;
- b) l'attuazione dei programmi di educazione sanitaria in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria nei confronti degli operatori del settore;
- c) la vigilanza sulla vendita degli animali e sui locali ad essa adibiti, sulle stalle di sosta, sui mercati, fiere ed esposizioni di animali, sui pubblici abbeveratoi, sulle sardigne, sui concentramenti di animali e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi animali;
- d) la vigilanza sulle stazioni di monta, sugli impianti per la fecondazione artificiale e

- | | |
|--|---|
| <p>sugli ambulatori per la cura della sterilità degli animali;</p> <p>e) la vigilanza sul trasporto degli animali e dei prodotti e avanzi animali, nonchè sullo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;</p> <p>f) la vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni diagnostiche in campo veterinario;</p> <p>g) la tutela igienico-sanitaria dei mangimi per l'alimentazione zootecnica;</p> <p>h) la vigilanza sulla protezione degli animali e sulla utilizzazione degli stessi per esperimenti scientifici;</p> <p>i) la vigilanza e il controllo per la repressione dell'impiego di sostanze non consentite, comprese quelle ormonali e antiormonali, quali fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale di animali, destinate all'alimentazione umana;</p> <p>j) la vigilanza sui farmaci per uso veterinario e sul loro impiego negli animali;</p> <p>k) la vigilanza sull'utilizzazione dei prodotti di origine animale per la produzione operativa;</p> <p>l) le funzioni di cui all'articolo 7, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;</p> <p>m) le funzioni in materia di attività di medicina veterinaria per il miglioramento e l'intervento zootecnico, nonché di servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali, demandate alla competenza regionale dall'articolo 66, lettera d), del</p> | <p>decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;</p> <p>n) la vigilanza e il controllo veterinario degli alimenti di origine animale e dei relativi derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, commercializzazione;</p> <p>o) la lotta al randagismo e la tenuta dell'anagrafe canina;</p> <p>p) l'attuazione dei piani di profilassi delle malattie degli animali trasmissibili all'uomo e la vigilanza sulla esecuzione di piani di profilassi delle parassitosi gestiti da enti pubblici o privati;</p> <p>q) la profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive e infestive degli animali soggetti a misure di polizia veterinaria;</p> <p>r) il rilascio del nulla-osta sanitario alla concessione demaniale e ad ogni autorizzazione inerente l'esercizio degli impianti di molluschicoltura, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 343 del 1996;</p> <p>s) l'espressione del parere sanitario per l'abbattimento di animali sieronegativi in allevamenti infetti, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995, n. 592 e del decreto del Ministro della sanità n. 429 del 12 agosto 1997;</p> <p>t) ogni altra funzione in materia di medicina veterinaria attribuita alle aziende sanitarie locali da leggi comunitarie, statali e regionali.</p> |
|--|---|

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

NOTE

Il Governo ha osservato, la previsione di un eccessivo accentramento, in capo alla Regione, di compiti che potrebbero invece essere conferiti agli enti locali, ed in particolare alle province, in ossequio al principio di sussidiarietà di cui all'art. 4, co.3 lett. a) della L. 15 marzo 1997, n. 59. È stato altresì precisato che le disposizioni contenute negli articoli 2, comma 1, lett. e) e 11, comma 1, lett. e) appaiono formulate in modo incompleto, atteso che non menzionano quanto disposto dall'art. 115, commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs.vo n. 112/198 e successive modifiche ed integrazioni in ordine all'attività di ineludibilità competenza statale.

Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 22**“Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della regione e degli enti locali”****NOTE:****PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI**

- Amministrazioni Provinciali
- Amministrazioni Comunali
- Comunità Montane
- UPI
- ANCI
- UNCEM

PRINCIPALI SCADENZE PERIODICHE E RELATIVI ADEMPIMENTI PREVISTI PER SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

SCADENZE	ADEMPIMENTI	SOGGETTI
• Durata della legislatura regionale	Segnalazione dei nominativi per il rinnovo Conferenza permanente Regione - Autonomie locali	• Presidente delle province; • Sindaci • Conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane; • UPI • ANCI UNCEM
• Annualmente (entro il 31 marzo)	Invio alla G.R. di un resoconto sull'esercizio delle funzioni conferite	• Enti locali

LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 2000, N. 22

“Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della regione e degli enti locali”

(Pubblicata nel B.U.R. n. 147 del 13 dicembre 2000)

**Art. 1
(Finalità)**

1. La presente legge, in applicazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e in conformità con i principi della Carta europea dell'Autonomia locale, ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439, detta i criteri e disciplina il procedimento per la legislazione regionale di riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi esercitati dalla Regione e dagli enti locali nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, in quelle delegate dallo Stato di cui all'articolo 118, comma 2, (della Costituzione e in quelle conferite in attuazione della L. 59/1997 e successivi provvedimenti legislativi.

**Art. 2
(Criteri e principi per il riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi)**

1. La Regione, nel rispetto dei termini previsti dalla legislazione nazionale, provvede al conferimento agli enti locali, territoriali e funzionali delle funzioni e dei compiti amministrativi che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo i criteri di cui agli articoli 3 e 4.

2. Il conferimento avviene in base ai principi dettati dall'articolo 4, comma 3, (della L. 59/1997.

**Art. 3
(Funzioni amministrative della Regione)**

1. La Regione esercita funzioni di programmazione, di vigilanza, di indirizzo, di coordinamento e di controllo.

2. La Regione esercita, inoltre, le sole funzioni e compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

3. La Regione determina l'applicazione delle politiche dell'Unione europea a livello regionale mediante il concorso degli enti locali.

**Art. 4
(Funzioni e compiti amministrativi degli enti locali)**

1. Le leggi regionali individuano le funzioni e i compiti amministrativi conferiti ai comuni, singoli o associati, alle aree e città metropolitane, alle comunità montane, alle province, nonché le relative modalità di esercizio.

2. In applicazione delle leggi regionali di cui al comma 1, il comune, le comunità montane e le province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi localizzati sui relativi territori.

3. Le funzioni e i compiti amministrativi di cui al comma 2 non gestibili direttamente dai comuni nelle forme singola, associativa o di cooperazione previste dalle disposizioni legislative sulle autonomie locali, possono essere esercitati dalle comunità montane o (dalle province sulla base dell'apposita normativa regionale di settore adottata con le modalità di cui all'articolo 4 della L. 59/1997.

**Art. 5
(Esercizio associato di funzioni)**

1. Il Consiglio regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione dell'articolo 3,

comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e di quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, della presente legge, al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni di minore dimensione demografica, provvede con legge regionale all'individuazione dei livelli ottimali di esercizio delle stesse, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, di cui all'articolo 6, e, nel quadro di tale attività, dei livelli demografici e degli ambiti territoriali considerati congrui.

2. I Comuni interessati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legislazione di settore, individuano, sulla base di quanto previsto al comma 1, secondo le direttive regionali, soggetti, forme e metodologie per attuare l'esercizio associato delle funzioni conferite, dandone comunicazione alla Giunta regionale. In caso di inadempienza provvede la Giunta regionale, sentito il parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

3. La Regione incentiva, con appositi provvedimenti legislativi, la gestione associata di funzioni da parte degli enti locali.

Art. 6 (Conferenza permanente Regione-Autonomie locali) (1)

1. È istituita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali quale organo di concertazione, cooperazione e coordinamento tra Regione, comuni, comunità montane, province e altri enti locali.

2. La Conferenza permanente Regione-Autonomie locali:

- a) esprime pareri obbligatori e formula proposte, di norma in via preventiva, sulle iniziative legislative a carattere generale relative al conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali;

- b) su espressa richiesta della competente Commissione consiliare, esprime pareri sulle proposte di legge e sugli atti amministrativi di competenza del Consiglio regionale aventi riflessi sul sistema delle Autonomie locali.

3. La Conferenza permanente Regione-Autonomie locali ha sede presso la Presidenza della Giunta ed è assistita da una segreteria tecnica.

4. I pareri richiesti alla Conferenza devono essere espressi entro e non oltre venti giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali è possibile prescindere dal parere. Le proposte e i pareri sono trasmessi alla Giunta, a cura della segreteria di cui al comma 3, entro cinque giorni dalla loro formulazione.

5. I pareri sugli atti legislativi di competenza del Consiglio regionale possono essere richiesti alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali dalla Giunta regionale solo prima della loro trasmissione al Consiglio. Successivamente i pareri possono essere richiesti dal Consiglio regionale e dati allo stesso.

Art. 7 (Composizione e funzionamento)

1. A far parte della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali sono chiamati:

- a) il Presidente della Giunta regionale;
- b) due Consiglieri regionali, in rappresentanza di maggioranza, opposizione;
- c) i Presidenti delle Province;
- d) i Sindaci delle città capoluogo di provincia;
- e) due rappresentanti delle comunità montane indicati dalla Conferenza dei Presidenti di comunità montane;
- f) il Presidente della delegazione regionale dell'UPI;
- g) il Presidente della delegazione regionale dell'ANCI e otto sindaci, di cui quattro in

NOTE

(1) Con DPGR del 23 gennaio 2001, n. 31 sono stati nominati i componenti della Conferenza.

rappresentanza dei comuni sino a 15 mila abitanti e quattro per i Comuni oltre 15 mila abitanti;

h) il Presidente della delegazione regionale dell'UNCEM.

2. Il Presidente della Giunta regionale presiede la Conferenza senza diritto di voto;

alle sedute della Conferenza partecipano senza diritto di voto l'Assessore agli enti locali e l'Assessore competente per la materia all'ordine del giorno.

3. Il Presidente della Giunta regionale provvede, con decreto, alla nomina dei componenti della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e convoca la seduta di insediamento.

4. La Conferenza permanente Regione-Autonomie locali approva, entro un mese dalla prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti, un proprio regolamento interno per disciplinare le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le procedure interne di funzionamento, l'organizzazione dei lavori e della segreteria tecnica, le modalità di voto e di validità delle sedute.

5. Ai componenti la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali si applicano le leggi in materia di permessi per cariche elettive e hanno diritto al rimborso spese, che saranno a carico delle amministrazioni di appartenenza.

6. Eventuali organismi indicati dalle leggi regionali non possono qualificarsi come Comitati della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

Art. 8

(Durata in carica e convocazione)

1. La Conferenza permanente Regione-Autonomie locali si rinnova all'inizio di ogni legislatura regionale entro centoventi giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale e i suoi componenti restano in carica fino all'insediamento dei nuovi componenti.

2. I componenti della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali decadono

dalla carica nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica negli enti rappresentati. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Giunta regionale.

3. La Conferenza permanente Regione-Autonomie locali è convocata, con le modalità stabilite dal regolamento, dal suo Presidente.

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri finanziari connessi al conferimento di funzioni si fa fronte mediante l'istituzione di un "Fondo per le spese di funzionamento connesse all'esercizio delle funzioni conferite in attuazione della L. 59/1997" alimentato dalle risorse trasferite dallo Stato alle Regioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 59/1997, nonché con l'istituzione di un "Fondo per l'esercizio delle funzioni trasferite dagli articoli 117 e 118 della Costituzione", alimentato con risorse regionali annualmente in sede di predisposizione del bilancio di previsione, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

2. La ripartizione dei fondi agli enti destinatari delle funzioni è effettuata in via definitiva di norma entro il 31 gennaio di ogni anno dalla Giunta regionale, sulla base di parametri predefiniti d'intesa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

3. L'indicazione provvisoria della ripartizione dei fondi agli enti destinatari delle funzioni è effettuata entro il 30 settembre di ogni anno, tenuto anche conto delle previsioni di spesa di cui al bilancio pluriennale regionale.

Art. 10

(Risorse umane)

1. Con decorrenza dall'esercizio delle funzioni conferite, stabilita ai sensi dell'articolo 16, comma 3, la Regione assegna funzionalmente agli enti locali i dipendenti ad esse adetti o ne mette a disposizione le strutture,

previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi almeno trenta giorni prima, sono individuati sia il personale sia le strutture di cui al comma 1 tenuto conto, altresì, delle opzioni volontarie.

3. Ai fini della definizione della data di cui al comma 1, la Regione provvede all'individuazione degli uffici regionali preposti alle funzioni conferite, alla loro riorganizzazione con particolare riferimento a procedure, procedimenti in corso, risorse umane e archivi, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

4. Il personale di cui ai commi 1 e 2 conserva il trattamento giuridico, economico, previdenziale e pensionistico in godimento, comprensivo di tutte le indennità percepite, ivi comprese le indennità di posizione e di funzione.

5. Dalla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite, gli enti locali organizzano le proprie strutture e adeguano i propri organici. A seguito di tale riorganizzazione il personale di cui ai commi 1 e 2 viene definitivamente trasferito agli enti stessi. È data facoltà al personale di qualifica dirigenziale assegnato funzionalmente agli enti locali di optare per il trasferimento nei ruoli degli enti stessi o di richiedere l'applicazione dell'articolo 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999.

6. Al personale trasferito sono corrisposte le incentivazioni alla mobilità contrattate con le organizzazioni sindacali nel rispetto del CCNL.

7. Al personale trasferito ai sensi del presente articolo viene comunque conservata la posizione giuridica e l'intero trattamento economico acquisito. Qualora la diversa organizzazione degli enti presso i quali il personale è trasferito non consenta l'erogazione delle indennità di posizione e di funzione in godimento, queste vengono mantenute a titolo di "assegno ad personam" pensionabile e rias-

sorbibile esclusivamente con successivi analoghi benefici.

8. Trovano applicazione l'articolo 2112 del codice civile e l'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

9. La Regione, per le funzioni riservate alla propria competenza, può avvalersi della collaborazione degli uffici degli enti locali, previo accordo con gli enti stessi.

10. Gli atti attuativi del presente articolo vengono assunti nel rispetto (delle procedure dei CCNL).

11. Qualora la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite, sia stata stabilita da provvedimenti sostitutivi di cui all'articolo 4 della L. 59/1997, l'attuazione di quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 avviene a seguito dell'entrata in vigore delle leggi regionali di settore di completamento dei conferimenti e con riferimento alla data di decorrenza per i medesimi definiti ai sensi dell'articolo 16, comma 3. Nelle more dell'assegnazione funzionale del personale di cui al comma 1 gli Enti locali continuano nell'avvalimento delle strutture o del personale in atto.

12. A seguito del processo di conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi, la Regione provvede ad adeguare l'organizzazione strutturale dell'ente, rideterminando i propri organici.

Art. 11 (Risorse strumentali)

1. I beni utilizzati in modo stabile ed esclusivo per l'esercizio delle funzioni conferite sono resi disponibili agli enti locali, con le modalità indicate nei commi 2, 3 e 4.

2. L'Amministrazione regionale conserva la titolarità dei beni immobili di proprietà e li assegna in locazione o in uso agli enti locali.

3. I beni mobili sono trasferiti in proprietà agli enti locali, previa valutazione positiva dell'Amministrazione regionale.

4. Nel caso di beni mobili e immobili di proprietà di terzi, in uso alla Regione, gli enti locali subentrano nei contratti in corso.

5. La copertura finanziaria delle spese collegate ai canoni derivanti dai contratti relativi agli immobili di cui ai commi 2 e 4 è garantita dalle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 9.

Art. 12
(Resoconti e verifiche)

1. È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale l'Osservatorio sulla riforma amministrativa.

2. Gli enti locali trasmettono annualmente alla Giunta regionale, di norma entro il 31 marzo, un resoconto sull'esercizio delle funzioni conferite, in base ai parametri definiti con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, formulata d'intesa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

3. La Giunta regionale esercita periodiche verifiche sui risultati conseguiti dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni conferite.

4. La Giunta regionale provvede a informare il Consiglio regionale sullo stato di attuazione dell'esercizio delle funzioni conferite; a tal fine trasmette annualmente al Consiglio gli esiti delle verifiche, nonché degli interventi sostitutivi di cui all'articolo 14, attraverso una relazione articolata per materia e per enti locali.

Art. 13

1. La Regione e gli enti locali operano secondo i principi di concertazione, cooperazione e coordinamento e sono tenuti a fornirsi reciprocamente, a richiesta o periodicamente, informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utili allo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza.

2. È attribuito alla Regione il coordinamento per la realizzazione del sistema informativo regionale e della pubblica amministrazione locale.

3. La Regione rende la Rete unitaria della pubblica amministrazione locale (RUPAR) funzionale all'interconnessione degli enti locali e tra questi e la Rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPA).

Art. 14
(Potere sostitutivo)

1. In caso di inadempienza degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e compiti amministrativi conferiti, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, invita gli stessi a provvedervi entro congruo termine, trascorso il quale ne dispone l'esercizio in sostituzione degli enti medesimi, con la conseguente attribuzione degli oneri finanziari agli enti inadempienti.

Art. 15
(Funzioni normative)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti, approva regolamenti di disciplina dei procedimenti amministrativi per le funzioni mantenute alla Regione, nonché atti di indirizzo nei confronti degli enti locali sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

Art. 16
(Adeguamento delle normative di settore e norme finali)

1. Con successivi provvedimenti legislativi si provvede all'adeguamento delle normative di settore anche in relazione alle nuove funzioni trasferite prevedendo norme di abrogazione esplicita e di coordinamento, anche ai fini della semplificazione normativa e amministrativa.

2. Le competenze, la composizione e le modalità di funzionamento della Conferenza Regione-Autonomie locali di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8 sono assoggettabili a revisione trascorso un anno dal suo insediamento.

3. Salvo quanto diversamente previsto dalle leggi regionali attuative, la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite è stabilita, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, con provvedimento della Giunta regionale.

4. Salvo quanto diversamente previsto dalle leggi regionali attuative, la Giunta regiona-

le, acquisito il parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, individua le risorse finanziarie e strumentali necessarie a garantire l'effettivo esercizio delle funzioni trasferite o delegate dallo Stato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 7 della L. 59/1997.

5. È in ogni caso assicurata la contestualità tra la decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite e l'attribuzione delle risorse necessarie al loro svolgimento.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

NOTE

Il Governo ha osservato, la previsione di un eccessivo accentramento, in capo alla Regione, di compiti che potrebbero invece essere conferiti agli enti locali, ed in particolare alle province, in ossequio al principio di sussidiarietà di cui all'art. 4, co.3 lett. a) della L. 15 marzo 1997, n. 59.

Legge Regionale 11 dicembre 2000, n. 23
“Interventi a favore dei pugliesi nel mondo”

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI

- Emigranti
- Associazioni ed organizzazioni di pugliesi nel mondo

PRINCIPALI SCADENZE PERIODICHE E RELATIVI ADEMPIMENTI PREVISTI PER SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

SCADENZE	ADEMPIMENTI	SOGGETTI
<ul style="list-style-type: none"> • Entro il 31 dicembre successivo alla consultazione elettorale regionale 	<p>Invio alla Regione del rendiconto generale della spesa supportata per la corresponsione di una indennità forfettaria a titolo di rimborso spese in favore di cittadini pugliesi residenti all'estero e recatosi in Puglia per la consultazione elettorale regionale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Amm.zioni comunali
<ul style="list-style-type: none"> • Durata della legislatura regionale 	<p>Segnalazione dei nominativi per il rinnovo del Consiglio generale dei pugliesi nel mondo (art. 7)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rapp.ti dei pugliesi nel mondo; • UPI, ANCI e UNCEM; • Org.ni sindacali; • Istituti di patronato e di ass.za sociale per i lav.ri residenti all'estero; • Esperti nel campo delle pol. migratorie; • INPS • Min. degli Esteri; • Cons. gen.le italiani all'estero

LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 2000, N. 23

“Interventi a favore dei pugliesi nel mondo”

(Pubblicata nel B.U.R. n. 149 del 15 dicembre 2000)

**TITOLO I
DISPOSIZIONE GENERALE****Art. 1
(Finalità)**

1. La Regione Puglia riconosce nei pugliesi nel mondo, nelle loro famiglie, nei discendenti e nelle loro comunità una componente essenziale della società regionale e una risorsa da attivare al fine di rafforzare i legami con i Paesi che li ospitano e attribuisce ai rapporti con tale componente un valore fondamentale da sostenere e sviluppare.

2. La regione definisce la sua azione nei confronti dei pugliesi nel mondo attraverso programmi di interventi idonei a favorire il consolidamento e lo sviluppo delle reciproche relazioni e, in particolare, a:

- a) mantenerne e rafforzarne l'identità culturale, anche attraverso la conservazione del patrimonio linguistico e culturale di origine;
- b) favorirne l'integrazione e la promozione sociale, economica e culturale nelle società di accoglienza;
- c) promuovere la diffusione e lo sviluppo dell'associazionismo dei pugliesi nel mondo e sostenerne le relative attività;
- d) promuove la valorizzazione dei legami con la terra d'origine, coinvolgendo le istituzioni e la società civile;
- e) favorire il raccordo con tutti i soggetti pubblici e privati che in Puglia conservano e sviluppano i rapporti con le comunità all'estero;
- f) attivare e mantenere vivi e interattivi i canali della informazione e della comunicazione anche attraverso l'utilizzo dei moderni strumenti telematici e multimediali;
- g) promuove lo studio e la ricerca sul fenomeno dell'emigrazione della Puglia;

h) favorire il reinserimento sociale e produttivo nelle attività agricole, artigianali, turistiche e commerciali in forma singola o associata e l'accesso alla abitazione dei pugliesi emigrati e le loro famiglie che rientrano nella Regione.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo la Regione valorizza in particolare il contributo degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e universitarie e delle associazioni attive sul territorio nazionale e all'estero che operano con continuità a favore dei cittadini pugliesi, loro famiglie e discendenti nei Paesi ospitanti.

4. In armonia con gli indirizzi politici nazionali, la Regione difende e promuove i diritti dei cittadini pugliesi all'estero presso i competenti organi statali, Unione Europea e le organizzazioni internazionali.

**Art. 2
(Destinatari degli interventi)**

1. Sono destinatari degli interventi previsti nella presente legge:

- a) i cittadini di origine pugliese per nascita o residenza, le loro famiglie e i loro discendenti che da almeno cinque anni risiedono stabilmente fuori dal territorio regionale per motivi di lavoro dipendente o autonomo;
- b) i cittadini di origine pugliese, le loro famiglie e i loro discendenti che eleggono la propria residenza in un Comune della Puglia dopo aver maturate, per motivi di lavoro dipendente o autonomo, una permanenza all'estero non inferiore a cinque anni consecutivi e rientrati nella Regione da non più di due anni;
- c) le associazioni dei pugliesi nel mondo di cui all'art. 4.

2. La permanenza all'estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari, da documenti ufficiali rilasciati dal Comune o da autorità o da enti previdenziali stranieri o italiani ovvero, nei casi consentiti, da dichiarazione sostitutiva di certificazione.

3. Non sono ritenuti destinatari degli interventi previsti nella presente legge i dipendenti di ruolo dello Stato e i dipendenti di ditte o imprese italiane distaccati o inviati in missione presso uffici, cantieri o fabbriche all'estero.

Art. 3 (Oggetto degli interventi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione attua, promuove e sostiene anche finanziariamente, nel rispetto della legislazione nazionale in materia:

- a) iniziative in regione e fuori regione dirette a favorire lo sviluppo e il consolidamento dei rapporti e degli scambi sociali, economici, commerciali e culturali fra i pugliesi nel mondo e le loro comunità e la terra d'origine;
- b) iniziative all'estero per promuovere e sviluppare il patrimonio linguistico e culturale italiano e di ogni comunità pugliese, valorizzando le tradizioni popolari, e, in particolare, per la conservazione del patrimonio storico, artistico, sociale, ambientale ed economico della Puglia;
- c) iniziative all'estero volte a favorire l'integrazione e la promozione socio - culturale dei pugliesi nella società di accoglienza;
- d) interventi di sostegno e tutela dei pugliesi residenti all'estero in particolari condizioni di disagio socio-economico;
- e) programmi per favorire il gemellaggio fra enti locali e istituzioni scolastiche della Puglia e dei Paesi esteri che tradizionalmente ospitano comunità pugliesi, nonché per incrementare gli scambi giovanili e il soggiorno in Puglia di giovani e anziani componenti delle comunità pugliesi nel mondo;

- f) interventi per il riconoscimento, la tutela e la diffusione dell'associazionismo dei pugliesi nel mondo e per il sostegno delle relative attività sociali;
- g) interventi per il reinserimento sociale abitativo e produttivo dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie che rientrano nella Regione;
- h) attività d'informazione e comunicazione sulla realtà economica, sociale, ambientale, storica e culturale della Puglia, sulla legislazione regionale e nazionale concernente i cittadini pugliesi nel mondo, anche attraverso l'organizzazione e/o la partecipazione a eventi culturali e commerciali mostre, fiere, workshop, ecc.);
- i) interventi per la valorizzazione delle attività di informazione e comunicazione poste in essere dalle associazioni dei pugliesi nel mondo ovvero prodotte all'estero per le comunità pugliesi;
- l) iniziative rivolte particolarmente ai giovani e tendenti a favorire la qualificazione, l'aggiornamento e la specializzazione professionale, con interventi finanziari (borse di studio) e/o formativi (stage, partecipazione a master, ecc.);
- m) studi di ricerche sulla storia della emigrazione pugliese, in particolare per far conoscere il fenomeno migratorio alle giovani generazioni.

2. In attuazione dei principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli interventi di carattere assistenziale in favore degli emigrati pugliesi che rientrano definitivamente sono trasferiti alla competenza dei Comuni ove gli stessi abbiano fissato la propria residenza.

Art. 4 (Associazioni e Federazioni di pugliesi nel mondo)

1. Agli effetti della presente legge, la Regione Puglia riconosce le Associazioni dei pugliesi nel mondo che ne facciano formale richiesta e che:

- a) abbiano un numero di associati non inferiore a cinquanta, di cui la maggioranza di origine pugliese;
- b) abbiano svolto, nei due anni precedenti la data della richiesta, attività documentata in favore delle collettività pugliesi all'estero.

2. Le Associazioni dei giovani pugliesi all'estero, cui aderiscono soggetti di età non superiore a ventotto anni, non sono sottoposte alla limitazione indicata al comma 1, lettera a), purché il numero degli associati di origine pugliese non sia inferiore a dieci.

3. La Regione favorisce, altresì, l'aggregazione su base federativa e regionale delle Associazioni e dei circoli dei pugliesi nel mondo operanti in ambito metropolitano o in aree geopolitiche omogenee.

4. La Regione favorisce, altresì, su loro formale richiesta, le Associazioni, con sede operativa in Puglia, che operino con continuità e specificità da almeno due anni in favore degli emigrati pugliesi e delle loro famiglie.

5. Il riconoscimento delle Associazioni e delle Federazioni di Associazioni, di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, viene effettuato, con proprio decreto e previa verifica dei requisiti richiesti, dal Presidente della Giunta regionale.

6. Lo stesso Presidente della Giunta regionale dispone la revoca del riconoscimento, in caso di eventuale successiva perdita dei requisiti o di atteggiamento incompatibile con le finalità della presente legge.

7. Presso la Presidenza della Giunta regionale viene istituito l'Albo delle Associazioni e Federazioni di pugliesi nel mondo regolarmente riconosciute, la cui tenuta è affidata alla struttura organizzativa di cui all'articolo 12.

Art. 5

(Interventi specifici diretti a favorire la partecipazione alle consultazioni elettorali regionali)

1. La Regione al di fuori delle procedure di programmazione di cui al Titolo III, per le finalità di agevolare l'esercizio del diritto dal voto regionale dispone la corresponsione di

un'indennità forfettaria a titolo di rimborso di spese in favore dei cittadini pugliesi residenti all'estero.

2. L'indennità di cui al comma 1 è dovuta a seguito della partecipazione alla consultazione elettorale regionale e viene determinata dalla Giunta regionale, nei limiti della disponibilità finanziaria, nell'anno di riferimento della consultazione stessa.

3. I Comuni danno comunicazione agli aventi diritto dell'indennità prevista dal presente articolo contestualmente all'invio dei certificati e delle cartoline elettorali.

4. I Comuni erogano l'indennità previa verifica dell'avvenuto esercizio del diritto di voto.

5. La Giunta regionale provvede al rimborso delle somme corrisposte dai Comuni su presentazione di rendiconto debitamente approvato, corredato dalle quietanze per avvenuta riscossione. Il rendiconto deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si sono svolte le elezioni.

Art. 6

(Premio Puglia)

1. La Regione Puglia conferisce annualmente il "Premio Puglia" a cinque cittadini di origine pugliese per nascita o discendenza, stabilmente residenti all'estero, che siano particolarmente distinti in ogni campo di attività tenendo alto il nome della Puglia.

2. Il "Premio Puglia", avente valore simbolico, viene assegnato con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio generale dei pugliesi del mondo di cui all'articolo 8, su segnalazione di associazioni di pugliesi nel mondo, autorità diplomatiche e consolari, istituzioni pubbliche e private o singole personalità del mondo sociale, economico, scientifico e culturale, italiane o straniere.

3. Il "Premio Puglia" viene consegnato con una cerimonia svolta sul territorio regionale. Le spese per il viaggio e il soggiorno in Pu-

glia degli insigniti, in occasione della consegna, sono a carico della Regione.

TITOLO II ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Art. 7 (Consiglio generale dei pugliesi nel mondo)

1. È istituito il consiglio generale dei pugliesi nel mondo, con funzioni di:

- a) proposizione e consulenza in ordine ai programmi e agli interventi regionali attuativi della presente legge;
- b) formulazione di indirizzi del piano annuale degli interventi di cui all'articolo 10 e per l'aggiornamento annuale del relativo programma finanziario;
- c) proposizione e consulenza in ordine alle problematiche relative alla condizione degli italiani e, in particolare, dei Pugliesi nel mondo e alle relative politiche di settore a livello regionale, nazionale e comunitario.

2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

- a) ventitré rappresentanti dei pugliesi nel mondo designati, su base continentale dai Presidenti delle Associazioni e Federazioni riconosciute e iscritte all'Albo, di cui all'articolo 4, comma 5, e distinti come segue:
 - otto in rappresentanza dei pugliesi in Europa;
 - sei in rappresentanza dei pugliesi in America del Nord;
 - sei in rappresentanza dei pugliesi in America del Sud;
 - due in rappresentanza dei pugliesi in Australia;
 - uno in rappresentanza dei pugliesi in Africa;
- b) cinque rappresentanti dei pugliesi nel mondo di età inferiore ai ventotto anni designati, su base continentale, dai Presiden-

ti delle Associazioni dei giovani pugliesi di cui all'articolo 4, comma 2, in rappresentanza di:

Europa, America del Nord, America del Sud, Australia e Africa;

- c) cinque cittadini di origine pugliese stabilmente residenti all'estero designati dal Presidente della Giunta regionale;
- d) otto rappresentanti designati unitariamente dalle associazioni e/o organizzazioni, con sede in Puglia, che da almeno due anni operano con continuità e specificità sul territorio regionale in favore dei pugliesi nel mondo e le loro famiglie;
- e) il Presidente dell'Unione regionale delle Province pugliesi o suo delegato;
- f) il Presidente della sezione regionale ANCI o suo delegato;
- g) il Presidente della sezione regionale UNCEM o suo delegato;
- h) quattro rappresentanti designati, d'intesa fra loro, dalle: organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- i) quattro rappresentanti designati, d'intesa fra loro dagli istituti di patronato e di assistenza sociale per i lavoratori residenti all'estero e delle loro famiglie, operanti a livello nazionale e regionale;
- l) tre esperti nel campo delle politiche migratorie, dello studio dei processi socio-economici connessi alla mobilità umana, della cultura italiana all'estero e/o della informazione e comunicazione, designati dal Presidente della Giunta regionale;
- m) i componenti di origine pugliese il Consiglio generale italiani all'estero;
- n) il Direttore regionale dell'INPS o suo delegato;
- o) un rappresentante del Ministero degli Esteri.

3. I componenti il Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale di norma entro centoventi giorni dal suo insediamento e durano in carica per l'intera legislatura.

4. A tal fine il Presidente della Giunta regionale invia ai soggetti interessati espressa

richiesta fissando il termine, non inferiore a trenta giorni per l'Italia e sessanta giorni per l'estero, entro il quale le designazioni devono pervenire.

5. In caso di mancata designazione entro il termine, ovvero di designazioni sulle quali non è stata raggiunta la prevista intesa, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla costituzione del Consiglio se sono stati raggiunti i due terzi delle designazioni.

6. Il Consiglio generale si riunisce validamente con la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

7. Il Consiglio generale dei pugliesi nel mondo viene convocato dal presidente della Giunta regionale e si riunisce di norma almeno una volta l'anno.

8. Le sedute del Consiglio generale dei pugliesi nel mondo si svolgono di regola nel capoluogo della Regione. Per particolari e motivate esigenze, il Presidente della Giunta regionale può di volta in volta stabilire una diversa sede di svolgimento, anche all'estero.

9. Il Presidente della Giunta regionale nomina con proprio atto il Segretario del Consiglio generale dei pugliesi nel mondo fra i dirigenti regionali o i dipendenti di categoria D.

Art. 8

(Ufficio di Presidenza)

1. Il Consiglio generale dei pugliesi nel mondo elegge al suo interno l'Ufficio di Presidenza, cui sono affidati i seguenti compiti:

- a) formulare proposte, per la successiva approvazione da parte della Giunta regionale, per il piano annuale degli interventi sulla base delle risorse finanziarie previste dal bilancio regionale;
- b) proporre iniziative di informazione delle collettività degli emigrati sulla situazione sociale, economica e culturale della regione;
- c) formulare proposte per interventi e azioni per lo sviluppo delle associazioni degli emigrati pugliesi all'estero;

d) formulare proposte e progetti alla Giunta e al Consiglio regionale attinenti l'emigrazione e le materie a essa connesse.

2. L'Ufficio di Presidenza è convocato e presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato ed è composto da:

- a) due Vice Presidenti, di cui uno residente all'estero;
- b) sette membri, di cui almeno due tra rappresentanti dei pugliesi residenti all'estero e almeno uno tra i rappresentanti dei giovani pugliesi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b).

Art. 9

(Indennità)

1. Ai componenti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8 è riconosciuto il trattamento economico di cui alle leggi regionali 17 luglio 1979, n. 42 "Trattamento economico di missione e di trasferimento del personale regionale" e 12 agosto 1981, n. 45 "Norme per il conferimento di consulenze" e eventuali successive integrazioni e modificazioni, per la partecipazione alle sedute e alle attività degli organismi, nonché per la partecipazione a iniziative e a manifestazioni in Italia o all'estero in rappresentanza e per delega del Presidente del Consiglio generale dei pugliesi nel mondo.

2. Alla suddetta spesa si fa fronte con i fondi stanziati in bilancio al capitolo 0941030.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 10

(Piano annuale degli interventi in favore dei pugliesi all'estero)

1. Il piano annuale degli interventi in favore dei pugliesi all'estero disciplina unitariamente l'insieme delle attività di rilievo e

comprende il programma finanziario e il disciplinare di attuazione.

2. Il dispositivo di piano contiene:

- a) riferimenti introduttivi di analisi sulla situazione delle comunità pugliesi all'estero;
- b) la verifica di attività avviate in precedenza da parte di soggetti pugliesi nell'ambito dei programmi di intervento in favore dei pugliesi all'estero;
- c) la specificazione delle determinazioni programmatiche recate in materia dal Programma regionale di sviluppo;
- d) le indicazioni di priorità geografiche e tematiche per la realizzazione (degli interventi);
- e) le tipologie di intervento;
- f) le iniziative e i progetti di interesse regionale, con l'indicazione degli obiettivi specifici, dei contenuti degli interventi e degli eventuali altri soggetti istituzionali o associativi coinvolti.

3. Il programma finanziario contiene:

- a) l'individuazione delle risorse da impegnare complessivamente;
- b) le quote da riservare alle iniziative e ai progetti di interesse regionale;
- c) i criteri di ripartizione delle risorse per tipologie di intervento;
- d) le quote minime di compartecipazione finanziaria dei soggetti destinatari dei contributi.

4. Il disciplinare di attuazione contiene:

- a) le modalità e termini di presentazione delle proposte;
- b) i criteri di valutazione preventiva degli interventi, di selezione delle proposte e di verifica dei risultati;
- c) le ipotesi di decadenza;
- d) le modalità di rendicontazione e di erogazione dei contributi.

Art. 11
(Procedure di formazione del piano regionale)

1. La Giunta regionale, tenuto conto degli indirizzi generali espressi dagli organismi di

partecipazione di cui agli articoli 7 e 8, approva il piano annuale degli interventi in favore dei pugliesi all'estero entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento.

2. Per la realizzazione di progetti di interesse regionale il piano annuale può prevedere forme di collaborazione e coinvolgimento operativo di enti locali e di altri soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro con esperienza documentabile nel settore di intervento a favore delle comunità pugliesi all'estero.

Art. 12
(Settore politiche migratorie)

1. È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale il Settore politiche migratorie, articolato in Ufficio Emigrazione e Ufficio Immigrazione, cui è affidata la gestione degli interventi previsti dalla presente legge e di quelli di cui alla legge regionale 11 maggio 1990, n. 29 "Interventi a favore dei lavoratori extracomunitari in Puglia".

TITOLO IV
DISPOSIZIONE TRANSITORIE
E FINALI

Art. 13
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte per l'anno 2000 con i fondi stanziati in bilancio sui capitoli 0941010 e 0941030.

2. Il capitolo 0941015 viene soppresso. Il relativo stanziamento viene assegnato per il 2000 al capitolo 0941010 che assume la seguente declaratoria "Interventi in favore dei pugliesi nel mondo".

3. Per gli anni successivi al 2000 si fa fronte con le rispettive leggi di bilancio.

Art. 14
(Abrogazioni)

1. La legge regionale 23 ottobre 1979, n. 65 "Interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie", la legge regionale 5 luglio 1984, n. 33 "Modifica agli artt. 6 e 7 della l.r. 23 ottobre 1979, n. 65", la legge regionale 11 maggio 1990, n. 25 "Modifica del primo comma dell'art. 10 della l.r. 23 ottobre 1979, n. 65" e gli articoli 15 16 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 29 "Interventi a favore dei lavoratori extracomunitari in Puglia", sono abrogati, fatte salve le obbligazioni assunte alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15
(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge il piano annuale d'interventi per l'anno 2000, viene approvato dalla giunta regionale in deroga a quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 11, comma I.

2. Fino alla istituzione del Consiglio generale dei pugliesi nel mondo previsto dall'articolo 7, le funzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo sono svolte dalla Consulta regionale dell'emigrazione, istituita, ai sensi dell'articolo 7 dalla legge regionale 23 ottobre 1979, n. 65, con decreti del Presidente della Giunta regionale n. 109 del 19 marzo 1996, n. 231 del 24 maggio 1996, n. 58 del 12 febbraio 1997, n. 598 del 27 ottobre 1997 e n. 692 del 16 dicembre 1997.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Legge Regionale 11 DICEMBRE 2000 n. 24

“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale”

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI

- Enti di promozione e gestione di attività culturali
- Musei
- Enti, Associazioni ed Esercenti attività teatrali, di danza, cinematografiche, circensi e musicali
- Istituzioni scolastiche pubbliche e private
- Organi Collegiali scolastici
- Convitti
- Università
- Enti ed istituti di formazione professionale e di orientamento professionale
- Artigiancassa e Artigiancredito
- Amministrazioni comunali
- Amministrazioni provinciali

PRINCIPALI SCADENZE PERIODICHE E RELATIVI ADEMPIMENTI PREVISTI PER SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

SCADENZE	ADEMPIMENTI	SOGGETTI
• Triennale	Eventuale predisposizione di un progetto di sviluppo per l'artigianato da proporre alla Regione (art. 4, co. 3)	• Enti Locali
• Annualmente e comunque entro 90 gg. data pub.ne sul BUR del programma reg.le	Predisposizione ed invio alla G.R. del piano provinciale di formazione professionale (art. 34)	• Province

LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 2000 N. 24

“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale”

(Pubblicata nel B.U.R. n. 149 del 15 dicembre 2000)

DISPOSIZIONI GENERALI**Art. 1
(Finalità)**

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, individua le funzioni e i compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e provvede al conferimento delle altre funzioni e degli altri compiti agli enti locali, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 4, comma 3, della stessa legge n. 59 del 1997, nelle seguenti materie: artigianato, industriale, fiere, mercati e commercio, in attuazione del titolo II, capi I - II - III - IV - VIII, del decreto legislativo n. 112 del 1998, come modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443; turismo e industria alberghiera, sport, beni e attività culturali, spettacolo, promozione culturale, beni culturali, in attuazione del titolo II, capo IX e titolo IV, capi V - VII - VIII, del decreto legislativo n. 112 del 1998; istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale, in attuazione del titolo IV, capi III-IV del decreto legislativo n. 112 del 1998.

**TITOLO I
ARTIGIANATO****Art. 2
(Funzioni della Regione)**

1. Nella materia dell'artigianato, così come

definita dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la Regione esercita le funzioni amministrative non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 112 del 1998, incluse quelle relative alla erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane, con particolare riguardo alle imprese artistiche.

2. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti:

- a) la predisposizione del programma regionale di sviluppo e sostegno dell'artigianato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112 del 1998;
- b) la ricerca applicata e il trasferimento di conoscenze tecnologiche;
- c) gli investimenti per iniziative destinate alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti;
- d) l'istituzione e lo sviluppo dei centri a servizio dell'impresa artigiana;
- e) la promozione nonché la qualificazione dei prodotti artigianali pugliesi;
- f) la promozione della costituzione di nuove imprese artigiane;
- g) il consolidamento finanziario e lo sviluppo delle imprese artigiane, le agevolazioni per il loro accesso al credito e la loro capitalizzazione;
- h) la formazione manageriale per gli imprenditori artigiani;
- i) l'attuazione dei programmi di interventi dell'Unione europea;
- j) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere alle imprese artigiane;

- k) il sostegno alla realizzazione di interventi nelle aree comprese in programmi comunitari nonché l'adozione di criteri speciali per l'attuazione delle misure di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
- l) la determinazione di modalità attuative della programmazione negoziata;
- m) le iniziative per l'organizzazione di mostre ed esposizioni, anche al di fuori dei confini nazionali, per favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti artigiani;
- n) il sostegno, ai fini del loro consolidamento, degli organismi di garanzia collettiva confidi e cooperative di garanzia.

3. Sono altresì riservate alla Regione le funzioni di programmazione, coordinamento, vigilanza e monitoraggio concernenti:

- a) gli interventi di esclusivo interesse regionale di finanziamento con l'Unione europea e altri soggetti;
- b) l'Osservatorio dell'artigianato;
- c) l'innovazione tecnologica di processo e di prodotto, l'adeguamento agli standard qualitativi;
- d) il risanamento e la tutela ambientale;
- e) gli insediamenti artigiani.

Art. 3 (Convenzioni)

1. La Regione subentra alle Amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi e in vigore alla data di emanazione del decreto legislativo n. 112 del 1998, per la erogazione degli interventi di sostegno alle imprese artigiane attribuiti alla Regione dallo stesso decreto legislativo.

2. La Giunta regionale definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli eventuali necessari adeguamenti delle convenzioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 1998. In particolare, gli adeguamenti assicurano che le convenzioni non determinino oneri superiori rispetto ad analoghi servizi forniti dalla Regione.

3. La gestione e gli adempimenti tecnici per la erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni e incentivi di qualsiasi genere alle imprese artigiane sono di norma affidati dalla Regione all'Artigiancredito Puglia e all'Artigiancassa, in coerenza con quanto stabilito dalla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 5.

4. La convenzione può altresì riguardare la concessione dei contributi qualora la procedura adottata sia quella automatica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Resta ferma l'estensione alle imprese artigiane di agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi comunque denominati, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

6. Al fine di dotare le imprese artigiane di capitali di rischio adeguati ai programmi di consolidamento e sviluppo delle stesse, la Giunta regionale individua idonei strumenti estendendo le convenzioni in essere con aziende erogatrici di credito, stipulate sulla base della legislazione vigente.

Art. 4 (Funzioni degli enti locali e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. Sono delegate ai Comuni le funzioni di gestione e di amministrazione concernenti la localizzazione e la rilocalizzazione, la realizzazione e la riqualificazione di insediamenti artigiani nonché il recupero di fabbricati produttivi.

2. È delegata alle Province la gestione degli interventi relativi alla promozione e al sostegno dell'artigianato tradizionale.

3. Le Province possono predisporre ogni triennio un progetto di sviluppo per l'artigianato in concorso con i Comuni, con il quale proporre alla Regione obiettivi di intervento nel comparto.

4. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati in coerenza con la programmazione relativa alle aree industriali prevista dalla presente legge.

5. Possono essere delegate alle Camere di commercio la gestione e l'amministrazione degli interventi per:

- a) l'attività di segreteria connessa alla tenuta degli albi artigiani - al ruolo delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato;
- b) il monitoraggio dei dati riguardanti le imprese artigiane e la realizzazione delle conseguenti elaborazioni statistiche.

6. Le funzioni amministrative delegate ai Comuni, alle Province, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e alle Comunità montane sono esercitate secondo le modalità individuate in specifici criteri di attuazione e di riparto delle risorse, approvati e aggiornati dalla Giunta regionale e comunque in armonia con gli indirizzi di politica artigiana determinati dalla Regione con il concorso dei citati enti destinatari dei conferimenti e degli organismi di rappresentanza del settore artigianato.

7. Per l'attuazione degli interventi di propria competenza la Regione può avvalersi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, singole o associate, con le quali stipula apposite convenzioni.

8. Al fine di assicurare la massima diffusione degli interventi agevolativi, presso le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura possono essere istituiti, con deliberazione della Giunta regionale, sportelli informativi per le imprese artigiane che garantiscono collaborazione alle imprese attraverso la raccolta e la diffusione delle informazioni in merito alle agevolazioni, e alle modalità operative per la concessione delle stesse, d'intesa con le associazioni imprenditoriali. Tali funzioni svolte dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono coordinate e integrate con l'attività degli sportelli unici per le attività produttive di cui alla presente legge.

TITOLO II INDUSTRIA

Art. 5 (Funzioni della Regione)

1. Nella materia dell'industria, come definita dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni, la Regione esercita le funzioni amministrative non riservate allo Stato e non attribuite alle Province e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalla vigente legislazione.

2. Segnatamente, sono attribuite alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

- a) la partecipazione alla elaborazione e alla attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore;
- b) gli atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni in qualsiasi forma associate, nonché i rapporti istituzionali con l'Unione europea;
- c) la programmazione e l'individuazione delle forme di attuazione di specifici progetti e programmi di interesse regionale, con priorità per quelli volti a realizzare un duraturo incremento occupazionale;
- d) la promozione, il potenziamento e il coordinamento dei servizi e dell'assistenza alle imprese industriali, con particolare riguardo alla raccolta, alla gestione, al monitoraggio e alla diffusione dei dati attraverso una rete informatica con gli sportelli unici di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni;
- e) l'individuazione e attuazione di interventi volti ad agevolare l'accesso al credito delle imprese industriali, con priorità per le piccole e medie imprese; la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito; la determinazione dei criteri della ammissibilità al credito agevolato e dei controlli sulla sua effettiva destinazione ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni;

- f) la promozione e il sostegno a:
1. consorzi tra piccole e medie imprese industriali costituiti ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
 2. attività di filiera;
 3. distretti industriali di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 gennaio 1999, n. 3 e sistemi produttivi locali;
 4. aree per lo sviluppo industriale;
- g) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e comunque benefici all'industria, di seguito denominati "interventi di sostegno pubblico alle imprese", tra cui quelli relativi:
1. alle piccole e medie imprese;
 2. alle aree interessate da programmi comunitari;
 3. ai programmi di innovazione e trasferimento tecnologico;
 4. ai singoli settori industriali;
 5. alla incentivazione e cooperazione nel settore industriale;
 6. al sostegno negli investimenti per impianti innovativi e per l'acquisto di macchinari;
 7. allo sviluppo della commercializzazione e internazionalizzazione delle imprese;
 8. allo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle industrie;
- h) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree del territorio regionale individuate dallo Stato come economicamente depresse;
- i) la determinazione e l'accertamento di speciali qualità delle imprese, che siano richieste specificamente dalla legge ai fini della concessione di tali interventi di sostegno pubblico alle imprese;
- j) l'adozione, nell'ambito del territorio regionale, di criteri specifici per l'attuazione delle misure di cui al decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge n. 488 del 1992;
- k) la regolamentazione, la promozione e il coordinamento degli strumenti della pro-

grammazione negoziata, nonché le modalità di attuazione, come definiti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche per quanto attiene ai rapporti con il sistema delle autonomie locali.

Art. 6 (Funzioni delle Province)

1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 e successive modificazioni e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152.

2. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti l'individuazione, la realizzazione e la gestione delle aree ecologicamente attrezzate di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 7 (Funzioni dei Comuni)

1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti:

- a) la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) l'istituzione e la gestione, anche in forma associata, degli sportelli unici per le attività produttive, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 9 della presente legge.

2. Sono delegate ai Comuni, anche in forma associata, le funzioni amministrative concernenti l'individuazione, la realizzazione, la gestione, l'ampliamento e la riqualificazione delle aree industriali e dei servizi a esse connessi.

Art. 8**(Funzioni delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)**

1. Sono attribuite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale.

2. La Regione può avvalersi delle Camere di commercio, singole o associate, per l'esercizio delle seguenti funzioni:

- a) la gestione delle informazioni e il monitoraggio concernenti l'evoluzione del settore industriale;
- b) l'attuazione di interventi finalizzati allo sviluppo di nuova imprenditoria e alla costituzione di nuove imprese;
- c) la realizzazione di iniziative per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese.

Art. 9**(Sportello unico per le attività produttive)**

1. I Comuni istituiscono, singolarmente o in forma associata, lo sportello unico per le attività produttive previsto (dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo n. 112 del 1998).

2. Lo sportello unico cura, avendo riguardo in particolare ai profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza, lo svolgimento del procedimento di autorizzazione alla localizzazione, realizzazione, ampliamento, cessazione e riattivazione di impianti produttivi, incluso il rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia, nel rispetto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, fermo restando che la concessione o l'autorizzazione edilizia è rilasciata dal Comune in cui ha sede l'impianto.

3. Ai fini della piena efficacia dell'azione amministrativa e per ridurre i tempi per il ri-

lascio dell'autorizzazione, lo sportello unico sviluppa le necessarie forme di integrazione e raccordi organizzativi con le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento.

4. Lo sportello unico svolge, altresì, in attuazione dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, funzione di assistenza alle imprese che consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anche per via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riguardo alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività delle unità organizzative di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.

5. Ai fini della coordinata e uniforme realizzazione di quanto previsto nei precedenti commi 2 e 4, per la realizzazione e la gestione dello sportello unico i Comuni possono stipulare convenzioni o accordi, anche ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le Camere di commercio.

6. La Giunta regionale può concedere contributi a Comuni, singoli o associati, per l'istituzione dello sportello unico istituito in conformità del presente articolo, stabilendo le modalità e i criteri per la concessione.

Art. 10**(Piano regionale di sviluppo)**

1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo n. 123 del 1998, approva il piano regionale triennale per lo sviluppo delle attività produttive. La Giunta può approvare aggiornamenti parziali dello stesso piano.

2. La Giunta regionale predispose il piano regionale, sentito il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro di cui alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 10 e previa consulta-

zione delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali, di categoria maggiormente rappresentative a livello locale.

3. Il piano regionale riguarda l'insieme delle attività spettanti alla Regione e dà attuazione, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni, agli interventi previsti dalla legislazione statale nel rispetto delle finalità, tipologie di interventi e soggetti beneficiari ivi stabiliti. A tale programmazione si devono raccordare gli interventi previsti dalla legislazione regionale in materia di politiche di sostegno alle imprese industriali.

4. Il piano regionale sostiene, inoltre, nel quadro della legislazione regionale vigente e in coerenza con i principi statutari:

- a) la riqualificazione e l'ammmodernamento delle imprese esistenti sul territorio regionale, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;
- b) la creazione di nuove imprese e la successione nella conduzione di imprese esistenti, con particolare riguardo alla promozione della imprenditorialità giovanile e femminile;
- c) l'istituzione e il sostegno dei distretti e dei sistemi produttivi locali;
- d) la qualificazione delle risorse umane, anche mediante la partecipazione a programmi comunitari;
- e) la promozione e la realizzazione di interventi di innovazione nei prodotti, nelle tipologie e nei processi produttivi;
- f) la promozione, il sostegno e la realizzazione di sistemi di qualità aziendale, la loro certificazione, con particolare riguardo al rispetto della normativa ambientale nonché alla creazione di marchi di qualità che sintetizzino e valorizzino le peculiari vocazioni di parti del territorio regionale;
- g) la promozione per l'applicazione di norme e procedure riguardanti la prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro e la tutela della salute dei lavoratori, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;

h) la promozione e la realizzazione, anche avvalendosi della collaborazione di organismi pubblici, di iniziative imprenditoriali volte a favorire l'esportazione e la internazionalizzazione dei prodotti.

5. Il piano regionale sostiene altresì:

- a) l'agevolazione dell'accesso al credito, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni, la capitalizzazione di impresa, nonché la definizione dei criteri per agevolare il rapporto con gli istituti di credito;
- b) il sostegno di interventi per la ricerca applicata, l'innovazione e il trasferimento tecnologico, sviluppati da piccole e medie imprese, anche in forma associata e con l'ausilio del sistema dell'università e della ricerca scientifica;
- c) lo sviluppo dei sistemi produttivi locali, anche in riferimento all'attuazione degli interventi previsti dalla legislazione nazionale, promuovendo altresì lo sviluppo e la qualificazione tecnologica delle aree di insediamento industriale e artigianale e le reti territoriali di servizi alle imprese.

6. Il piano regionale individua gli obiettivi e le priorità tra le diverse linee di intervento. I fabbisogni finanziari necessari per l'attuazione del piano sono indicati nel bilancio annuale.

Art. 11 (Convenzioni)

1. La Regione subentra alle Amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate, in forza di leggi e in vigore alla data di emanazione del decreto legislativo n. 112 del 1998, per la erogazione degli interventi di sostegno alle imprese industriali attribuiti alla Regione dallo stesso decreto legislativo.

2. La Giunta Regionale definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di subentro della Regione alle Amministrazioni dello Stato e gli eventuali necessari adeguamenti delle

convenzioni di cui al comma 12 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 112 del 1998. In particolare, gli adeguamenti assicurano che le convenzioni non determinino oneri superiori rispetto ad analoghi servizi forniti dalla Regione.

3. La Giunta Regionale è autorizzata ad affidare in concessione, massimo quinquennale, a uno o più soggetti esterni individuati nel rispetto delle norme vigenti di evidenza pubblica, l'erogazione dei contributi oggetto del piano regionale di sviluppo.

4. La convenzione può altresì riguardare la concessione dei contributi qualora la procedura adottata sia quella automatica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 123 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO III COMMERCIO

Art. 12

(Funzioni della Regione e dei Comuni)

1. Nella materia delle fiere e dei mercati, come definita dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, nonché dall'articolo 39 del decreto legislativo n. 112 del 1998, la Regione esercita le funzioni non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 112 del 1998, incluse quelle relative alla erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati.

2. In particolare, la Regione esercita le funzioni a essa conferite dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni, nel quadro della generale azione di sviluppo e qualificazione delle manifestazioni fieristiche e della loro

collocazione nell'ambito di un sistema fieristico regionale integrato e coordinato.

3. Sono trasferite ai Comuni, anche in forma associata, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento.

4. La Regione, salvo quanto disposto con la legge regionale 16 settembre 1999, n. 33 (1), predispose una legge per la disciplina dell'attività fieristica e dello sviluppo del sistema fieristico. Tale provvedimento disciplina il riordino degli enti fieristici, con indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione.

5. La Regione esercita le funzioni conferite dall'articolo 105, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 112 del 1998 per il rilascio di concessioni e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali ed esercita altresì, di intesa con lo Stato, le funzioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, lettera b), del decreto legislativo n. 443 del 1999, con il quale è stato modificato l'articolo 29, lettera l), del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Art. 13

(Funzioni della Regione)

1. Nella materia del commercio, come definita dall'articolo 39 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni, la Regione esercita le funzioni amministrative non riservate allo Stato e non attribuite alle Province, ai Comuni e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalla vigente legislazione.

2. Fatto salvo quanto disposto con legge regionale 4 agosto 1999, n. 24 in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono attribuite alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

NOTE

(1) la L.R. 33/99 disciplina il trasferimento alla Regione Puglia delle funzioni amministrative relative all'Ente Autonomo "Fiera del Levante".

- a) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio;
- b) l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio;
- c) la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi, di presentazione delle domande, di erogazione ai beneficiari finali, nonché alla determinazione delle modalità di revoca, nel rispetto della normativa regionale;
- d) il coordinamento delle funzioni esercitate dagli enti locali e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 14

(Funzioni delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. Sono di competenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura i compiti e le funzioni amministrative concernenti la costituzione e la gestione dell' "Osservatorio del commercio" per la realizzazione di un sistema coordinato di monitoraggio dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva.

2. Al fine di uniformare le modalità degli interventi agevolativi in sostegno delle attività economiche, le funzioni di cui all'articolo 13, lettera c), possono essere svolte in collaborazione con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 15

(Fondo unico regionale)

1. È istituito il fondo unico regionale per le attività produttive nel quale confluiranno le risorse statali relative alle materie delegate, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

TITOLO IV TURISMO

Art. 16

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita funzioni di programmazione, di vigilanza, di indirizzo e di coordinamento. Nella materia "Turismo e industria alberghiera", come definita dall'articolo 45 del decreto legislativo n. 112 del 1998, sono riservate alla Regione - oltre alle funzioni già esercitate secondo le disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e salve le disposizioni di cui ai seguenti articoli - le funzioni relative:

- a) alla definizione, in accordo con lo Stato, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;
- b) alla definizione degli interventi cofinanziati con lo Stato, come previsto rispettivamente dalle lettere a) e d) dell'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998;
- c) alla promozione e al sostegno della costituzione di consorzi turistico-alberghieri, come individuati dall'articolo 10, comma 1, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;
- d) alla definizione degli interventi per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonché alla disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, alla determinazione dei criteri di ammissibilità al credito agevolato e ai controlli sull'effettiva destinazione;
- e) alla determinazione dei criteri per la concessione di contributi, comunque denominati, finalizzati alla promozione dell'offerta turistica, e all'individuazione degli interventi ammissibili;
- f) all'individuazione dei criteri per la determinazione dei requisiti strutturali e funzionali minimi per la classificazione delle strutture ricettive.

2. Le funzioni amministrative in materia di classificazione delle strutture turistiche ricettive sono esercitate esclusivamente dalle aziende di promozione turistica di cui all'articolo 7 della legge regionale 23 ottobre 1996, n. 23.

Art. 17
(Funzioni dei Comuni)

1. Ai Comuni - oltre alle funzioni già esercitate secondo le disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge - sono delegate le funzioni amministrative in materia di:

- a) accoglienza, informazione turistica e promozione della conoscenza sull'offerta turistica del territorio comunale;
- b) ogni atto di assenso, comunque denominato, necessario per la realizzazione e l'esercizio di strutture turistiche e ricettive, comunque denominate;
- c) ogni atto di assenso, comunque denominato, necessario per l'apertura e la conduzione di agenzie di viaggi e di turismo;
- d) ogni altro atto di assenso, comunque denominato, necessario per l'avvio di iniziativa ricettiva o turistica con riferimento esclusivo all'ambito comunale;
- e) vigilanza e ispezione in materia igienico-sanitaria sulle strutture turistiche e ricettive, comunque denominate.

TITOLO V
SPORT

Art. 18
(Funzioni della Regione)

1. In materia di sport - oltre alle funzioni e ai compiti già esercitati secondo le disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e salve le disposizioni di cui ai seguenti articoli - sono riservate alla Regione le funzioni relative all'elabo-

razione dei programmi di cui all'articolo 157, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

2. La Regione, inoltre, garantendo la funzione sociale, educativa e culturale dello sport:

- a) organizza e coordina attività di monitoraggio, studi e ricerche, di costituzione di banche dati e reti informative nel settore dello sport, anche in collaborazione con enti locali, Comitato olimpico nazionale italiano, enti di promozione sportiva e altri enti pubblici e privati;
- b) approva, sentiti gli enti locali interessati, il programma regionale per la realizzazione d'impianti e di spazi destinati alle attività sportive;
- c) sostiene attività, iniziative sperimentali e manifestazioni sportive di particolare valenza e di livello regionale;
- d) favorisce l'accesso al credito per gli impianti, gli spazi e le attrezzature sportive, degli enti locali ovvero dei soggetti operanti nel settore dello sport, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti di credito;
- e) promuove l'avviamento alla pratica sportiva, in particolare dei bambini, dei giovani e dei soggetti più svantaggiati, in collaborazione con gli enti locali, il CONI, le autorità scolastiche e gli enti di promozione sportiva;
- f) assicura la tutela dei cittadini che praticano lo sport, favorendo interventi per la formazione e la qualificazione degli operatori del settore e definendo standard e requisiti minimi per lo svolgimento di attività sportive.

TITOLO VI
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Art. 19
(Funzioni della Regione)

1. Con riferimento alle attività di tutela, di

gestione, di valorizzazione e di promozione - come rispettivamente definite dall'articolo 148, lettere c), d), e), g), del decreto legislativo n. 112 del 1998 - dei beni culturali e delle attività culturali, come rispettivamente definiti dalle lettere a) ed f) del citato articolo dello stesso decreto legislativo nei campi d'intervento relativi al patrimonio storico, artistico, demotnoantropologico, archeologico, archivistico, librario e gli altri avente valore di civiltà, sono riservate alla Regione le funzioni e i compiti concernenti:

- a) la conservazione, in concorso con lo Stato e gli enti locali interessati, dei beni culturali presenti nell'ambito territoriale regionale, ivi compreso la formulazione di proposte ai fini dell'esercizio delle funzioni statali di cui all'articolo 149, comma 3, lettere a) ed e), del decreto legislativo n. 112 del 1998 e l'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 31 della legge 10 giugno 1939, n. 1089, laddove trasferito alla Regione;
- b) la definizione, in concorso con lo Stato, delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale, e la realizzazione di sistemi informativi di livello regionale, utili all'esercizio delle funzioni e delle attività esercitate;
- c) la promozione della formazione professionale orientata all'attività di tutela, gestione, valorizzazione dei beni culturali e alla promozione delle relative attività culturali;
- d) la gestione dei musei o altri beni culturali trasferiti dallo Stato alla Regione, con l'autonomo esercizio, in particolare, delle attività di cui all'articolo 150, commi 4 e 7, del decreto legislativo n. 112 del 1998;
- e) la definizione di criteri tecnico-scientifici e di standard minimi, ulteriori rispetto a quelli definiti dallo Stato, da osservare nell'esercizio delle attività di gestione dei musei o altri beni culturali;
- f) la valorizzazione, di norma attuata mediante le forme di cooperazione strutturale e funzionale di cui all'articolo 22 della presente legge, dei beni culturali presenti nell'ambito territoriale regionale, con l'autonomo esercizio, in particolare, delle attività di cui all'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998;
- g) la promozione, di norma attuata mediante le forme di cooperazione strutturale e funzionale di cui all'articolo 22 della presente legge, delle attività culturali svolte in ambito regionale, ovvero a questo comunque legate, con l'autonomo esercizio, in particolare, delle attività di cui all'articolo 153, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998;
- h) il sostegno, ove necessario e/o opportuno, degli interventi degli enti locali in materia di tutela, di gestione, di valorizzazione dei beni culturali, ovvero di promozione di attività culturali;
- i) l'individuazione di aree di interesse culturale, e la creazione di organismi, anche di diritto privato, per l'assistenza e la consulenza ai soggetti pubblici e privati che operano nel settore delle attività culturali.

Art. 20 (Funzioni delle Province)

1. Oltre alle funzioni già esercitate dalle Province secondo le disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato alle Province l'esercizio, nel rispetto degli indirizzi contenuti nella programmazione regionale, delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:

- a) la conservazione, in concorso con lo Stato, la Regione e i Comuni interessati, dei beni culturali presenti nell'ambito territoriale provinciale, ivi compreso la formulazione di proposte ai fini dell'esercizio delle funzioni statali di cui all'articolo 149, comma 3, lettere a) ed e), del decreto legislativo n. 112 del 1998 e l'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 31 della legge n. 1089 del 1939, laddove trasferito alla Provincia;

- b) la gestione dei musei o altri beni culturali trasferiti dallo Stato alle Province, con l'autonomo esercizio, in particolare, delle attività di cui all'articolo 150, commi 4 e 7, del decreto legislativo n. 112 del 1998;
- c) la valorizzazione, di norma attuata mediante le forme di cooperazione strutturale e funzionale di cui all'articolo 22 della presente legge, dei beni culturali presenti nell'ambito territoriale provinciale, con l'autonomo esercizio, in particolare, delle attività di cui all'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998;
- d) la promozione, di norma attuata mediante le forme di cooperazione strutturale e funzionale di cui all'articolo 22 della presente legge, delle attività culturali svolte ovvero comunque legate all'ambito provinciale, con l'autonomo esercizio, in particolare, delle attività di cui all'articolo 153, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998;
- e) la definizione, sentiti i Comuni e gli enti locali interessati, dei programmi di associazione e di cooperazione fra Comuni per la gestione dei beni culturali e la promozione delle attività culturali;
- f) l'esercizio delle funzioni concernenti gli organismi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera i), della presente legge;
- g) il sostegno, ove necessario e/o opportuno, degli interventi degli enti locali in materia di tutela, di gestione, di valorizzazione dei beni culturali, ovvero di promozione di attività culturali.

Art. 21

(Funzioni dei Comuni)

1. Oltre alle funzioni già esercitate dai Comuni secondo le disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ai Comuni l'esercizio, nel rispetto degli indirizzi contenuti nella programmazione regionale, delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:

- a) la conservazione, in concorso con lo Sta-

to, la Regione e gli enti locali interessati, dei beni culturali presenti nell'ambito territoriale comunale, ivi compreso la formulazione di proposte ai fini dell'esercizio delle funzioni statali di cui all'articolo 149, comma 3, lettere a) ed e), del decreto legislativo n. 112 del 1998 e l'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 31 della legge n. 1089 del 1939, laddove trasferito ai Comuni;

- b) la gestione dei musei o altri beni culturali trasferiti dallo Stato ai Comuni, con l'autonomo esercizio, in particolare, delle attività di cui all'articolo 150, commi 4 e 7, del decreto legislativo n. 112 del 1998;
- c) la valorizzazione, di norma attuata mediante le forme di cooperazione strutturale e funzionale di cui all'articolo 22 della presente legge, dei beni culturali presenti nell'ambito territoriale comunale, con l'autonomo esercizio, in particolare, delle attività di cui all'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998;
- d) la promozione, di norma attuata mediante le forme di cooperazione strutturale e funzionale di cui all'articolo 22 della presente legge, delle attività culturali svolte ovvero comunque legate all'ambito comunale, con l'autonomo esercizio, in particolare, delle attività di cui all'articolo 153, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Art. 22

(Commissione regionale per i beni e le attività culturali)

1. La Commissione per i beni e le attività culturali istituita dall'articolo 154 del decreto legislativo n. 112 del 1998 è la sede permanente per l'armonizzazione e il coordinamento delle iniziative dei soggetti ivi rappresentati per la valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle relative attività, con riguardo al patrimonio storico, artistico, demotnoantropologico, archeologico, archivistico, librario e gli altri avente valore di civiltà.

2. La composizione, le funzioni e i compiti della Commissione sono definiti dagli articoli 154 e 155 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

3. La Commissione ha sede presso la Giunta regionale, che provvede a dotarla delle risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti propri.

4. La Commissione, entro tre mesi dal suo insediamento, si dota di un regolamento interno per la disciplina dei propri lavori.

TITOLO VII SPETTACOLO

Art. 23 (Funzioni della Regione)

1. Oltre alle funzioni e ai compiti già esercitati secondo le disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e salve le disposizioni di cui ai seguenti articoli, sono riservate alla Regione le seguenti funzioni:

- a) la programmazione e la promozione, unitamente allo Stato e agli enti locali interessati, sentite le principali associazioni di categoria interessate, delle attività teatrali, musicali e di danza sul territorio regionale, perseguendo obiettivi di equilibrio e di omogeneità della diffusione della fruizione teatrale, musicale e di danza, favorendone l'insediamento in località che ne sono sprovviste e favorendo l'equilibrata circolazione delle rappresentazioni sul territorio regionale, utilizzando a questo fine gli ausili finanziari previsti dalla legislazione vigente;
- b) la definizione, con il concorso degli enti locali interessati e sentite le principali associazioni di categoria interessate, di piani regionali per la costruzione, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture e spazi già adibiti o da adibire allo spettacolo;
- c) la definizione, con il concorso dei Comuni

ni interessati e sentite le principali associazioni di categoria interessate, di criteri per la individuazione delle aree comunali riservate ai parchi di divertimento allestiti da circhi ed esercenti lo spettacolo viaggiante;

- d) la definizione, con il concorso degli enti locali interessati e sentite le principali associazioni di categoria interessate, di piani regionali per la promozione delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche, circhi e spettacolo viaggiante;
- e) il consolidamento della rete regionale dei teatri, nonché dei circuiti del piccolo esercizio cinematografico e sale d'essai, incentivando forme coordinate di gestione e di promozione;
- f) la definizione degli interventi di sostegno alle imprese dello spettacolo, anche favorendone l'accesso al credito;
- g) lo svolgimento di attività di osservatorio sulle realtà dello spettacolo, in collaborazione con gli enti locali e le principali associazioni di categoria;
- h) la promozione della formazione professionale orientata allo spettacolo.

Art. 24 (Funzioni degli enti locali)

1. Spettano agli enti locali, per i rispettivi ambiti territoriali, in collaborazione con la Regione e sentite le principali associazioni di categoria, le seguenti funzioni:

- a) l'attuazione dei piani regionali di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b);
- b) l'attuazione dei piani regionali di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c);
- c) il concorso alla definizione dei programmi regionali e nazionali in materia di spettacolo;
- d) la partecipazione alla costituzione di soggetti stabili e la partecipazione, in forma diretta o convenzionata, alla loro gestione;
- e) la partecipazione, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale e musicale sul territorio;

- f) la promozione della diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole e il sostegno della cultura e della presenza dello spettacolo nelle Università, d'intesa con le amministrazioni competenti e in collaborazione con le principali associazioni di categoria e degli operatori locali aventi come scopo esclusivo la promozione delle attività teatrali e cinematografiche presso gli istituti scolastici;
- g) il concorso, per quanto di propria competenza, all'attività di osservatorio svolta dalla Regione in materia di spettacolo.

2. I Comuni, in particolare, nell'ambito della programmazione regionale:

- a) sostengono le attività di spettacolo, ricordandole con gli interventi di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali, per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;
- b) svolgono i compiti attinenti all'erogazione dei servizi teatrali, anche con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli, anche avvalendosi di organismi di diritto privato;
- c) attuano interventi di predisposizione, restauro, ristrutturazione e adeguamento di sedi e attrezzature destinate allo spettacolo e di interventi di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico artistico dello spettacolo, in particolare a favore delle sale cinematografiche e teatrali nei centri storici;
- d) individuano, in conformità ai criteri previsti dalla legge e secondo le indicazioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), le aree per l'allestimento di circhi e parchi divertimento, attrezzati dagli esercenti lo spettacolo viaggiante.

TITOLO VIII ISTRUZIONE SCOLASTICA

Art. 25 (Funzioni e compiti della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni e i com-

piti amministrativi concernenti:

- a) la partecipazione alla elaborazione e alla attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore;
- b) gli atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni in qualsiasi forma associate e i rapporti con le istituzioni comunitarie;
- c) l'attuazione di specifici progetti e programmi di carattere unitario quando ai fini dell'efficacia degli stessi la dimensione regionale risulti la più adeguata;
- d) il piano annuale di riparto per l'attuazione del diritto ai servizi educativi della prima infanzia e agli studi preuniversitari, in coerenza con la programmazione di cui alla lettera e);
- e) la programmazione regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali di cui all'articolo 26, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui all'articolo 30, lettera b) e tenuto conto del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti;
- f) la suddivisione, anche sulla base delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
- g) la determinazione del calendario scolastico;
- h) l'erogazione dei contributi alle scuole non statali, nonché l'attribuzione, nei limiti delle risorse regionali disponibili, di buoni scuola alle famiglie degli allievi frequentanti le scuole pubbliche e private, legalmente riconosciute e parificate, al fine di coprire, in tutto o in parte, le spese effettivamente sostenute. I buoni scuola devono essere rapportati al reddito, alle disagiate condizioni economiche, al numero dei componenti del nucleo familiare e all'entità delle spese scolastiche gravanti complessivamente sul nucleo medesimo. Le modalità per l'attuazione degli interventi sono definite dalla Giunta regionale sulla

base degli indirizzi del Consiglio regionale;

- i) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite alla Regione dal decreto legislativo n. 112 del 1998, quali quelle dirette all'alfabetizzazione, all'elevamento dei livelli di scolarità, al miglioramento dell'offerta educativa, all'interscambio di esperienze tra le diverse realtà educative, alla prevenzione degli abbandoni e della dispersione scolastica, all'integrazione degli studenti stranieri, al sostegno della parità e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, la Regione può, in osservanza del principio di leale cooperazione e collaborazione e nel rispetto delle autonomie locali, avvalersi degli uffici degli enti locali e delle autonomie funzionali mediante specifiche convenzioni.

Art. 26
(Piano annuale prima infanzia e studi preuniversitari)

1. La Giunta regionale, nel quadro del programma di sviluppo economico, approva, previo parere del competente organo collegiale territoriale scolastico e tenuto conto di progetti di interventi predisposti, nell'ambito delle proprie competenze, dai Comuni singoli o associati, dalle Province e dalle Comunità montane, il piano annuale per l'attuazione del diritto ai servizi educativi della prima infanzia e agli studi preuniversitari.

2. Il piano di cui al comma 1, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera e) dell'articolo 25 e con i piani annuali e triennali per il diritto allo studio universitario previsti dall'articolo 35 della legge regionale 5 luglio 1996, n. 12, determina:

- a) gli obiettivi e gli interventi da realizzare per lo sviluppo, la qualificazione e la diffusione e l'erogazione del servizio scolastico, nonché per l'assegnazione di assegni di studio e altri servizi agli studenti;

b) i finanziamenti e le risorse, distinti per ciascun ente destinatario delle stesse, necessari per l'attuazione degli obiettivi e degli interventi di cui alla lettera a);

c) i soggetti attuatori;

d) le localizzazioni degli interventi;

e) le modalità procedurali, temporali, tecniche, finanziarie e operative da osservare nel rispetto del riparto di competenze di cui al presente capo e dell'autonomia degli enti locali.

Art. 27
(Funzioni delle Province)

1. Le Province esercitano, in relazione all'istruzione secondaria superiore, le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

a) la proposta di piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;

b) i servizi di supporto organizzativo al servizio di istruzione per gli alunni portatori di handicap o in situazioni di svantaggio;

c) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;

d) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;

e) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;

f) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento degli organi scolastici a livello territoriale;

g) ogni altra attività non riservata allo Stato o alla Regione e non conferita ad altri enti locali;

h) la risoluzione dei conflitti di competenza tra le istituzioni scolastiche, ad eccezione di quelli di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 28.

2. Le Province, inoltre, forniscono a richiesta assistenza tecnica e amministrativa ai Comuni compresi nel proprio territorio.

Art. 28
(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni, singoli o associati, esercitano, in relazione all'istruzione di grado inferiore della scuola, le funzioni e i compiti amministrativi individuati dalle lettere a), b), c), d), e), f), e g) dell'articolo 27, nonché quelli concernenti:

- a) la risoluzione di conflitti di competenza tra istituzioni della scuola materna e primaria;
- b) la fornitura di libri di testo e di materiale didattico;
- c) gli interventi per favorire la piena integrazione delle fasce di utenza disagiate;
- d) gli interventi per la scuola dell'infanzia nell'ambito della legislazione regionale di settore;
- e) l'erogazione di assegni di studio (per gli alunni delle scuole secondarie superiori);
- f) l'istituzione di residenze e convitti;
- g) il servizio di mensa scolastica e di trasporto degli alunni;
- h) ogni altra azione per favorire il diritto allo studio.

2. I Comuni, anche in collaborazione con le Comunità montane e le Province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:

- a) educazione degli adulti;
- b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
- c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
- d) azioni di supporto tese a promuovere la coerenza e la continuità in senso verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
- e) interventi perequativi;
- f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute;
- g) ogni altra attività per favorire il diritto allo studio.

Art. 29
(Funzioni delle Comunità montane)

1. In materia di istruzione spettano alle Comunità montane le funzioni a esse conferite dalla presente legge, nonché quelle a esse conferite dalla Regione o dalle Province ovvero esercitate in forma associativa da due o più Comuni appartenenti alla stessa zona omogenea.

TITOLO IX
ORIENTAMENTO
E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 30
(Funzioni regionali)

1. La Regione persegue lo sviluppo qualitativo e la realizzazione del sistema regionale dell'orientamento e della formazione professionale in integrazione con i sistemi scolastici e universitari e il raccordo con i servizi per l'impiego.

2. Sono riservati alla Regione:

- a) i rapporti e le intese con l'Unione europea, il Ministero del lavoro, il Ministero della pubblica istruzione e con le Università;
- b) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione scolastica e formazione professionale anche con riferimento all'educazione permanente e degli adulti;
- c) la programmazione e la definizione dei piani di riparto delle risorse finanziarie;
- d) la definizione dei criteri cui ispirare le attività di vigilanza e rendicontazione;
- e) la vigilanza sugli interventi di residua competenza regionale di seguito elencati sub lettere f), g) e h);
- f) l'informazione e la realizzazione di corsi di formazione professionale per il personale adibito ad attività di protezione civile di competenza regionale e di aggiornamento professionale per i tecnici che, per compiti di istituto o per libera professione, operano nel territorio regionale in campi di rilevante interesse per la protezione civile o per la cooperazione sociale;

- g) l'informazione e la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile;
- h) l'informazione e la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale regionale.

3. La Regione, in sede di programma regionale per la formazione professionale e i relativi aggiornamenti di cui all'articolo 31, può delegare alle Province l'attuazione dei corsi di formazione di cui al comma 2, lettere f) e g).

4. La Regione promuove azioni rivolte a facilitare l'ingresso nel lavoro al disabili e ai soggetti deboli per motivi sociali o situazioni di emarginazione.

5. Nei casi del comma precedente e per le situazioni ad evidente rilevanza regionale, in aggiunta ai finanziamenti statali previsti dalle leggi vigenti, la Regione concorre e contribuisce, anche con fondi propri, alla realizzazione degli interventi previsti dalla programmazione regionale nell'ambito degli interventi formativi del comma precedente.

Art. 31

(Funzione di programmazione)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione mediante la definizione di un programma regionale della formazione professionale.

2. Il programma regionale, in relazione alla verifica di efficacia delle azioni realizzate, contiene in particolare:

- a) l'individuazione degli obiettivi quantitativi e qualitativi che si intendono raggiungere nell'arco di durata del programma regionale;
- b) la determinazione delle risorse disponibili per l'attuazione da parte delle Province degli interventi a esse riservati, compresi i fondi statali e il finanziamento comunitario;
- c) la definizione delle modalità, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in

materia di promozione dell'occupazione", per l'affidamento ai soggetti pubblici e privati accreditati allo svolgimento delle attività di formazione e orientamento professionale.

3. Il programma regionale di formazione professionale è approvato dalla Giunta regionale ed è pubblicato sul BURP.

Art. 32

(Funzione di coordinamento)

1. La Regione esercita le funzioni di coordinamento mediante:

- a) il visto di conformità dei piani provinciali annuali di cui all'articolo 34 alle previsioni del programma regionale;
- b) la definizione degli standard per l'accREDITAMENTO delle strutture formative e di orientamento, nonché delle modalità per l'accREDITAMENTO in sede regionale, sentite le Province;
- c) la gestione dell'elenco regionale delle strutture accreditate;
- d) l'individuazione delle attività formative di rilevanza regionale e quelle a carattere innovativo e sperimentale.

Art. 33

(Funzioni provinciali)

1. Spettano in particolare alle Province le funzioni concernenti:

- a) la gestione dei finanziamenti per la realizzazione delle azioni programmate nel territorio provinciale, ivi comprese le azioni a cofinanziamento comunitario o regionale;
- b) l'affidamento alle strutture accreditate delle attività formative secondo le procedure individuate dal programma regionale di formazione professionale;
- c) la verifica amministrativo-contabile e di vigilanza amministrativa e tecnico-didattica in ordine agli interventi di propria competenza;
- d) ogni altra materia non espressamente riservata alla Regione.

Art. 34
(Piano provinciale annuale)

1. Le Province esercitano, in attuazione di quanto previsto dalla programmazione regionale, nel quadro dei propri obiettivi di sviluppo territoriale e sulla base delle risorse finanziarie regionali e comunitarie a esse trasferite, le funzioni amministrative relative alla pianificazione e alla programmazione territoriale di competenza in coerenza con l'articolo 143, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998 e ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge n. 142 del 1990.

2. La programmazione delle attività di formazione professionale riguardanti l'ambito territoriale provinciale avviene mediante la predisposizione dei piani provinciali annuali di formazione professionale volti al soddisfacimento dei fabbisogni di formazione relativi al territorio di competenza.

3. I fabbisogni formativi sono definiti dalle Province, che possono avvalersi dei sistemi informativi delle CCIAA, degli organismi bilaterali, delle agenzie provinciali per la formazione professionale.

4. Il piano provinciale annuale di formazione professionale è approvato dal Consiglio provinciale, su proposta della Giunta, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del programma regionale di cui all'articolo 31 e diviene esecutivo con il visto di conformità del Presidente della Giunta regionale.

5. Il visto si intende espresso favorevolmente trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione regionale del piano annuale provinciale.

6. Il Presidente della Giunta regionale, quando ritiene che il piano provinciale annuale eccede le competenze provinciali o contrasta con le previsioni del piano regionale per la formazione professionale, rinvia il piano al Consiglio provinciale nel termine fissato per l'apposizione del visto.

7. L'atto di rinvio deve recare le prescrizioni a cui il Consiglio provinciale deve

uniformarsi nell'approvazione del piano provinciale annuale nei trenta giorni successivi.

8. Ove la Provincia non approvi il piano nel termine di cui al comma 7°, o approvandolo, non si adegui alle prescrizioni di cui all'atto di rinvio, il presidente della Giunta regionale procede all'approvazione del piano in via sostitutiva.

Art. 35
(Soggetti attuatori)

1. Sono soggetti attuatori delle attività formative:

- a) gli enti pubblici e gli enti privati senza fine di lucro che svolgono per statuto attività di formazione, ivi compresi gli istituti professionali (dello Stato);
- b) consorzi e società consortili di formazione con partecipazione pubblica;
- c) imprese o loro consorzi, limitatamente alle attività di formazione: rivolte ai propri dipendenti e per attività di formazione volte all'assunzione presso le stesse;
- d) imprese no-profit e cooperative, limitatamente ai loro addetti o associati e alle persone da assumere;
- e) agenzie provinciali per la formazione professionale costituite nella forma della società per azioni mista a prevalente capitale pubblico, secondo l'articolo 22, lettera e), della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni, e ogni altro soggetto giuridico accreditato per tale attività.

Art. 36
(Norma finale)

1. Per la utilizzazione delle risorse del piano finanziario del POR Puglia relative al FSE per le annualità 2000 e 2001 si applicano le disposizioni di cui al titolo VII della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Legge Regionale 15 dicembre 2000, n. 25
**“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di urbanistica
e pianificazione territoriale e di edilizia residenziale pubblica”**

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI

- Amministrazioni comunali e Provinciali
- Consorzi per le aree industriali
- Comunità Montane
- Imprese edilizie
- Associazioni ed organizzazioni professionali
- IACP
- Cooperative edilizie
- ANCI - UPI

LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 2000, N. 25

“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di urbanistica e pianificazione territoriale e di edilizia residenziale pubblica”

(Pubblicata nel B.U.R. n. 149 del 15 dicembre 2000)

**TITOLO I
URBANISTICA E PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE****Art. 1
(Finalità)**

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 “Ordinamento delle autonomie locali” (1), nonché della legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa” e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli enti locali”, provvede a disciplinare l'articolazione e l'organizzazione delle funzioni attribuite in materia di urbanistica e pianificazione territoriale ed edilizia residenziale pubblica alla Regione, ovvero da questa conferite alle Province, ai Comuni o loro consorzi e alle Comunità montane.

**Art. 2
(Oggetto)**

1. Il presente titolo individua le funzioni trasferite o delegate agli enti locali e alle autonomie funzionali e quelle mantenute in capo alla Regione in materia di territorio, ambiente e infrastrutture e comprende tutte le

funzioni e i compiti in tema di urbanistica, pianificazione territoriale ed edilizia residenziale pubblica, riguardanti la disciplina dell'uso del territorio nonché tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali afferenti alle operazioni di salvaguardia e di trasformazione dei suolo e alla protezione dell'ambiente.

**Art. 3
(Funzioni della Regione)**

1. La Regione mantiene le funzioni e i compiti conferiti dall'articolo 56 del d. lgs. 112/1998 e non attribuiti agli enti locali ai sensi dei successivi articoli 4, 6 e 7. In particolare la Regione esercita le seguenti funzioni:

- a) concorso alla elaborazione delle politiche nazionali di settore mediante l'intesa con lo Stato e le altre Regioni;
- b) attuazione, nelle materie di propria competenza, delle norme comunitarie direttamente applicabili;
- c) definizione delle linee generali di assetto del territorio regionale;
- d) formazione dei piani territoriali regionali e relativi stralci e varianti e controllo di conformità ai piani territoriali regionali dei piani regolatori comunali;
- e) formazione del piano territoriale paesistico regionale e relative varianti;
- f) verifica della compatibilità dei piani territoriali di coordinamento provinciali e loro varianti con le linee generali di assetto del territorio regionale di cui alla lettera b), nonché con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali;

NOTE

(1) La Legge 142/90 è stata abrogata dall'art. 247 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - G.U. n. 227 S.O.

- g) apposizione di nuovi vincoli paesistici e revisione di quelli esistenti secondo le procedure del d.lgs 490/1999;
- h) coordinamento dei sistemi informativi territoriali;
- i) nulla-osta per il rilascio di concessioni edilizie in deroga agli strumenti urbanistici generali comunali;
- j) repressione di opere abusive;
- k) poteri sostitutivi in caso di inerzia degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e compiti loro devoluti dalla presente legge ovvero dalla legislazione vigente in materia di pianificazione territoriale;
- l) individuazione delle zone sismiche in armonia con le competenze statali;
- m) redazione, attraverso i Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale;
- n) approvazione della convenzione-tipo per gli interventi di edilizia abitativa convenzionata;
- o) produzione e gestione delle cartografie regionali nonché definizione di criteri, sulla base degli indirizzi statali, per la produzione cartografica degli enti locali, anche mediante utilizzazione dei supporti informatici di cui alla lettera h);
- p) annullamento delle deliberazioni e dei provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici generali o a norme del regolamento edilizio, ovvero costituiscono violazione delle prescrizioni o delle norme stesse;
- q) designazione dei rappresentanti regionali, nominati dalla Giunta regionale, in seno alle Commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio;
- r) definizione degli importi massimi e minimi degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione dei nuovi edifici;
- s) elaborazione degli indirizzi regionali per il recupero edilizio, urbanistico e ambientale delle zone interessate dall'abusivismo e predisposizione dei programmi di intervento e opere finalizzati al recupero ambientale, paesistico e urbanistico delle zone maggiormente interessate dall'abusivismo;
- t) determinazione del fabbisogno contributivo per la rimozione delle barriere architettoniche, sulla base delle determinazioni dei Comuni e ripartizione dei contributi fra i Comuni interessati;
- u) individuazione dei Comuni tenuti alla realizzazione del programma urbano dei parcheggi;
- v) individuazione delle bellezze naturali, di concerto con i Comuni interessati, nel rispetto delle linee fondamentali di cui all'articolo 52 del d.lgs. 112/1998 e secondo le procedure del d.lgs. 490/99;
- w) rilascio degli atti di assenso relativi agli interventi sui beni soggetti a vincolo paesaggistico, nonché alle concessioni o autorizzazioni in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte allo stesso vincolo. Restano in vigore le deleghe già concesse.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti, approva regolamenti di disciplina dei procedimenti amministrativi per le funzioni mantenute alla Regione, nonché atti di indirizzo nei confronti degli enti locali sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate.

3. La Giunta esercita la potestà regolamentare, nonché quella di approvare i piani urbanistici, anche di settore, e/o i programmi di competenza regionale, ivi inclusi quelli i cui procedimenti non sono ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8, sono soppresse le parole "fino all'entrata in vigore del piano urbanistico territoriale tematico (PUTT) per il paesaggio e beni ambientali". **(1)**

NOTE

(1) Si riporta il testo dell'art. 1 della L.R. 8/95 "Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico" aggiornato e coordinato con le LL. 22/98 e 25/00.

Art. 4
(Funzioni delle Province)

1. Sono trasferite alle Province le seguenti funzioni amministrative:

- a) formazione e approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale secondo le procedure individuate con successiva legge regionale;
- b) nomina delle commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio.

Art. 5
(Piano territoriale di coordinamento provinciale)

1. In attuazione degli articoli 14 e 15 della L. 142/1990, nonché ai sensi dell'articolo 57 del d. lgs. 112/1998, il piano territoriale di coordinamento provvede, in base alle proposte dei Comuni e degli altri enti locali, nonché in coerenza con le linee generali di assetto del

territorio regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera. b) e con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali, a coordinare l'individuazione degli obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela territoriale e ambientale, definendo, inoltre, le conseguenti politiche, misure e interventi da attuare di competenza provinciale.

2. Il piano territoriale di coordinamento ha il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, a condizione che la definizione delle relative disposizioni avvenga nelle forme di intesa fra la Provincia e le amministrazioni regionali e statali competenti.

3. Il piano territoriale di coordinamento provinciale è atto di programmazione generale che definisce gli indirizzi strategici di assetto del territorio a livello sovracomunale, con riferimento al quadro delle infrastrutture, agli aspetti di salvaguardia paesistico-ambientale, all'assetto idrico, idrogeologico e

Art. 1

1. L'autorizzazione prevista dall'art. 31 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 per la trasformazione degli immobili soggetti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed all'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, delegata alla Regione ai sensi dell'art. 82 dei D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è subdelegata ai Comuni limitatamente agli interventi:

a) ricadenti nell'ambito di strumenti urbanistici esecutivi (piani particolareggiati, piani di lottizzazione, piani di recupero, piani per l'edilizia economica e popolare, piani per gli insediamenti produttivi) approvati con le procedure della l.r. 31 maggio 1980, n. 56;

b) ricadenti nell'ambito delle zone B di completamento degli strumenti urbanistici vigenti;

c) di manutenzione ordinaria e straordinaria definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

d) di restauro e risanamento conservativo definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con esclusione di quelli ricadenti nelle zone tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti A o A1 di interesse storico;

e) di ristrutturazione edilizia come definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 non comportanti la sostituzione totale dell'organismo edilizio esistente, con esclusione degli interventi ricadenti nelle zone tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti A o A1 di interesse storico;

f) di ampliamento delle abitazioni rurali esistenti, con esclusione delle sopraelevazioni, purchè il volume complessivo sia relativo al lotto minimo prescritto dallo strumento urbanistico vigente e non ci sia accorpamento di aree non confinanti. Sono esclusi gli interventi ricadenti nella fascia dei trecento metri dal confine dei demanio marittimo o dal ciglio più elevato sul mare e dei duecento metri dalla battigia delle coste, dei laghi, dei fiumi e delle gravine o lame;

g) di realizzazione di linee telefoniche ed elettriche di bassa e media tensione con relative cabine di trasformazione;

h) di collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali con ripristino dello stato dei luoghi;

i) di urbanizzazioni primarie;

j) destinati a rimuovere imminenti pericoli di pubblica o privata incolumità nonché interruzione di pubblico servizio, o dichiarati indifferibili ed urgenti, in conseguenza di norme o provvedimenti emanati a seguito di calamità;

k) a carattere precario e/o temporaneo, stagionali oppure, se connessi alla realizzazione di un'opera autorizzata, limitati alla durata di esecuzione dell'opera purchè venga garantito il ripristino dello stato dei luoghi;

l) di collocamento di vetrine, insegne, tabelle;

m) di sistemazione a verde, di arredo urbano, di recinzione fino a metri due di altezza.

idraulico-forestale, previa intesa con le autorità competenti in tali materie, nei casi di cui all'articolo 57 del d.lgs. 112/1998 e in particolare individua:

- a) le diverse destinazioni del territorio in considerazione della prevalente vocazione delle sue parti;
- b) la localizzazione di massima sul territorio delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
- c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica e idraulico-forestale e in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
- d) le aree destinate all'istituzione di parchi o riserve naturali.

4. Il piano territoriale di coordinamento provinciale, per quanto attiene ai contenuti e all'efficacia di piano paesistico-ambientale, oltre a quanto previsto dalla legislazione regionale (legge regionale 11 maggio 1990, n. 30), provvede a:

- a) individuare le zone di particolare interesse paesistico-ambientale sulla base delle proposte dei Comuni ovvero, in mancanza di tali proposte, degli indirizzi regionali, i quali definiscono i criteri per l'individuazione delle zone stesse, cui devono attecchire anche i Comuni nella formulazione delle relative proposte;
- b) indicare gli ambiti territoriali in cui risulti opportuna l'istituzione di parchi locali di interesse sovracomunale.

5. Nella fase di predisposizione del piano territoriale di coordinamento provinciale, la Provincia assicura la partecipazione attiva dei Comuni, delle Comunità montane, degli altri enti locali e delle autonomie funzionali e persegue la coerenza degli obiettivi di piano con le esigenze e le proposte manifestate da tali enti, acquisite in via preventiva.

6. Il piano territoriale di coordinamento provinciale è adottato dalla Provincia secondo la procedura prevista con successiva legge regionale urbanistica, da emanarsi ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della L. 142/1990 e può essere adottato solo dopo l'approvazione dei piani territoriali regionali.

Art. 6 **(Funzioni dei Comuni in materia di pianificazione territoriale)**

1. Sono conferite ai Comuni le funzioni relative agli strumenti urbanistici comunali generali e attuativi e relative varianti; tali funzioni vengono esercitate sotto il controllo della Regione e secondo le procedure individuate con successiva legge regionale di settore.

2. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni trasferite, deve assicurare un'adeguata informazione ai cittadini in merito alla definizione delle scelte urbanistiche e la trasparenza dell'azione amministrativa, disponendo in particolare la tempestiva comunicazione, anche mediante l'utilizzo di reti telematiche, dell'avvio del procedimento di formazione dello strumento urbanistico generale e delle varianti nonché dell'adozione e dell'efficacia, stabilendo il termine entro il quale chiunque ne abbia interesse può presentare istanze ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche.

3. Il Comune promuove la consultazione con la Regione, la Provincia e le altre amministrazioni interessate, al fine di assicurare la contestuale ponderazione dei vari interessi pubblici nonché la partecipazione dei cittadini e il concorso delle organizzazioni sociali ed economiche alla formazione del piano regolatore generale e delle sue varianti mediante idonee forme di consultazione pubblica.

4. La Giunta regionale, mediante la nomina di un commissario ad acta, interviene in via sostitutiva, nei termini e con le modalità fissate con successiva legge regionale di settore, nel caso in cui sia stata denunciata la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c) e d), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, riguardanti:

- a) la compatibilità del piano regolatore generale o delle sue varianti con gli strumenti pianificatori e programmatori di livello sovracomunale, a tal fine valutando, eventualmente, il parere espresso dalla Provincia;
- b) il rispetto dei vincoli e delle norme di carattere paesistico-ambientale e idrogeologico;

- c) il rispetto delle norme di tutela del patrimonio storico-artistico, acquisendo, in presenza di vincoli previsti dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089 "Tutela delle cose di interesse artistico e storico", il parere della competente Soprintendenza.

Art. 7
(Funzioni dei Comuni
in materia urbanistica)

1. Restano conferite ai Comuni le funzioni in materia urbanistica ed edilizia e in particolare:

- a) l'adozione del regolamento edilizio;
- b) la formazione dei comparti edificatori;
- c) le autorizzazioni alle lottizzazioni;
- d) l'espropriazione delle aree entro le zone di espansione dell'aggregato urbano per l'attuazione dello strumento urbanistico generale nonché delle aree incluse nei programmi pluriennali di attuazione;
- e) la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nonché l'adozione dei provvedimenti repressivi;
- f) il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie;
- g) la determinazione dell'incidenza delle opere di urbanizzazione nonché l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione;
- h) la determinazione del fabbisogno contributivo complessivo per l'eliminazione delle barriere architettoniche da trasmettere alla Regione;
- i) la conservazione, l'utilizzazione, l'aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio, nonché la revisione degli estimi e del classamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera h), del d. lgs. 112/1998;
- j) la delimitazione di zone agrarie interessate da eventi calamitosi;
- k) la rilevazione dei Consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili;
- l) il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di aviosuperfici e campi di volo per aeromobili;

- m) l'individuazione delle aree destinate alla circolazione fuoristrada, in sede di formazione dello strumento urbanistico generale o di sue varianti.

TITOLO II
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 8
(Oggetto)

1. Le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia "edilizia residenziale pubblica" attengono alla programmazione, alla localizzazione e alla vigilanza sull'attuazione degli interventi di edilizia residenziale e abitativa e ai relativi finanziamenti.

Art. 9
(Funzioni riservate alla competenza
della Regione)

1. La Regione mantiene le funzioni e i compiti conferiti dall'articolo 60 del dlgs. 112/1998 e non attribuiti agli enti locali ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 della presente legge. In particolare la Regione esercita le seguenti funzioni:

- a) la determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, di seguito denominata ERP, l'adozione dei piani annuali e pluriennali di intervento edilizio e il concorso, con la competente Amministrazione dello Stato nonché con gli enti locali interessati, nell'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica di interesse nazionale o regionale;
- b) la ripartizione degli interventi per ambiti territoriali e la determinazione della quota dei fondi da ripartire per gli interventi di nuova edilizia e di recupero del patrimonio edilizio esistente nonché la determinazione delle tipologie di intervento, compresi i programmi integrati, di recupero

- urbano e di riqualificazione urbana di iniziativa comunale e la definizione delle modalità di incentivazione, oltre alla destinazione dei fondi ai soggetti attuatori;
- c) la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo;
- d) la definizione dei costi massimi ammissibili per la realizzazione degli interventi;
- e) l'individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi ammessi a finanziamento;
- f) la vigilanza sull'esecuzione dei piani regionali;
- g) l'emanazione dei bandi di concorso in relazione all'erogazione dei fondi per realizzazione degli interventi;
- h) la concessione e l'erogazione i contributi pubblici anche attraverso il fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, nonché la regolamentazione dei flussi finanziari;
- i) la determinazione dei criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di ERP, nonché la fissazione dei relativi canoni e del sistema di valutazione della situazione reddituale dei nuclei familiari;
- j) la vigilanza sugli Istituti autonomi case popolari (IACP) e, in particolare, l'indirizzo e il coordinamento dell'attività, nonché la nomina degli organi di propria competenza;
- k) la promozione della costituzione di consorzi regionali tra gli IACP aventi sede nella Regione;
- l) la gestione, attraverso gli IACP, degli alloggi di ERP di propria competenza, ivi compresa la proposta dei relativi piani di cessione, nonché l'istituzione delle Commissioni per l'assegnazione degli alloggi;
- m) l'adozione dei piani relativi alla cessione alloggi di ERP sovvenzionata;
- n) la fissazione della percentuale spettante agli IACP e agli altri enti esecutori, quale rimborso delle spese sostenute per le funzioni da essi esercitate;
- o) la promozione e il coordinamento della gestione delle anagrafi degli assegnatari di alloggi di ERP e degli inventari del patrimo-

- nio di ERP tenuti dagli enti gestori;
- p) la fissazione dei limiti di reddito per l'accesso ai benefici di ERP;
- q) la promozione di iniziative di studio e di ricerca nel settore;
- r) la formazione e gestione dell'anagrafe dei soggetti fruitori di contributi pubblici;
- s) l'individuazione delle modalità di gestione del sostegno finanziario al reddito per favorire l'accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti;
- t) la determinazione dei tassi di interesse per i finanziamenti in conto interessi e delle quote di contributo in conto capitale;
- u) la determinazione dei requisiti soggettivi dei beneficiari finali;
- v) la determinazione dei requisiti oggettivi degli interventi;
- w) l'esercizio della vigilanza sulle cooperative edilizie comunque fruente di contributi pubblici, nonché l'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio delle cooperative a proprietà indivisa.

Art. 10

(Costituzione della Commissione mista per vigilanza sulle cooperative edilizie)

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita la Commissione mista per la vigilanza sulle cooperative edilizie comunque fruente di contributi pubblici.

2. La Commissione è composta da cinque componenti, di cui tre designati dalla Giunta regionale, uno dall'UPI e uno dall'ANCI.

Art. 11

(Funzioni trasferite ai Comuni)

1. Sono trasferite ai Comuni le seguenti funzioni:

- a) il rilevamento del fabbisogno abitativo nel territorio comunale, secondo le procedure determinate dalla Regione ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c);
- b) l'assegnazione degli alloggi di edilizia re-

- sidenziale pubblica, ivi comprese le relative procedure concorsuali, gli atti di annullamento e decadenza dell'assegnazione, sulla base dei criteri determinati dalla Regione ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera i);
- c) la formazione e approvazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi;
 - d) la promozione della mobilità degli assegnatari;
 - e) le determinazioni inerenti la decadenza e la revoca nonché la comminatoria di sanzioni amministrative in tema di occupazione e detenzione senza titolo;
 - f) la gestione degli alloggi di ERP di competenza comunale ivi compresi la proposta alla Regione dei relativi piani di cessione e il parere agli IACP sulle proposte di piano di loro competenza;
 - g) la proposizione alla Regione delle autoriz-

zazioni a variare il costo massimo ammissibile a vano o metro quadro utile abitabile;

la formulazione alla Regione di proposte per l'individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi ammessi a finanziamento.

Art. 12 **(Funzioni delegate ai Comuni)**

1. Nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dalla Regione, ai Comuni sono delegate le funzioni riguardanti l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici di ERP agevolata nonché l'autorizzazione alla cessione anticipata o locazione degli alloggi di edilizia agevolata.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Legge Regionale 15 dicembre 2000, n. 26
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di
immigrazione extra comunitaria”

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI

- Immigrati extracomunitari
- Centri di accoglienza
- Amministrazioni Comunali
- ANCI
- Unione Regionale Province Pugliesi (URPP)
- Organizzazioni sindacali
- Associazioni regionali di imprenditori
- Associazioni degli immigrati extracomunitari

PRINCIPALI SCADENZE PERIODICHE E RELATIVI ADEMPIMENTI PREVISTI PER SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

SCADENZE	ADEMPIMENTI	SOGGETTI
<ul style="list-style-type: none"> • 30 maggio di ogni anno 	<ul style="list-style-type: none"> Formazione del piano triennale da presentare alla Regione (art. 4, co. 4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Comuni ed altri enti locali
<ul style="list-style-type: none"> • Durata della Legislatura regionale 	<ul style="list-style-type: none"> Designazione dei nominativi per il rinnovo della Consulta regionale dell'immigrazione extracomunitaria (art. 6) 	<ul style="list-style-type: none"> • Rappresentanti collettività di immigrati extracomunitari • ANCI • URPP • Comuni capoluogo • Org.ni sindacali • CNEL • Ass.ni datoriali settori economici Comuni sede dei centri di accoglienza

LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 2000, N. 26

“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di immigrazione extra comunitaria”

(Pubblicata nel B.U.R. n. 149 del 15 dicembre 2000)

**Art. 1
(Finalità)**

1. La Regione Puglia, in attuazione dei principi indicati nello Statuto, nell'ambito delle proprie attribuzioni e in armonia con la Risoluzione delle Nazioni unite sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, con la normativa dell'Unione europea e con le leggi dello Stato, promuove iniziative rivolte ad attribuire agli immigrati extracomunitari e alle loro famiglie condizioni di uguaglianza con i cittadini italiani nel godimento dei diritti civili e a rimuovere le cause che ne ostacolano l'inserimento nell'organizzazione sociale, culturale ed economica della Regione.

2. Inoltre, la Regione Puglia concorre ad assicurare condizioni di vita dignitose agli immigrati ospitati temporaneamente nei centri di accoglienza con iniziative adeguate in raccordo con i Comuni.

**Art. 2
(Destinatari)**

1. Accedono ai beni e ai servizi di cui alla presente legge gli immigrati ospitati temporaneamente nei centri di accoglienza e gli immigrati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, che dimorano o risiedono nel territorio della Regione Puglia e che dimostrino di aver rispettato le disposizioni del testo unico sull'immigrazione, contenute nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Sono considerati immigrati, ai fini della presente legge, i soggetti previsti all'articolo 29 del d. lgs. 286/1998.

**Art. 3
(Azioni e interventi. Competenze dei Comuni)**

1. Le iniziative e le attività previste dalla presente legge sono realizzate sulla base della rilevazione dei bisogni operata dagli enti locali, dalle associazioni e dalle forze sociali, per conseguire un'azione territorialmente equilibrata e integrata.

2. I Comuni sono competenti per tutte le attività di servizio in favore degli immigrati di cui all'articolo 2. Essi operano normalmente avvalendosi della collaborazione delle associazioni del volontariato e di tutte le altre formazioni sociali.

3. I Comuni esercitano inoltre le competenze di cui agli articoli 10 e 11.

4. Per la realizzazione delle attività i Comuni possono stipulare convenzioni con istituzioni, enti e associazioni, in relazione alle materie di intervento.

**Art. 4
(Programmazione e sostegno. Competenze della Regione)**

1. La Regione partecipa a iniziative nazionali e comunitarie; promuove con propria dotazione finanziaria specifici progetti.

2. La Regione programma e promuove, con i piani di cui agli articoli 4 e 5, iniziative concernenti attività culturali, diritto allo studio, inserimento nel mercato del lavoro e formazione professionale, attività economiche, interventi socio-assistenziali e sanitari, diritto alla casa, assicurando agli immigrati di cui all'articolo 2 l'estensione degli interventi e delle azioni previste a favore dei cittadini pugliesi.

si, oltre a specifiche iniziative concernenti la tutela dei minori immigrati.

3. La Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all'articolo 6, presenta un piano triennale per l'approvazione da parte del Consiglio regionale nella sessione dedicata al bilancio. Il piano contiene gli obiettivi e le priorità d'intervento, le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi, gli strumenti attuativi e l'ammontare delle risorse. Il piano è predisposto dalla Giunta regionale anche nel caso in cui la Consulta non ha espresso in tempo utile il proprio parere.

4. I Comuni e gli altri enti locali concorrono alla formazione del piano triennale presentando alla Regione i propri programmi entro il 30 maggio di ogni anno.

5. La Regione eroga finanziamenti a sostegno delle iniziative degli enti locali nei limiti delle previsioni di bilancio.

Art. 5 (Programma annuale)

1. La Giunta regionale, in attuazione del piano triennale e sentita la Consulta di cui all'articolo 6, approva il piano annuale degli interventi.

2. In sede di prima attuazione, la Giunta approva, anche senza il concorso della Consulta, un piano annuale delle attività.

Art. 6 (Consulta regionale dell'immigrazione extracomunitaria)

1. È istituita la Consulta regionale dell'immigrazione extracomunitaria.

2. La Consulta regionale dell'immigrazione extracomunitaria è presieduta dal Presidente della Regione o da un Assessore suo delegato ed è composta:

a) da un rappresentante per ciascuna collettività di immigrati extracomunitari, costituita in associazione regionale e iscritta all'albo di cui all'articolo 9. I predetti rap-

presentanti non possono comunque superare il cinquanta per cento dei componenti effettivi della Consulta; è garantita la presenza di etnie diverse fra loro;

- b) dal Presidente regionale dell'Associazione nazionale Comuni italiani o suo delegato;
- c) dal Presidente dell'Unione regionale delle Province pugliesi (URPP) o suo delegato;
- d) da un rappresentante per ogni Comune capoluogo scelto dal Sindaco tra gli Assessori comunali o loro sostituti;
- e) da quattro Segretari regionali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, sulla base dei criteri CNEL, o loro delegati;
- f) da quattro rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'Organismo nazionale di coordinamento, costituito presso il CNEL, che hanno la propria rappresentanza in Puglia;
- g) da quattro Presidenti o Segretari regionali delle Associazioni datoriali dei diversi settori economici, designati dalle rispettive organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, secondo i criteri adottati dal CNEL, o loro delegati;
- h) da un rappresentante del CNEL;
- i) da un rappresentante dell'Ufficio immigrazione, senza diritto di voto;
- l) dai Sindaci dei Comuni sede dei centri di accoglienza.

3. I componenti della Consulta decadono se sono assenti ingiustificati per più di due volte di seguito; la carica non è rinnovabile.

4. In caso di decadenza o dimissioni, i componenti della Consulta sono sostituiti con le medesime procedure di nomina.

Art. 7 (Compiti della Consulta)

1. Alla Consulta sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) promuovere fra gli immigrati, attraverso i

- programmi di cui agli articoli 4 e 5, un'adeguata informazione sulle condizioni di vita e di lavoro nella Regione;
- b) esprimere pareri e formulare proposte in ordine agli atti legislativi e amministrativi regionali, per i profili riguardanti l'immigrazione extracomunitaria;
 - c) esprimere pareri su ogni altro argomento sottopostole dalla Giunta o dal Consiglio regionale;
 - d) collaborare, su richiesta della Giunta regionale, alla realizzazione di iniziative concernenti le problematiche connesse all'immigrazione;
 - e) promuovere gli opportuni collegamenti con le Consulte istituite dagli enti locali della Puglia, con quelle delle altre Regioni, con quelle nazionali e con i Consigli territoriali per l'immigrazione;
 - f) promuovere, attraverso i programmi di cui agli articoli 4 e 5, la costituzione e lo sviluppo di associazioni democratiche degli immigrati extracomunitari;
 - g) proporre alla Regione iniziative, anche nei confronti del Parlamento e del Governo, concernenti questioni di ordine economico, sociale, previdenziale e assistenziale, da realizzare anche d'intesa con gli Stati dai quali gli immigrati provengono;
 - h) sottoporre al Consiglio regionale una relazione triennale sullo stato di attuazione delle politiche per l'integrazione degli immigrati e un rapporto annuale sullo stato delle iniziative.

Art. 8 **(Funzionamento della Consulta)**

1. I componenti della Consulta per l'immigrazione sono nominati per la durata della legislatura, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni pervenute dai soggetti di cui all'articolo 6. Le designazioni del componente effettivo e del supplente devono essere trasmesse entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta con indicazione dei membri

effettivi e supplenti, che sono nominati contestualmente.

2. Qualora nel termine di cui al comma 1 non siano pervenute tutte le designazioni, la Consulta è costituita sulla base di quelle ricevute, sempre che sia assicurata la maggioranza dei componenti di cui all'articolo 6, lettera a) e fatte comunque salve le successive eventuali integrazioni.

3. La Consulta elegge a maggioranza, nel proprio seno, due Vice Presidenti, di cui uno individuato fra i membri di cui all'articolo 6, lettera a), con funzioni vicarie.

4. Le funzioni di Segretario della Consulta sono svolte da un dipendente regionale dell'ufficio competente all'uopo incaricato dalla Giunta regionale.

5. Ogni qualvolta lo ritiene utile, il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Consulta, senza diritto di voto, altri rappresentanti di amministrazioni locali, di enti, associazioni, centri di accoglienza e qualsivoglia interessato ai problemi migratori.

6. La Consulta si riunisce almeno quattro volte all'anno.

7. Le riunioni della Consulta sono valide se a esse partecipa la maggioranza dei membri in carica in prima convocazione, con qualunque numero dei componenti in seconda convocazione.

8. La Consulta, entro sessanta giorni dalla data della propria costituzione, approva il regolamento interno di funzionamento. Il regolamento può prevedere anche l'istituzione e il funzionamento di un Comitato esecutivo della Consulta.

9. La partecipazione ai lavori della Consulta è a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso di eventuali spese di viaggio, ove spettanti, con le modalità e i criteri stabiliti dalla legge regionale.

Art. 9 **(Albo delle Associazioni degli immigrati extracomunitari)**

1. Resta in vigore l'Albo delle Associazioni degli immigrati extracomunitari, istituito ai

sensi della legge regionale 11 maggio 1990, n. 29. La tenuta dell'Albo può essere disciplinata nel dettaglio dalla Giunta regionale con apposito regolamento.

2. L'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 è condizione per la designazione dei rappresentanti di cui all'articolo 6, lettera a).

Art. 10
(Albo dei centri di accoglienza)

1. È istituito l'Albo regionale dei centri di accoglienza.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un regolamento contenente i criteri strutturali e gestionali cui i centri devono uniformarsi per ottenere l'iscrizione all'Albo e le modalità di iscrizione.

3. I Comuni interessati autorizzano l'istituzione di non più di due centri di accoglienza nel proprio territorio; nel quadro delle norme regolamentari regionali, i Comuni espletano compiti di gestione, controllo e vigilanza sui centri di accoglienza.

4. L'iscrizione all'Albo regionale dei centri di accoglienza costituisce condizione indispensabile per l'ammissione ai finanziamenti e alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 40, comma 2, del d. Lgs. 286/1998.

5. Ai Comuni inferiori ai 20 mila abitanti, sede di centri di accoglienza con permanenza media di duecento unità giornaliera su base annua, vengono attribuite risorse rivenienti dalla legge regionale 12 maggio 1980, n. 42 e dall'articolo 15 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17, calcolando al doppio la con-

sistenza demografica.

Art. 11
(Azione civile contro la discriminazione)

1. Ogni Comune organizza presso i suoi uffici un apposito servizio per gli immigrati con compiti di osservazione, informazione e assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Il servizio è aperto alla collaborazione delle associazioni del volontariato sociale.

Art. 12
(Centri di accoglienza già in funzione)

1. I centri di accoglienza attualmente in funzione in collaborazione con le Prefetture e/o i Comuni possono continuare la propria attività adottando metodologie di gestione sempre meglio ispirate al criterio del rispetto delle persone e di tutte le norme igieniche e sulla sicurezza vigenti.

2. Le strutture e l'organizzazione interna dei centri devono successivamente essere adeguate entro termini perentori alle norme regolamentari di cui all'articolo 10.

Art. 13
(Abrogazioni)

1. La l.r. 29/1990 è abrogata, con eccezione dell'articolo 15. (1)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

NOTE

(1) L'art. 15 della L.R. 29/90, di modifica alla L.R. 65/79, art. 7, è da ritenersi abrogato dall'art. 14 della L.R. 23/2000.

Legge Regionale 15 dicembre 2000, n. 27
Modifica e integrazione alla Legge Regionale 4 agosto 1999, n. 24
“Principi e direttive per l’esercizio delle competenze regionali in materia di commercio”

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI

- Amministrazioni Comunali
- Operatori commerciali

PRINCIPALI SCADENZE PERIODICHE E RELATIVI ADEMPIMENTI PREVISTI PER SOGGETTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE

SCADENZE

- Dall’1 febbraio al 7 marzo
- Dal 20 luglio al 10 settembre

ADEMPIMENTI

Vendite straordinarie consentite

SOGGETTI

- Operatori del commercio

LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 2000, N. 27

Modifica e integrazione alla Legge Regionale 4 agosto 1999, n. 24**“Principi e direttive per l’esercizio delle competenze regionali in materia di commercio”**

(Pubblicata nel B.U.R. n. 152 del 22 dicembre 2000)

Art. 1

1. Nel titolo V della legge regionale 4 agosto 1999, n. 24 le parole di “liquidazione e di fine stagione” sono sostituite con la parola “straordinarie”.

Art. 2

1. Nel comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 24/1999, la data “7 gennaio” è sostituita con “1° febbraio” e la data “10 luglio” è sostituita con “20 luglio”.

Art. 3

1. Dopo l’articolo 19 della l.r. 24/1999, è inserito il seguente:

“Art. 19 bis (Vendite promozionali)

1. Le vendite promozionali sono effettuate dall’operatore commerciale al fine di promuovere gli acquisti di alcuni prodotti merceologici per un periodo di tempo limitato nel tempo, praticando uno sconto sul prezzo normale di vendita salvaguardando la clausola del sottocosto.

2. Le vendite promozionali non possono essere effettuate nei quaranta giorni antecedenti i saldi, durante i saldi stessi, né nei quaranta giorni prima di Natale.

3. La durata massima della vendita promozionale non potrà superare i trenta giorni e non potrà, altresì, interessare articoli oggetto dell’immediata precedente vendita promozionale.

4. Per l’effettuazione della vendita promozionale, l’esercente è tenuto a darne preventiva comunicazione al Comune dove ha sede

l’esercizio almeno cinque giorni prima dell’inizio della vendita indicando:

- a) la data di inizio e la durata della vendita;
- b) i prodotti oggetto della vendita e le percentuali di sconto praticate per ciascuna di essi;
- c) la sede dell’esercizio;
- d) le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita promozionale, da tutti gli altri”.

Art. 4

1. Il titolo dell’articolo 20 della l.r. 24/1999 è sostituito con il seguente: “Disposizioni comuni per le vendite straordinarie”.

Art. 5

1. Nel comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 24/1999, la congiunzione “e” tra le parole “liquidazione” e “di fine stagione” è sostituita con la “virgola” e subito dopo la parola “stagione” sono aggiunte le parole “e promozionali”.

Art. 6

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 24/1999 è inserito il seguente:

“1 bis. È fatto obbligo all’esercente di esporre i cartelli informativi sul tipo di vendita straordinaria che si sta effettuando”.

Art. 7

1. Nel comma 11 dell’articolo 20 della l.r. 24/1999 sostituire le parole «di liquidazione e sui saldi» con la parola «straordinarie».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

NOTE

(1) Il testo aggiornato e coordinato del Titolo V della L.R. 24/99 è pubblicato nel BUR n. 152 del 22.12.2000.

Legge Regionale 22 dicembre 2000, n. 28
“Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2000”

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI

- Amministrazioni comunali e Comunità Montane Murgia Tarantina
- Aziende di trasporto
- SEAP
- Consorzi di sviluppo industriale e servizi alle imprese
- Consorzi di Bonifica
- IRIIP
- CNOS
- ASL; IRCCS
- IACP

PRINCIPALI SCADENZE PERIODICHE E RELATIVI ADEMPIMENTI PREVISTI PER SOGGETTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE

SCADENZE	ADEMPIMENTI	SOGGETTI
• Entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno successivo all’esercizio finanziario a cui si riferiscono	Approvazione e trasmissione alla regione dei rendiconti finanziari (art. 24, co. 1)	• ASL
• Trimestrale	Invio relazioni alla Regione sui risultati dei riscontri eseguiti	• Collegio revisori conti ASL
• Semestrale	Invio relazione alla Regione sull’andamento finanziario della Asl (art. 24, co. 3)	

LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2000, N. 28

“Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2000”

(Pubblicata nel B.U.R. n. 152 suppl. del 22 dicembre 2000)

**TITOLO I
NORME DI VARIAZIONE
AL BILANCIO 2000****Art. 1
(Finalità)**

1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2000, approvato con legge regionale 12 aprile 2000, n. 9, così come modificata con la legge regionale di assestamento 5 settembre 2000, n. 11, sono introdotte le variazioni di cui all’allegato “A” della presente legge.

**Art. 2
(Adeguamento dello stato di previsione dell’entrata e della spesa)**

1. Per effetto delle variazioni di cui all’articolo 1, l’ammontare complessivo dell’entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2000 risulta modificato in lire 41.507.284.430.023 in termini di competenza e in lire 51.626.439.983.730 in termini di cassa per l’entrata e in lire 41.507.284.430.023 in termini di competenza e in lire 51.626.439.983.730 in termini di cassa per la spesa.

**Art. 3
(Modifiche e integrazioni nella descrizione ed elencazione di capitoli di entrata e di spesa)**

1. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli di entrata e di spesa di cui al documento contabile allegato alla l.r. 9/2000 sono introdotte le variazioni e integrazioni di cui agli al-

legati “B” e “C” della presente legge.

**Art. 4
(Istituzione dell’Ufficio rapporti con le istituzioni dell’Unione europea a Bruxelles)**

1. È costituito l’Ufficio rapporti con le istituzioni dell’Unione europea con sede a Bruxelles.

2. La dotazione organica del personale dell’Ufficio è determinata con deliberazione di Giunta regionale su proposta del Presidente e non potrà superare le cinque unità, di cui un dirigente e quattro non inferiori alla categoria D.

3. Ai dipendenti regionali assegnati a prestare servizio presso detto Ufficio è corrisposta un’indennità speciale mensile a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all’estero.

**Art. 5
(Abrogazione articolo 95 legge regionale 25 marzo 1974, n. 18)**

1. Le procedure di cui all’articolo 95 della l.r. 18/1974 sono definitivamente concluse e la medesima norma è abrogata. Sono fatti salvi i pronunciamenti giurisdizionali irrevocabili su contenziosi instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 6
(Integrazione articolo 13 l.r. 9/2000)**

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 9/2000 è inserito il seguente comma 2 bis:
“2 bis. Le disponibilità finanziarie non utilizzate al termine del corrente esercizio 2000

sul predetto capitolo 1121029 sono mantenute in bilancio quali residui di stanziamento e impiegate, per le finalità di cui al presente articolo, nel corso dell'esercizio successivo".

Art. 7 (Mutui e prestiti regionali)

1. Il Tesoriere regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66 della legge regionale di contabilità 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni, provvede a effettuare, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, pagamenti anche senza l'emissione di mandati qualora i pagamenti stessi siano riferiti a mutui e prestiti non rientranti in quelli assunti ai sensi della legge 19 marzo 1993, n. 68 e non vi abbiano provveduto, alle previste scadenze, i competenti uffici regionali.

2. Il Tesoriere è autorizzato a tal fine ad accantonare sulle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio del prestito con specifico vincolo irrevocabile a favore degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito.

3. Entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese successivo al pagamento, la Regione Puglia emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione contabile.

Art. 8 (Disposizioni in materia di trasporti)

1. Fino alla elaborazione del piano regionale dei trasporti (PRT) di cui all'articolo 7 della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13 e per l'elaborazione del piano triennale dei servizi (PTS) di cui all'articolo 8 della medesima legge regionale, si assumono come servizi minimi di TPRL gli autoservizi che risultano ammessi alla contribuzione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge,

con eventuale esclusione di quelli riconosciuti dalla Giunta regionale non corrispondenti alla domanda di mobilità di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. **(1)**

2. Per l'elaborazione del PTS la Giunta regionale può incaricare, previo esperimento di licitazione privata, consulenti esterni di comprovata esperienza nel settore. La relativa spesa trova copertura, per l'anno 2000, nello stanziamento iscritto al capitolo 0552026.

3. Il comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 13/1999 è sostituito dal seguente:

"2. Il soggetto gestore di servizi di trasporto pubblico in affidamento diretto o concessione o autorizzazione incorre:

- a) nella decadenza di tutti gli affidamenti diretti o concessioni o autorizzazioni quando venga a perdere il requisito di idoneità morale o finanziaria o professionale; quando, dopo la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 33 e nonostante diffida ad adempiere, reiteri la non osservanza agli obblighi derivanti da leggi, regolamenti o contratti di lavoro; quando denunci disavanzi gestionali non coperti dagli eventuali corrispettivi contrattuali per più di due esercizi consecutivi;
- b) nella decadenza dell'affidamento o della concessione o dell'autorizzazione quando, in assenza di causa di forza maggiore, non inizi il servizio alla data fissata nel contratto né a quella successiva fissata con diffida; quando ne dismetta, anche in parte, l'esercizio senza preventiva autorizzazione dell'ente affidante o concedente; quando, dopo la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 33 e nonostante diffida ad adempiere, reiteri la non osservanza anche a una sola delle restanti clausole contrattuali;
- c) nella decadenza dell'affidamento o della concessione o dell'autorizzazione quando

NOTE

(1) Comma così modificato dalla L.R. 10/2001.

ceda a terzi, in qualsiasi forma, il servizio o quote parti di esso senza la preventiva autorizzazione dell'ente competente. Nel caso di perdita del requisito di idoneità morale o finanziaria o professionale la decadenza decorre dalla data in cui il fatto è accertato; nei restanti casi la pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due successive diffide intime al soggetto gestore dall'ente affidante o concedente ed è operativa dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida. La decadenza non attribuisce alcun diritto di indennizzo al soggetto dichiarato decaduto”.

4. Al comma 5 dell'articolo 22 della l.r. 13/1999, dopo le parole «servizi limitrofi», sono aggiunte le parole «La medesima disposizione si applica anche nel caso di decadenza dalla concessione o dall'affidamento diretto per qualsiasi altra causa, ivi compresa l'inadempienza agli obblighi di cui all'articolo 35, comma 2, della l.r. 13/1999 nel testo sostituito dall'articolo 56, comma 11, della l.r. 9/2000».

5. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 13/1999 sono aggiunte le seguenti parole: «per i percorsi e le fermate nei centri urbani il predetto riconoscimento è attribuito alla competenza dei Comuni interessati, che ne danno comunicazione all'ente affidante».

6. (Rinviato)

7. A parziale modifica dell'articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37, la gestione stralcio per la definizione delle pendenze residuali delle cessate gestioni di autoservizi interurbani è affidata ad apposita struttura di progetto presso l'Assessorato ai trasporti e vie di comunicazione, che vi provvede in autonomia funzionale e organizzativa e avvalendosi della commissione già istituita in applicazione della citata l.r. 37/1995 e da integrare con due dipendenti regionali di categoria D3 del Settore legale e contenzioso e due dipendenti regionali del Settore trasporti, dei quali uno di categoria D3 e uno di categoria B3.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di

espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 18 della l.r. 13/1999 è fatto divieto di autorizzare concessioni di intensificazioni di programmi di esercizio, ivi comprese quelle in via sperimentale, che comportino maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

9. L'articolo 58 della l.r. 9/2000 è abrogato.

10. Dopo il comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 13/1999 è inserito il seguente comma 1 bis:

“1 bis. La mancata sottoscrizione dei contratti «ponte» di servizio comporta l'automatica decadenza dalle concessioni senza l'attivazione di alcun procedimento amministrativo né alcun obbligo di comunicazione da parte dell'ente concedente”.

11. Il termine del 31 dicembre 2000 previsto dall'articolo 56, commi 10 e 13, della l.r. 9/2000, già riferito al 30 giugno 2000 con l'articolo 35, commi 1 e 8, della l.r. 13/1999, è ulteriormente differito non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Al fine di concorrere alle spese di trazione, carburante e risorse umane sostenute nel periodo 1° gennaio 1999-31 dicembre 2000 dalle aziende pugliesi esercenti servizi di TPRL su gomma e assunti come servizi minimi ai sensi dell'articolo 36 della l.r. 13/1999, è iscritto con la presente legge di variazione apposito stanziamento di lire 1 miliardo 300 milioni sul capitolo di nuova istituzione 552036 del bilancio regionale avente a oggetto «Concorso straordinario per spese correnti nel settore del TPR». L'importo stanziato sarà erogato con apposita deliberazione dirigenziale del Settore trasporti con il criterio importo stanziato-fratto aut.chilometri complessivi ammessi-per aut.chilometri per singola azienda esercente i servizi minimi di cui all'articolo 36 della l.r. 13/1999.

13. Alla spesa derivante dall'attuazione del comma 12 si provvede mediante storno di lire 1 miliardo 300 milioni dal capitolo 552012 al capitolo 552036.

Art. 9**(Autorizzazione di spesa per la ricostituzione del capitale sociale della partecipata Società esercizio aeroporti Puglia (SEAP) - SpA)**

1. È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi 824 milioni per la copertura della quota di ricostituzione del capitale sociale della partecipata SEAP - SpA.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato il trasferimento della somma di lire 10 miliardi 824 milioni.

3. Alla relativa spesa si fa fronte mediante istituzione con la presente legge di variazione di apposito stanziamento di pari importo sul capitolo 562014 del bilancio regionale avente ad oggetto: "Trasferimenti per ricostituzione del capitale sociale della partecipata SEAP SpA (legge di variazione al bilancio di previsione 2000)".

Art. 10**(Trasferimenti dallo Stato delle risorse in edilizia residenziale giacenti al 31 dicembre 1998)**

1. Le risorse finanziarie provenienti, ai sensi dell'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e in attuazione dell'articolo 2 dell'accordo di programma sottoscritto in data 26 ottobre 2000 tra la Regione Puglia e il Ministero dei lavori pubblici, dai fondi di edilizia agevolata giacenti al 31 dicembre 1998 sul conto corrente n. 20103 della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, pari a lire 250.916.055.691, da accreditare in favore della Regione Puglia sul conto corrente n. 22705 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, sono acquisite al bilancio regionale con imputazione al capitolo di entrata di nuova istituzione 2057305 avente ad oggetto: «Assegnazione fondi dallo Stato per l'edilizia agevolata giacenti al 31 dicembre 1998 presso la Cassa depositi e prestiti - (articolo 61, comma 1, d. lgs. 112/1998 - articolo

2 accordo di programma del 26 ottobre 2000)».

2. I fondi di cui al comma 1 sono, all'atto del trasferimento, portati a incremento degli stanziamenti di bilancio dei seguenti capitoli di spesa e secondo l'articolazione di seguito riportata:

- a) quanto a lire 74 miliardi sul capitolo 491036 avente ad oggetto «Annualità» in conto interessi concessi con leggi regionali sulla casa ;
- b) quanto a lire 100 miliardi sul capitolo 1110050 avente ad oggetto «Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari»;
- c) quanto a lire 76.916.055.691 sul capitolo 491037 avente ad oggetto «Annualità in conto interessi concessi con leggi statali sulla casa - anno corrente legge 5 agosto 1978, n. 457».

3. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica e infrastrutturale previsti dai "Protocolli di intesa" già stipulati con la partecipazione della Regione Puglia ai sensi delle deliberazioni CIPE 10 gennaio 1995 e 28 giugno 1995, la Giunta regionale è autorizzata a concedere finanziamenti aggiuntivi ai Comuni interessati per la realizzazione degli interventi di recupero delle periferie urbane. Le somme necessarie di edilizia sovvenzionata, che non transitano dal bilancio regionale, a eccezione dei PRU, sono prelevate dai fondi del programma di edilizia residenziale pubblica del quadriennio 1992-95 e precedenti non ancora assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché da eventuali nuove disponibilità finanziarie nel settore della edilizia residenziale pubblica.

Art. 11**(Trasferimenti dallo Stato in edilizia residenziale relativi all'annualità 1999)**

1. I fondi erogati dallo Stato per l'edilizia convenzionata agevolata ai sensi delle leggi

457/1978, 15 febbraio 1980, n. 25, 25 marzo 1982, n. 94, 11 marzo 1988, n. 67, relativi all'annualità 1999, sono utilizzati, per la parte eccedente l'ammontare dei contributi statali necessari al pagamento dell'annualità maturata nel medesimo anno, a copertura in entrata a pareggio delle annualità maturate a favore degli istituti di credito convenzionati e agli stessi erogate nel periodo dal 1991 al 1998 e, per l'eventuale differenza, con imputazione al capitolo di entrata 2057000 quale maggiore accertamento e al correlato capitolo di spesa 491037 quale maggiore stanziamento.

Art. 12
**(Commissione per la formazione
delle graduatorie e per la mobilità)**

1. Ai componenti le commissioni per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54 è corrisposto dai Comuni un gettone di presenza dell'importo di lire 150 mila lorde per ciascuna seduta, intendendosi per seduta il complesso dei lavori svolti nell'intera giornata anche se in tempi frazionati.

Art. 13
**(Anticipazione IVA ai consorzi SISRI
di cui alla legge regionale
3 ottobre 1986, n. 31)**

1. I competenti uffici regionali provvedono ad anticipare ai Consorzi per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese (SISRI) di cui alla l.r. 31/1986 le spese relative all'IVA sostenuta con riferimento alla realizzazione degli interventi finanziati con fondi dell'Unione europea, dello Stato o regionali e comunque gestiti dalla Regione Puglia.

2. I Consorzi SISRI provvedono alla restituzione delle somme anticipate entro sessanta giorni dall'avvenuto previsto rimborso da parte dell'erario.

3. La presente legge ha effetto su tutti i finanziamenti per opere gestite dalla Regione Puglia, compresi quelli in corso di realizzazione alla data della sua entrata in vigore.

4. A garanzia della restituzione alla Regione Puglia delle somme anticipate per IVA, i Consorzi SISRI prestano apposita fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari alle somme di volta in volta erogate, da svincolare all'atto delle restituzioni delle somme stesse.

5. La Ragioneria provvede a tal fine ad attivare in stretta correlazione appositi capitoli di bilancio di entrata e di spesa in partite di giro.

Art. 14
(Disposizioni in materia di lavori pubblici)

1. Le disponibilità finanziarie già impegnate, in attuazione degli articoli 3 e 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sui capitoli di spesa 522050, 522060 e 594020 vengono destinate al pagamento delle annualità di contributo relative agli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è sorta obbligazione giuridicamente vincolante per contratti con imprese esecutrici dei lavori. Il dirigente del Settore lavori pubblici provvede con proprio provvedimento alle conseguenti sistemazioni contabili.

Art. 15
**(Passività pregresse delle Aziende
di promozione turistica di Puglia)**

1. Al fine di sostenere, sulla base delle previste verifiche contabili effettuate dai commissari liquidatori ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 23 ottobre 1996, n. 23, il pagamento delle passività pregresse delle Aziende di promozione turistica (APT) di Puglia, viene iscritto apposito stanziamento di lire 1 miliardo 750 milioni sul c.n.i. 4320 del bilancio regionale avente a oggetto «Pagamento passività pregresse delle APT di Pu-

glia (l.r. 23/1996 - legge di variazione bilancio 2000)».

Art. 16

(Disposizioni in materia di impianti irrigui collettivi di proprietà regionale)

1. La validità delle norme di cui all'articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 32 è prorogata sino alla data di entrata in vigore della nuova legge di riordino dei Consorzi di bonifica e, comunque, sino e non oltre il 31 dicembre 2001” .

Art. 17

(Integrazione alla legge regionale 28 gennaio 1998, n. 6 in materia del demanio e del patrimonio regionale) (1)

1. Dopo il comma 2 sexies dell'articolo 1 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 6, è aggiunto il seguente comma 2 septics:

“2 septies. Gli oneri finanziari relativi alla realizzazione delle strutture immobiliari della nuova sede dell'ex Istituto regionale d'incremento ippico pugliese (IRIIP) in Castelluccio dei Sauri sono fronteggiati con l'intero importo dei proventi rivenienti dall'alienazione del complesso «ex SICEM» in Foggia”.

NOTE

(1) La L.R. 6/98 reca modifiche all'art. 33 della L.R. 27/95 “Disciplina dei demanio e patrimonio regionale”. Si riporta il testo coordinato e aggiornato dell'art. 33 della L.R. 27/95:

Art. 33

(Programma di alienazione)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni o patte di essi, indicati nella tabella A) allegata alla presente legge, facenti parte del patrimonio disponibile della Regione, sulla base di un programma da sottoporre al Consiglio regionale.

2. In deroga al disposto di cui al precedente comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad alienare i seguenti beni disponibili:

- 1) compendio immobiliare IRRIP con esclusione dei terreni;
- 2) palestra ex G.I., Via Napoli, 264, Bari.

2bis. Il bene palestra ex GI, sito in Bari alla via Napoli n. 204, può essere ceduto al Comune di Bari, al prezzo fissato dal competente U.T.E., in deroga alle procedure di alienazione previste dal precedente articolo 27.

2ter. In deroga al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata, relativamente al bene immobile ex IRIIP, sito in Foggia alla via Caggese, a:

- a) concedere il compendio immobiliare, costituito dai corpi di fabbrica esistenti e relative pertinenze, con diritto di superficie per la durata di anni 99 all'Università degli Studi di Bari per l'espletamento delle relative attività didattiche e amministrative,-
- b) utilizzare il terreno adiacente al citato compendio, di proprietà regionale, conformemente alla destinazione d'uso prevista nella strumentazione urbanistica, per ampliamento di struttura universitaria, per la realizzazione della sede degli uffici regionali e per terziario direzionale.

2quater. L'università degli Studi di Foggia, appena resa autonoma a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale costitutivo, subentra all'Università agli Studi di Bari nel diritto di superficie.

2quinques. In caso di modifica di destinazione d'uso, il compendio immobiliare di cui alla precedente lett. a) ritorna nell'immediata proprietà del legittimo proprietario.

2sexies. Al trasferimento del compendio immobiliare provvede l'Assessorato regionale agli Affari generali in relazione alla intervenuta realizzazione delle strutture immobiliari della nuova sede dell'ex IRIIP, al fine di evitare pregiudizio alla relativa attività istituzionale.

2 septies. Gli oneri finanziari relativi alla realizzazione delle strutture immobiliari della nuova sede dell'ex Istituto regionale d'incremento ippico pugliese (IRIIP) in Castelluccio dei Sauri sono fronteggiati con l'intero importo dei proventi rivenienti dall'alienazione del complesso ex SICEM in Foggia.

Art. 18
(Modifica alla l.r. 9/2000)

1. Il comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 9/2000 è così riformulato:

“1. Al fine di favorire l'incremento occupazionale in tutto il territorio regionale, la Giunta regionale è autorizzata a trasferire, gratuitamente, in favore degli enti locali i beni immobili regionali che si trovano nella disponibilità o nell'uso degli stessi. L'incremento occupazionale deve essere documentato nella istanza”.

Art. 19
(Disposizioni all'Amministrazione provinciale di Lecce per il centro di formazione professionale CNOS - Polivalente di Lecce)

1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 21 dicembre 1998, n. 32 “Trasferimento all'Amministrazione provinciale di Lecce del Centro di formazione professionale CNOS - Polivalente di Lecce”, già prorogate per l'anno 1999/2000 dall'articolo 24 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17, hanno validità anche per le annualità 2000/2001 del Programma operativo regionale (POR) - Puglia.

2. L'Amministrazione provinciale di Lecce può utilizzare gli operatori del centro Polivalente ex CNOS iscritti nell'albo o nell'elenco di cui all'articolo 26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, alle proprie dipendenze, presso i Centri territoriali per l'impiego di cui all'articolo 7 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 19, secondo la previsione contenuta nell'apposita misura del “complemento di programmazione” per il Fondo sociale europeo (FSE) del POR Puglia 2000-2006. La Giunta regionale emana al riguardo apposite specifiche direttive.

TITOLO II
NORME IN MATERIA
DI RAZIONALIZZAZIONE,
CONTENIMENTO E
QUALIFICAZIONE
DELLA SPESA SANITARIA

Art. 20
(Disposizioni in materia
di razionalizzazione della spesa sanitaria)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale 5 giugno 1997, n. 16 è sostituito dal seguente:

“6. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 sexies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, individua le funzioni assistenziali oggetto di specifico progetto obiettivo da finanziarsi in base al costo standard di produzione del relativo programma di assistenza. In fase di prima attuazione i progetti obiettivo individuati ai fini del finanziamento per costo standard di produzione sono i seguenti:

- a) assistenza a malattie rare;
- b) allarme sanitario e trasporto in emergenza, nonché funzionamento della centrale operativa;
- c) trapianti d'organo, di midollo osseo e di tessuto”.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le tariffe in vigore per le prestazioni rese dalle Aziende ospedaliere, dagli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS), di diritto pubblico e diritto privato, dagli ospedali dipendenti da enti ecclesiastici, dai presidi ospedalieri delle Aziende sanitarie locali (ASL) e dalle strutture private provvisoriamente accreditate vengono ridotte di cinque punti rispetto a quelle individuate per ciascuna tipologia di struttura dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 995 dell'8 marzo 1995 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Fino all'approvazione da parte della Giunta regionale del documento di indirizzo

economico-funzionale del servizio sanitario regionale e del riparto del fondo sanitario regionale per l'anno 2001, nei confronti delle strutture ospedaliere pubbliche, equiparate e private di cui al comma 2, per l'anno 2001, sono confermati i tetti di remunerazione fissati per le prestazioni a tariffa dalla deliberazione di Giunta regionale 27 dicembre 1999, n. 1832, ridotti del cinque per cento.

4. Ai sensi dell'articolo 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è competenza dei Direttori generali delle ASL, nell'ambito di quanto definito dalla programmazione regionale, definire le attività da potenziare e da depotenziare, nonché il volume massimo di prestazioni, distinto per tipologia e per modalità di assistenza, che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale si impegnano ad assicurare.

5. Le Aziende sanitarie sono tenute all'osservanza di quanto previsto dalla programmazione nazionale e regionale in materia di riduzione delle risorse finanziarie destinate al livello assistenziale ospedaliero e degli attuali indici di ospedalizzazione della assistenza sanitaria; le prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato vengono remunerate, sempre nei limiti invalicabili del tetto di remunerazione contrattualmente definito.

6. L'articolo 17 della legge regionale 22 dicembre 1997, n. 22 e il comma 7 dell'articolo 20 della legge regionale 5 maggio 1997, n. 16 sono abrogati.

7. I criteri e le modalità per la remunerazione delle prestazioni sanitarie interessanti residenti di altre Regioni e di altri Paesi resi dalle Aziende ospedaliere, dalle ASL, dagli IRCCS pubblici e privati, dagli enti ecclesiastici e dalle strutture private transitoriamente accreditate saranno determinati dalla Giunta regionale nel documento di indirizzo economico-funzionale del servizio sanitario regionale per l'anno 2001.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le prestazioni in day-hospital erogate dalle strutture pubbliche ed equiparate devono essere rese nel

rispetto di protocolli preventivamente autorizzati dalla Regione secondo la regolamentazione dettata con deliberazione di Giunta regionale n. 2016 del 3 giugno 1998.

9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2001, alle Aziende sanitarie, ai sensi dell'articolo 2 e seguenti della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 e successive modificazioni, è fatto divieto di procedere all'acquisizione di beni durevoli, servizi e prestazioni in assenza dell'autorizzazione regionale alla spesa, che può essere concessa unicamente nei limiti delle assegnazioni finanziarie regionali.

10. Entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Aziende sanitarie devono riesaminare i contratti di consulenza tecnica, sanitaria e amministrativa in vigore e richiedere alla Regione la conferma di quelli ritenuti indispensabili per il funzionamento dei servizi; la conferma deve essere effettuata osservando il criterio di utilizzare prioritariamente dipendenti o servizi del servizio sanitario regionale e conseguentemente di contrattare con le Aziende sanitarie pubbliche di appartenenza le relative e necessarie consulenze.

Art. 21

(Disposizioni per l'appropriatezza nell'erogazione dell'assistenza sanitaria)

1. Ai fini della verifica e del miglioramento dell'appropriatezza nell'erogazione dell'assistenza sanitaria e della remunerazione delle prestazioni dei soggetti erogatori presso i quali si registrano frequenze di ricoveri inappropriati, vengono definiti i seguenti standard:

a) per l'anno 2001 riduzione delle percentuali di inappropriata rilevate con l'applicazione del progetto Protocollo di revisione dell'uso dell'ospedale (PRUO) del venti per cento fino ai valori soglia di inappropriata, del trenta per cento per l'intero ricovero e del quaranta per cento

per la giornata di ammissione di ricovero;
 b) per l'anno 2001 la remunerazione complessiva dei soggetti erogatori che non realizzano l'obiettivo assegnato di cui alla lettera a), o che alla terza fase del progetto PRUO risultano comunque inadempienti rispetto all'obiettivo medesimo, è abbattuta nella misura non inferiore al 10 per cento.

2. La Giunta regionale nel documento di indirizzo economico-finanziario del servizio sanitario regionale per l'anno 2001 provvederà a definire ulteriori criteri e programmi per migliorare l'appropriatezza delle prestazioni.

3. Le Aziende USL hanno facoltà di verificare, ai fini della compensazione finanziaria, presso le Aziende ospedaliere l'appropriatezza della durata dei ricoveri che eccedono quella prevista dai relativi Diagnostic Related Group (DRG).

Art. 22

(Prestazioni erogate in regime di assistenza indiretta)

1. I rimborsi relativi alle prestazioni erogate in regime di assistenza indiretta, in attesa dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di accreditamento istituzionale da parte del Ministero della sanità, ai sensi del d. lgs. 229/1999, sono assicurati, per l'anno 2001, con le stesse modalità e misure attualmente in vigore.

2. Gli accreditamenti transitori delle strutture sanitarie e dei professionisti, in attesa dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1 o di provvedimenti regionali in materia, sono prorogati per l'anno 2001.

Art. 23

(Disposizioni per le dotazioni organiche e il personale delle Aziende sanitarie)

1. Le dotazioni organiche delle Aziende

sanitarie sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai posti coperti al 31 agosto 2000, nonché ai posti per i quali alla stessa data risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato un bando di concorso negli inquadramenti giuridici ed economici in atto.

2. Il numero dei dipendenti in servizio delle Aziende sanitarie, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, entro e non oltre il 31 dicembre 2001 deve risultare ridotto almeno del 2 per cento rispetto al numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1999.

3. Fino all'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 è fatto divieto alle Aziende sanitarie di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nonché di procedere all'avvio di bandi concorsuali per posti resisi vacanti o che si renderanno vacanti.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le Aziende sanitarie non possono effettuare assunzioni di personale a tempo determinato con esclusione di quelle appartenenti al ruolo sanitario.

5. Sono portate a termine per i posti messi a concorso le procedure di assunzione di personale dei SERT di tutti i ruoli purchè ricompreso nella dotazione organica approvata dalla Regione.

6. Gli oneri finanziari derivanti dalla ridefinizione delle dotazioni organiche, di cui ai commi 1 e 2, non devono comunque superare i limiti fissati dall'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Art. 24

(Vincoli finanziari per i Direttori generali)

1. Le Aziende sanitarie sono tenute ad approvare e trasmettere alla Regione i rendiconti finanziari entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno successivo all'esercizio finanziario a cui si riferiscono, nonché a rispettare i termini di rendicontazione trimestrale previsti dalla l.r. 38/1994 e successive modificazioni.

2. Fermo restando la verifica dei risultati amministrativi e di gestione da effettuarsi ai

sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 17 ottobre 1994, n. 590 e del d. lgs. 229/1999, alle scadenze previste, l'accertamento di disavanzi di amministrazione nelle Aziende sanitarie, rilevato il mancato adempimento da parte del Direttore generale di quanto prescritto dalle leggi regionali nonché dai documenti di indirizzo economico-funzionale del servizio sanitario regionale, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, determina comunque la decadenza automatica dello stesso, secondo quanto previsto dalle specifiche norme dell'articolo 3 bis del d. lgs. 229/1999.

3. I Collegi dei revisori dei conti delle Aziende sanitarie sono tenuti a riferire alla Regione, con apposite relazioni scritte, obbligatoriamente e almeno trimestralmente, sui risultati dei riscontri eseguiti, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; sono tenuti inoltre a trasmettere alla Regione, periodicamente e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento finanziario e sull'andamento dell'attività della ASL, o dell'Azienda ospedaliera.

4. (rinviato)

Art. 25

(Prestazioni specialistiche e ospedaliere erogate da soggetti privati provvisoriamente accreditati)

1. A norma del d. lgs. 502/1992 e successive modificazioni di cui agli articoli 8 quater, quinquies e sexies del d. lgs. 229/1999, i limiti di remunerazione per le prestazioni interessanti l'assistenza specialistica e ospedaliera erogate da soggetti privati provvisoriamente accreditati sono determinati, di norma annualmente, nell'ambito del documento di indirizzo economico-funzionale che costituisce atto di indirizzo, coordinamento e programmazione in materia sanitaria della Regione Puglia.

2. Nell'ambito delle linee e dei limiti fissati dalla programmazione regionale, a norma dell'articolo 8 quinquies del d. lgs. 229/1999,

alle Aziende sanitarie territoriali compete l'individuazione dei soggetti interessati tra quelli di cui al comma 1 del presente articolo, l'individuazione delle funzioni e delle attività da potenziare e depotenziare, la definizione dei volumi, della tipologia e delle modalità di erogazione delle prestazioni richieste, gli accordi contrattuali con detti soggetti e la verifica del loro rispetto anche in materia di appropriatezza delle prestazioni erogate.

3. Fino a diversa deliberazione da parte della Giunta regionale, da adottarsi nell'ambito del documento di indirizzo economico-funzionale in materia sanitaria per l'anno 2001 e triennale 2001-2003, nei confronti dei soggetti privati provvisoriamente accreditati si applicano le disposizioni e i tetti di remunerazione previsti dalla deliberazione di Giunta regionale 27 dicembre 1999, n. 1832.

4. Le regressioni tariffarie, nella misura e secondo le progressioni fissate dalla deliberazione di Giunta regionale 15 luglio 1999, n. 1003, trovano applicazione, sempre nei limiti invalicabili del tetto massimo di remunerazione, a partire dal volume di prestazioni complessivamente erogate nel 1998, fatti salvi i depotenziamenti già determinati dal Direttore generale della ASL, territorialmente competente.

5. I Direttori generali delle Aziende sanitarie controllano e remunerano le suddette prestazioni nell'ambito del predetto ammontare di remunerazione e degli accordi contrattuali da sottoscrivere.

6. A norma del comma 2 dell'articolo 8 quater del d. lgs. 229/1999, la mancata sottoscrizione da parte dei soggetti interessati degli accordi contrattuali determina la sospensione dell'esercizio di attività sanitarie in accreditamento nel servizio sanitario regionale.

Art. 26

(Disposizioni e vincoli applicativi alla legge regionale 9 giugno 1987, n. 16)

1. Le risorse finanziarie assegnate dalla

Regione alle Aziende sanitarie per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 46 della l.r. 9/2000 possono essere utilizzate esclusivamente per gli operatori che alla data del 31 dicembre 1999 erano adibiti per l'attuazione delle finalità di cui alla l.r. 16/1987.

2. Alle Aziende sanitarie è fatto divieto di aumentare il numero degli operatori esistenti alla data del 31 dicembre 1996 e adibiti per le finalità della l.r. 16/1987 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 27

(Prime disposizioni applicative dell'articolo 8 ter del d. lgs. 229/1999)

1. La verifica di compatibilità del progetto per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 8 ter, comma 2, del d. lgs. 229/1999 è effettuata da parte della Regione, oltre che nei casi di rilascio della concessione edilizia di cui all'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, anche nei casi di denuncia di inizio di attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, qualora le opere comportino la modifica di destinazione di immobili o la manutenzione straordinaria o revisione o installazione di impianti tecnologici finalizzati alla realizzazione di strutture sanitarie o socio-sanitarie.

2. Il Comune acquisisce la verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione in tutti i casi in cui le opere per le quali è stata rilasciata concessione edilizia o presentata denuncia di inizio d'attività non sono iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le opere pubbliche delle ASL, e delle Aziende ospedaliere la deliberazione del Consiglio regionale con la quale viene finanziato intervento ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 equivale alla verifica di compatibilità del progetto da parte del-

la Regione ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 ter del d. lgs. 229/1999.

4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, regola il procedimento e individua gli standard di strutture o capacità produttive per l'applicazione dell'articolo 8 ter, commi 2, 3 e 4, del d. lgs. 229/1999.

Art. 28

(Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Oncologico» di Bari: proroga disposizioni transitorie di cui all'articolo 7 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 della l.r. 17/1999 sono prorogate fino a tutto il 31 dicembre 2001.

Art. 29

(Disposizioni in materia di trapianto - legge regionale 21 novembre 1996, n. 25)

1. I benefici di cui alla l.r. 25/1996, modificata e integrata dalla legge regionale 6 maggio 1998, n. 14, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della stessa legge si applicano ai dipendenti della Regione Puglia e loro familiari conviventi che per motivi istituzionali risultano residenti fuori regione.

2. Il termine trapianto di cui all'articolo 1 della l.r. 25/1996 deve essere inteso nel senso che, oltre al trapianto di interi organi, comprende ogni tipo di trapianto, ivi compreso quello autologo, ovvero il trasferimento di materiale cellulare o tessutale da una parte a un'altra del corpo di uno stesso individuo.

3. Le somme spettanti, non cumulabili con analoghi benefici eventualmente concessi dalla Regione di residenza, sono erogate dalla ASL di provenienza residenziale dei dipendenti regionali ed è rimborsata dalla Regione a carico del capitolo di spesa 781075 del bilancio autonomo

**TITOLO III
DISPOSIZIONI DIVERSE**

**Art. 30
(Modifiche alla legge regionale
13 dicembre 1983, n. 22) (1)**

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 22 "Trattamento di previdenza del personale regionale" e successive modifiche e integrazioni sono abrogati.

**Art. 31
(Disposizioni straordinarie per gli Istituti
autonomi case popolari - IACP)**

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di disciplina del nuovo ordinamento degli enti regionali operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica e del contestuale riordino dell'intera materia, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, viene nominato un Commissario straordinario per ciascun IACP.

NOTE

(1) L'art. 6 della L.R. 22/83 "Trattamento di previdenza del personale regionale" così disponeva:

**Art. 6
(Adempimenti di attuazione)**

Ai fini del recupero nei confronti dei competenti Istituti preposti alla liquidazione delle indennità di previdenza, che la Regione corrisponderà nella misura del 100% all'atto della cessazione dal servizio, il personale avente titolo o i superstiti aventi diritto nascono alla Regione stessa una procura irrevocabile, redatta nelle forme di legge, per la riscossione della somma erogata.

Le spese per il rilascio della procura sono a carico dell'interessato o dei superstiti aventi diritto.

(2) Si riporta il testo aggiornato e coordinato dell'art. 3 della L.R. 18/97 "Procedure di attuazione del piano di liquidazione del soppresso Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia (ERSAP)"

**Art. 3
(Durata in carica e compensi)**

1. Il Comitato tecnico consultivo dura in carica tre anni. (*)

2. Al Presidente e ai componenti esterni del Comitato viene attribuita una indennità mensile lorda rispettivamente pari a quella spettante al Presidente e ai componenti dell'organo di controllo della Regione sugli atti degli enti locali ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge regionale 22 giugno 1994, n. 22. (**)

3. Ai componenti del Comitato viene attribuito un gettone di presenza per ogni seduta pari a quello previsto per i componenti dell'organo di controllo dall'art. 19, comma 1, della legge regionale n. 22 del 1994.

(*) L'articolo 3 della L.R. 11/00, così dispone:

1. Le funzioni del Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni sono prorogate di tre anni.

(**) Art. 33 della L.R. 28/00 così dispone:

"1. I compensi previsti dall'articolo 3, comma 2, della L.R. 18/97 sono raddoppiati. Al Segretario del Comitato compete un gettone di presenza per ogni seduta pari al 50 per cento degli importi come sopra determinati".

2. Dalla data di nomina del Commissario straordinario gli organi in carica cessano la loro funzione, a eccezione del Collegio sindacale.

3. Il Commissario straordinario assume i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione dell'IACP e ha il compito di provvedere, entro diciotto mesi dalla data della sua nomina, alla ricognizione dei beni patrimoniali e dei rapporti attivi e passivi dei rispettivi IACP, curando la predisposizione del relativo rendiconto finale da inviare alla Giunta regionale.

4. Al Commissario straordinario è corrisposto un compenso pari a quello previsto per il Presidente.

**Art. 32
(Determinazioni urgenti in materia
di Consorzi di bonifica)**

(rinviato)

**Art. 33
(Comitato tecnico consultivo -
legge regionale 4 luglio 1997, n. 18) (2)**

1. I compensi previsti dall'articolo 3, com-

ma 2, della l.r. 18/1997 sono raddoppiati. Al segretario del Comitato compete un gettone di presenza per ogni seduta pari al 50 per cento degli importi così come sopra determinati.

Art. 34
(Modifica all'articolo 36, comma 1,
della l.r. 9/2000)

1. Al comma 1 dell'articolo 36 (Contributo

alla Comunità montana Murgia tarantina) della l.r. 9/2000, dopo la parola «costituzione», la lettera «e» è sostituita con una virgola e dopo la parola «avvio» sono aggiunte le parole «e di gestione».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Regolamento Regionale 28 febbraio 2000, n. 1
“Criteri e modalità per il finanziamento regionale dei progetti di lotta alla droga”

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI

- Amministrazioni Provinciali
- Comuni
- Comunità Montane
- AA.SS.LL.
- Organizzazioni di volontariato
- Cooperative sociali
- Enti Ausiliari (iscritti agli albi regionali e provinciali) che gestiscono strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

PRINCIPALI SCADENZE PERIODICHE E RELATIVI ADEMPIMENTI PREVISTI PER SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

SCADENZE	ADEMPIMENTI	SOGGETTI
• Entro 3 mesi dalla data di conclusione di ciascuna annualità del progetto triennale	Presentazione rendiconto	• Attuatori progetti triennali

REGOLAMENTO REGIONALE 28 FEBBRAIO 2000, N. 1

“Criteri e modalità per il finanziamento regionale dei progetti di lotta alla droga”

(Pubblicato nel BUR n. 27 del 29/02/2000)

**Art. 1
(Progetti triennali)**

1. Le quote del Fondo nazionale di lotta alla droga assegnate alla Regione Puglia ai sensi dell'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dell'articolo 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 45, sono destinate al finanziamento di progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze e dell'alcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, presentati dalle province, dai comuni e loco consorzi, dalle comunità montane, dalle aziende unità sanitarie locali, dagli enti di cui agli articoli 115 e 116 del d.p.r. 309/1990, dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 e dai loro consorzi.

**Art. 2
(Attività finanziabili)**

1. Le attività finanziabili attraverso i progetti triennali di cui all'articolo 1 comprendono:

- a) interventi di prevenzione primaria delle tossicodipendenze e dell'alcoldipendenza correlata, riferiti alla famiglia, alla scuola, al lavoro e ai luoghi del terzo tempo, nonché di prevenzione secondaria e terziaria, compresa la riduzione del danno, purchè finalizzata al miglioramento della salute e della qualità della vita, nonché al recupero sociale;
- b) interventi di educazione alla tutela della salute;
- c) interventi in contrasto alla diffusione delle “nuove droghe”;

- d) reinserimento sociale e lavorativo di tossicodipendenti e alcoldipendenti correlati;
- e) interventi a bassa soglia integrati sul territorio, integrativi di quelli svolti istituzionalmente dai servizi pubblici e affidati al privato sociale accreditato;
- f) riconversione specialistica delle attività terapeutiche svolte e/o di attivazione sperimentale della fase di avvio di attività specialistiche destinate a tossicomani con problematiche psichiatriche, a donne tossicodipendenti in gravidanza, a donne o coppie tossicodipendenti con figli minori, a famiglie di tossicodipendenti, a stranieri e detenuti tossicodipendenti;
- g) riconversione delle attività terapeutiche a favore dei consumatori che presentano problemi da affrontare con tecniche diverse da quelle in uso per i consumatori di eroina;
- h) servizi di informazione con sedi proprie e personale già formato che offra anche assistenza telefonica;
- i) iniziative per lo sviluppo di sistemi territoriali di intervento a rete per il contrasto delle tossicodipendenze e dell'alcoldipendenza correlata fra servizi e competenze diverse e complementari, tra soggetti pubblici e del privato sociale;
- j) formazione e aggiornamento degli operatori sociali e sanitari con forme di partecipazione congiunta di operatori pubblici e del privato sociale, finalizzati al miglioramento delle competenze anche in ordine ai nuovi bisogni degli utenti ed alle caratteristiche evolutive del fenomeno; in particolare, in caso di previsione di apertura di nuovi interventi e servizi, preventiva organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento per gli operatori interessati all'iniziativa;

k) acquisti relativi ad attrezzature necessarie per lo svolgimento di attività condotte per il rifacimento o il potenziamento di impianti ai fini dell'adeguamento alle normative vigenti.

2. Non sono finalizzabili:

- a) le funzioni istituzionali definiti dal d.p.r. 309/1990 e dalla l. 45/1999 finalizzate con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN);
- b) i progetti di prevenzione e reinserimento sociale finanziati con altre leggi specifiche;
- c) l'acquisizione o la ristrutturazione di immobili, nonchè l'acquisizione di beni e servizi durevoli per i quali non sia indicato il mantenimento della destinazione d'uso originaria anche dopo la conclusione del progetto.

3. I progetti che contengono interventi socio-sanitari possono essere finanziati esclusivamente qualora gli interventi in natura sanitaria siano garantiti da soggetti accreditati con il SSN.

Art. 3

(Costi ammissibili)

1. Per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, possono essere finanziate le seguenti voci di spesa:

- a) acquisto di beni durevoli;
- b) oneri per la costituzione e l'avviamento di attività imprenditoriali individuali o collettive;
- c) oneri per le risorse umane e materiali direttamente necessarie per la realizzazione del progetto;
- d) spese di funzionamento e di gestione (canoni ed utenze, locazioni, carburanti, manutenzione ordinaria macchinari, impianti e strutture, cancelleria e stampati, materiale didattico, spese postali);
- e) acquisto di beni e servizi;
- f) oneri per la pubblicizzazione degli interventi e la diffusione dei risultati;

g) oneri assicurativi;

h) rimborsi delle spese autorizzate ed effettivamente sostenute dai volontari secondo le modalità di cui all'articolo 2 della l. 266/1991;

i) spese di progettazione, coordinamento, supervisione e valutazione dei risultati conseguiti;

j) spese per l'impiego di documenti e di tutori.

2. I costi previsti nel piano finanziario dei progetti devono essere congrui rispetto agli obiettivi da conseguire tramite l'azione progettuale e possono essere ridimensionati in sede di valutazione e finanziamento dei progetti.

3. Non sono ritenute ammissibili le spese relative alle funzioni istituzionali con oneri a carico del SSN nonchè le spese non chiaramente connesse alla realizzazione delle attività progettuali.

4. I costi previsti nel piano finanziario dei progetti di cui si chiede il finanziamento si intendono comprensivi di IVA, ove dovuta in base alle aliquote previste per legge.

Art. 4

(Finalità dei progetti)

1. I progetti triennali di cui all'articolo 1 sono finalizzati al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) prevenzione, caratterizzata dalla collaborazione tra le diverse realtà pubbliche e private presenti sul territorio e orientata alla quotidianità e non alla eccezionalità degli interventi;
- b) inclusione sociale e lavorativa di tossicodipendenti tramite interventi personalizzati;
- c) diffusione sul territorio dei servizi sociali e sanitari di primo intervento e servizi di consulenza;
- d) strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete;
- e) educazione alla tutela della salute;
- f) formazione e aggiornamento degli operatori.

Art. 5
(Aree di intervento)

1. In relazione ai soggetti destinatari dei finanziamenti si individuano le seguenti aree di intervento:

- a) province, comuni e loro consorzi, comunità montane:
 - 1) prevenzione primaria delle tossicodipendenze e dell'alcolipendenza correlata;
 - 2) attività di servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio finalizzati alla riduzione del danno. Tali servizi non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 del d.p.r. 309/1990 e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale;
 - 3) inclusione sociale;
- b) aziende unità sanitarie locali;
- d) prevenzione primaria, secondaria e terziaria della tossicodipendenza e alcoldipendenza correlata;
- e) trattamento della tossicodipendenza e alcoldipendenza correlata;
- f) attivazione o potenziamento degli Osservatori edipemiologici;
- g) avvio di nuove attività sperimentali;
- h) attivazione di servizi ed interventi finalizzati alla riduzione del danno da uso di droga. Tali servizi non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 del d.p.r. 309/1990 e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone purchè i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano la esclusiva finalità clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi;
- i) formazione e aggiornamento degli operatori pubblici e privati;
- j) progetti di educazione alla salute;
- k) enti ausiliari di cui agli articoli 115 e 116 del d.p.r. 309/1990 iscritti all'albo definitivo o provvisorio della Regione:

- 1) avvio di nuove attività volte al recupero e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti ovvero sostegno ad attività già esistenti;
 - 2) attivazione di servizi e interventi finalizzati alla riduzione del danno da uso di droga. Tali servizi non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 del d.p.r. 309/1990 e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale;
 - 3) programmi di riconversione specialistica delle strutture terapeutiche esistenti e/o attivazione sperimentale di strutture specialistiche limitatamente alla fase di avvio;
 - 4) educazione alla tutela della salute;
 - 5) prevenzione primaria, secondaria e terziaria della tossicodipendenza e alcoldipendenza correlata;
 - 6) formazione e aggiornamento degli operatori del settore;
- d) organizzazione di volontariato iscritte nel registro generale di cui all'articolo 2 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 11;
- 1) prevenzione primaria della tossicodipendenza e dell'alcoldipendenza correlata;
 - 2) reinserimento sociale di tossicodipendenti, attraverso attività di sostegno delle azioni di recupero e reinserimento lavorativo svolto dagli enti ausiliari di cui agli articoli 115 e 116 del d.p.r. 306/1990 e dalle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della l. 1.381/1991 e loro consorzi;
- e) cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'albo regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 21 e loro consorzi:
- 1) reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, limitatamente a progetti concordati con i SERT territorialmente competenti e con l'Agenzia per l'impiego.
2. Ai fini dell'ammissibilità dei progetti, le organizzazioni di volontariato iscritte nel re-

gistro generale di cui all'articolo 2 della l.r. 11/1994, nonchè le cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'albo regionale di cui all'articolo 4 della l.r. 21/1993 e loro consorzi, devono documentare il progresso svolgimento di specifiche attività in favore di persone tossicodipendenti.

Art. 6 (Destinazione del fondo)

1. La quota regionale del Fondo sarà utilizzata come segue:

- a) 50 per cento per il finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali e dalle aziende USL;
- b) 48 per cento per il finanziamento dei progetti presentati dagli enti di cui agli articoli 115 e 116 del d.p.r. 309/1990, dalle organizzazioni di volontariato di cui alla l. 266/1991 e dalle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della l. 1.381/1991 e loro consorzi;
- c) 2 per cento per il finanziamento delle spese generali relative alla gestione del Fondo, tra le quali le spese di funzionamento della Commissione di cui all'articolo 7, le spese conseguenti l'attività di verifica e controllo, gli scambi interregionali e l'attuazione di un idoneo sistema di informatizzazione.

2. Le quote di cui al comma 1 destinate al finanziamento dei progetti sono ripartite su base provinciali secondo i seguenti parametri:

- a) 20 per cento in base alla popolazione generale;
- b) per cento in base alla popolazione giovanile compresa tra i quindici e venticinque anni;
- c) 50 per cento in base al numero dei soggetti in carico presso i servizi pubblici per le tossicodipendenze.

3. I fondi non assegnati per carenza di progetti sono destinati al finanziamento dei progetti di altre categorie di soggetti, nell'ambito della medesima provincia e in proporzione alla ripartizione di cui al comma 1.

4. Le quote di destinazione del Fondo potranno essere modificate dalla Giunta regionale in relazione a sopravvenute esigenze.

5. Eventuali somme erogate e non utilizzate dovranno essere restituite dai soggetti destinatari e assegnate al capitolo di entrata della quota regionale del Fondo nazionale di intervento di lotta alla deroga, per essere impiegate nell'esercizio finanziario successivo.

6. La quota di finanziamento delle spese generali è posta a disposizione del Settore servizi sociali della Regione e utilizzata secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale.

Art. 7 (Commissione consultiva regionale)

1. È istituita, presso l'Assessorato regionale ai servizi sociali, una Commissione regionale a carattere consultivo avente seguenti compiti:

- a) valutazione dei progetti presentati per il finanziamento;
- b) individuazione di sistemi di verifica e di valutazione dell'efficacia degli interventi;
- c) verifica degli obiettivi generali da perseguire.

2. La Commissione è costituita da:

- a) Assessore regionale ai servizi sociali;
- b) due esperti in materia di tossicodipendenza e di alcoldipendenza correlata nominati dalla Giunta regionale;
- c) tre esperti, tra gli operatori in servizio presso i SERT, nominati dalla Giunta regionale;
- d) due esperti in materia di lotta alle tossicodipendenze designati all'ANCI di Puglia;
- e) un esperto in materia di lotta alle tossicodipendenze designato all'UPI di Puglia;
- f) tre esperti in materia di tossicodipendenze e di alcoldipendenze correlata, nominati tra gli operatori in servizio presso gli enti ausiliari per le tossicodipendenze, designati alla Commissione permanente sulle tossicodipendenze di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 22;

- g) il dirigente dell'ufficio adulti del Settore servizi sociali della Regione;
- h) il dirigente dell'Ufficio tossicodipendenze del Settore sanità della Regione.

3. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni e comunque fino alla nomina della nuova Commissione.

4. La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale ai servizi sociali o dal suo delegato nominato tra i componenti della stessa Commissione.

5. I componenti dimissionari o assenti ingiustificati per tre sedute consecutive sono sostituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale.

6. La Commissione è validamente costituita se sono presenti almeno sette componenti.

7. In caso di mancata riunione per tre sedute consecutive la Commissione decade e, in attesa della sua ricostituzione, le sue funzioni sono esercitate dalla Giunta regionale.

8. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente regionale designato dal dirigente del Settore servizi sociali.

9. Le spese relative al funzionamento della Commissione fanno carico alla quota di finanziamento destinata alle spese generali relative alla gestione del Fondo, di cui all'articolo 6; ai componenti della Commissione, estranei alla Pubblica amministrazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45 e successive modificazioni.

Art. 8

(Modalità e termini di presentazione delle domande)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto ministeriale di attribuzione delle risorse finanziarie, fissa i termini per la presentazione dei progetti triennali, che devono essere inoltrati, esclusivamente attraverso spedizione postale

a mezzo raccomandata o tramite altri servizi di recapito postale, alla Regione Puglia - Assessorato sanità e servizi sociali - Settore servizi sociali.

2. Le domande di finanziamento devono essere presentate dai soggetti di cui all'articolo 5 che devono dare corso ai progetti.

3. Alla domanda di finanziamento, redatta in conformità all'allegato A del presente regolamento e sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere allegata la seguente documentazione in duplice copia:

- a) progetto tecnico dettagliato;
- b) formulario sintetico redatto in conformità all'allegato B del presente regolamento.

4. Le province, i comuni e loro consorzi, le comunità montane e le aziende USL, oltre a quanto previsto al comma 2, devono inviare il provvedimento di approvazione del progetto, in copia autenticata, adottato dal competente organo.

5. Gli enti di cui agli artt. 115 e 116 del d.p.r. 309/1990 possono presentare progetti relativi a:

- a) sedi operative iscritte all'albo regionale degli enti ausiliari;
- b) sedi o servizi di nuova istituzione ovvero complementari e/o annesse alle sedi iscritte.

6. Per le sedi e servizi di cui al comma 5, lettera b), entro e non oltre tre mesi dalla data di approvazione dei progetti l'assessorato competente, sulla base della domanda dell'ente interessato, espleta e conclude le procedure per la iscrizione all'albo. Decorsi inutilmente i tre mesi, l'assenza di iscrizione all'albo determina comunque la possibilità dei fondi la cui utilizzazione è vincolata all'ottenimento dell'iscrizione all'albo.

7. Le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della l. 381/1991 e le organizzazioni di volontariato di cui alla legge quadro 266/1991, oltre a quanto previsto al comma 2, devono inviare:

- a) il certificato di iscrizione ai rispettivi albi o registri regionali;
- b) l'atto costitutivo e lo statuto che prevedono lo svolgimento di attività nel settore

- delle tossicodipendenze;
- c) una relazione delle attività effettivamente svolte circa l'esperienza maturata in materia di prevenzione, recupero, riabilitazione o reinserimento socio-lavorativo di tossicodipendenti.

Art. 9
(Disposizioni generali)

1. I progetti sono realizzati direttamente dai soggetti proponenti; gli enti locali e le aziende unità sanitarie locali possono ricorrere a diversa gestione, espressamente motivata, avvalendosi degli enti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), d) ed e).

2. Nel caso di acquisizione o di ristrutturazione di immobili, nonché di acquisizione di beni e servizi durevoli, nel progetto deve essere indicato il mantenimento della destinazione d'uso originaria dopo la conclusione del progetto.

3. I progetti da realizzare in forma associata nonché le iniziative per lo sviluppo di interventi a rete devono indicare l'ente responsabile del progetto.

4. I progetti devono essere avviati improrogabilmente entro sessanta giorni dalla data di emissione del mandato di pagamento del primo finanziamento, dandone comunicazione dalla Regione Puglia - Assessorato sanità e servizi sociali - Settore servizi sociali.

5. La mancata comunicazione di avvio del progetto, nei termini indicati al comma 4, comporta il recupero delle somme erogate.

Art. 10
(Criteri di valutazione dei progetti)

1. I progetti triennali, in conformità al d.p.c.m. 10 settembre 1999, relativo all'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 127, comma 7, del d.p.r. 309/1990, sono valutati con riferimento ai seguenti elementi che i soggetti presentatori devono compren-

dere nella esposizione delle specifiche progettuali:

- a) contesto di riferimento:
- 1) area territoriale interessata;
 - 2) studio e analisi del contesto sociale del territorio interessato;
 - 3) cause e/o fattori peculiari del disagio che si intende affrontare con il progetto;
- b) dati generali di progetto:
- 1) numero di tipologia dei destinatari finali;
 - 2) durata, fasi, obiettivi intermedi e a breve termine;
 - 3) ricadute sul territorio;
 - 4) obiettivi ed esiti attesi in relazione alla cause e/o ai fattori peculiari del disagio su cui si vuole intervenire;
 - 5) integrazione degli obiettivi del progetto con le politiche del territorio;
 - 6) collegamenti (di integrazione, coordinamento, prosecuzione) con altri progetti e iniziative (comunitari, nazionali, regionali, locali);
 - 7) soggetti pubblici e/o privati coinvolti nella realizzazione del progetto e modalità di partecipazione, con individuazione delle rispettive attribuzioni operative;
- c) congruità dei costi di realizzazione:
- 1) relazione sui criteri adottati nella determinazione dei costi delle singole componenti del progetto;
 - 2) rapporto fra risorse da impiegare e costi da sostenere;
 - 3) metodologie per favorire il raggiungimento degli obiettivi e la diffusione dei risultati e sistema di valutazione del progetto;
- e) modalità di realizzazione del progetto:
- 1) gestione operativa a cura del soggetto che ha presentato il progetto, ovvero motivazioni alla base di una diversa gestione;
 - 2) livello professionale degli operatori da impiegare nel progetto e programmi di formazione specifica;

- 3) protezione del personale impiegato nella realizzazione del progetto da "burn-out" e da rischi ambientali, nel caso in cui la realizzazione del progetto comporti un contratto ripetuto con situazioni di grave disagio;
 - 4) rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di tutela del lavoro;
- f) diffusione dei risultati:
- 1) modalità e forme di trasferimento dei risultati progettuali: al Settore servizi sociali della Regione Puglia; agli altri soggetti pubblici e del privato sociale che operano nel settore della tossicodipendenza a livello regionale; alle amministrazioni pubbliche centrali. Per i progetti riguardanti il reinserimento lavorativo il programma di trasferimento deve comprendere anche le istituzioni locali di governo del mercato del lavoro e le parti sociali;
 - 2) strumenti per dare visibilità alla realizzazione dei progetti e al loro esito, per favorire maggiore partecipazione e condivisione sia da parte dei soggetti interessati che dell'opinione pubblica;
 - 3) collegamento con iniziative assunte dall'Unione europea sull'esclusione sociale.
2. Ai fini della valutazione dei progetti, la Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 7 predispone apposita scheda da acquisire al verbale delle riunioni.

Art. 11
(Procedure per la erogazione di finanziamenti)

1. La Commissione predispone apposita graduatoria dei progetti, secondo criteri predeterminati dalla Giunta regionale su proposta della medesima Commissione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
2. All'approvazione e al finanziamento dei progetti si provvede con atto del dirigente del

Settore servizi sociali sulla base della predetta graduatoria.

3. La prima annualità del progetto triennale viene pagata subito.

4. I finanziamenti relativi al secondo e al terzo anno del progetto triennale possono essere pagati previa presentazione al Settore servizi sociali della Regione di una dichiarazione (sostitutiva dell'atto notorio per gli enti privati) attestante il regolare svolgimento del progetto e la corretta utilizzazione della prima parte del finanziamento, nonché di una relazione indicante lo stato di attuazione dei progetti e la descrizione analitica delle spese sostenute.

5. Il Settore regionale servizi sociali, sulla base della documentazione di cui ai precedenti commi e delle verifiche di regolare svolgimento del progetto, autorizza il Settore regionale ragioneria all'emanazione dei mandati di pagamento.

6. Durante lo svolgimento delle attività progettuali, gli enti destinatari dei finanziamenti possono richiedere autorizzazione a effettuare modifiche al progetto o storni tra diversi capitoli di spesa al Settore servizi sociali della Regione Puglia, che vi provvede previa acquisizione del parere della Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 7.

7. Variazioni di spesa per un importo complessivo non superiore al venti per cento dell'intero finanziamento erogato possono essere effettuate autonomamente, dandone motivazione in sede di rendicontazione finale, a condizione che tali variazioni non apportino modifiche sostanziali al progetto finanziato tali da snaturarne le finalità.

Art. 12
(Verifica e controllo)

1. Per ogni annualità dei progetti triennali finanziati il Settore servizi sociali della Regione provvede a effettuare verifiche e controlli finalizzati ad accertare, in particolare, l'effettivo svolgimento dell'attività progettuale, l'utilizzazione dei finanziamenti in

coerenza con il progetto approvato e con l'importo finanziato, la trasparenza della gestione, la documentazione contabile.

2. Nell'accedere agli atti contabili e ai dati connessi all'esecuzione dei progetti, i controllori devono avere cura di assicurare il rispetto delle norme che tutelano il diritto alla riservatezza.

3. Per ogni visita di controllo e verifica, si deve compilare apposita scheda di rilevazione secondo uno schema predisposto a cura del Settore servizi sociali della Regione, controfirmato dal responsabile del progetto, il quale può farvi iscrivere proprie osservazioni.

4. Le spese conseguenti all'attività di verifica e controllo fanno carico alla quota di finanziamento destinato alle spese generali relative alla gestione del Fondo, di cui all'articolo 6.

Art. 13

(Conclusioni delle attività progettuali e rendicontazione)

1. Entro tre mesi dalla data di conclusione

di ciascuna annualità del progetto triennale i destinatari dei finanziamenti devono presentare al Settore ragioneria della Regione Puglia la rendicontazione del contributo erogato.

2. La mancata, irregolare o parziale rendicontazione delle spese sostenute, ovvero in presenza di rendiconto non rispondente alle indicazioni previste nel progetto, comporta il recupero della somma erogata, che affluirà al capitolo di entrata della quota regionale del Fondo nazionale di intervento di lotta alla droga.

Art. 14

(Disposizione transitoria)

1. Le domande di finanziamento dei progetti triennali, da finanziare con i fondi relativi agli esercizi finanziari 1997, 1998 e 1999, devono essere presentate, con le modalità indicate nei precedenti articoli, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

Regolamento Regionale 5 dicembre 2000, n. 2
“Regolamento di organizzazione del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale”

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI

//

REGOLAMENTO REGIONALE 5 DICEMBRE 2000, N. 2

“Regolamento di organizzazione del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale”

(Pubblicato nel BUR n. 146 del 07 / 12 / 2000)

Art. 1

È costituito, ai sensi della L.R. 7/97 art. 7 co. 6, il Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, struttura autonoma che opera, con funzioni di ausiliarità, per l'esercizio delle attività Istituzionali del Presidente e con compiti di raccordo e coordinamento dell'attività complessiva della Regione per la realizzazione degli obiettivi programmatici.

Art. 2

Il Capo di Gabinetto, nell'ambito delle competenze attribuitegli dall'art. 7 co. 6, della L.R. 7/97 e dell'art. 21 della L.R. 18/74, svolge le funzioni del Dirigente Coordinatore di Area, nei termini di cui all'art. 12 della L.R. 7/97, avvalendosi di una propria unità operativa, con funzioni di Segreteria Tecnica, e dei seguenti Settori:

- Servizi generali
- Comunicazione istituzionale
- Rapporti Istituzionali
- Attuazione del Programma di Governo.

A supporto delle attività proprie del Gabinetto, il Presidente può nominare suoi Consiglieri nel numero massimo di quattro per le aree giuridica, amministrativa, economica, internazionale.

L'incarico di Consigliere è conferito dal Presidente, sentito il Capo di Gabinetto, a soggetti in possesso di notevole e specifica esperienza professionale.

Ai Consiglieri del Presidente, se esterni all'Amministrazione regionale (sulla base di un contratto individuale di diritto privato) è attribuito un compenso mensile pari alla retribuzione massima tabellare spettante ai Dirigenti regionali responsabili di settore, secondo le misure stabilite dal CCNL di categoria e dalla regolamentazione regionale, oltre al rimborso delle spese per missioni e trasferimenti

secondo le misure in vigore. Se appartenenti al personale in servizio sarà corrisposta una indennità mensile massima pari a quella dei Dirigenti di Settore.

Art. 3**Settore Servizi generali**

Il Settore sovrintende alle funzioni formali di rappresentanza, agli impegni protocollari e alle relazioni esterne del Presidente con Istituzioni pubbliche e private; attende alle concessioni di patrocinio, adesioni e con tributi previsti dalla L.R. 34/80 e alla organizzazione di manifestazioni; attende a tutte le attività finalizzate ad assicurare l'efficiente esercizio delle funzioni attribuite al Gabinetto sotto il profilo della funzionalità ed idoneità logistica e strutturale degli ambienti, delle attrezzature, delle risorse strumentali e di supporto.

Il Settore si articola in quattro Uffici:

- Affari del Cerimoniale;
- Posta e protocollazione, archivio, riproduzione e catalogazione documentale;
- Economato, cassa, approvvigionamento e magazzino della cancelleria e degli stampati, servizi telematici e di rete, impiantistica, manutenzione generale;
- Ufficio Servizi Comuni e Gestione del contenzioso del Lavoro.

Funzioni, compiti, procedure e processi di funzionamento riguardanti le strutture di cui innanzi sono stabiliti dal Dirigente di settore mediante propri atti dispositivi.

Art. 4**Comunicazione Istituzionale**

Al Settore sono demandate:

- le competenze giuridico-amministrative dirette ad assicurare assistenza al Presidente nell'espletamento degli atti a lui diretta-

mente attribuiti dalle leggi, curandone il procedimento approvativo e relazionando sulla applicazione o eventuale modifica delle norme che investono la sua competenza;

- le attività finalizzate ad assicurare una corretta e tempestiva comunicazione istituzionale, rendendo accessibili le informazioni e la documentazione riguardante le attività e il funzionamento della Regione Puglia. Tanto al fine di migliorare il rapporto con i cittadini, con le espressioni della realtà regionale, attraverso ogni utile impulso finalizzato ad attivare e sollecitare i riferimenti istituzionali e le strutture amministrative regionali per il perseguimento del principio di trasparenza e di giustizia.

Il Settore si articola in quattro Uffici:

- Leggi e Decreti e Atti del Presidente;
- Relazioni con il Pubblico;
- Addetto Stampa;
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Funzioni, compiti, procedure e processi di funzionamento riguardanti le strutture di cui innanzi sono stabiliti dal Dirigente di Settore mediante propri atti dispositivi.

Art. 5

Settore Rapporti Istituzionali

Al Settore sono demandate le attività finalizzate:

- ad assistere e supportare il Presidente della Giunta nella funzione di componente del Comitato delle Regioni d'Europa (Art. 198/A del Trattato di Maastricht), della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, della Conferenza Stato-Regioni, della Conferenza Unificata. In tale veste cura il necessario coordinamento con gli uffici e i servizi regionali interessati alle specifiche tematiche;
- a curare i rapporti istituzionali, con le diverse articolazioni strutturali dell'Unione Europea, del Consiglio d'Europa, dei livelli centrali dello Stato, con i Rappresentanti

delle realtà istituzionali, sociali ed economiche presenti sul territorio regionale, con gli Stati esteri.

Il Settore si articola in quattro Uffici:

- Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea - con sede a Bruxelles (Legge n. 52 del 6-02-1996 art. 58 c. 4);
- Delegazione romana di rappresentanza (L.R. n. 31-05-1980 n. 53);
- Rapporti con la Realtà Regionale;
- Rapporti Internazionali - (D.P.R. 31 marzo 1994).

Funzioni, compiti, procedure e processi di funzionamento riguardanti le strutture di cui innanzi sono stabiliti dal Dirigente di settore mediante propri atti dispositivi.

Art. 6

Settore Attuazione del Programma di Governo

Al Settore sono demandate le attività finalizzate a supportare l'azione del Presidente nella realizzazione degli obiettivi programmatici.

Il Settore si articola in tre Uffici:

- Rapporti con il Consiglio Regionale;
- Statistico;
- Monitoraggio Politiche Settoriali e Documentazione.

Funzioni, compiti, procedure e processi di funzionamento riguardanti le strutture di cui innanzi sono stabiliti dal Dirigente di settore mediante propri atti dispositivi.

Art. 7

Disposizione finale

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 7/97, nelle more della ridefinizione di un nuovo modello organizzativo in linea con le innovazioni introdotte dopo l'emanazione della citata legge.

Regolamento Regionale 28 dicembre 2000, n. 3
“Approvazione Regolamento regionale ‘Vigilanza venatoria’ art. 45 - con. 2 -
LR n. 27/98 - 28 dicembre 2000, n. 3”

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI

- Amministrazioni Provinciali
- Comitato Tecnico Faunistico Provinciale
- Guardie Venatorie Volontarie

REGOLAMENTO REGIONALE 28 DICEMBRE 2000, N. 3

“Approvazione Regolamento regionale ‘Vigilanza venatoria’ art. 45 - con. 2 - LR n. 27/98 - 28 dicembre 2000, n. 3”

(Pubblicato nel BUR del 03 / 01 / 2001)

Approvazione Regolamento regionale ‘Vigilanza venatoria’ art. 45 - con. 2 - LR n. 27/98 - 28 dicembre 2000, n. 3.

Art. 1
(Generalità)

1) In esecuzione dell’art. 45 comma 2 L.R. 27/98 la Giunta Regionale emana il presente Regolamento per disciplinare, uniformare e coordinare il servizio di vigilanza su tutto il territorio della Regione Puglia.

2) L’attività di vigilanza venatoria riguarda in particolare l’applicazione della L.R. 27/98 che ha recepito la L. 157/92.

3) La vigilanza sull’applicazione della L.R. 27/98 e dei regolamenti di attuazione è affidata agli addetti di cui all’art. 44 L.R. 27/98.

4) Il presente Regolamento disciplina il servizio di vigilanza degli Agenti dipendenti della Provincia e delle Guardie venatorie volontarie.

Art. 2
(Funzioni Amministrative e di coordinamento)

1) Ai sensi dell’art. 3 comma 2 L.R. 27/98 le funzioni amministrative di cui al presente Regolamento spettano alle Province.

2) La Regione esercita i poteri di controllo e sostitutivi previsti dalla L.R. n° 27/98.

Art. 3
(Agenti venatori)

1) Gli Agenti venatori dipendenti dell’Am-

ministrazione Provinciale, nell’espletamento del servizio, indossano una divisa di colore grigio-verde scuro modello militare.

2) Gli Agenti Venatori di cui al comma precedente sono dotati di placca e tesserino di riconoscimento applicati in modo visibile sul petto a sinistra. Sul tesserino è applicata la foto dell’Agente con le sue generalità nonché il numero di matricola e la Provincia di appartenenza. Sulla placca sono riportati:

a) Provincia di....-Servizio di Vigilanza Faunistico-venatoria.
b) Numero di matricola.

3) Il responsabile del servizio di vigilanza è il funzionario dirigente del competente ufficio dell’Amministrazione Provinciale.

4) L’Amministrazione Provinciale, per lo svolgimento del servizio di vigilanza venatoria doterà gli Agenti preposti di automezzi idonei, da destinare esclusivamente a dette funzioni.

5) Tutti i mezzi saranno dotati di collegamento radio o altra attrezzatura necessaria atta ad assicurare una efficiente operatività, nonché di sistemi di sicurezza e allarme previsti dalla vigente legislazione in materia.

6) Ai mezzi di trasporto in dotazione agli Agenti Venatori di colore verde scuro sono applicati i contrassegni della Provincia e la scritta bianca “Vigilanza venatoria”.

7) Detti Agenti devono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi di cui all’art.32 della L.R. 27/98. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità dell’art.5 comma 5 Legge 7 marzo 1986 n°65. Inoltre hanno in dotazione una pistola, secondo la normativa vigente, della quale sono responsabili sino alla cessazione del servizio.

Art. 4
(Guardie Volontarie)

1) La qualifica di guardia volontaria ed il riconoscimento da parte della Provincia avviene con le procedure previste dalla L.R.27/98 art.44.

2) Le guardie venatorie volontarie sono dotate di una placca e tesserino di riconoscimento, rilasciata dalla Provincia, applicata in modo visibile sul petto a sinistra.

Sulla placca devono essere riportati i seguenti dati:

- a) Provincia di....-Servizio di Vigilanza venatoria volontaria.
- b) Associazione di appartenenza e logo.
- c) Numero di matricola di riconoscimento, così come riportato su apposito registro istituito dalla Provincia competente ai sensi della L.R.27/98 art.44, comma 9.

Sul tesserino devono essere riportati i seguenti dati:

- a) Nome e cognome della guardia volontaria.
- b) Data di rilascio del decreto di nomina a guardia giurata venatoria volontaria.
- c) Foto della guardia
- d) Numero di matricola di riconoscimento, così come riportato su apposito registro istituito dalla Provincia competente ai sensi della L.R.27/98 art.44 comma 9.

3) Le guardie venatorie volontarie, nello svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza, devono indossare le divise dell'Associazione di appartenenza, che devono essere comunque di colore diverso da quelle degli agenti delle Amministrazioni Provinciali ed approvate dal Prefetto come da vigente Regolamento di Pubblica Sicurezza.

4) La Provincia tramite gli uffici preposti coordina il servizio di vigilanza, di concerto con l'Associazione di appartenenza della guardia volontaria, a livello provinciale.

5) L'Associazione provinciale della guardia venatoria volontaria è tenuta a trasmettere alle stesse le direttive sui servizi emanate dalla Provincia per la relativa attuazione.

6) Le guardie venatorie volontarie svolgono le proprie funzioni di vigilanza nell'ambito del territorio della Provincia di residenza.

7) Alle stesse è vietato l'esercizio venatorio durante lo svolgimento del servizio di vigilanza.

8) L'appartenenza al servizio volontario di vigilanza da parte delle guardie non dà luogo a costituzione di rapporto di lavoro e le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito salvo contributi messi a disposizione dalla Regione con il Programma venatorio e dalla Provincia con il Programma annuale di intervento L.R. 27/98 art.10 comma 9 lett.d).

9) Le guardie venatorie volontarie usano per il servizio di vigilanza automezzi privati anche messi a disposizione dall'associazione di appartenenza.

10) Ai contributi previsti al punto 8 si accede esclusivamente se il servizio di vigilanza volontaria è coordinato dalla Provincia e sulla base di una relazione documentata sul servizio svolto nei territori indicati dalla Provincia per l'attuazione di piani finalizzati.

11) Il numero delle guardie venatorie volontarie unitamente agli agenti della Provincia dovrà garantire un operatore di vigilanza per ogni 4.000 Ha di territorio agro-silvo-pastorale della provincia di appartenenza.

12) Le guardie volontarie possono portare, durante il servizio, le armi agli esclusivi fini della difesa personale, se sono in possesso di regolare autorizzazione rilasciata dall'autorità competente al rilascio.

Art. 5
**(Professionalità degli addetti
alla vigilanza)**

1) Per tutti i soggetti preposti alla vigilanza venatoria, agenti faunistici e guardie volontarie, sono indetti corsi di aggiornamento finalizzati ad assicurare la migliore efficienza.

2) Lo svolgimento dei corsi di aggiornamento è affidato alle Province competenti per territorio e alle associazioni di cui alla L.R. 27/98 art.44 comma 1 lett.b).

3) Le Province sono tenute, altresì, ad organizzare corsi di qualificazione per il riconoscimento dell'incarico di agente o di guardia venatoria volontaria rilasciando a fine corso un attestato di idoneità ai sensi dell'art.45, comma 3) L.R.n° 27/98..

Art. 6
(Poteri e compiti degli addetti
alla vigilanza)

1) I soggetti preposti alla vigilanza venatoria di cui alla L.R. 27/98 art.44 possono chiedere, a qualsiasi persona in possesso di armi atte alla caccia ed in esercizio o in attitudine di caccia, la documentazione di rito nonché la fauna selvatica abbattuta.

2) Il procedimento sanzionatorio da attivare in caso di violazioni sia per le sanzioni amministrative che penali, è disciplinato dalla L.R.27/98 agli artt.51 e 52.

3) Ogni altro procedimento in violazione della citata normativa è passibile di annullamento.

4) Agli addetti alla vigilanza venatoria volontaria che disattenderanno quanto previsto dalla L.R.27/98 e dal presente regolamento può essere revocato o sospeso, previa contestazione scritta, il riconoscimento da parte della Provincia ai sensi dell'art.44, comma 9, L.R.27/98. L'Amministrazione Provinciale ai fini dell'applicazione delle sanzioni predette, sentita l'Associazione provinciale di appartenenza nonché la guardia volontaria stessa, do-

vrà acquisire il parere del Comitato Tecnico Faunistico venatorio provinciale. La revoca comporta l'immediato ritiro della placca e del tesserino di riconoscimento, previsti dal presente regolamento ai sensi dell'art.4 comma 2 nonché l'annotazione sul registro dell'Amministrazione provinciale.

5) Ai sensi del comma precedente la nuova richiesta di riconoscimento potrà essere avanzata alla Provincia competente non prima di un anno. La Provincia sentito il Comitato Tecnico Faunistico Provinciale valuterà se riconoscere o meno la nuova richiesta.

Art. 7
(Norme finali)

1) Le Amministrazioni provinciali si doteranno di un regolamento interno, per le dotazioni agli agenti venatori, concordato con la Regione. Nel citato Regolamento interno saranno stabilite la durata delle dotazioni vestiarie, le misure di sicurezza per la custodia delle armi in dotazione agli agenti, gli orari, i tempi e le modalità dello svolgimento della vigilanza, i livelli di responsabilità nel corpo di vigilanza.

2) Le Amministrazioni provinciali, al fine di dare attuazione al presente Regolamento nonché per uniformare, a livello regionale, quanto previsto in materia di divisa agli agenti faunistici venatori di cui al precedente art. 3 concorderanno, con apposite riunioni, le relative dotazioni.

Regolamento Regionale 28 dicembre 2000, n. 4
“Approvazione regolamento Aziende Faunistico-Venatorie. Modalità di istituzione, gestione e funzionamento. Revoca deliberazione G.R n. 39 del 9 febbraio 2000. 28 dicembre 2000, n. 4”

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI

- Amministrazioni Provinciali
- Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Provinciale
- Aziende Faunistico Venatorie

PRINCIPALI SCADENZE PERIODICHE E RELATIVI ADEMPIMENTI PREVISTI PER SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

SCADENZE	ADEMPIMENTI	SOGGETTI
• 6 mesi prima della scadenza naturale	Richiesta rinnovo concessione	Concessionari
• Entro il 28 febbraio di ogni anno	Piano annuale di consistenza, utilizzazione e ripopolamento della fauna selvatica stanziale	Concessionari

REGOLAMENTO REGIONALE 28 DICEMBRE 2000, N. 4

“Approvazione regolamento Aziende Faunistico-Venatorie. Modalità di istituzione, gestione e funzionamento. Revoca deliberazione G.R n. 39 del 9 febbraio 2000. 28 dicembre 2000, n. 4”

(Pubblicato nel BUR n°1 del 03 / 01 / 2001)

**Art. 1
(Generalità)**

1) Il presente Regolamento, in attuazione dell'art.17 L.R. 27/98 e dell'art.10 del Piano Faunistico-venatorio regionale disciplina l'istituzione, la gestione ed il funzionamento delle Aziende Faunistico-venatorie.

2) Le Aziende Faunistico-Venatorie, nel contesto della pianificazione del Territorio Agro-Silvo-Pastorale, previsto dall'art.10 comma 5 della L.157/92 e dall'art.9 comma 6 della L.R.27/98, occupano quella parte ben definita di territorio Agro-Silvo-Pastorale destinato alla caccia riservata a gestione privata.

3) Le Aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di Concessione Regionale, ai sensi dell'art.53 comma 9 L.R.27/98, sono istituite dalla Regione, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con riferimento alla fauna selvatica, migratoria e stanziale.

4) Al fine dell'incremento naturale delle specie presenti o stazionanti all'interno della Aziende Faunistico-venatorie, le stesse curano il mantenimento, l'organizzazione e il miglioramento degli habitat, anche attraverso l'adozione di adeguate tecniche di coltivazione che favoriscano l'impiego di prodotti chimici innocui o a bassa tossicità.

**Art. 2
(Caratteristiche)**

1) Il territorio Agro-Silvo-Pastorale costituente l'Azienda Faunistico-Venatoria e per l'uso che ne deriva dovrà contenere rilevanti caratteristiche ambientali e faunistiche e pertanto dette aziende sono classificate in:

* Boschive, quando i 2/3 della superficie è interessata a bosco di alto fusto e cespugliato;

* Non boschive, quando i 2/3 della superficie è a coltivazione diversificata;

* Palustri o vallive, quando i 2/3 della superficie è interessata da aree umide o l'Azienda stessa è situata in territorio paludoso;

* Miste, quando la superficie presenta ambienti molto diversificati.

2) Le Aziende Faunistico-venatorie non possono avere una superficie inferiore a 100 Ha. per le vallive e a 300 Ha. per le altre e superiore a 1.500 Ha. e non possono estendersi complessivamente su una superficie superiore al 5% del territorio Agro-silvo-pastorale provinciale e hanno una durata di cinque anni.

3) Le Aziende Faunistico-venatorie sono segnalate con tabelle recanti il nome dell'azienda seguito dalla scritta "Azienda Faunistico-venatoria - caccia consentita ai soli autorizzati", poste a cura e a spese dei titolari delle aziende e con i criteri e le modalità previsti dall'art.20 L.R.27/98.

4) Le aziende Faunistico-venatorie devono essere distanti tra loro almeno 1.000 Mt., mentre le distanze dalle zone protette (oasi di Protezione, Zone di Ripopolamento e Cattura, Centri Pubblici di Riproduzione) devono essere a non meno di 300 mt., fatte salve le Aziende faunistico-venatorie già istituite alla data di entrata in vigore della L.R.27/98.

5) Sono considerati elementi preclusivi alla concessione di Azienda faunistico-venatoria la presenza nel territorio di autostrade o strade a rapido scorrimento.

Art. 3
(Autorizzazioni)

1) La domanda di istituzione dell'azienda faunistico-venatoria va presentata dall'interessato alla Regione Puglia -Assessorato alla Caccia- e alla Provincia - Assessorato alla Caccia, competente per territorio, che esprime il suo parere sentito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Provinciale entro e non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

2) La concessione è deliberata dalla Giunta Regionale, sentito il parere dell'I.N.F.S. sull'idoneità del territorio ai fini della riproduzione della fauna selvatica stanziale, indicata dal richiedente medesimo quale specie cacciabile, ed il parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale.

3) Gli interessati, allo scopo di ottenere la concessione devono allegare alla domanda i documenti di seguito indicati:

- a) cartografia (mappa catastale) in scala di minimo 1:25.000 dei territori costituenti l'Azienda faunistico venatoria;
- b) una relazione illustrante:
le caratteristiche ambientali del territorio;
la ripartizione del territorio in rapporto alle caratteristiche delle colture praticate;
- c) elencazione dei dati catastali dei terreni oggetto della richiesta con le adesioni dei proprietari o dei conduttori dei fondi in firma autenticata. La dichiarazione di adesione contiene l'esplicita clausola che, in mancanza di disdetta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e spedita almeno sei mesi prima della scadenza della concessione da trasmettersi per conoscenza anche alla Regione, l'assenso si intende tacitamente rinnovato. IL consenso del proprietario del fondo o del titolare di altro diritto reale di godimento alla costituzione dell'Azienda faunistico-venatoria vincola lo stesso e gli aventi causa per tutta la durata della concessione;
- d) elenco delle specie di fauna selvatica stanziale per le quali si richiede l'autorizzazione al prelievo venatorio;

- e) le strutture produttive o di ambientamento esistenti o da realizzarsi con l'indicazione delle specie ospitate e liberate annualmente e comunque entro e non oltre il 31 agosto;
- f) il numero dei dipendenti dell'Azienda incaricati della vigilanza di cui minimo una unità per ogni 500 Ha;
- g) programma di conservazione, ripristino e miglioramento degli habitat idonei alla fauna stanziale e migratoria;
- h) dichiarazione di non aver chiesto e ottenuto altre concessioni di Azienda faunistico-venatoria nella Regione;
- i) regolamento interno di esercizio dell'Azienda. In tale regolamento oltre alle modalità dell'Esercizio dell'Azienda deve essere contenuta la nomina di un Direttore al quale sarà rilasciata l'autorizzazione, determinandosi i poteri ad esso assegnati e le norme per la sua sostituzione.

Art. 4
(Immissioni di fauna)

1) Le immissioni della fauna selvatica stanziale sono autorizzate dalle Province alle quali compete il potere di controllo.

2) Il titolare dell'Azienda Faunistico-venatoria entro il 28 febbraio di ogni anno, presenta alla Provincia il piano annuale di consistenza, utilizzazione e ripopolamento di fauna selvatica stanziale.

3) Il piano contiene:

- a) relazione sulla consistenza faunistica delle specie selvatiche stanziali presenti;
- b) il programma di immissione per specie e per tipo di ambiente;
- c) la previsione di utilizzazione della fauna selvatica riprodottasi, mediante piani di abbattimento.

4) Il titolare può produrre nell'ambito dell'Azienda faunistico-venatoria, le specie di fauna stanziale, ammessa al prelievo nell'Azienda stessa, necessaria alla realizzazione dei Programmi di ripopolamento.

Art. 5
(Prelievi di fauna selvatica)

1) Il prelievo venatorio sulla fauna selvatica stanziale è ammesso esclusivamente sulle specie cacciabili ed autorizzate nella concessione e nei giorni consentiti dal Calendario venatorio in base al piano di abbattimento e di utilizzo di cui all'art.4

2) Il prelievo venatorio della fauna migratrice è consentito per le specie cacciabili previste dal Calendario venatorio annuale e nel rispetto sia dei periodi consentiti che dei capi prelevabili giornalmente.

3) Il Piano di utilizzo e di abbattimento della fauna stanziale cacciabile non può superare il 60% della fauna stanziale presente nell'Azienda faunistico-venatoria al termine del ciclo di riproduzione naturale e delle immissioni integrative effettuate.

4) Per partecipare al prelievo venatorio è necessario il permesso scritto rilasciato dal titolare dell'Azienda faunistico-venatoria.

Il permesso è personale, non trasferibile, e valido per una giornata o per un periodo di tempo definito.

Il concessionario stabilirà un contributo economico, che sarà versato all'Azienda, dall'ammesso al prelievo venatorio, quale partecipazione alle spese di gestione.

5) Il titolare dell'Azienda faunistico-venatoria tiene un registro numerato e contrassegnato dalla Provincia, nel quale sono annotati:

- a) i giorni di caccia;
- b) il nominativo, il numero del tesserino regionale e la Regione di provenienza della persona autorizzata all'accesso e quindi all'attività venatoria;
- c) le specie ed il numero dei capi abbattuti a fine giornata venatoria che comunque il cacciatore deve aver annotato sul Tesserino Regionale.

6) Il Registro di cui al comma precedente sarà messo a disposizione, in qualsiasi momento, della Provincia per ispezione e/o verifiche annuali da parte della stessa.

I controlli possono essere effettuati, se ritenuto necessario, anche più volte nel corso di un anno.

Art. 6
(Attività Cinofila)

1) Nelle Aziende faunistico-venatorie è consentito lo svolgimento delle Prove Cinofile Nazionali ed Internazionali nel rispetto di quanto previsto dall'art.18 comma 7 L.R.27/98.

Art. 7
**(Rinnovo-Cessazione-
Revoca-Riperimetrazione)**

1) Al fine del rinnovo della Concessione, il concessionario, sei mesi prima della scadenza naturale, effettuerà domanda di rinnovo inviandola alla Regione ed alla Provincia competente.

2) La domanda di rinnovo contiene gli estremi del precedente provvedimento di concessione e la dichiarazione di non avvenuto mutamento in merito alla configurazione dell'Azienda faunistico-venatoria, nonché la dichiarazione del concessionario che i proprietari o gli aventi causa non abbiano effettuato la disdetta di cui al precedente art. 3 punto 3 lett.c;

3) Il provvedimento di rinnovo deve essere emesso dalla Giunta Regionale entro la data di scadenza della Concessione.

Decorso tale termine, senza che sia pervenuta nessuna notifica al concessionario, la Concessione si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo ed alle stesse condizioni, purchè sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale con le modalità dell'art.53 comma 9 L.R.27/98.

4) Nel caso di mancato rinnovo, qualora il concessionario abbia interposto ricorso, l'attività venatoria è vietata sul territorio in contestazione fino alla definitiva decisione del ricorso stesso. Nel frattempo devono essere mantenute le tabelle perimetrali e la sorveglianza.

5) La Concessione dell'Azienda faunistico-venatoria cessa nel caso:

- a) il concessionario non abbia fatto richiesta di rinnovo in tempo utile;
- b) di rinuncia del concessionario;
- c) di morte del Concessionario senza che gli eredi o gli aventi diritto abbiano proposto richiesta di subentro nei 120 giorni successivi.

6) La revoca della Concessione è disposta con deliberazione della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore Regionale competente in materia, sentito il Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio. La revoca della Concessione avviene altresì a seguito delle violazioni da parte del concessionario del presente Regolamento, della normativa vigente e delle Direttive Regionali su proposta della Provincia, territorialmente competente, deputata all'attività di controllo.

7) Il concessionario può richiedere la ripermutazione dell'Azienda faunistico-venatoria per particolari esigenze legate alla consistenza della superficie riveniente da eventuali modifiche ambientali o da indisponibilità o nuove adesioni da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi ricadenti nell'area stessa. La Regione potrà autorizzare la ripermutazione dopo aver acquisito i prescritti pareri secondo i termini e le modalità di cui al pre-

sente Regolamento e della L.R.27/98.

Art. 8 (Sanzioni)

1) Per le violazioni del Calendario Venatorio si applicano le sanzioni previste dalla L.R. 27/98.

2) Per le violazioni del presente Regolamento da parte del concessionario la Provincia dovrà applicare in base alla gravità delle stesse una sanzione amministrativa da Lt.500.000 a Lt.5.000.000. In caso di recidiva la Provincia chiederà alla Regione una sospensione dell'attività venatoria da uno a 3 mesi o in casi di estrema gravità della revoca della concessione. In tale ultima ipotesi dovrà essere acquisito il preventivo parere del Comitato Tecnico Provinciale.

Art. 9 (Norme finali)

1) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni previste dalla vigente normativa.

Regolamento Regionale 28 dicembre 2000, n. 5

**“Approvazione regolamento Zone per l’addestramento, l’allenamento e le gare cinofile.
Modalità di Istituzione, Gestione e funzionamento. Prove su fauna selvatica.
Revoca deliberazione G.R n. 40 del 9 febbraio 2000. 28 dicembre 2000, n. 5”**

NOTE:**PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI**

- Amministrazioni Provinciali
- Associazioni Cinofile
- Gruppi Cinofili riconosciuti
- Associazioni Venatorie
- Imprenditori Agricoli

PRINCIPALI SCADENZE PERIODICHE E RELATIVI ADEMPIMENTI PREVISTI PER SOGGETTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE

SCADENZE	ADEMPIMENTI	SOGGETTI
• 6 mesi prima della scadenza naturale	Richiesta rinnovo concessione	Concessionari

REGOLAMENTO REGIONALE 28 DICEMBRE 2000, N. 5

“Approvazione regolamento Zone per l’addestramento, l’allenamento e le gare cinofile. Modalità di Istituzione, Gestione e funzionamento. Prove su fauna selvatica. Revoca deliberazione G.R n. 40 del 9 febbraio 2000. 28 dicembre 2000, n. 5”

(Pubblicato nel BUR n° 1 del 03 / 01 / 2001)

**Art.1
(Generalità)**

1) Il presente Regolamento, in attuazione dell’art.18 L.R.27/98 e dell’art.5 del Piano Faunistico-Venatorio-Regionale, disciplina l’istituzione, la gestione ed il funzionamento delle zone per l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia, le gare e le prove cinofile.

2) Nei successivi articoli le zone per l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia saranno denominate semplicemente “Zone Addestramento Cani (Z.A.C.)”.

3) Le zone addestramento cani, a gestione privata, possono essere istituite nei limiti del 4% del territorio Agro-Silvo-Pastorale delle Province interessate.

4) La Regione istituisce le Z.A.C. su richiesta di Associazioni cinofile o Gruppi riconosciuti dall’E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana), Associazioni Venatorie e Imprenditori agricoli.

5) Nelle Z.A.C. è vietato esercitare la caccia e l’esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli, fatto salvo quanto previsto dall’art.18 comma 6 L.R.27/98.

**Art. 2
(Caratteristiche)**

1) Le Z.A.C. sono istituite su terreni non soggetti a coltura intensiva e comunque tutte le attività cinofile devono svolgersi nel rispetto delle colture in atto ed eventuali danni arrecati saranno a carico del concessionario.

2) Le Z.A.C. si suddividono in Zone di tipo A e Zone di tipo B. La fauna utilizzata è quella di allevamento limitatamente alle specie cacciabili.

3) Le zone addestramento cani di tipo A di estensione ricompresa tra 100 e 1.000 ettari sono destinate all’addestramento, allenamento, prove e gare in presenza di fauna immessa senza abbattimento per tutto il periodo dell’anno.

4) Se l’addestramento riguarda cani da seguita su lepre le zone di cui al punto 3 possono essere recintate, mentre per il cinghiale devono essere recintate.

5) Le zone addestramento cani di tipo B, di estensione ricompresa tra 10 e 100 ettari, sono destinate all’addestramento e a gare cinofile con abbattimento di fauna riprodotta in batteria limitatamente alle specie cacciabili: Quaglia, Fagiano, Starna, per tutto l’anno, anche nel periodo di caccia chiusa.

6) Le Z.A.C. hanno durata di cinque anni salvo revoca o rinnovo.

7) Tutti i cacciatori cinofili possono accedere alle Z.A.C. a parità di diritti ed obblighi.

8) Le Z.A.C. devono essere costituite ad una distanza di 500 mt. dai centri abitati e dalle Zone protette, fatte salve le Z.A.C. già istituite alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

**Art. 3
(Costituzione)**

1) La richiesta di istituzione di una zona addestramento cani è presentata alla Regione Puglia -Assessorato alla Caccia- ed alla Provincia -Assessorato alla Caccia- competente per territorio da Associazioni cinofile o Gruppi Cinofili riconosciuti dall’E.N.C.I., da Associazioni Venatorie o da Imprenditori Agricoli singoli o Associati.

2) La Provincia esprime il suo parere all'Assessorato Regionale alla Caccia sentito il Comitato Tecnico Faunistico venatorio Provinciale entro e non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

3) La Concessione è deliberata dalla Giunta Regionale sentito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale.

4) L'interessato, al fine dell'ottenimento della Concessione deve allegare alla domanda i documenti di seguito indicati:

- a) cartografia (mappa catastale) in scala minimo 1:25.000 dei terreni costituenti la zona addestramento cani;
- b) una relazione tecnica illustrante: le caratteristiche ambientali e faunistiche del territorio; la ripartizione del territorio in rapporto alle caratteristiche delle colture praticate;
- c) elencazione dei dati catastali dei terreni oggetto della richiesta con le adesioni dei proprietari o dei conduttori dei fondi in firma autenticata. La dichiarazione di adesione contiene l'esplicita clausola che, in mancanza di disdetta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e spedita almeno sei mesi prima della scadenza della Concessione da trasmettersi per conoscenza anche alla Regione, l'assenso si intende tacitamente rinnovato. IL consenso del proprietario del fondo o del titolare di altro diritto reale di godimento alla istituzione della zona addestramento cani vincola lo stesso e gli aventi causa per tutta la durata della Concessione;
- d) elenco della fauna allevata delle specie cacciabili che si intende utilizzare;
- e) elenco delle voliere o recinti di ambientamento e stazionamento della fauna allevata da utilizzare;
- f) atto di Costituzione e/o Statuto dell'Organismo richiedente la Gestione nel caso di Associazione;
- g) regolamento di Gestione interna che preveda le modalità di accesso nella Z.A.C., il contributo economico per l'accesso, il tempo di utilizzo del territorio assegnato e

relativo numero di cani accessibili, il costo per ogni singolo capo di fauna acquistata ed utilizzato per l'addestramento, la quota di partecipazione a gare o prove cinofile, nonché le modalità di controllo;

5) Le Z.A.C. devono essere tabellate con le modalità previste all'art.20 L.R.27/98. Le tabelle sono poste a cura e spese del Concessionario recanti la scritta nera su fondo bianco: "Regione Puglia - Zona Addestramento Cani (denominazione) di tipo _____/ L.R. 27/98 art. 18.

Art. 4 (Gestione)

1) Per l'accesso ed utilizzo della Z.A.C. occorre essere muniti dell'autorizzazione del Concessionario o dell'Organo di Gestione.

2) Al termine dell'addestramento con abbattimento di fauna allevata, l'Organo di Gestione della Z.A.C. rilascerà l'opportuna certificazione sul numero di capi abbattuti, occorrente all'addestratore anche per fini di controllo filori della zona stessa, non essendo tenuto all'annotazione sul Tesserino Regionale.

3) Il Concessionario è obbligato alla tenuta di un registro numerato e contrassegnato dalla Provincia nel quale sono annotati i dati anagrafici e del porto d'armi per le Z.A.C. di tipo B, delle persone autorizzate all'accesso giornalmente. Il registro è messo a disposizione della Provincia.

4) Il Concessionario dovrà essere in regola con la tenuta delle scritture contabili in materia fiscale.

Art. 5 (Rinnovo-Cessazione-Revoca)

1) Al fine del rinnovo della Concessione, il Concessionario sei mesi prima della scadenza naturale, effettuerà domanda di rinnovo inviandola alla Regione ed alla Provincia competente per essere vagliata con le modalità di cui all'art.3 comma 2 e comma 3.

2) La domanda di rinnovo contiene gli estremi del precedente provvedimento di Concessione e la dichiarazione di non avvenuto mutamento in merito alla configurazione del territorio stesso.

3) Il provvedimento di rinnovo deve essere emesso dalla Giunta Regionale entro la data di scadenza della Concessione. Decorso tale termine, senza che sia pervenuta nessuna notifica al Concessionario, la Concessione si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo.

4) Nel caso di mancato rinnovo, qualora il Concessionario abbia interposto ricorso, devono essere mantenute le tabelle perimetrali e la sorveglianza.

5) La Concessione della zona addestramento cani cessa nel caso:

- a) il Concessionario non abbia fatto richiesta di rinnovo in tempo utile;
- b) di rinuncia del concessionario;
- c) di morte del Concessionario senza che gli eredi o gli aventi diritto abbiano proposto richiesta di subentro nei 120 giorni successivi.

6) La revoca della Concessione è disposta con delibera della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale competente in materia, sentito il Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio. La revoca della Concessione avviene altresì a seguito delle violazioni da parte del Concessionario del presente regolamento, della normativa vigente e delle Direttive Regionali su proposta della Provincia territorialmente competente, deputata all'attività di controllo.

Art. 6 (Sanzioni)

1) Nelle zone addestramento cani l'abbattimento di fauna selvatica comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art.49 comma 1 lett. e) L.R.27/98 per ogni capo abbattuto e l'allontanamento dalla Z.A.C.

2) Per le violazioni del presente regolamento da parte del Concessionario, la Provin-

cia dovrà applicare in base alla gravità delle stesse una sanzione amministrativa da lt.500.000 a lt.3.000.000, in caso di recidiva la Provincia chiederà alla Regione la sospensiva del funzionamento della Z.A.C. da uno a tre mesi o in casi di estrema gravità la revoca della Concessione.

Art. 7 (Prove e gare cinofile)

1) Le prove a livello Nazionale ed Internazionale possono svolgersi, previa comunicazione alla Provincia interessata, nelle Zone di tipo A anche su fauna immessa per tutto l'anno, senza abbattimento e nel rispetto dei Regolamenti E.N.C.I. Durante lo svolgimento delle prove è consentito l'uso della pistola a salve.

2) Le prove cinofile a livello nazionale ed Internazionale su fauna selvatica, senza l'abbattimento, sono consentite nel rispetto dei regolamenti E.N.C.I., previo nulla osta dell'Organo di Gestione e l'autorizzazione della Provincia competente per territorio:

- a) nelle zone di ripopolamento e cattura,
- b) nelle zone demaniali;
- c) negli ambiti territoriali di caccia;
- d) nelle aziende faunistico-venatorie.

Per quanto riguarda il punto c) le prove potranno tenersi dopo la chiusura della stagione venatoria. E' vietato comunque svolgere prove cinofile nei mesi di aprile e maggio nei territori ricompresi alle lettere a), b), c), d). E' consentito durante le prove l'uso della pistola a salve. Inoltre al fine di agevolare, durante le prove gli incontri con il selvatico, è consentito ripopolare a cura e spese del Comitato organizzatore quei territori interessati alle prove, con fauna selvatica allevata allo stato naturale ai sensi dell'art.15 comma 1 L.R. 27/98, previa autorizzazione della Provincia e dell'Organo di Gestione del territorio interessato di cui alle lettere precedenti. La specie di fauna utilizzata deve essere idonea agli habitat che caratterizzano i territori interessati alle prove da svolgere e presumibilmente presenti sul territorio.

3) Nelle aziende Agri-Turistico-Venatorie, con la chiusura della stagione venatoria, è consentito svolgere tutte le prove cinofile su fauna allevata in batteria ivi comprese le gare con abbattimento previo nulla osta del Concessionario e l'autorizzazione della Provincia competente per territorio.

Art.8
(Norme transitorie)

1) Con l'entrata in vigore del presente regolamento saranno prese in esame tutte le richieste di istituzione di Z.A.C. già pervenute alla Regione ed alle Province competenti per territorio.

2) Le richieste dovranno essere integrate dai documenti previsti dall'art.3 comma 4) e sottoposte al parere dei rispettivi Comitati Tecnici Provinciali.

3) La Provincia competente per territorio, acquisito il parere favorevole del Comitato Tecnico Provinciale per la tutela faunistico-venatoria lo trasmetterà alla Regione per il prosieguo dell'iter approvativo.

Art. 9
(Norme finali)

1) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni previste dalla vigente normativa.

Regolamento Regionale 28 dicembre 2000, n. 6
**“Approvazione regolamento Aziende agri-turistico-venatorie. Modalità di Istituzione,
Gestione e Funzionamento. Revoca deliberazione G.R. n. 41 del 9 febbraio 2000.
28 dicembre 2000, n. 6”**

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI

- Amministrazioni Provinciali
- Aziende Agri-Turistico-Venatorie
- Imprenditori Agricoli

PRINCIPALI SCADENZE PERIODICHE E RELATIVI ADEMPIMENTI PREVISTI PER SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

SCADENZE	ADEMPIMENTI	SOGGETTI
• 6 mesi prima della scadenza naturale	Richiesti rinnovo concessione	Concessionari

REGOLAMENTO REGIONALE 28 DICEMBRE 2000, N. 6

“Approvazione regolamento Aziende agri-turistico-venatorie. Modalità di Istituzione, Gestione e Funzionamento. Revoca deliberazione G.R. n. 41 del 9 febbraio 2000. 28 dicembre 2000, n. 6”

(Pubblicato nel BUR n. del 03/01/2001)

**Art. 1
(Generalità)**

1) Il presente Regolamento, in attuazione dell'art.17 L.R.27/98 e dell'art.10 del Piano Faunistico-venatorio Regionale disciplina l'istituzione, la gestione ed il funzionamento delle Aziende Agri-Turistico-Venatorie.

2) Le Aziende Agri-Turistico-Venatorie, nel contesto della pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale, previsto dall'art.10 comma 5 della L.157/92 e dall'art.9 comma 6 della L.R.27/98, occupano quella parte ben definita di territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia riservata a gestione privata.

3) Le Aziende Agri-Turistico-venatorie, soggette a tassa di concessione Regionale, ai sensi dell'art.53 comma 10 L.R.27/98, sono istituite dalla Regione ai fini di impresa agricola. Nelle stesse sono consentite l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna di allevamento delle seguenti specie: Lepre - Fagiano - Starna - Pernice Rossa - Coturnice - Quaglia - Germano.

4) Le autorizzazioni all'istituzione delle Aziende Agri-Turistico-Venatorie sono concesse previo riscontro di conformità alle previsioni del Piano Faunistico-Venatorio-Regionale.

**Art. 2
(Caratteristiche)**

1) Le Aziende Agri-Turistico-Venatorie sono istituite per il recupero e la valorizzazione delle imprese agricole situate in aree svantaggiate attraverso l'organizzazione dell'attività venatoria. Esse devono essere collocate in territorio di scarso rilievo ambientale e fau-

nistico e coincidere con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata o dismesse da interventi agricoli, ovvero dichiarate marginali ai sensi di interventi comunitari.

2) Le Aziende Agri-Turistico-Venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento della specie Germano.

3) Non sono da ritenersi di scarso rilievo ambientale e faunistico le pinete ed i boschi ad alto fusto se presenti in misura superiore al 5% dell'intera superficie dell'Azienda agri-turistica-venatoria.

4) Le Aziende Agri-Turistico-Venatorie non possono avere una superficie inferiore a 100 Ha per le vallive e a 300 Ha per le altre e superiore a 1.500 Ha, non possono estendersi complessivamente su una superficie superiore al 5% del territorio agro-silvo-pastorale provinciale e hanno una durata di 5 anni.

5) Le Aziende Agri-Turistico-Venatorie sono segnalate con tabelle recanti il nome dell'Azienda seguito dalla scritta "Azienda Agri-Turistico-Venatoria- caccia consentita ai soli autorizzati" poste a cura e a spese dei titolari delle aziende e con i criteri e le modalità previsti dall'art.20 L.R.27/98.

6) Le aziende di cui sopra devono essere distanti tra loro almeno 1.000 mt., mentre le distanze dalle zone protette (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione) devono essere a non meno di 300 mt.

7) Sono considerati elementi preclusivi alla concessione di Azienda Agri-Turistico-venatoria la presenza nel territorio della stessa di autostrade o strade a rapido scorrimento.

Art.3
(Concessione)

1) La domanda di istituzione dell'Azienda Agri-Turistico-Venatoria è presentata, ai sensi della L.R.27/98 art.17, comma 3, da un imprenditore agricolo dei fondi rustici su cui si intende costituire l'azienda, alla Regione Puglia -Assessorato alla Caccia-, e alla Provincia -Assessorato alla Caccia, competente per territorio, che esprime il suo parere sentito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Provinciale entro e non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

2) La concessione è deliberata dalla Giunta Regionale, sentito il parere dell'I.N.F.S. sull'idoneità del territorio ed il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale.

3) L'interessato al fine dell'ottenimento della Concessione deve allegare alla domanda i documenti di seguito indicati:

- a) Cartografia (mappa catastale) in scala minimo 1:25.000 dei terreni costituenti l'Azienda-Agri-Turistico-Venatoria;
- b) Una relazione tecnica illustrante: le caratteristiche ambientali del territorio; la ripartizione del territorio in rapporto alle caratteristiche delle colture praticate;
- c) Elencazione dei dati catastali dei terreni oggetto della richiesta con le adesioni dei proprietari o dei conduttori dei fondi in firma autenticata. La dichiarazione di adesione contiene l'esplicita clausola che, in mancanza di disdetta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e spedita almeno sei mesi prima della scadenza della Concessione da trasmettersi per conoscenza anche alla Regione, l'assenso si intende tacitamente rinnovato. Il consenso del proprietario del fondo o del titolare di altro diritto reale di godimento alla costituzione dell'Azienda Agri-Turistico-Venatoria vincola lo stesso e gli aventi causa per tutta la durata della concessione;
- d) Elenco delle specie cacciabili di fauna allevata, anche dall'azienda stessa, per le quali si richiede l'autorizzazione all'abbattimento;

- e) Il numero dei dipendenti dall'azienda incaricati della vigilanza di cui minimo una unità per ogni 500 Ha. o frazione di essa;
- f) Dichiarazione di non aver chiesto o ottenuto altre Concessioni di Aziende Agri-Turistico-Venatorie nella Regione;
- g) Regolamento interno di esercizio dell'azienda.

Art. 4
(Immissioni e prelievi)

1) Le immissioni di fauna allevata delle specie cacciabili per le quali è stata richiesta l'autorizzazione all'abbattimento possono avvenire anche giornalmente e nelle zone utilizzate.

2) Il funzionamento delle Aziende Agri-Turistico-Venatorie inizia e finisce con la stagione venatoria prevista dal Calendario Venatorio.

3) Le giornate di utilizzo per il prelievo è di cinque settimanali con l'esclusione del martedì e venerdì.

4) Per il prelievo giornaliero sono esclusi i limiti di capi abbattibili previsti dal Calendario Venatorio, trattandosi di fauna allevata in batteria.

5) E' vietato l'abbattimento di fauna selvatica.

6) Per partecipare al prelievo venatorio è necessario il permesso rilasciato dal titolare dell'azienda Agri-Turistico-Venatoria. Il permesso è personale, non trasferibile e valido per una giornata o per un periodo di tempo definito.

7) Il Concessionario stabilirà con il Regolamento di Gestione di cui al punto g) dell'art.3 i costi di accesso giornaliero con un limite di capi abbattibili anche per specie, un listino prezzi per le specie abbattute giornalmente, o una quota che prevede giorni di caccia e capi prelevabili.

8) Il titolare dell'Azienda Agri-Turistico-Venatoria tiene un registro numerato e contrassegnato dalla Provincia nel quale sono annotati i dati anagrafici delle persone autorizzate all'accesso giornalmente.

9) Al termine della battuta di caccia il titolare dell'Azienda rilascerà l'opportuna certificazione sul numero di capi abbattuti, occorrente al cacciatore anche per fini di controllo fuori dall'Azienda stessa non essendo tenuto all'annotazione sul tesserino Regionale.

10) Il registro di cui al punto 7) sarà messo a disposizione, in qualsiasi momento, della Provincia per controlli anche giornalieri.

Art. 5 (Attività cinofile)

1) Nelle Aziende Agri-Turistico-venatorie, con la chiusura della stagione venatoria, è consentito svolgere tutte le prove cinofile su fauna allevata, delle specie di cui all'art.1 comma 3, previo nulla-osta del concessionario e autorizzazione della Provincia interessata, ivi comprese le gare con abbattimento.

Art. 6 (Rinnovo - Cessazione - Revoca)

1) Al fine del rinnovo della Concessione, il Concessionario sei mesi prima della scadenza naturale, effettuerà domanda di rinnovo inviandola alla Regione ed alla Provincia competente per essere vagliata con le modalità di cui all'art.3 commi 1 e 2.

2. La domanda di rinnovo contiene gli estremi del precedente provvedimento di Concessione e la dichiarazione di non avvenuto mutamento in merito alla configurazione dell'Azienda Agri-Turistico-Venatoria. In caso di modifica della superficie il concessionario presenterà la nuova perimetrazione.

3) Il provvedimento di rinnovo deve essere emesso dalla Giunta Regionale entro la data di scadenza della Concessione. Decorso tale termine, senza che sia pervenuta nessuna notifica al Concessionario, la Concessione si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo ed alle stesse condizioni, purchè sia stata corrisposta la tassa di Concessione Regio-

nale con le modalità dell'art.53 comma 9 L.R.27/98.

4) Nel caso di mancato rinnovo, qualora il Concessionario abbia interposto ricorso, l'attività venatoria è vietata sul territorio in contestazione fino alla definitiva decisione del ricorso stesso. Nel frattempo devono essere mantenute le tabelle perimetrali e la sorveglianza.

5) La Concessione dell'Azienda Agri-Turistico-Venatoria cessa nel caso:

- a) il Concessionario non abbia fatto richiesta di rinnovo in tempo utile;
- b) di rinuncia del Concessionario;
- c) di morte del Concessionario senza che gli eredi o gli aventi causa abbiano proposto richiesta di subentro nei 120 giorni successivi;
- d) di ripetuta morosità nel pagamento della tassa di concessione regionale;
- e) vengano meno i requisiti di cui all'art.2.

6) La revoca della Concessione è disposta con Delibera della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale competente in materia, sentito il Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio. La revoca della Concessione avviene altresì a seguito delle violazioni da parte del Concessionario del presente regolamento, della Normativa vigente e delle Direttive Regionali su proposta della Provincia territorialmente competente, deputata all'attività di controllo, anche per quanto concerne il venir meno dei presupposti di cui all'art.2 per cui effettuerà controlli almeno annuali.

Art. 8 (Norme finali)

1) Il Concessionario dovrà essere in regola con la tenuta delle scritture contabili in materia fiscale.

2) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni previste dalla vigente normativa.

APPENDICE

**Leggi Regionali abrogate
dal 1972 al 2000**

*Leggi regionali abrogate***1972**

N.ro	DATA	TITOLO
2	21/01/1972	Norme per il funzionamento degli organi di controllo della Regione sugli atti degli Enti locali.
4	25/02/1972	Determinazione della indennità di funzione o di carica e della indennità di trasferta spettanti ai membri del Consiglio Regionale
6	01/08/1972	Norme integrative della legge regionale 21 gennaio 1972, n. 2, sul funzionamento degli organi di controllo.
7	28/08/1972	Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative statali trasferite alle Regioni.
9	05/09/1972	Costituzione delle Comunità Montane.
10	05/09/1972	Conferimento borse di studio agli alunni delle scuole medie di secondo grado.
11	05/09/1972	Norme per il finanziamento dei gruppi consiliari.
12	05/09/1972	Determinazione delle indennità dovute ai presidenti ed ai componenti degli organi di controllo sugli atti degli Enti locali della Regione.
14	14/11/1972	Integrazioni alla legge regionale n.4: "Indennità dei Consiglieri della Regione Puglia".
15	18/11/1972	Autorizzazione a prestazione di lavoro straordinario per il personale in servizio presso la Regione.
16	21/12/1972	Interventi a favore dell'agricoltura.
17	27/12/1972	Assegnazione di buoni acquisto libri agli alunni delle scuole medie di primo grado.

1973

1	29/01/1973	Ulteriori interventi in agricoltura.
5	13/03/1973	Determinazione indennità ai segretari degli organi di controllo sugli atti degli Enti locali della Regione.
7	26/03/1973	Personale in servizio presso la Regione per la prima costituzione degli uffici.
12	25/06/1973	Interventi per il potenziamento della medicina sportiva.

13	04/07/1973	Interventi regionali nei trasporti.
15	01/07/1973	Interventi per la esecuzione di lavori di sistemazione e di ampliamento della rete dell'acquedotto.
16	04/07/1973	Adeguamento della legge 12.3.1968, n. 326, recante provvidenze per la realizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica.
17	04/07/1973	Contributi agli Enti locali per le aziende speciali di trasporto.
18	25/07/1973	Interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza di servizi di autolinea nell'anno 1973.
19	04/08/1973	Intervento regionale per l'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, commercianti, artigiani, mutilati, invalidi e orfani di guerra.
20	06/08/1973	Proroga della indennità di missione al personale comandato.
22	25/08/1973	Fondo regionale per gli ospedali, il servizio regionale di pronto soccorso, il centro di medicina sociale e del lavoro e i centri di diagnostica per le insufficienze e le minorazioni psichiche, fisiche e sensoriali.
23	30/08/1973	Autorizzazione ad un ulteriore impegno di spesa per le finalità di cui all'art. 1 della l.r. 4.7.73. n 16, concer. "Adeguamento della legge 12.3.68, n. 236, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turi."
24	30/08/1973	Provvidenze per gli impianti sportivi e per le attività dilettantistiche.
25	30/08/1973	Provvidenze per la realizzazione di attrezzature per il diporto nautico.
26	21/12/1973	Norme in materia di circoscrizioni comunali
27	20/12/1973	Norme sul referendum abrogativo e consultivo
28	20/12/1973	Concessione dell'indennità di missione al personale statale proveniente dai servizi centrali e periferici non trasferiti, messi a disposizione della Regione Puglia.

1974

2	21/01/1971	Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere pubbliche.
7	25/01/1971	Concessione di contributi a fondo perduto alle imprese artigiane della Regione Puglia.
8	25/01/1974	Interventi per l'adeguamento dei servizi veterinari e per il funzionamento delle condotte veterinarie disagiate.

- 9 07/02/1974 Erogazioni di contributi straordinari per l'anno 1973 alle imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.
- 10 07/02/1974 Interventi della Regione per la diffusione e la promozione culturale.
- 12 07/02/1971 Esecuzione lavori per sistemazione e dragaggio delle foci delle lagune di Lesina e Varano in provincia di Foggia.
- 13 07/02/1974 Norme transitorie per la programmazione ospedaliera.
- 15 07/02/1974 Istituzione del fondo di solidarietà regionale per gli interventi straordinari in agricoltura.
- 16 26/02/1971 Istituzione dell'Ente Regionale Pugliese Trasporti.
- 17 02/03/1974 Terre abbandonate.
- 24 18/07/1974 Regolamentazione accensione stoppie.
- 25 18/07/1974 Modifica della legge regionale 25 marzo 1974:
Ordinamento degli uffici, stato giuridico ed economico del personale della Regione Puglia.
- 26 17/08/1974 Modifica alla l.r. 5 settembre 1972, n. 11.
- 27 17/08/1974 Modificazioni alla legge regionale 25 febbraio 1972 n. 4.
- 33 03/09/1971 Interventi in favore della cooperazione e dell'associazionismo.
- 34 03/09/1974 Interventi in materia di opere pubbliche finanziate con i fondi di bilancio della Regione Puglia per gli esercizi finanziari 1972 e 1973.
- 35 03/09/1974 Misure di protezione delle coste in attesa dell'approvazione del piano urbanistico territoriale.
- 36 03/09/1971 Celebrazione del 30° anniversario della liberazione.
- 37 12/09/1974 Provvidenze a favore degli emigrati.
- 40 02/12/1971 Modifica del 2° comma dell'art. 9 della legge regionale n. 27 del 20 dicembre 1973.
- 41 13/12/1974 Interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza di servizi di autolinea.
- 42 13/12/1974 Contributi agli Enti locali per le aziende speciali di trasporto.
- 13 16/12/1971 Adeguamento del trattamento economico al personale dipendente dalle imprese private concessionarie di pubblici servizi.
- 44 30/12/1974 Autorizzazione di un ulteriore impegno di spesa per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 4 luglio 1973, n. 16.
- 46 30/12/1974 Concessione di contributi alle sezioni provinciali dell'unione italiana cieche della Puglia.

1975

- | | | |
|----|------------|--|
| 2 | 08/01/1975 | Incremento del fondo di dotazione dell'Ente Regionale Pugliese Trasporti. |
| 3 | 08/01/1975 | Istituzione del Comitato regionale per lo sport. |
| 4 | 08/01/1975 | Modifica della legge regionale: Incremento del fondo di dotazione dell'Ente Regionale Pugliese Trasporti. |
| 5 | 20/01/1975 | Erogazione dell'assistenza ospedaliera assicurata dalla Regione Puglia. |
| 6 | 20/01/1975 | Formazione e riparto del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera. |
| 7 | 20/01/1975 | Interventi a favore della zootecnia. |
| 9 | 20/01/1975 | Autorizzazione di un ulteriore impegno di spesa per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 30 agosto 1973, n. 24. |
| 10 | 25/01/1975 | Disciplina del titolo di maestro artigiano e delle qualifiche di bottega scuola. |
| 33 | 14/04/1975 | Assicurazione infortuni in favore dei Consiglieri regionali. |
| 41 | 16/05/1975 | Integrazioni alla legge regionale 25 febbraio 1972, n. 4, modificata dalla legge regionale 14 novembre 1972, n. 14, concernente indennità e rimborso delle spese ai consiglieri regionali. |
| 42 | 21/05/1975 | Interventi per il controllo e la prevenzione degli inquinamenti. |
| 43 | 21/05/1975 | Norme relative alla istruttoria e ai pareri in linea tecnica per i progetti esecutivi di opere pubbliche di bonifiche da realizzare con l'intervento finanziario della Regione Puglia. |
| 46 | 28/05/1975 | Autorizzazione di un ulteriore impegno di spesa per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 4 luglio 1973, n. 16. |
| 50 | 07/06/1975 | Istituzione di parchi naturali attrezzati. |
| 51 | 07/06/1975 | Agevolazioni creditizie nel settore delle strutture ed infrastrutture agricole. |
| 53 | 07/06/1975 | Aumento contributi di cui alla legge regionale 13 dicembre 1974, n. 42, agli Enti locali per le aziende speciali di trasporto. |
| 54 | 07/06/1975 | Autorizzazione di un ulteriore impegno di spesa per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 30 agosto 1973, n. 24, contenente "Provvidenze per gli impianti sportivi e per favorire le attività dilettantistiche". |
| 11 | 25/01/1975 | Promozione della attività sportiva dilettantistica. |

- 13 25/01/1975 Realizzazione di impianti di stabulazioni di molluschi lamellibranchi.
- 14 25/01/1975 Erogazioni di contributi straordinari per l'anno 1974 alle imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.
- 15 25/01/1975 Interventi in materia di opere pubbliche finanziate con i fondi di bilancio della Regione Puglia per gli esercizi finanziari 1972-1973.
- 16 25/01/1975 Iniziative nel settore dello spettacolo di prosa.
- 17 05/02/1975 Art. 23 - L.R 3 marzo 1973, n. 6: Aumento del fondo regionale integrativo di quello assegnato dallo stato per le finalità di cui all'art. 2 della Legge 6.12.1971, n. 1044, per il piano degli asili nido finanziato per gli anni 1972-73.
- 18 05/02/1975 Fondo regionale per il trasporto gratuito o agevolato di lavoratori e studenti.
- 19 05/02/1975 Integrazione alla legge regionale del 12 novembre 1974, n. 37.
- 20 05/02/1975 Determinazione dei contributi da corrispondere ai Comuni per la manutenzione ordinaria delle strade dichiarate di interesse comunale extra urbane ai sensi della l.r. 4 luglio 1974, n. 21.
- 21 05/02/1975 Istituzione di un Comitato per il coordinamento della attività degli enti mutualistici con la programmazione regionale e con l'attività degli Enti ospedalieri.
- 26 20/03/1975 Finanziamento delle spese di organizzazione e funzionamento del C.R.I.A.P.
- 27 24/03/1975 Norme per la corresponsione delle indennità dovute ai componenti delle commissioni di nomina regionale.
- 28 08/04/1975 Contributi per il miglioramento e l'incremento delle colture da rinnovo.
- 29 08/04/1975 Istituzione dell'albo professionale degli imprenditori agricoli in ciascuna provincia della Regione Puglia.
- 31 08/04/1975 Norme per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni.
- 32 14/04/1975 Istituzione di un contributo sull'acquisto di sementi selezionate di grani duri e foraggiere a coltivatori diretti iscritti negli elenchi anagrafici.
- 31 14/04/1975 Modifica della legge regionale 5 settembre 1972, n. 9.
- 38 07/05/1975 Norme sullo svolgimento delle funzioni trasferite alla Regione, ai sensi del DPR n. 10 del 15 gennaio 1972, in materia di Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.

1976

- | | | |
|----|------------|--|
| 4 | 29/01/1976 | Incremento del fondo di dotazione dell'Ente Regionale Pugliese Trasporti. |
| 5 | 29/01/1976 | Fondo regionali per l'adeguamento del trattamento economico e normativo al personale dipendente dalle imprese concessionarie di pubblici autoservizi per trasporto viaggiatori. |
| 6 | 29/01/1976 | Interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza di autoservizi di linea. |
| 7 | 29/01/1976 | Erogazione contributi straordinari alle imprese private concessionarie di autolinee extraurbane per viaggiatori. |
| 8 | 29/01/1976 | Norme integrative della legge regionale n. 18/74: Procedimenti relativi al trattamento economico di attività dei dipendenti della Regione Puglia. |
| 9 | 29/01/1976 | Modifica della legge regionale 17 agosto 1974, n. 28: Disciplina degli organi consultivi operanti nel settore sanitario. |
| 10 | 09/03/1976 | Modifica della legge regionale 7 giugno 1975, n. 49 - Istituzione del servizio regionale di pronto soccorso. |
| 11 | 11/06/1976 | Norme per la composizione delle commissioni giudicatrici nei concorsi sanitari a seguito del trasferimento delle funzioni amministrative statali alle Regioni a statuto ordinario. |
| 15 | 23/06/1976 | Modifiche alla legge regionale 14 novembre 1972, n. 14 recante: Integrazioni alla legge regionale n. 4 - Indennità dei consiglieri della Regione Puglia. |
| 16 | 23/06/1976 | Norme per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche. |
| 17 | 23/07/1976 | Fondo regionale per l'adeguamento del trattamento economico e normativo al personale dipendente dalle imprese concessionarie di pubblici autoservizi per trasporto viaggiatori. |
| 18 | 23/07/1976 | Incremento del fondo di dotazione dell'Ente Regionale Pugliese Trasporti. |
| 20 | 25/08/1976 | Rifinanziamento legge regionale 3 settembre 1974, n. 33: Interventi in favore della cooperazione e dell'associazionismo. |
| 21 | 28/08/1976 | Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1974, n. 16. |
| 22 | 28/08/1976 | Erogazione di contributi straordinari alle imprese private per concessioni di autolinee extraurbane per viaggiatori. |
| 25 | 25/11/1976 | Modifiche della legge regionale 14 aprile 1975, n. 34. |
| 26 | 25/11/1976 | Autorizzazione di un ulteriore impegno di spesa per le finalità di cui all'art. 1 della L.R 4 luglio 1973, n. 16. |

- 31 29/12/1976 Modifica ed integrazione della legge regionale 11 giugno 1976, n. 14, recante: norme per la composizione delle Commissioni giudicatrici nei concorsi sanitari.

1977

- 1 25/01/1977 Modifiche alla L.R. n. 32 del I 1.4.1975. concernente l'istituzione di un contributo sull'acquisto di sementi selezionate di grani duri e foraggiere a coltivatori diretti iscritti negli elenchi anagrafici.
- 4 28/02/1977 Norme integrative alla l.r. n. 18 del 25 marzo 1971.
- 5 17/03/1977 Interventi creditizi in favore della cooperazione.
- 6 17/03/1977 Norme per il funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.
- 7 17/03/1977 Costituzione del Comitato consultivo regionale per il turismo.
- 8 21/03/1977 Istituzione delle riserve naturali.
- 9 21/03/1977 Commissione consultiva regionale per la formazione professionale
- 14 06/05/1977 Miglioramenti economici in attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali.
- 15 06/05/1977 Norme per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica in attuazione del piano regionale per l'edilizia scolastica.
- 19 30/05/1977 Norme integrative alla L.R. n. 16 del 23 giugno 1976.
- 22 12/08/1977 Modifiche alla l.r. 14.11.1972, n. 14, recante: Integrazioni alla l.r. n. 4/1972.
- 23 12/08/1977 Modifica alla l.r. n. 18 del 25 marzo 1974.
- 24 17/08/1977 Finanziamento interventi straordinari per i Comuni di Manfredonia e Monte Sant'Angelo inquinati dalla nube tossica di arsenico.
- 25 17/08/1977 Proroga convenzione per gestione centri servizi socio-culturali.
- 27 17/08/1977 Indennità di funzione ai Presidenti ed ai componenti aventi voto deliberativo dei Consigli di Amministrazione degli Enti ospedalieri.
- 28 17/08/1977 Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali e relativa tariffa.
- 31 23/10/1977 Modifica della legge regionale 17 marzo 1977, n. 7.
- 32 28/10/1977 Istituzione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia.
- 35 15/11/1977 Integrazione della l.r. n. 6 del 17 marzo 1977.
- 39 23/12/1977 Rifinanziamento della L.R. 7.2.1974, n. 12 - Esecuzione lavori di sistemazione e dragaggio delle foci delle lagune di Lesina e Varano in provincia di Foggia.

1978

- | | | |
|----|------------|---|
| 1 | 09/01/1978 | Primi provvedimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei centri storici. |
| 3 | 09/01/1978 | Intenventi straordinari in favore dei comuni di Castro, Porto Cesario, San Cassiano, Ortona e Zapponeta. |
| 4 | 09/01/1978 | Intervento a favore del comune di Barletta per la ristrutturazione del teatro Curci. |
| 6 | 09/01/1978 | Modificazione alla legge regionale 4 agosto 1973, n.19. |
| 11 | 11/01/1978 | Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1976, n.6. |
| 12 | 14/01/1978 | Interventi a favore della scuola media dell'obbligo per la realizzazione del diritto allo studio per l'anno scolastico 1977/78. |
| 13 | 01/02/1978 | Erogazione di contributi alle imprese private concessionarie di autolinee extraurbane per viaggiatori. |
| 15 | 03/03/1978 | Attuazione delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura e l'istituzione di un regime di interventi in favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate. |
| 16 | 03/03/1978 | Modifica della Legge Regionale 3 marzo 1978. n.15, concernente "Attuazione delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura e l'istituzione di un regime di interventi in favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate. |
| 18 | 11/04/1978 | Rettifica e integrazione alla L.R. n.25 del 17 agosto 1977. |
| 19 | 11/04/1978 | Celebrazione del XXX anniversario della costituzione. |
| 20 | 17/04/1978 | Assunzione dei centri di servizi culturali e sociali. |
| 21 | 12/06/1978 | Incentivi per migliorare l'organizzazione tecnico-amministrativa delle cooperative agricole e dei consorzi di imprese agricole singole attraverso l'assunzione di personale dirigente. |
| 22 | 13/06/1978 | Provvidenze per lo sviluppo dell'artigianato pugliese. |
| 23 | 13/06/1978 | Corsi straordinari di formazione professionale di cui alla legge 501 dell'8.8.1.977. |
| 26 | 29/06/1978 | Anticipazioni di fondi alle casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti della Regione Puglia per l'assistenza medico-specialistica e per l'assistenza medico-generica ai coltivatori diretti pensionati. |
| 27 | 05/07/1978 | Norme di interpretazione ed integrazione alla legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974. |
| 29 | 07/07/1978 | Divieto di provvedimenti straordinari ad Enti ed Istituzioni trasferiti o in corso di trasferimento alla Regione Puglia. |

- 31 21/07/1978 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 dell'11 aprile 1978 - Celebrazione del XXX anniversario della Costituzione.
- 32 21/07/1978 Istituzione del servizio sociale regionale per le attività motorie e sportive.
- 33 21/07/1978 Modifiche alle ll.rr. 25.2.1972, n. 4 e 17.8.1974, n. 27, recanti norme sulla indennità di trasferta ai consiglieri regionali.
- 34 24/07/1978 Interventi per favorire nel settore agro-zootecnico-vivaistico la cooperazione giovanile e il recupero delle terre incolte. Delega di funzione ai Comuni e agli altri Enti Locali elettivi.
- 37 12/08/1978 Norme in materia di lavori pubblici.
- 40 18/08/1978 Norme per l'esercizio venatorio nella regione Puglia per l'annata 1978-1979.
- 11 01/09/1978 Modifiche ed integrazioni della legge regionale del 17 aprile 1978, n. 20: Assunzione dei centri di servizi culturali e sociali.
- 45 04/09/1978 Campagna promozionale straordinaria per il rilancio sul mercato nazionale ed internazionale dell'immagine turistica della Puglia.
- 46 04/09/1978 Interventi a sostegno di iniziative e manifestazioni per lo sviluppo del turismo sociale e giovanile.
- 47 04/09/1978 Interventi per l'occupazione giovanile.
- 48 04/09/1978 Ulteriori programmi di intervento in campo agricolo con particolare riferimento ai settori incentivati dalla legge 27/12/1977, n. 984.
- 49 04/09/1978 Provvidenze per le manifestazioni turistiche.
- 50 06/09/1978 Tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro.
- 52 07/09/1978 Contributo straordinario alle scuole medie di 1° grado per l'anno scolastico 1976/1977.
- 53 01/10/1978 Provvedimenti urgenti per il diritto allo studio.

1979

- 7 19/02/1979 Fusione dell'Ente Ospedaliero "L. Quaranta" con l'Ente Ospedaliero Consorziale di Bari.
- 8 27/02/1979 Delega agli Enti Locali della gestione dei provvedimenti per l'occupazione giovanile previsti dall'art. 26 della legge 1.6.1977, n. 785
- 9 27/02/1979 Interventi per la valorizzazione del marmo pugliese.
- 10 27/02/1979 Modifiche alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 40 - Norme per l'esercizio venatorio nella Regione Puglia per l'annata 1978-79.

-
- | | | |
|----|------------|---|
| 11 | 01/03/1979 | Nuona disciplina della partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica di cui alla legge regionale 4 agosto 1973, n. 19. |
| 12 | 06/03/1979 | Modifica legge regionale 21 gennaio 1972, n. 2 |
| 13 | 06/03/1979 | Norme per la realizzazione di impianti di depurazione dei liquami di fogna dei centri urbani e per l'utilizzo delle acque reflue a scopo irriguo. |
| 14 | 19/03/1979 | Sovvenzioni di esercizi in favore della società ferrovie del Sud-Est. Ferrotranviaria e Ferrovie del Gargano per l'esercizio di autolinee di interesse regionale. |
| 18 | 02/01/1979 | Norme per il finanziamento delle iniziative per la propaganda e l'educazione igienico-sanitaria. |
| 19 | 11/04/1979 | Delega ai Comuni e alle Province delle funzioni amministrative di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364 e successive modificazioni, concernente interventi per fronteggiare i danni causati da eccezionali calamità atmosferiche. |
| 20 | 11/04/1979 | Delega ai Comuni e alle Province delle funzioni amministrative di cui alla legge 25/05/1970, n. 364, e successive modificazioni, concernente interventi per fronteggiare i danni causati da eccezionali calamità. |
| 24 | 18/04/1979 | Provvidenze per la diffusione della cultura musicale. |
| 26 | 18/04/1979 | Centri socio-culturali. Proroga termini artt. 3 e 4 legge regionale 17 aprile 1978, n. 20. |
| 27 | 24/04/1979 | Celebrazione del XXX anniversario della costituzione: modifiche alle ll.rr. n. 19 dell'11 aprile 1978 e n. 31 del 21 luglio 1978. |
| 29 | 05/04/1979 | Sub-delega alle Province della delega alle Regioni in materia di attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli auto-transportatori di merci. |
| 30 | 29/05/1979 | Integrazione dell'art. 2 della l.r. 21.7.78, n. 33. |
| 32 | 16/06/1979 | Corresponsione al personale regionale di importi mensili lordi comprensivi delle aggiunzioni senza titolo in attesa dell'applicazione dell'accordo nazionale. |
| 35 | 20/06/1979 | Disciplina della ricezione turistica all'aperto. |
| 36 | 29/06/1979 | Norme di attuazione nella Regione Puglia, della legge nazionale 2 marzo 1976, n. 183 - Incremento e miglioramento degli esercizi ricettivi nonché degli impianti ed attrezzature complementari. |
| 38 | 29/06/1979 | Intervento regionale per lo sviluppo e il potenziamento della meccanizzazione in agricoltura. |

- 39 29/06/1979 Provvidenze per lo sviluppo programmato della ricettività alberghiera e turistica e dei servizi complementari.
- 43 17/07/1979 Normativa per la determinazione delle caratteristiche e per la fornitura delle uniformi al personale avente diritto.
- 45 25/07/1979 Fusione dell'Ente Ospedaliero "C. Braico" con l'Ente Ospedaliero "A. Di Summa" di Brindisi.
- 48 31/07/1979 Consulta per i beni culturali ed ambientali.
- 49 31/07/1979 Nuova disciplina degli interventi volti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.
- 51 28/08/1979 Istituzione dell'albo regionale delle associazioni pro-loco.
- 52 28/08/1979 Integrazione dell'art. 7 della legge regionale n. 32 del 21 luglio 1978 - Istituzione del servizio sociale regionale per le attività motorie e sportive.
- 58 30/08/1979 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata - Legge 23 dicembre 1975, n. 745 - Contributo della regione Puglia.
- 59 30/08/1979 Interpretazione autentica del 1° e 2° comma dell'art. 20 della legge regionale 12 agosto 1978, n. 37.
- 63 04/09/1979 Applicazione nella Regione Puglia del regolamento 78/1054/CEE e modifiche alla legge regionale 3 marzo 1978, n. 15, concernente l'attuazione delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura.
- 65 23/10/1979 Interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie.
- 68 20/11/1979 Norme in materia trasfusionale.
- 70 26/11/1979 Parziale modifica dell'art. 13 della legge regionale n.8 del 21 marzo 1977 - Istituzione delle riserve naturali.
- 72 26/11/1979 Tutela dell'ambiente naturale e culturale caratteristico della Regione Puglia. Salvaguardia e destinazione d'uso dei trulli di Alberobello. Intervento urgente.

1980

- 3 07/01/1980 Utilizzazione degli avanzi di amministrazione dell'anno 1977 per la soddisfazione delle domande presentate dagli artigiani pugliesi ai sensi della legge n. 7 del 25.1.1974.
- 4 07/01/1980 Provvidenze urgenti e straordinarie per l'economia pugliese.
- 9 17/01/1980 Ente Regionale Pugliese Trasporti (E.R.P.T.) - Rendiconto generale e bilancio finale per l'esercizio finanziario 1977.
- 10 17/01/1980 Interventi straordinari per ricostruire i boschi, le colture e il patrimonio danneggiati dagli incendi verificatesi il 19 luglio 1978.

-
- | | | |
|----|------------|--|
| 11 | 17/01/1980 | Determinazione delle indennità dovute ai presidenti e ai componenti degli organi di controllo sugli atti degli Enti locali della Regione - Modifiche alla l.r. n. 12 del 5.9.72. |
| 13 | 28/01/1980 | Celebrazione del XXX anniversario della Costituzione. Modifiche alle ll.rr. 30 aprile 1978, n. 19, 21 LUGLIO 1978, n. 31 e 24 aprile 1979, n. 27. |
| 14 | 28/01/1980 | Ulteriori modifiche alle leggi regionali 3 marzo 1978, n. 15 e 4 settembre 1979, n. 63, attuative delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura. |
| 18 | 13/03/1980 | Integrazione dell'art. 25 della legge regionale 12 agosto 1978, n. 37. |
| 19 | 22/03/1980 | Modifiche alla legge regionale n. 33 del 21 luglio 1978. |
| 23 | 14/04/1980 | Norme per l'istituzione degli ambiti territoriali pugliesi. |
| 27 | 22/04/1980 | Costituzione del comitato regionale per l'anno internazionale del bambino. |
| 28 | 24/04/1980 | Modifiche alla legge regionale n. 50 del 7 agosto 1979 recante norme sul trattamento economico dei consiglieri regionali. |
| 29 | 24/04/1980 | Proroga del termine di presentazione della documentazione probatoria di cui al 2° comma dell'art. 1 della legge regionale 7 gennaio 1980, n. 3. |
| 31 | 24/04/1980 | Revisione delle sovvenzioni di esercizio in favore di società ferroadviarie per l'esercizio delle autolinee di interesse regionale. |
| 36 | 30/04/1980 | Integrazione alla legge regionale n. 27 del 17 agosto 1977 concernente indennità di funzione ai Presidenti ed ai componenti avente voto deliberativo dei Consigli di Amministrazione degli Enti ospedalieri. |
| 38 | 30/04/1980 | E.R.P.T. - Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980. |
| 47 | 23/05/1980 | Estensione al personale degli Enti turistici di Puglia (E.P.T. E A.A.S.T.) del contratto nazionale dei dipendenti delle Regioni a statuto ordinario. |
| 48 | 23/05/1980 | Modifiche alla L. R. 04/09/1978, n. 48 concernente "Ulteriori programmi di intervento in campo agricolo con particolare riferimento ai Settori incentivati dalla legge 27/12/1977, n. 984". |
| 51 | 26/05/1980 | Norme per l'organizzazione ed il funzionamento delle Unità Sanitarie Locali. |
| 55 | 31/05/1980 | Disposizioni concernenti la liquidazione di una indennità sostitutiva del premio di fine servizio I.N.A.D.E.L. |

- 57 06/06/1980 Corresponsione degli assegni di cui al contratto nazionale 1979-1981.
- 58 06/06/1980 Interventi per favorire l'integrazione sociale e l'autonomia economica dei cittadini portatori di handicaps.
- 59 06/06/1980 Interventi nel settore estrattivo.
- 60 06/06/1980 Costituzione del comitato regionale per l'anno internazionale del bambino. Modifiche alla l.r. approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 marzo 1980.
- 62 06/06/1980 Celebrazione del XXX anniversario della Costituzione. Modifiche alla L.r. 28 gennaio 1980. n. 13.
- 64 09/06/1980 Modifiche ed integrazioni alla L R 24/07/1978, n 34, concernente "Interventi per favorire la cooperazione giovanile e il recupero delle terre incolte".
- 68 09/06/1980 Interventi per favorire nella Regione Puglia lo sviluppo ed il coordinamento della ricerca, della sperimentazione, della divulgazione e della dimostrazione applicate all'agricoltura.
- 69 09/06/1980 Incentivi per la realizzazione di un programma di opere di ammodernamento delle strutture aziendali.
- 74 21/06/1980 Modifica art.16 della l.r. 2/72 "Norme per il funzionamento degli organi di controllo della Regione sugli atti degli Enti locali" e degli artt. 1 e 2 della l.r. 12/72 "Determinazione delle indennità dovute ai Presidenti ed ai componenti dei (CO.RE.CO.).
- 75 21/06/1980 Programma straordinario di interventi per favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole della Regione danneggiate dalle gelate del 21314 gennaio 1979.
- 77 21/06/1980 Integrazione dei compensi ai componenti le Commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invaldit  civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118.
- 78 21/06/1980 Interventi della Regione Puglia per la tutela della maternit  alle lavoratrici coltivatrici dirette, artigiane ed esercenti attivit  commerciali.
- 79 23/06/1980 Organizzazione dei trasporti e disciplina degli autoservizi di interesse regionale per il trasporto di persone.

1981

- 1 07/01/1981 Modifica del secondo comma dell'art. 38 della L.R. 26 maggio 1980 n. 51 - "Norme per l'organizzazione ed il funzionamento delle Unit  Sanitarie Locali".

6	16/01/1981	Disciplina transitoria dei territori già costituiti in riserva di caccia.
7	16/01/1981	Primi interventi in materia di tutela faunistica.
9	16/01/1981	Norme transitorie per il primo funzionamento delle UU.SS.LL.
14	09/02/1981	Modifica alla l.r. 11 aprile 1980. n. 23 recante norme per l'istituzione degli ambiti territoriali pugliesi.
15	09/02/1981	Modifica alla L.R. n. 45 del 15 maggio 1980.
18	09/02/1981	Modifica alla legge regionale 12 agosto 1977, n. 22.
28	27/04/1981	Modificazioni alle dotazioni organiche dei livelli funzionali 2, 3 e 4 del ruolo unico dei dipendenti regionali di cui alla l.r. n. 16/80.
29	05/06/1981	Integrazioni e modifiche alla L.R. 29 dicembre 1976 n. 32.
31	22/06/1981	Convenzioni con società autostradali.
37	26/06/1981	Disciplina della classificazione alberghiera.
41	17/07/1981	Utilizzazione di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate in attuazione della legge nazionale n. 440 del 04/08/1978.
42	17/07/1981	Indennità sostitutiva fine rapporto al personale non avente diritto al trattamento a percepire il premio di fine servizio da parte dell'I.N.A.D.E.L.
43	17/07/1981	Costituzione di una Commissione di indagine per verificare lo stato di attuazione delle leggi regionali sulle riserve naturali e sui parchi naturali.
44	12/08/1981	Costituzione di una Commissione di indagine sulla formazione professionale.
47	31/08/1981	Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 24/07/1978, n. 34 al fine di sviluppare la cooperazione giovanile in agricoltura.
54	31/08/1981	Programmi regionali di sviluppo agricolo e forestale ai sensi della legge 27/12/1977 n. 984. Organizzazione e snellimento delle procedure.
55	27/10/1981	Modifiche alla l.r. n. 28 del 24.4.1980, recante norme sul trattamento economico dei consiglieri regionali.
57	04/12/1981	Interventi per la valorizzazione delle attività ittiche e dell'acquacoltura.
60	04/12/1981	Concessione di contributi ai Comuni per la elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita.
65	10/12/1981	Modifiche ed integrazione alla l.r. 27 aprile 1981, n. 28

1982

- 3 30/01/1982 Modifiche alla L.R. 9 giugno 1980, n. 69 concernente “Incentivi per la realizzazione di un programma di opere di ammodernamento delle strutture aziendali”.
- 5 30/01/1982 Modifiche art. 20 L.R. n. 37 del 12 agosto 1978 - Norme in materia di LL.PP.
- 10 03/02/1982 Trattamento di previdenza e quiescenza del personale dell’E.R.P.T
- 12 19/03/1982 Riordino dei servizi dell’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia - Stato giuridico e trattamento economico del personale.
- 13 19/03/1982 Ordinamento, ristrutturazione e potenziamento dei trasporti pubblici locali. Fondo per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore.
- 14 05/01/1982 Determinazione delle indennità per gli Amministratori e Sindaci e revisori dei conti dell’E.R.S.A.P
- 15 05/04/1982 Modifica alla L. R 22/06/1981, n. 31.
- 16 08/04/1982 Modifica alla l.r. n. 23 del 14.4.1980 “Norme per l’istituzione degli ambiti territoriali pugliesi”.
- 17 08/04/1982 L. R 04/12/1981, n 57 “Interventi per la valorizzazione delle attività ittiche e del acquacoltura”. Norme derogatorie.
- 18 15/01/1982 Proroga dei termini fissati dalla L.R. 12 agosto 1981. n. 44 - Costituzione di una Commissione di indagine sulla formazione professionale.
- 19 06/05/1982 Modifiche ed integrazioni alla l.r. n. 12 del 19.3.82 avente ad oggetto “Riordino dei servizi dell’Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia - Stato giuridico e trattamento economico del personale”.
- 20 10/05/1982 Abrogazione degli artt. 6, 7 e 8 della L.R. 13 giugno 1978, n. 22.
- 21 10/05/1982 Modifica del quarto comma, art. 1 della L.R. 7 gennaio 1980, n. 3.
- 23 27/05/1982 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 maggio 1980, n. 51.
- 28 03/11/1982 Modificazioni alla L.R. 21 giugno 1980. n. 75 concernente l’attuazione di un programma straordinario di interventi per favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole della Regione danneggiate dalle gelate del 2, 3 e 4 gennaio 1979.
- 32 08/11/1982 Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria - Riordino dei servizi veterinari.
- 38 10/12/1982 Agevolazioni a favore delle aziende agricole colpite da avversità atmosferiche o calamità naturali.

1983

- 2 11/01/1983 Delega alle Province della funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di veicoli eccezionali e di veicoli non eccezionali che effettuano trasporti eccezionali.
- 6 25/03/1983 Disciplina transitoria del conferimento di incarichi provvisori presso le Unità Sanitarie Locali.
- 7 27/05/1983 Inquadramento degli infermieri generici e psichiatrici delle Unità Sanitarie Locali riqualificazione ex legge 3 giugno 1980, n. 243 e mediante corsi ordinari.
- 13 25/06/1983 Norme per l'ulteriore finanziamento dei programmi delle Comunità Montane e la valorizzazione delle zone montane.
- 14 25/06/1983 Norme per la disciplina delle funzioni dei revisori delle UU.SS.LL. nonché sul controllo degli atti degli istituti di ricovero a carattere scientifico di diritto pubblico.
- 15 25/11/1983 Sostituzione dell'art. 14 della L.R. 17 luglio 1981, n. 11 concernente il ripristino a coltivazione delle terre incolte.
- 16 25/11/1983 Provvedimenti per la diffusione dell'informazione. Primo intervento.

1984

- 1 07/01/1984 Determinazione della tassa regionale di circolazione.
- 5 21/01/1984 Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 23 giugno 1980, n. 79 e 19 marzo 1982, n. 13 in materia di trasporti.
- 7 25/01/1984 Rettifica art. 9 L.R. 24 novembre 1982, n. 34.
- 9 07/02/1984 Modifica all'art. 2 della l.r. n. 55 del 27.10.1981 recante norme sul trattamento economico dei consiglieri regionali.
- 10 27/02/1984 Norme per la disciplina dell'attività • venatoria, la tutela e programmazione delle risorse faunistico-ambientali.
- 13 13/03/1984 Modifica all'art. 1 della l.r. n. 55 del 27.10.1981, recante norme sul trattamento economico dei consiglieri regionali.
- 15 19/03/1981 Modifica alla l.r. 7 gennaio 1984, n. 1 - Determinazione della tassa regionale di circolazione.
- 19 21/01/1984 Promozione delle attività cinematografiche e audiovisive.
- 33 05/07/1984 Modifica agli artt. 6 (1° comma) e 7 (2° comma, letter "f" ed "i") della legge regionale 23/10/1979, n. 65 "Interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie".

- 40 22/08/1984 Modifica alla L.R.: 22/03/1980, n. 19.
- 20 27/01/1984 Proroga della L.R. 21 giugno 1980, n. 77 e sua estensione alle Commissioni sanitarie per il riconoscimento della cecità civile e del sordomutismo.
- 21 27/04/1984 Composizione e funzionamento della commissione di disciplina delle Unità Sanitarie Locali.
- 22 27/01/1984 Elevazione della misura dell'assegno di studio universitario.
- 25 09/05/1984 Organi di controllo sugli atti degli Enti locali della Regione Puglia: Modifiche all'art. 2 della l.r. 21.6.80, n. 74 e dell'art. 2 della l.r. 17.1.80, n. 11.
- 34 05/07/1984 Modifica alla l.r. n. 33 del 14.4.1975, recante norme sulla assicurazione infortuni in favore dei consiglieri regionali.
- 35 05/07/1984 Modifica all'art. 2, lett. "b" della legge regionale 31.7.1979, n. 49.
- 37 22/10/1984 Modificazione dell'art. 27 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51, recante "Norme per l'organizzazione ed il funzionamento delle Unità Sanitarie Locali" modificata con legge regionale 27 maggio 1982, n. 23.
- 38 22/08/1984 Modifica alla l.r. n. 9 del 7.2.1984 recante norme sul trattamento economico dei consiglieri regionali.
- 39 22/08/1984 Modifica alla l.r. 12.8.1977, n. 22 e abrogazione della l.r. 9.2.1981, n. 18.
- 41 27/08/1984 Interventi per lo sviluppo ed il sostegno del turismo pugliese attraverso sponsorizzazioni di manifestazioni sportive.
- 13 06/09/1984 Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 19 marzo 1982, n. 13 e 23 giugno 1980, n. 79.
- 51 11/12/1984 Integrazioni art. 18 L.R. 21 luglio 1978, n. 32 - Istituzione del servizio sociale regionale per le attività motorie e sportive.
- 52 11/12/1984 Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo.
- 53 11/12/1984 Modifica alla l.r. n. 13 del 13 marzo 1984 recante norme sul trattamento economico dei consiglieri regionali.

1985

- 1 05/01/1985 Modificazioni ed integrazioni della L.R. 13 giugno 1978, n. 22 e del regolamento regionale di attuazione 24 maggio 1979, n. 2, recante provvidenze per lo sviluppo dell'artigianato pugliese.

-
- | | | |
|----|------------|--|
| 2 | 05/01/1985 | Risarcimento danni subiti per colpa dei dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto persone di interesse locale. Elevazione dei limiti. |
| 13 | 01/01/1985 | Delega alle Province ed ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali e formazione del catasto stradale. |
| 17 | 11/01/1985 | Modifiche ed integrazioni della L.R. 5.01.1985, n. 1, recante modificazioni ed integrazioni della L.R. 13.06.1978, n. 22 e del regolamento regionale di attuazione 24.05.1979, n. 2 recante provvidenze per lo sviluppo dell'artigianato pugliese. |
| 18 | 11/01/1985 | Modifiche ed integrazioni alla l.r. 30 agosto 1979, n. 60. |
| 20 | 11/01/1985 | Finanziamento per l'acquisto della sede dell'Istituto Regionale di Ricerca, sperimentazione e Aggiornamento Educativo (I.R.R.S.A.E). |
| 21 | 20/01/1985 | Incentivazione dell'associazionismo economico tra le imprese artigiane della Regione. |
| 23 | 20/01/1985 | Assegnazioni finanziarie ai Comuni in seguito agli eccezionali eventi climatici del gennaio 1985 e reintegro della dotazione per il funzionamento del Centro Educativo Climatico di Gallipoli. |
| 24 | 01/05/1985 | Interventi finanziari in favore di imprese esercenti collegamenti aerei di interesse regionale. |
| 25 | 01/05/1985 | Norme per l'esercizio della funzione di controllo sugli atti degli Enti locali e degli Enti strumentali regionali. |
| 28 | 16/05/1985 | Riordinamento dell'amministrazione turistica regionale in attuazione dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217. |
| 29 | 16/05/1985 | Modifiche e integrazioni della L.R. 18 aprile 1979, n. 24. Provvidenze per la diffusione della cultura musicale, della danza e coreutica. |
| 30 | 16/05/1985 | Disposizioni per il trasferimento alle UU.SS.LL. e l'inquadramento nei ruoli nominativi del personale dipendente dell'O.M.N.I. operante presso i consultori familiari. |
| 43 | 24/05/1985 | Istituzione del Comitato d'intesa fra Regione, Comuni, Province e Comunità Montane della Puglia. |
| 44 | 21/05/1985 | Norme per il riconoscimento e la valorizzazione del volontariato sociale. |
| 46 | 21/05/1985 | Modifica alla l.r. del 4.12.1981, n. 60. Concessione di contributi ai Comuni per la elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita. |

- 47 24/05/1985 Integrazione art. 8 della L.R. 17 aprile 1979. n. 22: Norme in materia di biblioteche di Enti locali e di Enti e di Istituzioni di interesse locale.
- 49 21/05/1985 Norme per il riesame delle istanze presentate ai sensi dell'abrogata L.R. 25 gennaio 1974, n. 7.
- 52 30/05/1985 Provvedimenti per la incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio pugliese.
- 53 05/06/1985 Provvedimenti per le scuole di servizio sociale.
- 57 05/06/1985 Interventi a sostegno delle strutture di pubblico spettacolo.
- 58 05/06/1985 Interventi a tutela e conservazione del patrimonio di beni culturali. Manutenzione, bonifica, conservazione, restauro. Operatori culturali - Albo - Misure di sostegno.
- 59 08/06/1985 Proroga all'anno scolastico delle disposizioni contenute nella L.R. 25 novembre 1983, n. 16.

1986

- 6 21/03/1986 Intervento regionale per lo sviluppo ed il potenziamento della zootecnia.
- 7 17/03/1986 Programma poliennale per la tutela, il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione giovanile in agricoltura.
- 12 06/05/1986 Modifica art. 1 l.r. 22 agosto 1984, n. 38.
- 15 13/06/1986 Interventi per favorire il consolidamento e lo sviluppo delle colture da rinnovo
- 16 06/08/1986 L.R. 3 giugno 1985, n. 52 - Proroga.
- 17 28/08/1986 Norme regionali di attuazione della legge 15 gennaio 1986, n. 4 con modificazioni alla L.R. 26 maggio 1980, n. 51 modificata e integrata con L.R. 27 maggio 1982, n. 23.
- 21 11/09/1986 Costituzione e Regolamento della Commissione speciale per l'ordinamento istituzionale ed amministrativo della Puglia.
- 22 11/09/1986 Modifica dell'art. 2 della L.R. 5 luglio 1984, n. 34.
- 24 11/09/1986 Istituzione di una commissione di indagine sull'attività dell'E.R.S.A.P.
- 29 03/10/1986 Classificazione della ricezione turistica all'aperto.
- 33 21/10/1986 Integrazione alla L.R. "Classificazione della ricezione turistica all'aperto" approvata dal Consiglio regionale con delibera n. 248 del 22 luglio 1986.

- 37 10/12/1986 Pagamento mediante anticipazione delle competenze dovute ai farmacisti convenzionati per l'assistenza farmaceutica erogata nel mese di novembre 1985.
- 39 22/12/1986 Sanatoria delle decadenze in cui sono incorse le imprese artigiane ai sensi della legge regionale 13.6.1978, n. 22 e della legge regionale 5.1.1985, n. 1.

1987

- 2 07/01/1987 Proroga della L.R. 2 I maggio 1985, n. 47. Integrazione art. 8 della L.R. 17 aprile 1979, n. 22. Norme in materia di biblioteche di Enti locali e di Enti e Istituzioni d'interesse locale.
- 3 07/01/1987 Piano stralcio per il riordino e il miglioramento della produzione tabacchicola pugliese.
- 7 18/02/1987 Disposizioni finanziarie per il triennio 1987/1989. (Legge finanziaria regionale) - Interventi straordinari per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo delle attività produttive.
- 18 01/07/1987 Interventi per incentivare il trasferimento del traffico pesante delle merci dagli itinerari turistici locali alle autostrade.
- 19 07/07/1987 Ampliamento della dotazione organica regionale ex art. 7 della legge regionale 3 aprile 1984, n. 16.
- 21 14/07/1987 Legge regionale 10 dicembre 1986, n. 37 "Pagamento mediante anticipazione delle competenze dovute ai farmacisti convenzionati per l'anticipazione farmaceutica erogata nei mesi di novembre-dicembre 1986 - Integrazione".
- 23 17/07/1987 Integrazione art. 4 (Comitato tecnico scientifico) della L.R. 5 aprile 1985, n. 14 concernente "Istituzione dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale".
- 24 03/09/1987 Partecipazione della Regione Puglia alle manifestazioni per la celebrazione del nono centenario della traslazione delle ossa di San Nicola.
- 35 30/12/1987 Modifiche ed integrazioni della l.r. 11 aprile 1985, n. 18.

1988

- 5 17/01/1988 Integrazione l.r. 17.7.79, n. 42 "Trattamento economico di missione e di trasferimento del personale regionale".
- 7 11/02/1988 Norme integrative alla l.r. 18.2.1987, n. 7 concernente disposizioni finanziarie per il triennio 87/89 (Legge finanziaria regionale). Interventi straordinari per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo delle attività produttive.

- 9 11/03/1988 Ammissione ai benefici della legge regionale 13.6.1978, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, delle imprese artigiane che abbiano fruito della sanatoria di cui alla legge 28.2.1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.
- 10 11/03/1988 Modificazione della L.R. 20 aprile 1985, n. 21 e proroga dei termini di presentazione delle domande.
- 11 11/03/1988 Norme relative alle funzioni, agli organi e alla organizzazione amministrativa dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia.
- 12 11/03/1988 Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario.
- 15 03/06/1988 Modifica all'art.4 della l.r. 11.2.88, n. 7 "Norme integrative alla l.r. 18.2.87. n. 7 concernente disposizioni finanziarie per il triennio 87/89 (Legge finanziaria reg.le). Interventi per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo delle attività produttive".
- 16 10/06/1988 Modifica all'art. 6 della l.r. 11 settembre 1986, n. 24 concernente l'istituzione di una commissione di indagine sull'attività dell'E.R.S.A.P. .
- 18 13/07/1988 Costituzione e regolamento della Commissione speciale per l'ordinamento istituzionale amministrativo della Regione Puglia.
- 20 11/08/1988 Modifica della l.r. 11 marzo 1988, n. 12 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario".

1989

- 9 21/06/1989 Adeguamento delle indennità al Presidente e ai membri del comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate - Modifica alla l.r. del 9.5.84, N. 25.
- 20 12/12/1989 Interpretazione autentica dell'art. 9 della L.R. 5.1.1985. n. 1.

1990

- 5 31/01/1990 Interventi straordinari per il ripianamento degli Enti fieristici strumentali di cui alla l.r. 4.5.1985, n. 25.
- 7 15/03/1990 Modifiche ed integrazioni alle ll.rr. 11.4.1985. n. 18 e 30.12.1987, n. 35
- 14 20/01/1990 Disposizioni transitorie per i servizi sanitari e amministrativi delle Unità Sanitarie Locali.
- 15 30/04/1990 Modifica L.R. 28.8.1986, n. 17, concernente norme regionali di attuazione della legge 15.1.1986, n. 4 (Disposizioni transitorie in attesa della riforma istituzionale delle UU.SS.LL.).

- | | | |
|----|------------|--|
| 25 | 11/05/1990 | Modifica del primo comma dell'art. 10 della L. R. 23/10/1979, n. 65, concernente "Interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie". |
| 29 | 11/05/1990 | Interventi a favore dei lavoratori extracomunitari in Puglia. |
| 36 | 30/11/1990 | Determinazione della tassa regionale di circolazione. |

1991

- | | | |
|----|------------|---|
| 4 | 06/05/1991 | Istituzione di una Commissione speciale per favorire la conoscenza e la prevenzione dei delitti di tipo mafioso, camorristico o di natura simile nella Regione Puglia. |
| 6 | 03/07/1991 | Istituzione di una Commissione d'indagine sull'attività dell'E.R.S.A.P. |
| 8 | 08/08/1991 | Proroga della L.R. 11 maggio 1990, n. 30. |
| 10 | 25/11/1991 | Istituzione della Commissione speciale per la riforma istituzionale e amministrativa della Regione Puglia. |
| 16 | 31/12/1991 | Adeguamento alle disposizioni di cui al D.L. 27.12.89, n. 413, convertito in legge 28.2.90, n. 37. Elevazione limiti di età per collocamento a riposo dei dirigenti della Regione Puglia. |

1992

- | | | |
|----|------------|---|
| 3 | 08/01/1992 | Disciplina delle funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici locali. |
| 5 | 23/01/1992 | Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime. |
| 7 | 04/02/1992 | Proroga della L.R. 11.5.1990, n. 30. |
| 14 | 24/06/1992 | Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni. |
| 16 | 15/12/1992 | Proroga L.R. 11 maggio 1990, n. 30 - Modificata dalla L.R. 11 febbraio 1991, n. 2. |
| 17 | 15/12/1992 | Modifiche e integrazioni della legge regionale 23.1.1992, n. 5 "Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime". |

1993

- | | | |
|----|------------|---|
| 29 | 28/12/1993 | Norme per il funzionamento del Comitato Regionale per i servizi televisivi. |
|----|------------|---|

1994

5	04/02/1994	Apposizione di termini alla l.r. 11.12.1984. n. 52.
10	07/03/1994	Proroga della l.r. 11 maggio 1990, n. 30 "Norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale-paesaggistico".
14	12/04/1991	Norme straordinarie per l'Organizzazione regionale.
16	24/05/1994	Costituzione dell'albo regionale dei direttori d'albergo.
20	15/06/1994	Norme provvisorie per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
28	29/07/1994	Proroga della l.r. 11 maggio 1990. n. 30 "Norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale-paesaggistico".
30	05/09/1994	Sospensione temporanea del rilascio dei nulla osta regionali per l'apertura di grandi strutture di vendita.
31	05/09/1994	Modifica alle leggi regionali 25.2.1972, n.4, 14.11.1972, n. 14 e 7.1.1987, n.4.
33	03/11/1994	Modificazione alla legge regionale 5 settembre 1994, n. 32 "Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994".

1995

1	13/01/1995	Proroga dei comandi ai dipendenti delle USL ai sensi dell'art. 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979. n. 761.
2	14/02/1995	Proroga della legge regionale 11 maggio 1990. n. 30 "Norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale-paesaggistico".
9	03/04/1995	Costituzione della Società Regionale trasporti - SRT S.p.A
16	05/04/1995	Norme sul procedimento di approvazione del PUTT "Paesaggio e beni culturali" e proroga della L.R. 11 maggio 1990. n. 30
18	12/04/1995	Proroga funzioni Commissario Liquidatore di cui all'art. 35, comma 2, della legge regionale 19.6.1993, n. 9
24	19/04/1995	Integrazione della normativa finanziaria della legge regionale 4 marzo 1985, n. 24
33	09/08/1995	Proroga della legge regionale 11 maggio 1990, n. 30 "Norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale-paesaggistico"

- 36 31/10/1995 Proroga funzioni Commissario liquidatore di cui alla legge regionale 12 aprile 1995. n. 18.

1996

- 9 11/06/1996 Proroga della legge regionale 11 maggio 1990, n. 30 "Norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale-paesaggistico".

1997

- 13 02/04/1997 Interpretazione autentica dell'art. 3 della legge regionale 519194, n. 31 concernente la diaria. e dell'art. 2 della legge regionale 2218184, n. 39, concernente il rimborso spese di trasporto, nonché attuazione dell'art. 1 bis della legge 8/8/95, n. 349.

1998

- 3 20/01/1998 Norme urgenti per l'accelerazione delle procedure connesse all'attuazione dei programmi comunitari e la realizzazione di opere pubbliche realizzate dallo Stato e Amministrazioni centrali.
- 14 06/05/1998 Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e bilancio pluriennale 1998 - 2000.